PRATICA MILITARE
DE' GIUDIZJ CRIMINALI
A NORMA
DELLE REALI ORDINANZE
Per la formazion de' Processi

DI
FRANCESCO FRAVETH
ACCADEMICO SPECOLATORE;
Proccurator de' Poveri nella Giunta Consultiva di Guerra, e nella Udienza Generale degli Eserciti di S. M. il Re delle due Sicilie.

IN NAPOLI M.DCC.LXXXI.

PRESSO VINCENZO LORENZI
Con Licenza de' Superiori.

. . . . . . ego apis Matinæ
More, modoque
Grata carpentis thyma per laborem
Plurimum, circa nemus, uvidique
Tiburis ripas . . . . . .

Orat. Lib. IV. Carmin. Od. II. w. 27.

A SUA ECCELLENZA IL SIG.

D. FILIPPO BERNUALDO ORSINI
DI ARAGONA

PRINCIPE DEL SOGLIO PONTIFICIO, E DEL S. R. I., XVI. DUCA DI GRAVINA, PRINCIPE DI ROCCAGORGA, GRANDE DI SPAGNA DI PRIMA CLASSE, CAVALIERE PERPETUO DELLA STOLA D'ORO DI S. MARCO, PATRIZIO VENETO, GENOVESE, E NAPOLETANO, GENTILUOMO DI CAMERA DI ESERCIZIO DI S. M. IL RE DELLE DUE SICILIE, CAVALIERE DELL' ORDINE DI S. GENNARO, PRIMO CAVALLERIZZO DEL RE, MARESCIALLO DI CAMPO DE' REALI ESERCITI, E COLONNELLO DEL REGGIMENTO INFANTERIA REAL NAPOLI &c.

DEDICO all' E. V. l' Opera presente, perchè possa con marca tanto onorevole meritare quel compatimento, che altrimenti da se sola sperar non potrebbe. E' solito di chi dedica ingrandire le glorie del Mecenate; ma dovrei essere un insensato, esponendomi ad un sì difficile cimento; giacchè per quanto m' industriassi di elogiare, direi sempre poco relativamente a quel che tanti illustri Scrittori avvisarono della famiglia ORSINI. Basta per poco precorrere la storia antica, per rinvenire le più rare di lei memorie e di nobiltà, e di dignità, e di eroismo, leggendole non meno in uno antico frammento di lettera dell' anno CDXC., registrata fra le antichità Vaticane per ordine di Paolo V., ove si enuncia FIRMILIANO ORSINO Luogotenente di Teoderico Re de' Goti, che anzi nella legge 13. *de Pœnis* nel Codice, dove si fa motto d' un ORSINO. Le Tiare, le Porpore, gli Esarcati, le Mitre, le Corazze, le Cariche Senatorie, i Ducati di Spoleto, sono cose per l' E. V. tanto vecchie, che cento, e mille volte le avete riscontrate nella storia delle Famiglie nobili di *Eugenio Gammurini*, ed in quella della CASA ORSINI del *Sansovino*, e nel *Volaterrano*, e nel *Ricordati*, ed in *Metolino*, e nel *Farginelli*, e nell'*Alferano*, e nel *P. Famiano*,

 e nel

e nel *P. Ciatti* nella storia di Perugia, e nelle dediche del *Gagliardi*, e del *Ferroux*: Non dico poi quel che ne discovri *Gio: Batista Ferrari* nella Orazione XXXV., in occasione del funerale del Cardinal Alessandro Orsini, nè quel che i Compilatori delle Memorie de' Beati nelle vite di S. Orsino, di cui fa special memoria il *Baronio*, e del Martire S. Volusiano. Fama corre fra gli Eruditi, che Stefano III., Paolo I., Celestino III., ed anco S. Benedetto si furono della vostra nobil Famiglia. E quando altro non vi fosse, che la viva memoria di Orsino, Gran Cancelliere del Regno, fido seguace di Alfonso d'Aragona; e quella e di Niccola III., e di Benedetto XIII., basterebbero sole a formare i più alti elogj, che non potè altra Famiglia sì facilmente vantare. Ma ripeto, tali fasti nulla nè di nuovo, nè di grampe producono all' E. V., al confronto del vostro vero merito personale e per la religiosità del cuore, e per le virtù dell' animo, ciocchè vi formano il più vero, e sincero elogio. In una sola volta, ch' ebbi l' onore di rassegnarvi da vicino i più umili ossequj, in occasione d' impetrar l' impegno per la vita di un innocente Soldato del vostro Reggimento di Real Napoli, condannato a morte, e che sol ottener poteva e vita, e libertà dalle vostre mani, siccome realmente la ottenne, rimasi colpito da tanta umanità, e placidezza, tenendone ancor l' animo occupato. A qual fine sono andato in cerca di un fortunato incontro, a dimostrare un tal interno mio contento. Or se tale Opera è relativa alla gloriosa professione delle Armi, di cui V. E. è in uno de' gradi sublimi, da poterla compatire, e proteggere; vi degnerete per ciò accettarla, ricevendola come un sincero testimonio di chi avrebbe ottima volontà di scriver cose buone, ed utili, benchè non venga corrisposto e dalla entità, e dalle cognizioni. E colla speranza, che possa meritare un benigno accoglimento, con ogni ossequio mi dichiaro rispettosamente

Di V. E. Napoli 21. Novembre 1781.

Umiliss., ed Ossequiosiss. Servitor vero
Francesco Fraveth.

I N D I C E

De' Libri, e Capitoli, che si contengono in questo Tomo.

Della

PRELIMINARE.

MAl grado le lunghe mie ricerche, per avere un pratico Libro delle cose penali degli Eserciti, col qual consigliare sulla difesa de' rei Soldati, ed adempiere al carico di lor difensore, che trovomi da più anni esercitando, pur mi son riuscite mai sempre vane. Uopo fu per tanto da me solo attendere alla lettura delle inedite cose, di Real ordine da tempo in tempo emanate, e non giunte ancora alla notizia di ognuno, per così formarmi un pratico militar Istituto, di cui farò un dono al Pubblico. Dalle Decisioni della Giunta consultiva di Guerra apprenderò il consiglio, come per casi i più opinati, e strani si è decretato; le militari Ordinanze; i posteriori Dispacci, e i due Titoli *de Re militari* nelle Pandette, e nel Codice mi somministreranno le leggi; la sperienza del mio lungo servire mi può formare la pratica. Or per colligar tutto ciò insieme, e dargli nel tempo istesso un certo non inutile ornamento, mi farò coraggio rinvangar le cose antiche, per controporre un riscontro tra l' uso de' tempi presenti cogli andati; cagion sola, per cui converrammi profondar l' attenzione sulla erudita lettura de' militari Scrittori. Sesto Giulio Frontino (*a*), Vegezio (*b*), Sewechio (*c*), Polybio (*d*), Eusebio (*e*), lo Schelio (*f*), il Bergiero (*g*), Tacito (*h*), Valerio Massimo (*i*), Alessandro d'Alessandro (*k*), Aulo Gellio (*l*), il Cepolla (*m*), il Bellini (*n*), ed Alonso Sanghez (*o*) potran prestarmi tutto ciocchè vi sarà di erudito. Gl' inalterabili fondamenti, ove tutto poggiavasi il meccanismo penale dell' antica militar disciplina lo riscontrerò nel Lypsio (*p*), nel Crosio (*q*), nel Patricio (*r*), nel Contareno (*s*), nel de la Chausse (*t*), e nel Ramo (*u*). I diversi usi, che se ne aveano, l' han descritti Martino Laudense (*x*), l' Arias (*y*), Iginio Grammatico (*z*), Arriano (&), Gio: de Ligna-

(*a*) *Stratagematicon.*
(*b*) *De Re militari.*
(*c*) *In Vegezio.*
(*d*) *Histor. Lib. VI.*
(*e*) *Histor. Eccles. Lib. IV. Cap. LXV.*
(*f*) *In Lib. VI. Polybii.*
(*g*) *De publicis, & militaribus viis.*
(*h*) *Annal. & Histor.*
(*i*) *Dictor. factorumque memorabilium.*
(*k*) *Dier. Genial. Lib. II. Cap. XIII.*
(*l*) *Noct. Attic. Lib. XVI. Cap. IV.*
(*m*) *De Imperatore militum deligendo.*
(*n*) *De Re militari.*
(*o*) Delle Milizie greche, e romane.
(*p*) *De militia Romana.*
(*q*) *Antiq. Maced., atque militia.*
(*r*) *Res militaris Romanor.*
(*s*) *De militar. stipendio Romanor.*
(*t*) *De signis militaribus.*
(*u*) *De militia C. Julii Cæsaris.*
(*x*) *De Repressaliis.*
(*y*) *De Bello, & ejus justitia.*
(*z*) *De Castramentatione.*
(&) *Ars tactica.*

Lignano (*aa*), e l'Imperador Leone (*bb*). Mi dovrò diriggere indi ad osservare gli antichi regolamenti presso del Vopisco (*) di Ermanno Ugone (*cc*), e di Pietro Fabro (*dd*), con tutto ciocch'è relativo alle di loro leggi, delle quali profondamente trattarono il Ruffo (*ee*), il Crispolto (*ff*), il Mennenio (*gg*), ed il Mendo (*hh*), e qui è, che converrà riscontrare i privilegj a' Soldati concessi più di quelli, che ne rammentarono Claudio Cotereo (*ii*), e Marco Maut (*kk*). Ma ove poi consistano gli obblighi del Soldato, eruditamente descritti dal Boeclero (*ll*), e dal Brancaccio (*mm*); sorgenti sole, dalle quali nascono principalmente i giudizj, e le pene militari, sì a disteso avvisate dal Salomon (*nn*), dal Robertello (*oo*), dall' Anonimo sulla Costituzione militare di Prussia, e dall'Oya (*pp*), formeranno la parte più importante della mia attenzione. Le opere tattiche del Salmasio (*qq*), del Marchese di Puysegur (*rr*), e del Santacroce (*ss*) mi possono istruire sì, ma non soccorrere al presente impegno; trattando essi più dell' interesse della guerra, anzichè de' delitti, e delle pene; per cui non debbo altro attendere da essi loro, o far come Aulo Gellio (**), il quale per ricercare i perduti militari libri di Cincio, non curava leggere gl' esistenti. Solo la insigne opera del Marchese Palmieri (*tt*), , ed il progetto di una nuova scienza militare dello Scalfati avrò presenti fino al punto, che la diversità degli argomenti, ed un contrario fine non mi dirigano altrove. Ecco gl' inesausti fonti, d' onde penso sorbire quanto nella presente Opera si rinviene, affinchè se ella non merita compatimento nel valor proprio, possa vantarsi almeno di esser veridica in ciocch' espone. Qualunque esser possa lo sbaglio mio, ne appellerò sempre a quelche i precitati Eruditi ne hanno scritto; ed in tanto m' introduco al meditato disegno.

PRA-

(*aa*) *De Bello.*
(*bb*) *De Bellico apparatu.*
* *In vita Aurelian Imperat.*
(*cc*) *In militia equestri*
(*dd*) *Semestr. Libr I. Cap. VIII. & XVII.*
(*ee*) *Leges militares.*
(*ff*) *Casus militares.*
(*gg*) *Ordinum militar. origin. statut.*
(*hh*) *De Ordinibus militaribus.*
(*ii*) *De jur. & privileg. Militum.*
(*kk*) *De privilegiis militaribus.*
(*ll*) *De legione Romana.*
(*mm*) Carichi militari.
(*nn*) *De Judiciis, & pœnis.*
(*oo*) *De Pœnis militum, & ignominiis*
(*pp*) Leggi penali della milizia.
(*qq*) *De re militari Romanorum.*
(*rr*) L'Arte della Guerra.
(*ss*) Riflessioni militari.
** *Noct. Attic. Lib. VI, Cap. IV.*
(*tt*) Riflessioni critiche sull' arte della guerra.

PRATICA MILITARE
DE' GIUDIZJ CRIMINALI.

LIBRO I.
De' Magistrati militari.

Opochè per un qualche commesso delitto diviene reo un Soldato, uno è il Tribunale ordinario, che lo giudica. Ed è appunto *il Consiglio di Guerra*, Magistrato inappellabile, e supremo; dalla cui sentenza secondo lo spirito delle Reali Ordinanze non potrebbesi dipartire, nè punto, nè poco. Ma per li motivi, che ne' proprj siti andrò narrando, convenne istituire un Magistrato egualmente autorevole, cioè *la Giunta suprema di Guerra*, oltre *la Udienza generale degli Eserciti*; la storia de' quali, benchè in breve, dipartita in diversi Capitoli, forma di questa Pratica il soggetto del primo Libro.

CAPITOLO I.

Del Consiglio di Guerra.

I. NOn si possono contenere le Truppe in una esatta disciplina, dove non vi sia una pronta giustizia, che punisca le di loro mancanze. Ed essendo convenevol cosa, che la pena si abbia da proporzionare senza riparo, e colla brevità più possibile, quindi si è stabilito il *Consiglio di Guerra*, Tribunale di truce aspetto, e tremendo, per dare a delinquenti un immancabile istantaneo gastigo (*a*). Appena che si dia uno sguardo all'importanza della militar discipli-

(*a*) *Lib. II. Tit. X. art. 1. pag. 166.*

na (*A*), ed a quelle tante leggi penali, che minacciano anco per poco ad un Soldato la morte (*B*), si viene all'istante a conoscere quanto terribile esser dee il precitato Consiglio, laddove perchè vi risiede la più esatta, e rigorosa giustizia, non vi sono scuse, che velino la di lui spada punitrice, nè mezzi da commoversi a pietà nella distribuzion delle pene. Egli è un Tribunale militare, composto di Uffiziali della Truppa, per giudicare i delitti de' Soldati, regolandosi co' precetti più rigorosi delle Reali Ordinanze, senza potersene dipartire affatto, ampliandosi la di lui facoltà a giudicar anco que' Paesani, che pregiudizio apportassero al Real servigio (*C*).

II. Da una tal definizione, siegue, che se è un Tribunal militare, egli si tiene nel Quartiere, o pure in Casa di quel Presidente militare, che dee far da capo nel Consiglio, sia un Governatore, o Comandante di una Piazza, sia un Colonnello di un Reggimento, o altro Uffiziale, a cui o per ragion di antichità, o per maggior graduazione spetti da presedere (*a*). E' vietato ad ogni altra persona pagana potersi

(*A*) Era un bel detto di *Valerio Massimo* (*Lib. II. Cap. VII. pr.*) *Militaris disciplina tenacissimum vinculum, in cujus sinu, ac tutela servens, tranquillusque beatæ pacis status acquiescit*. Siegue poi a descrivere i vantaggi: *Disciplina militaris, acriter retenta, principatum Italiæ Romano Imperio peperit; & multarum Urbium, magnorum regnûm, validissimarum gentium regimen largita est, fauces Pontici sinus patefecit Alpium, Taurique montis convulsa claustra tradidit; ortumque e parvula Romuli casa totius terrarum orbis fecit columen* (*Lib. II. Cap. VIII. pr. fol. 74.*). Lungo sarebbe dimostrarlo a dovere cogli esempj pratici di quanto la Storia manifesta delle guerre degli Armeni, e de' Parti.

(*B*) Non si può argomentare senza sbaglio, quando si vuole correggere nelle leggi militari il rigore. Sembrano è vero inumane nel superficial aspetto; ma inumane non sono, tosto che si metta a calcolo e la morale del Soldato, e la di lui potenza, ed il bisogno dell'esistenza degli Eserciti.

(*C*) Nè sia ad alcun meraviglia la novità di questa pratica, imperocchè ne' primi tempi, e forse quando il Romano Imperio era nella maggior forza, se un Soldato commetteva un delitto, giudicavasi dall'Uffiziale istesso del Corpo, a cui era permesso esaminare la causa, e decidere. *Certi juris est, quod concessa est militaribus hominibus judicandi facultas* (*L. 17. pr. C. de Judiciis*). Qual meraviglia è, dicea l' Imperador *Giustiniano*, scrivendo ad un di lui Prefetto, che taluno abile in una cognizione, di cui sa dar conto, possa in quella specie istessa di cosa ben giudicare?

(*a*) *Lib. II. Tit. X. art. 15. pag. 173.*

tersi là intromettere a far da Giudice, essendo puramente della conoscenza de' Militari; e perciò non è permesso ad un Uffiziale, destinato in quel sinedrio, scusarsi a patto alcuno, sotto qualsivoglia pretesto di non voler giudicare, purchè non vi concorra una soda, e forte cagione, sia fisica, o morale *(A)*, perchè in contrario il Sergente Maggiore ne dà parte all' Ispettore, affinchè venga severamente castigato; e castigato il Colonnello eziandio, quante volte gli accorderà una tal permissione *(a)*. Ogni qual fiata, che si trova reo un Soldato di Fanteria, contra di cui deesi procedere, e vi manchi nella Guarnigione il numero opportuno de' Capitani di Fanteria, allora si ammettono a far da Giudici i Tenenti, e gli Alfieri; a' quali, se ancor non bastano, vanno uniti gli Uffiziali delle più vicine Guarnigioni, che il Governator della Piazza fa venire, coll' obbligo di rimandargli al più presto possibile, dopochè il Consiglio di Guerra sarà disbrigato *(b)*. Sono ancora in mancanza di Uffiziali ammessi al Consiglio di Guerra gl'Ingegneri, secondochè S. M. con Dispaccio de' 9. Agosto 1759. permise, comunicato alla Capitania Generale. Se poi mancano positivamente nella Guarnigione Uffiziali, senza poterne avere a patto alcuno, sono ammessi quelli di Cavalleria, o Dragoni, i quali giudicano il Soldato di Fanteria; ed in tal caso nella situazion de' luoghi, spetta agli Uffiziali di Fanteria la man destra; come reciprocamente la destra tocca agli Individui di Cavalleria, tutte le volte, che concorreranno con quelli di Fanteria nel giudizio di un Soldato di Cavalleria, o Dragone *(c)*. E' il Consiglio di Guer-

(A) Fu sempre grande l'attenzione della Repubblica di Roma per la scelta di Giudici savj, ed idonei. Per politico stabilimento non poteva esser Giudice, chi difettasse o per natura, o per costume (*L. 12. §. 2. ff. de Judiciis*). Erano esclusi i sordi, i muti, i furiosi, gl' impuberi (*L. 12. eod.*); e que' non giunti ancora all' età di 25. anni; benchè poi ne bastassero 20., e 18. per un particolar disposto di Legge, riferito da *Ulpiano*, (*L. 57. ff. de Re Judic.*), anco se fossero servi.

(a) *Lib. IV. Tit. III. art. 7. pag. 113.*
(b) *Lib. II. Tit. X. art. 18. pag. 175.*
(c) *Lib. II. Tit. X. art. 19. pag. 175.*

ra il Tribunale più ordinario (*A*), e competente, che abbia il Soldato, alla cui immediata giurisdizione è egli soggetto, appena, che sconsigliatamente si rende reo di un qualche misfatto.

III. Se giudica de' delitti, i quali di lor natura son sempre criminali (*a*) è d'immancabil conseguenza, che il Consiglio di Guerra non entra affatto al giudizio delle Cause civili, riserbate, come dirò altrove, all' Uditor degli Eserciti, quando ne sia delegato, ma solo si aggira nella giustizia riguardante i delitti puramente criminali militari, che da' Sergenti, inclusivamente fino a' Soldati semplici si commettano (*b*). Una sola eccezione incontra questa Regola per disposto delle Reali Ordinanze, benchè oggi affatto non sia in uso, ed è quella, che il presente Consiglio non puote ingerirsi ne' delitti, benchè criminali, che riguardino frodi della Reale Azienda; resistenza alla Giustizia ordinaria; disfide, ed uso di armi corte da fuoco in casi non permessi, poichè in tali rincontri ha da procedere in giustizia il Giudice ordinario (*c*). Se ha da giudicar Soldati, convien, che lo faccia all' *uso militare* (*B*), sentendosi a norma delle Leg-

(*A*) Qual fosse il Giudice ordinario del Soldato fra gli antichi Romani, non lo dicono con distinzione gli Scrittori. *Modesto* ne' vocaboli militari (*de Vocabulis rei militaris fol.* 107.) diede ad intendere, che i Legati dell' Imperadore dell' ordine Consolare fossero i militari Magistrati, i quali per proporzionare a' Delinquenti le pene, ne suddelegavano il Prefetto della Legione, o pure il Tribuno: *Si miles crimen aliquod admisisset, auctoritate Praefecti Legionis, a Tribuno deputabatur ad poenam*. Ma *Vegezio*, parlando del Prefetto della Legione (*Lib* 2. *cap*. 9.), e del Tribuno (*Lib*. 2. *cap*. 12.) non descrive tal circostanza, e tanto meno il dottissimo *Stewechio*, di lui comentatore.

(*a*) *Lib. II. Tit. X. art.* 2. *pag.* 167.
(*b*) *Lib. II. Tit. X. art.* 2. *pag. eod.*

(*B*) I Romani si servivano ancora di quella espressione: *Qui post desertionem in aliam militiam nomen dederunt, legive se passi sunt, Imperator noster rescripsit, & hos militariter puniendos* (*L.* 4. §. 9. *ff. de Re milit*). Non potendo uscire il Consiglio di Guerra dalla giudicatura de' delitti puramente criminali militari, siegue, che dee sentirsi per delitto militare quello, che da taluno propriamente si commette, come Soldato: *Proprium militare est delictum, quod quis uti miles admittit* (*L.* 2. *princ. ff. de Re milit*); o pure contra la disciplina militare, come l'intese il Glossatore nel principio della legge: *Omne delictum*, che anco allude al senso della legge istessa, dal Giureconsulto *Arrio*

(*c*) *Lib. IV. Tit. X. art.* 5. *pag.* 213.

Leggi delle Reali Ordinanze, in contrario ha da ricorrere al fussidio delle Leggi civili, e delle Ordinanze generali *(a)*.

IV. Per non equivocarsi però sul punto della facoltà dalle leggi accordate al Consiglio di Guerra, convien rispondere al seguente motivo, che forse nasce facilmente dallo spirito di quel che finora si è detto. Potrebbe dirsi, se la di lui cognizione si aggira ne' puri delitti criminali militari, dunque non può interloquire ne' delitti comuni, quando niun rapporto abbiano alla militar disciplina, nè punto, o poco interessano il servigio della Truppa. Questo si è creduto essere il senso delle Reali Ordinanze in due articoli espresso, il quale si porta in trionfo, ma tutt' altro fors' è il di lor significato. I creduti contrarj articoli sono, I. *Come vi sono differenti reità, e delitti pubblici, che non stanno espressi nelle Ordinanze della Guerra, quei, che li commetteranno, saran giudicati, e castigati per le vie, e pene contenute nelle Leggi civili, ed Ordinanze generali* *(b)*. Dunque altro questa tal Legge non dice, che nel caso che si commettano delitti, non compresi, non espressi, non enunciati nelle Reali Ordinanze, è da ricorrersi al prescritto delle Leggi civili, e supplire al difetto di quelle, dando i gastighi, e le pene secondo il disposto di quelle. Al contrario in varj luoghi delle Reali Ordinanze non si limita a' Giudici militari la sola conoscenza de' delitti puramente militari, cioè di diserzione, di subordinazione, di servigio, ma parlano eziandio di delitti comuni, di assassinio, di furto, di omicidio, e simili reati: *En tratandose de otro crimen, que del de desercion, como de asesinato, robo, o otro cometido en Guarnicion, ò en el Exercito* *(c)*. Una simile illazione può dedursi da un altro articolo delle Ordinanze istesse *(d)*, d'onde

Arrio Menandro espressa: *Omne delictum est militis, quod aliter, quam disciplina communis exigit, committitur* (*L. 6. ff. de Re milit.*). Ma per non entrare in un minuto dettaglio, individuando un per uno quali sieno i delitti criminali militari, è stabilito doversi attendere tutti que' casi, che nella espressata legge vengono enunciati.

(a) *Lib. II. Tit. X. art. 5. princ.*

(b) *Lib. II. Tit. X. art. 5. pag. 168.*

(c) *Lib. II. Tit. X art. 28. pag. 180.*

(d) *Lib. II. Tit. X. art. 13. pag. 172.*

de poi è nata la pratica inconcussa, che i Consigli di Guerra entrano con effetto alla conoscenza de' delitti pubblici, ferite, omicidj, furti, assassinj, stupri, colpa nefanda, ed in ogni altro genere di delitto, di cui è capace l'umana debolezza. II. Di più si oppone, che *tutti que' Soldati, i quali si trovassero ne' Paesi con Passaporto, o senza di esso, e che oltraggiassero, prendessero, o rubassero i Vassalli del Re, o chiunque altro nelle Ville, o luoghi, potranno essere arrestati da' Ministri di quelle Giurisdizioni, e castigati anco di morte da' Giudici ordinarj de' respettivi Paesi, senza obbligazione di consegnargli al Giudice militare* (a). Questo è un caso particolare d'impedire le scorrerie, e i danni de' Privati, senza affatto distendersi a regola generale, o che impedisca al Consiglio di Guerra di procedere in tutto il rimanente degli altri delitti.

V. Se altra regola non ha il Consiglio di Guerra, salvo che i precetti più rigorosi della militar disciplina, senza potersi affatto dipartire dallo statuto delle Reali Ordinanze, da ciò si deduce, che appena si è dal Sergente Maggiore compilato il Processo, ne dà conto al Colonnello, o Comandante del suo Reggimento, ed il giorno prima di tenersi il Consiglio di Guerra, va a chieder la licenza al Governatore, o Comandante della Guarnigione, o Quartiere, a poterlo convocare, essendo questo il disposto delle Reali Ordinanze (b). Dimandatosi tal permesso, se gli accorda all'istante senza eccezione; meno che al Comandante non si offerissero gravi ostacoli da dovergliela niegare (c).

VI. Per mandar banditi i disordini contra la giustizia, o in pregiudizio della subordinazione, subito che il Sergente Maggiore ha ricevuta la licenza, comunica l'ordine a tutti que' Capitani, che il Consiglio han da costituire, nella forma, e nelle ore consuete, acciocchè nel giorno seguente si trovino nell'ora conveniente in casa del Governatore,

(a) Lib. II. Tit XIII. art. 5. pag. 198.
(b) Lib. II. Tit. X. art. 15. pag. 173.
(c) Lib. II. Tit. X. art. 15. pag. 173.

tore, o Comandante della Piazza, o del Colonello, o Comandante del Reggimento, con avvertirli preventivamente del luogo, e dell'ora, in cui si dovrà celebrare la Messa dello Spirito Santo, prima di entrare in Consiglio, affinchè si trovino all'uopo, e vadano a giudicar digiuni (a). In accerto maggiore della giustizia, il numero degli Uffiziali, che componer dee il Consiglio di Guerra non può esser minor di sette (b), potendosi estendere fino a tredici, o quindici, secondochè stimerà conveniente Chi comanda, sempre però di numero dispare, per evitare quanto sia possibile le parità (c).

VII. E' parte essenziale della militar giudiziaria liturgia il numero de' Giudici componenti un Consiglio di Guerra, e come si eleggano. Lungi dall'uso, che praticavano gli Antichi, di eleggerli per Bussola (A), ogni Reggimento tiene il Piano de' servizj, dove distintamente si nota quello degli Uffiziali, e di ciascheduno in specie, chiamato da essi loro *Turno* (B). Non esce questo giro del ceto de' Capitani, quando ve ne

(A) Grazioso era fra gli Antichi il modo della elezione de' Giudici. Il Pretore, o il Giudice della questione teneva in mano l'Urna, dove andavan rinchiusi i nomi di Coloro, che far potevano in quell'anno i Magistrati. La sorte ne decidea la elezione, estraendosene quel numero più conveniente al proposito. All'Accusatore, ed al Reo facoltà davasi di allegar per sospetti i meno convenienti al proprio interesse, surrogandosene altri, fino a che il numero divenisse completo. Si sa ciò da *Cicerone* (*Cicer. in Verr. Actio* 1. §. 6.), e da *Asconio Pediano* (*in Verr.* 11. *fol.* 1817.) Però non fu sempre costante la Bussola a decretare la elezione di Giudici, ma si arbitrò poi molto, dando a' Rei, ed agli Accusatori la facoltà di eleggergli; onde nacquero le voci di *Edere Judices*, e de' *Giudici Editizj* (*Cicer. pro Muren.* §. 23. & *pro Planc.* §. 15. & 17.). Dal motivo istesso ebbe principio la Legge *Servilia Glaucia*, permettendo all'Accusatore scegliere dal numero di 450. Giudici soli 100., e da questi esser lecito al Reo darne 50. per sospetti, rimanendo gli altri abili a giudicare. Rilevasi ciò da un Frammento della Legge Servilia, serbatoci dal diligentissimo *Carlo Sigonio* (*de Judic. Lib. II. Cap. 27. fol. 609.*).

(B) Il Turno è un piano, che da linee parallele componesi, intersecate poi ad angoli retti d'altre tante. In ogni capo di linea nella parte verticale stan descritti i varj servigj degli Ufficiali, cioè *Guardia*, *Picchetto*, *Distaccamento*, *Sortita*, *Travaglio*, *Servigio d'Ospedale*, *Consiglio di Guerra &c.* Nel principio poi delle linee laterali sono messi i nomi degli Ufficiali, e primi nel-

(a) *Lib. II. Tit. X. art. 15. in fin.*
(b) *Lib. II. Tit. X. art. 17. pag. 175.*
(c) *Lib. II. Tit. X. art. 18. pag. 175.*

ne ſian tanti da poter rendere completo il numero opportuno; ſurrogandovi in mancanza i Tenenti, e gli Alfieri grado grado come biſognano. Queſta è la Pratica nella elezion de'Giudici, ſe il Conſiglio di Guerra ha da formarſi in un Reggimento, dove non vi ſieno Uffiziali di diverſi corpi: Che ſe poi ha da tenerſi nella Piazza (la figuro di Napoli) ove il numero di eſſi abbonda, allora quel General, che comanda dà l'ordine a' Reggimenti di Fanteria della Guarnigione, di darſi nel giorno prefiſſo per ciaſcun corpo un Capitano, ſino al numero da formarſene il Conſiglio prenominato. Nè potrà il Reggimento in obbedienza di tal ordine altro Capitano deſtinare, ſe non quel primo, a cui ſpetterà ſecondo il Turno.

VIII. Nominati che ſono nella citata maniera i Giudici Capitani, meno che non ſieno della Compagnia iſteſſa del Reo, o in mancanza di eſſi i Subalterni, e giunti nel luogo deſtinato pe'l Conſiglio, il Preſidente prende il primo luogo, ed alla di lui deſtra ſiede il più graduato, ſia Colonnello, o Tenente Colonnello, e ſucceſſivamente nella linea iſteſſa tutt'i Capitani, a miſura della loro antichità; di modo che formandoſene di eſſi una linea curva, diſteſa intorno la Tavola, ove il Conſiglio ſi regge, avviene, che l'Uffiziale più moderno ſi troverà d'appreſſo alla Perſona del Fiſcale, la quale è immediate alla ſiniſtra del Preſidente (a). L'antichità di ogni Uffiziale, oltrechè è fra di loro ſaputa, là per là ſi appura, ſe vi cade alcuna difficoltà; per cui devono eſſi portar addoſſo la Patente della di loro graduazione, per non laſciare indeciſo il dubbio, che dee determinare il Capo del Conſiglio; e guardi Iddio, ſe alcuno allega la data non vera della propria Patente, per dimoſtrarſi più antico, ed occupare il miglior luogo, o aſſu-

nella Claſſe de' Capitani, i ſecondi de' Tenenti, e gli ultimi degli Alfieri. Nella linea orizzontale di ognuno ſi ſegnan tante virgole, corriſpondenti alla linea di quel tal fervigio, in ſegno di averlo già preſtato. Or così ſi va vedendo, a cui ſpetti far da Giudice ne' Conſigli di Guerra, ſino a che non ſi compie il giro fra la claſſe tutta de' Capitani,

(a) *Lib. II. Tit. X. art. 23. pag. 177.*

o assumere il comando in preferenza degli altri Ufficiali, perchè è sospeso d'impiego, o pur privato, secondo che seco portano le circostanze del caso (*a*). Situato in tale ordine il Consiglio di Guerra, e seduti, e coverti i Votanti, Chi presiede dà la ragione, per cui là si son con esso lui congregati (*b*). Indi il Sergente Maggiore, o in sua assenza l'Ajutante, dovendo far da Fiscale (*c*), porta seco le Reali Ordinanze colle Informazioni, o sia Processo; e mettendosi alla sinistra del Comandante, o circa quel sito, si comincia da questo punto a trattare la Causa. Introdotte là Persone di diverso genere, sieno Militari, o Paesane, purchè tutte con rispettoso silenzio si mantengano all'impiedi senza cappello, comincia il Sergente Maggiore a leggere quanto sta scritto nel di già compilato Processo, dal principio fino al fine, finchè s'intenda lo stato vero del delitto, e le prove, che vi concorrono.

IX. Nell'aversi inteso da ciascun de' Giudici lo stato della Causa, le prove, e quanto conviene per formarne una compiuta idea, il Presidente fa venire dalla prigione il Reo, ed introdotto nella Sala, ov' è convocato il Consiglio di Guerra, si fa sedere in mezzo di uno basso scabello (*A*). Il Sergente Maggiore gli fa alzar la mano per dare il giuramento, in

B

(*A*) Il Reo fra' Romani si presentava anche in giudizio all'avviso del Precone, ed il di lui luogo era gettarsi in abbandono ne' gradini del Rostro, e là accorreva la Plebaglia, come ne' fatti pubblici avviene, usando al Reo delle ingiurie, e delle villanie; per il che un Tribuno della Plebe per nome *Gracco* rimbrottava bastantemente, di non poter egli interloquire nella causa, tanti erano i proclami della Gentaglia, che arrecavan vergogna al buon costume Romano (*Liv. XXXVIII. 52.*). Presentatosi adunque nella cennata maniera il Delinquente, seguiva l'accusa da doversi ripetere in tre giorni consecutivi. Producea l'Accusatore il delitto, i Testimonj, le Scritture, gli argomenti da convincere i Giudicanti, e quindi perfezionatosi triplicatamente l'atto dell'accusa, il Magistrato proponeva al Popolo lo stato della controversia, perchè ne fosse informato, in dove cennavasi il commesso delitto, la prova, onde costasse; ed è verisimile, che parimente si avvertisse la Legge, per dar risalto nel proporzionare la pena.

(*a*) *Lib. I. Tit. 5. art. 28. pag. 37.*
(*b*) *Lib. II. Tit. X. art. 25. pag 178.*
(*c*) *Lib. II Tit. X. art. 26. pag. 178.*

in conferma della verità. Allora il Presidente l' interroga sul delitto, di cui viene accusato, e per quali cagioni l' ha commesso, e tutt'altro, che può sembrargli spediente (*A*). Useranno coll'istessa libertà simili dimande gli altri Uffiziali Giudici, ognun per se, facendosi istruire de' dubbj dal Reo istesso, ed allorchè altro non gli manchi di dire in sua difesa, nè di che essere interrogato, si fa condurre colla custodia istessa alle carceri (*a*). Non trascuro qui d' avvisare, che le Reali Ordinanze quanto impegnate al più esatto rigor di giustizia, tanto poi proclive ad indagare la verità, senza pregiudizio dell' altrui innocenza, han prescritto, che se un Reo condotto in Consiglio di Guerra, per essere interrogato, a sincerare l'animo de'Giudici, venga ad avvilirsi per effetto di una perturbazion di cuore, senza produrre nella opportuna forma le proprie difese, dee il Consiglio istesso nel momento medesimo nominare un Uffiziale o del proprio Reggimento, o di altro, che non sia della Compagnía del Reo (*b*) (*B*), perchè gli faccia da Procuratore, e lo diriga a ben produrre le necessarie discolpe (*C*). Bene inteso, che tutto ciò deesi fare nel punto

(*A*) Di ciò ne darò le formole allorchè farò parola degli Atti, che si compilano in Consiglio di Guerra.

(*B*) Non intendo, perchè ha da proibirsi ad un Uffiziale di poter difendere un infelice Soldato, prossimo a rimaner vittima della più rigorosa giustizia, per esser Egli della Compagnia istessa del Reo. Sino a che non può esser Giudice, l'intendo bene, anco con riserba forse, per non far maneggiare la giustizia da Chi può esser prevenuto o di parzialità, o d' interesse; ma che poi non possa difenderlo Chi potrebbe usare la più efficace diligenza, sapendo del Reo l' indole, i mezzi, ed i rapporti, torno a ripetere, io non l' intendo. Se l' Accusato è innocente, non è giusto, che per mancanza di difesa venga condannato; o egli poi è Reo, e sarà troppo debolezza sospettar ne'Giudici, che la eccessiva diligenza del difensore possa oscurare la verità, con dare a credere ciò che non è vero.

(C) Fra' Romani non solo si davano a' Rei gli Avvocati, ma anco i *Lodatori*, o sieno *Encomiatori* da eleggersi in giudizio, Persone le più probe, e di non poca autorità, le quali testificando il buon costume del Reo, e scusandolo nel miglior modo, ne facean riportare qualche risparmio di pena (*Cicer. pro Cluentio XL.*). Le lodi degli Encomiatori, che non erano mai meno del numero di diece, ora si anteponevano alla difesa, per aprire la mente del Giudice, e sentire con prevenzio-

(*a*) *Lib. II. Tit. X. art. 27. in med.*

(*b*) *Lib. II. Tit. X. art. 26. in fine.*

to istesso, senza poterfi differire affatto il Configlio di Guerra (*a*). Se non che oggi per particolar clemenza del Re si accorda al Reo l' Avvocato, appena sia costituito, come dirò in altro luogo (*A*).

X. Uscito il Delinquente della Sala del Configlio, ed intesasi la perorazione del suo Avvocato (*B*), si propone dal Presidente quel che gli sembrerà più proprio sulle ragioni del medesimo, o in suo vantaggio, o in suo carico, e praticando lo stesso ognun degli altri Giudici, interloquisce secondo il grado, che gli spetta, domandando Chi presiede ad ognun degl' Inferiori il proprio voto (*b*). Il primo a votare sarà l' ultimo de' Giudici, o sia il meno graduato; voterà dopo il meno antico, e con tal tratto successivo si andrà fino al Presidente, il quale è l' ultimo a decretare (*c*).

XI. Congregati insieme i voti, unendo quei della vita, della Galea, e della morte (*C*), si osserva da Colui, che

 fa

zione a favore del Reo la parlata dell' Avvocato, ora si frammetteva, ed ora si posponeva alla Orazione, come si stimasse più proprio nel colpire l'animo del Magistrato (*Sigonio de Judic. II. 19. fol.* 584.). In fatti vedesi messa in pratica la cennata regola da Cicerone, appena che si dia un'occhiata alle di lui Orazioni.

(*A*) Ove mi riuscirà di parlare della Percontazion del Processo.

(*B*) Terminati ch' erano i giorni, ed i periodi del Giudizio tra' Romani, e dopo dato fine a' ragionamenti, il che si conoscea quando l'Avvocato pronunciava *dixi*, ed il Pretore gridava *dixisse* [Veggasi *Asconio Pediano in Cicer. Verr. II. fol.* 182], si allarmavano i Giudici a sentenziare, ricevendo dalle mani del Pretore alcune Tabelle, per piantarvi la propria sentenza.

(C) L'uso degli Antichi nella diversa maniera di decretare aveva anco le sue varie formole. Prese le Tabelle, ch' eran di cera diversamente colorite (*Cicer. Verr. V.*), levavansi insieme i Giudici, e pronunciando la sentenza, se la causa era di poco momento, diceasi *palam lata sententia*; se poi la causa era grave, allora la frase era diversa = *Clam lata sententia*. Quindi accostavansi i Giudici all' Urna, ed ognuno vi gettava il voto; in guisa che se sentiva di assolvere il Reo, faceasi cadere dalle mani un' *A*, cioè *Absolvo*; se una C, lo voleva condannato, *Condemno*; se ancora era in dubbio, e non ben persuaso, gettava due lettere insieme *N. L.*, *Non liquet*. Quando poi un Giudice si uniformava al parere di un altro, senza ripetere le ragioni del Voto, gettava nella bussola le due lettere *U. R. Uti rogas: Mi uniformo a quanto Tu m' hai detto*, e quando non si uniformava, lasciava nell' Urna la voce *Antiguo*, cioè: *Disapprovo quel che mi*

(*a*) *Lib. II. Tit. X art. 26. pag. 179.*
(*b*) *Lib. II. Tit. X, art. 27. in mezzo.*
(*c*) *Lib. II. Tit. X. art. 27. pag. 179.*

fa da Capo (*A*), il risultato della maggioranza di essi, e così se ne forma la sentenza, contenendo espressamente la pena, alla quale il Reo è d' assoggettarsi, non bastando, che si dica uniformarsi all' Istanza del Fisco (*B*).

XII. Il fine delle Reali Ordinanze è stato sempre inalterabile, affinchè la giustizia si eseguisca a rigore, e si giudichi con rettitudine. Quindi per la contravvenzione sta ordinato, che qualunque Uffiziale, il quale concorre a giudicare cosa, che alle Reali Ordinanze si oppone (*C*), è subito deposto dal suo impiego (*a*), affinchè così il giudizio sia

mi s'è proposto. Si paragonavano tanti voti insieme, formandosi la sentenza dal numero maggiore de' Voti.

(*A*) Al Pretore ancora si portava l' Urna con dentro i voti de' respettivi Giudici, che la sentenza contenevano. Egli gli apriva, dopo di essersi vestito della Pretesta, o sia di una veste lunga, col fondo bianco, guarnita all' intorno di Porpora; e riscontrando la maggioranza de' sentimenti, vedea qual era il decreto del maggior numero de' Voti, e così lo pronunciava colla debita formola (*L.* 1. §. 4. *ff. ad S.C. Turpill.*).

(*B*) Negli antichi Giudizj, se il Reo rimanea condannato, diceasi *Videtur fecisse*, o pure, *Non jure videtur fecisse*. Quando la causa avea bisogno di maggior conoscenza, e di una nuova discussione, allora il decreto era: *Amplius cognoscendum* (*Cicer. Accad. Quest. IV.* 47. *de finibus I* 7) Queste erano le formole, se l' Accusato si condannava, o pur si assolveva. Ma se poi avevasi a spiegare la qualità della condanna, vi erano le solite inalterabili formole, delle quali non si potea preterire: *Videri eum in exilio esse, bonaque ejus venire, ipsi aqua, & igni placere interdici*: Così riferiscono *Livio* (*XXV.* 4), il *Sigonio* (*de Judiciis II* 21.), ed il *Brissonio* (*de Formulis V fol.* 480.).

(*C*) Questo è proprio il luogo da premettere, che l' obbligazion del Giudice, a senso mio, è di difficilissima natura, quando voglia adempirli secondo i santi Precetti della Giustizia. Avere l' animo scevro di affezione, di odio, d' invidia, d' interesse, e di quegl' infiniti rami, che tanto deturpano la morale umana, per così maneggiar in equilibrio la Bilancia di Astrea, onde non preponderi al soffio di prevenzione, ci vuol molto. Tanto difficil morale sospettar non dovrei in persona de' Giudici, che un Consiglio di Guerra compongono, la polare de' quali è l' onore; e l' onore non andò mai discompagnato dalla giustizia, e dalla verità; ma la minaccia di perdere irremisibilmente l' impiego, se punto si dipartono dallo statuto delle Reali Ordinanze, raddolcendo la sferza, mi fa temere, ch' Essi per mettere in salvo la propria causa, vogliano negare agli Accusati quelli umani arbitrj, che ad essi loro, senza pregiudizio del giusto, potrebbon dispensare. Infiniti esempj potrei addurre, che i lor decreti peccarono di troppa asprezza, nella revisione fattasene o dall' Uditore degli Eserciti, o dalla Suprema Giunta di Guerra, appunto perchè non vi si era con umanità raginnato, volendosi decidere col solo rigore della giustizia. I Mitologici im-

(*a*) *Lib. II. Tit. X. art.* 1. *pag.* 166.

sia affiſtito dallo ſpirito di una ferma giuſtizia, in dove nè parzialita, nè conſiderazione aver ſi debba, o a pro del Reo, o garentendo l'eccesſivo rigore.

XIII.

Immaginano la Giuſtizia colla figura di una Dea di ſpecioſa beltà, ma coverta di un velo, per cui ſi rende bella; perchè in contrario dipingendola ignuda, avrebbe, in cambio di emore, apportato rifiuto. Non perchè in faccia debolmente da Difenſore de' Poveri Militari, voglio dar masſime a' Giudici, inclinanti più alla pietà per li Rei, anzichè al rigore; me dico così, perchè tanto inſegnarono le Leggi non men comuni, che militari. La masſima legale accettata in ogni tempo dalle più ben governate Monarchie ſi fu, che ne' fatti dubbj, e dove un Giudice non trova un ſicuro eppoggio da render ferma, e ſoda la ragione del ſuo decreto, dee decidere quanto più posſibil ſia con umanità, ſpogliato da ogni fierezza. Tanto fu tal propoſito ebbe a conſigliare il Giureconſulto *Ulpiano* in una delle ſue masſime: *In ambiguis rebus humaniorem ſententiam ſequi oportet* (*L.* 10 §. 1. *in fin. ff. de Rebus dubiis*). Anzi ſe mai l' Ordinanza è dubbia, ſicchè abbia biſogno d' interpretazione; o pure il fatto non ben combina colla legge, he da uſarſi benignità; molto più ſe e' Rei dee darſi la pena: *In pœnalibus. cauſis, benignius interpretandum eſt* (*L.* 155. §. 2. *ff. de Reg. Juris*), al che alludono gli altri Teſti di *Gajo*: *Semper in dubiis, benigniora præferenda ſunt* (*L.* 56. *ff. de Reg. Juris*), e di *Marcello* = *In Re dubia, benigniorem interpretationem ſequi, non minus juſtius eſt, quam tutius* (*L.* 192. § 1. *ff. de Reg. Juris*). Finalmente conchiude il G. C. *Ermogeniano*, che nell' atto d' interpetrar le leggi, per dar pena a' Rei, ſi ha da dipendere più dalla banda della pietà, anzichè del rigore: *Interpretationem legum pœnæ molliendæ ſunt potius, quam aſperandæ* (*L.* 42. *ff. de Pœnis*).

Debbono i Giudici militeri nell' atto, che ſon gia diſpoſti a pronunziar la ſentenza farſi ben carico delle circoſtanze, e de' rapporti, riguardanti il delitto, conſiderando bene la pena, pria di decretarla. L' arte di equilibrare la pena al delitto non può averſi, ſe non ſi ha preſente le vita, ed il coſtume del Reo; la debolezze, di cui egli è veſtito, il biſogno delle più ſoda morale, per correggere le ſconcertate pasſioni; e molto più queſt' arte ſi rende difficile, ſe la pena è di morte, atto, di ſua natura, irretrattabile, a cui non ſi può dare riparo. Quindi i ſavj Legislatori hanno precettato, che in materia di dover ſentenziare alcuno alla morte, non ſi debbano attendere argomenti, o preſunzioni, ma prove le più lucide, e lampanti, come ſuno lucide le ſtelle del Firmamento. Era masſima del Giureconſulto *Marciano* (*L.* 11. *ff. de Pœnis*), diretta ed iſtruire i Giudici de' ſuoi tempi, di non ammettere nel giudicare o coſa, che pregiudichi il rigore; o ſpirito, che porti ſeco tirannia; in modo che non deeſi affettare o la cruda ſeverità, dove non biſogna, o la venaglorie della clemenza in pregiudizio della giuſtizia, me tutto poſatamente decidere *perpenſo judicio*, ſecondochè ſeco portano le circoſtanze della cauſa: Tutto ciò l' Imperador *Coſtantino* precettò nella di lui ſaputisſima legge ſotto il titolo delle Pene (*L.* 16. *C. de Pœnis*). Lo ſtar guardingo agli accidenti della Cauſa, egli è il più ſicuro partito da ben indovinare la deciſione; potendo avvenire, che un accidente, una cir-

co-

XIII. Veduto dove, come, e da chi si forma il Consiglio di Guerra, è tempo ormai di dire, che ogni piazza, Reggimento, o Corpo, che ha Soldati, può formare il proprio Consiglio, in occasione, che debba giudicargli; e per ciò ogni Reggimento forma il suo, sia di Fanteria, o Dragoni. Tutti però nel giudicare, e nella formazione, ed in quanto finora si è cennato, son soggetti a' precetti rigorosi delle Reali Ordinanze, senza potersene per qualsivoglia ragione dipartire (a), menochè non vi sia una particolar dispensa (*A*). Perciò possono eziandio formare il Consiglio di

costanza, una nozione, benchè indifferente, alteri il fatto in modo, che il creduto Reo è da assolverlo, come innocente, o il finto Innocente è da condannarlo come Reo. Fra'l dubbio è da marciar colla regola preventiva, di piegare più alla clemenza, che alla severità.

Molto più necessarie sono queste prevenzioni, se si ha da giudicare un Soldato, il quale maggior considerazione merita, in preferenza di ogni altro Cittadino. I travagli nel servire, i pericoli, a' quali va esposto, la cieca obbedienza, che prestar dee all' altrui comando, la povertà del suo essere, il risico, i palpiti, le agonie, a cui è esposto per lo servigio del Sovrano, e della Patria, lo rendono quasichè compatibile ad ognuno, che ha in petto un cuore umano. Domandava un giorno *Platone: Noi di chi dobbiamo avere maggior cura? dell' arte di un Calzolajo, o pure della vita di un Soldato?* Facea rispondere: *della vita del Soldato* (veggasi il Dialogo della sua Repubblica tradotto da *Pamfilio Fossombrone lib. 2. fol 72. Ediz. Venez.* 1554.). Su tal riflesso ebbe a dir *Cicerone* (*Pro M. Front.*), doversi con speciale parzialità riguardar quell' Uomo, gli effetti dal cui valore ben si distinguono a favor della Patria. Il Senato Romano perdonò al Soldato M. Aquilio, per lo merito solo di essersi ben distinto col valore. Scusò il Senato istesso le colpe di un Delinquente, solo per aver dimostrate al Popolo le proprie cicatrici, immancabili simboli di suo coraggio. Qual premio, esclamava *Cicerone* (*Cicer. in Verr. VI.*) non merita, Chi spontaneamente si offerisce per la salute della Patria, dando per vittima se stesso, e la propria vita?

Inerisçono a questo modo di giudicare anco le nostre Leggi militari, mal grado l'interno rigore, che vorrebbero osservato. Precettarono, che *tutti* coloro, che dovran formare un Consiglio di Guerra, debbono votare sopra le Reali Ordinanze, secondo ad essi detta la lor coscienza, ed onore, e secondo le Informazioni; allontanandosi da ogni affetto, odio, o passione, per non diminuire, o aggravare il voto, o toglier per soverchia soavità la forza de' Reali Regolamenti; anzi e resteranno disonorati, tutte le volte, che non praticheranno quello, che vien loro raccomandato dalle Ordinanze istesse (*Lib. II. Tit. X. art. 16 pag. 174*).

(*A*) I Reggimenti Svizzeri usano una diversa pratica nella formazione de' Consigli di Guerra, in virtù dalla

(a) *Lib. II. Tit. X. art, 1. pag. 166,*

di Guerra il Battaglione Real Ferdinando; il Corpo de' Volontarj di Marina, con tutte quelle solennità, e prerogative nelle di lor particolari Ordinanze (a) espresse; il Corpo dell' Artiglieria; quello della Marina; il Battaglion degl' Invalidi, e la Compagnia di Fucilieri di Montagna, perchè vi è Truppa inferiore, che non ha maggior carattere di un Sergente di Fanteria. Da ciò s' intende, che non può formar Consiglio di Guerra il Corpo degl' Ingegneri, perchè non ha Soldati, e tanto meno può formarlo la Compagnia delle Guardie del Corpo, i cui Individui, per essere di condizione scelta, e per lo più nobile, si reputa di ceto, e di carattere più sublime al Sergente; onde la processura si è sempre delegata dal Capitano di essa Compagnia all' Uditor degli Eserciti; siccome parimente si è praticato per la Real Compagnia degli Alabardieri.

XIV. Non meno i Reggimenti, che ancor le Piazze forma-

la di loro Capitolazione, nella quale loro è accordata la giustizia interiore, colla facoltà di liberamente esercitarla sopra tutt' i di loro Individui, a tenore della pratica, e legge della di loro Nazione. Commesso che il Soldato ha il delitto, s' incumbenza della Processura l' Uditore; destinato a tale oggetto, il quale in compagnia di due Ufficiali di qualsivoglia Grado prende la Informazione, giungendo anco fino al punto di costituire il Reo. Dopochè il Processo è già perfezionato, si dispone di mettersi il Reo in Cappella; ed indi dopo l' elasso di tre giorni, si conduce al luogo, ove si suol dare a' Rei la morte. Pervenuto là ritrova il Reggimento intero sulle armi, formato in quadro, nel centro del cui spazio vi si forma l'altro Tribunale, nominato la *Camera bassa*: Componesi questa da Uffiziali, ed altri Individui del Corpo istesso, ma tutti Subalterni, cioè di Capitan Tenenti, Tenenti, Alfieri ec., presedendovi da Capo il più antico Capitan Tenente. Veggono questi, ed esaminano là per là il Processo: Interrogano il Reo presente, di quanto avviene di motivi, e di difficoltà; gli destinano l' Avvocato anco Militare, per rispondere a quanto sia conveniente, indi formano la lor sentenza. Pria di eseguirla la rimettono alla *Camera alta*, formata dal Colonnello come Capo, dal Tenente Colonnello, dal Maggiore, e da tutt' i Capitani proprietarj, tutti riuniti in Casa del Colonello istesso. Quando questa vi si uniforma, si manda alla Camera bassa la sentenza, per eseguirsi. In effetto il Reggimento, ch'è in situazion di un Quadro, giunto il momento della esecuzion della sentenza, si distribuisce a figura di martello, e nel capo trovasi la sedia, se il Paziente ha da esser passato per le armi, o pur la Forca, se così la sentenza prescrive.

(a) De' 24. Agosto 1777. *lib.* 3 *cap.* 2.

mano il lor Consiglio di Guerra, ma colle istesse regole, e precetti dalle Ordinanze limitati. In quali casi lo debba formar la Piazza, e quando i Reggimenti, egli è un quesito, che ha bisogno di risoluzione. Due possono essere le cagioni, che una tal varietà producano, benchè non vi sia legge, che ciò determini: La prima, che la diversità del sito, ove si commette il delitto, e la varia specie del delitto istesso, produce al Reo una certa dipendenza; imperciocchè se il reato è puramente militare, che interessa la sola ragion de' Reggimenti, e della militar disciplina, com'è la diserzione, l'insubordinazione, la disubbidienza, l'omicidio commesso in Quartiere, un furto nella Compagnia ec., allora la pratica è stata di darsi al Reggimento la conoscenza di tali misfatti, senza punto intricarne altri: O i delitti son tali, che interessino la pubblica tranquillità, commettendosi omicidio da un Soldato fuora del Quartiere, o commetta furti, ferite, violenze per la Città, senzachè tocchi la ragione del di lui Reggimento, ed in tal caso è stato solito procedersi dalla Piazza, con formarsi il Consiglio di Guerra, e condannare il Reo alle giuste pene dalle Ordinanze determinate. Si forma il Consiglio di Guerra delle Piazze col numero istesso de' Giudici, come se si formasse da un Reggimento; componendosi dagli Uffiziali della Guarnigione. La seconda cagione della precitata diversità può nascere da un secreto sentimento, che hanno i Comandanti delle Piazze, secondochè la ragione, e la prudenza lor detta, di commettere o alla Piazza, o al Reggimento le Informazioni di un commesso delitto, e giudicarlo.

XV. Dalle cose fin qui dette, chiaro si comprende, che i Consigli di Guerra han facoltà di giudicare le cause de' soli Soldati fino a' Sergenti inclusive (a), senz' andar più oltre, in guisa che neppur da lontano posson vedere la causa di un Uffiziale, se è reo di un qualche delitto; il cui giudizio per un disposto delle Reali Ordinanze è riserbato all' Udi-

(a) *Lib. I. Tit. IX. art 3. in fin.*

Uditor degli Eserciti, non meno nelle cause criminali, che anco nelle civili (a), facendo anche uopo di una particolar delegazione o da S. M., o da' Superiori respettivi, e purchè non piaccia alla Maestà del Padrone delegarne la Giunta Suprema di Guerra, come non di raro succede. Sebbene un Consiglio di Guerra niuna nè prossima, nè remota giuridizione abbia su de' Paesani, pure *se alcuno dà abiti per lo travestimento de' Soldati, o in altra maniera contribuisca alla di lor fuga, e la dissimuli* (b); *o se alcune Donne comprando abiti da Soldati, o in altro modo dessero mano alla di lor diserzione* (c), in tutti questi casi diviene egli Giudice competente, sino anco a poterli condannare con pena pecuniaria. Però è da attender la distinzione, che se i Contravventori sono nobili, han da pagare in pena ducati dugento, e se Plebei quella di quattro anni di Galea: E nel caso, che il Giudice ordinario non osservi a puntino un tal disposto, l' Uffiziale ne dà parte al Capitan Generale, affinchè costando chiaro un tal delitto, lo rappresenti a S. M., per esser privato d' impiego, e castigato secondo la Sovrana disposizione (d).

XVI. Diverse leggi però sono da tenersi presenti, che limitano la facoltà de' Consigli di Guerra, riguardo al profferire le lor sentenze, e particolarmente una, ch'è la più notabile. Se è vero, che essi conoscono i delitti commessi da' soli Soldati, siegue, che non possono giudicare sulla reità de' medesimi, commessa pria di ascriversi al Real servigio (e), seguendosi la gran massima delle leggi comuni, dettate dal Giureconsulto *Marcello* (f), laddove si vuol dire, che sotto le ali del beneficio del Foro non si debbono occultare i delitti, per così farli rimanere impuniti. Tanto è ciò vero, che se taluno commette un reato, e va a ricoverarsi sotto l' asilo della milizia, facendosi Soldato, per così o non avere la pena condegna al suo de-

C lit-

(a) *Lib. II. Tit. X. art. 2. in fin.*
(b) *Lib. II. Tit. XIV. art. 16. pag. 209.*
(c) *Lib. II. Tit. XIV. art. 19. pag. 212.*
(d) *Lib. II. Tit. IV. art. 18 pag 211.*
(e) *Lib II. Tit. X. art. 4 pag. 168.*
(f) *L. 25. ff. de Testam. militis.*

litto (*a*), o renderſi per queſto verſo più formidabile al nemico, e ſcoraggiarlo di non accuſare la ſua colpa (*b*); ſarà egli ſempre ſoggetto al giudizio del Magiſtrato ordinario, niun ſuffragio ritraendo dall' eſſer Soldato. E' caſo queſto di legge nel diritto comune eſpreſſo, e tante volte anco così praticato da' noſtri Tribunali militari.

XVII. Il voto del Preſidente di un Conſiglio di Guerra, di qualſivoglia graduazione egli ſia, vale ſempre per *due*, quando voti per la vita; e per lo contrario, quando vota per la morte, vale per *un ſolo* (*c*). Ma di ciò altrove ſia permeſſo parlarne con diligenza, allorchè nel Proceſſo pratico dirò il modo, come da' voti di ciaſcun Giudice ha da formarſi la ſentenza.

XVIII. Paſſo ora a deſcrivere le formalità, che precedono nella pronunciazion delle Sentenze. Dopo che un de' Giudici del Conſiglio ſi è determinato a votare (*A*), ſecondo i dettami della giuſtizia, ſi leva all' impiedi; e toltoſi da capo il cappello, dice in alta voce, quando veramente il Reo ſia convinto: *Trovando l' Accuſato già convinto di delitto, lo condanno ad eſſer ſoſpeſo ſulle forche*, o *ad eſſer paſſato per le armi*, o a quella tal pena, che vien

(*A*) Non ſi può leggere ſenz' ammirazione un coſtume, che uſavano in tali rincontri i Romani. Mentre i Giudici erano già ſul procinto di proſferir la ſentenza, o pur dirimere la parità, ſtava il Reo ginocchione in terra, baciando agl' isteſſi i piedi, inceſſantemente raccomandandoſi loro, ſenza tralaſciar mezzo da impietoſirli. Praticò così L. Piſone co' ſuoi Giudici, per l' accuſa fattagli da L. Claudio il Bello, rapportataci da *Valerio Maſſimo* [*Lib. VII. Cap. I. n 6. fol* 305.]. In ſoſtanza era coſa, a parer mio, non la più ben fatta, perchè uſando co' Giudici tali petulanze i Rei, la cui coſtanza a' colpi della umanità non ſempr' era ferma, rimanea di ordinario la reità impunita, anzi ſi dava invito a maggiormente delinquere, quando l' eſempio della giuſtizia non trionfaſſe ſopra de' Delinquenti. Baſta, la pratica de' Romani era queſta, facendoci anche intervenire alle preci non meno i Rei, ma gli Encomiatori, gli Amici, i Parenti, e ſino anche le Vergini Veſtali, capaci colle loro morbidezze d' intenerire i cuori più ſeveri; del che *Tacito* ci racconta un eſemplo (*Annal. XI.* 32.) di quanto Vibidia Vergine Veſtale potè commovere a pietà un Pontefice Maſſimo.

(*a*) *L. 16. ff. de Re militar.*
(*b*) *L. 4. §. 2. ff. de Re milit.*

(*c*) *Lib. II. Tit. X. art. 27. pag. 179.*

vien prescritta per lo tal misfatto: O pure se lo trova innocente, profferisce: *Non rinvenendo prova alcuna di reità contra dell'Accusato, non ostante che si è posto in Consiglio di Guerra, conchiudo, che si dia per assoluto, e si ponga in libertà*, che corrisponde al *non videtur fecisse*: O finalmente se la causa è dubbiosa, perchè non vi son prove bastanti da condannarlo, anzi molte per assolverlo, conchiude per la impugnazione, ch' è l' *amplius cognoscendum*, restando in questo mentre nella prigione il Reo (a). E trattandosi d'altri delitti distinti da quello della diserzione, come d'assassinamenti, latrocinio, o altro commesso nella guarnigione, o nell' Esercito, in cui non si posson trovare, che deboli prove, o non si sappiano quali sieno i Socj, e Complici, è solito votare, che si ponga alla tortura, per obbligarlo a dichiarare il delitto, e gli altri Correi (b). Ma di tutt' i decreti, di cui un Consiglio di Guerra può far uso, e delle formole, come concepirli, ne darò nel decorso di quest' Opera un distintissimo saggio, ove fo parola del Processo militare.

XIX. Dichiarato che ha il Giudice il suo voto, lo scrive o di proprio, o di alleno carattere al piede della Conclusione, o sia sotto dell' Istanza Fiscale fatta dal Sergente Maggiore, ma coll'obbligo di doverlo di proprio pugno sottoscrivere (c).

XX. Votata la causa nella riferita maniera, e condannato il Reo, forma il Sergente Maggiore la sentenza più, o meno in questi termini: *Visto il memoriale presentato nel tal giorno . . . da N. N. al Sig. N. N. colla dimanda, che si permettesse di prender l' informazione contro di quel tal Soldato, di tal Compagnia, e Reggimento, detto Memoriale fu decretato, si faccia, come lo domanda; il Processo contra l' Accusato, l' Informazioni, recollezione, e confrontazione, e fattasi di tutto Relazione al Consiglio di Guerra, ed in esso comparso il Reo tal giorno di tal anno, in cui presedeva il*

C 2 *Sig.*

(a) *Lib. II. Tit. X art. 27. in fin.*
(b) *Lib. II. Tit. X. art. 28. pag. 180.*
(c) *Lib. II. Tit. X. art. 28. pag. 180.*

Sig. N. N., *il tutto esaminato colla conclusione*, *e parere del Sig. N. N. Maggiore del detto Reggimento*, *il Consiglio di Guerra ha condannato*, *e condanna il riferito Reo a tale*, *o tal pena* (*a*). Questa è la formola della sentenza, che la Real' Ordinanza prescrive. Ma di questa farò distinta memoria nella IV. Parte del Processo, ove in un preciso articolo fo parola, come si concepisce, dandovi anco la formola. Tutt' i Giudici la sottoscrivono al piede, formata dalla pluralità de' voti, niente importando, che non sieno stati tutti uniformi a così decidere (*b*).

XXI. Non ammettono le sentenze de' giudizj militari il più picciol rimedio di gravame, appellazione, o nullità, ma si eseguiscono tali quali sono esse profferite, senza esservi Giudice superiore, a cui appellare. E quantunque per legge la sentenza da un Consiglio di Guerra fulminata si dovrebbe eseguire all' istante, tuttavolta supplisce alla mancanza de' gravami la pietà del nostro Sovrano, di non farle dare pronta esecuzione, dubitando di qualche inavvertenza, in pregiudizio della vita di un uomo (*c*); per cui tosto che da' Reggimenti, o dalle Piazze si ricevono i Processi tutti compiuti, e decretati, li fa di bel nuovo esaminare da' Tribunali Militari. Suole il Capitan Generale, a cui questi tali Processi son diretti per la Sovrana deliberazione, mandarli pria all'esame dell' Uditor degli Eserciti, per sentire il di lui parere. L' Uditor degli Eserciti risponde con formale Relazione su tutto ciò, che gli è sembrato opportuno; e nel ragionare sugli accidenti, articoli, e circostanze della causa, va dicendo in conseguenza, se il decreto è giusto; se è troppo aspra la pena, come, ed in quanto debba modificarsi; o pur la creda tenue, come, ed in quanto debba esasperarla. Dice in somma quanto crede regolare al buon esito della giustizia, ed al mantenimento della militar Disciplina.

XXII. Restituitosi dall' Uditore al Capitan Generale il Processo, accompagnato dalla precitata Relazione, dovreb-

(*a*) *Lib. II. Tit. X. art.* 29. *pag.* 181.
(*b*) *Lib. II. Tit. X. art.* 29. *in fin.*
(*c*) *Lib. II. Tit. X. art.* 31. *pag.* 183.

vrebbe questi rimetterlo alla Corte, per sentirne il Reale oracolo, il quale regolarmente era, di passarlo all'esame della Giunta Suprema di Guerra. Ma questo giro di ordine del Re fu tolto con Dispaccio de' 2. Luglio 1758. *(A)*, con cui fu accordata al Capitan Generale la facoltà, di dirigere i Processi alla Giunta istessa a dirittura, per così dimezzare la viziosa circolazione; come in effetto oggi giorno così si pratica.

XXIII. Dopochè il Processo ha fatto il precitato giro, e da S. M. si è ordinata la esecuzion della sentenza, farebbe uopo descrivere le formalità consuete nella esecuzion della medesima. Ma di ciò in luogo più preciso farò distinta parola, ove ho descritto minuto a minuto quanto su tal rincontro conviene avvisarsi.

XXIV. Rimane finalmente a dire, che se ne' Tribunali militari avverso de' decreti è lontana, come ho narrato (§. XXI.), ogni speranza di appellazione, di nullità, o di gravame, dipende solo dall'assoluta Potestà del Re il destinare Giudici di Appellazione, allorchè nella compilazion del giudizio si è proceduto coll'ordine dello Esercito; per il che se alcuno si sente gravato di qualunque militar sentenza, ha da ricorrere a dirittura al Principe per la Segreteria di Guerra, della cui Sovranità, e per atto di pura clemenza è l'arbitrio d'accordar gravami. Ed ecco quanto concerne la brieve storia del Consiglio di Guerra.

C A-

(A) Exmo Señor = Restituyo a V. E. de Real Orden el adjunto Proceso, formado contra los Desertores del Regimiento de Macedonia Joseph Lepirh, y Juan Spiller con la Consulta, que lo acompaña al Auditor General del Exercito, afinque pasando V. E. este expediente a la Junta de Guerra, venga esto de resultas manifestando lo que se le ofreciere, y pareciere; En la inteligencia de que al mismo tiempo es la Real Voluntad, que estas, y semejantes causas las haga V. E. examinar, sin necesidad de representarlo, y embiar los Procesos a la propia Junta, segun y en la forma, que lo practicava el defunto Duque de Castropiñano, y tiene V. E. recordado anteriormente. Dios guarde ec. = Portici 2. de Julio de 1758. = El Marquès de Squilace = Señor D. Domingo de Songro.

CAPITOLO II.

Della Udienza Generale degli Eſerciti.

I. DIfficile fu ſempre mai non men fra gli Eruditi, che fra i pratici Scrittori la deciſion del Problema, quando, e come aveſſe il principio la Udienza Generale degli Eſerciti, ſicchè ſaper ſi poſſa d' onde ſien pervenuti gli uſi, e la pratica, in cui oggi ſi vede. Nel rinvangare le cagioni delle coſe antiche del noſtro Regno, per non rendermi in queſto Capitolo confuſo, ſtimo proprio dividerlo in due Paragrafi. Tratterò nel primo dell' antica origine, e quanto altro mai convien dire riſpetto al di lei primiero eſſere, innanzi che le Armi glorioſe degli odierni Regnanti gli aveſſero data una diverſa polizia; parlerò nel ſecondo dello ſtato preſente, per quanto ha che fare colla pratica militare.

§. I.

Stato antico della Udienza Generale degli Eſerciti.

II. SE ſi dà un po' il penſiere al ſiſtema delle Milizie antiche, allorchè Roma ſi mantenea Repubblica, non ſi ſa, ſe realmente vi foſſero de' Magiſtrati politici, inſigniti del carico di giudicare ſu i delitti della Truppa. Volendoſi dar credito ad *Aulo Gellio*, allorchè parla di Scipione (*a*), non fa punto dubitare, che gli ſteſſi Uffiziali erano i Giudici de' Soldati delinquenti, d' onde forſe ebbe origine la Legge (*b*) di Giuſtiniano, riguardante la facoltà di giudicare ſu i delitti criminali; il che fu poi ampliato anco ne' giudizj civili, per un diſpoſto degl' Imperadori *Onorio*, e *Teodoſio* (*c*). Paſſata indi la Repubblica in Monar-

(*a*) *Noct. Attic. Lib. VII. Cap. I. fol.* 230.

(*b*) *L.* 17. *C. de Judiciis.*

(*c*) *L.* 6. *C. de Juriſdiction. omn. Judic.*

marchia, e riformato in un nuovo ordine il sistema militare, si sa con sicurezza, che vi erano i Magistrati dell' Esercito, addetti specialmente a giudicar le Truppe, ritrovando io una espressa legge dell' Imperador *Leone*, che vietò assolutamente agli Uffiziali poter giudicare nelle cause de' Soldati, privandoli di ogni autorità, con minacciar loro nella contravvenzione gravi pene (*a*). Ne' tempi di Augusto eravi il Prefetto del Pretorio, addetto a giudicare i delitti, che dalle Guardie della Casa del Principe si commettevano, e di questo ve n'è un esempio in persona di Furio Vittorino Prefetto del Pretorio, come lo attesta *Giulio Capitolino* nella storia di M. Antonino il Filosofo. Imperando Costantino, la giuridizione del Prefetto del Pretorio passò al Maestro de' Soldati, detto da essi *Magister militum* (*b*), siccome riferisce *Zosimo* (*c*), nel cui potere si diede la giustizia militare di Cavalleria, Fanteria, e di ogni altro Individuo di Truppa. Quando di ciò si dubiti, si può ricorrere al riscontro di una distintissima legge dell' Imperador *Anastasio*, registrata nel Codice (*d*), in dove si vede costituito per li militari un particolar Magistrato, specialmente per le Truppe sistenti nel ripartimento di Oriente: E molto più chiaro rilevasi da un disposto degl' Imperadori *Onorio*, e *Teodosio* (*e*), mentre scrivevano ad Ippazio Maestro delle Truppe in Oriente: *Sciat igitur illustris magnificentia tua sub te sive civiliter, sive criminaliter appetantur, eos litigare debere*.

III. Ma che che ne sia di ciò rispetto alla storia degli Antichi, conviene rivolger più volentieri le mire al presente interesse, e toccar più da vicino la storia del Giudice militare del nostro Regno. Niuna parola han fatto di un tal Magistrato le nostre municipali Costituzioni: E se han parlato per poco de' Militari, come in quelle *Ut universis* (*f*),

& In

(*a*) *L. 16. C. de Re Militari*.

(*b*) Su di ciò veggasi *Cujacio Lib. IV. Cod. Tit. XXIX. To. X. fol.* 844.

(*c*) *Lib II. Histor. nova*.

(*d*) *L. 18. pr. C. de Re Milit.*

(*e*) *L. 2. C. de Officio Magistri militum*.

(*f*) Commentata da *Matteo degli Afflitti in Lib. I. Rubr. 45. Tom. I. fol. 178. a ter.*

& In aliquibus (*a*), non hanno inteso parlar di Soldati, e di Truppa, ma di Nobili, e Feudatarj, com' è da avvisarlo presso i Comentatori. *Marino Freccia* confessò con ingenuità (*b*) di non aver potuto aver mai notizia veridica, d' onde venga nel nostro Regno l' origine rigorosa della Udienza degli Eserciti. Verosimile sembrò al *Caravita*, comentando il Rito 46. della G. C. della Vicaria, che sotto i Re Svevi, e quei d' Angiò vi fossero stati i Prefetti Militari, e i di loro Assessori, secondochè ebbero in uso i Romani. Quel che è vero si è, che da Ferdinando il Cattolico si ha una legal fondazione, allorchè in questo Regno vi spedì il Vicerè, da cui eleggevasi un Ministro per la giustizia delle Truppe, chiamato da *Rovito* (non so se con tutta ragione), *Assessore del Capitan Generale* (*c*), a cui diede un particolar confine, ed una speciale giuridizione, tutta separata da quella della Gran Corte. Succedendo poi alla Monarchia di Spagna Filippo II., si ordinò dal di lui Vicerè Conte di Lemos nell' anno 1614. una Prammatica (*d*), in dove fu determinatamente prescritto tutto ciò, che conveniva al buon regolamento dell' Udienza degli Eserciti, ed all'amministrazion di giustizia, di cui in altro luogo favellerò più distintamente.

IV. Si chiamò l' Uditore ne' primi tempi il *Maestro del Campo*, secondo la compendiosa Istoria, che ne fa il *Summonte* (*e*). Ma *Domenico Tassone* (*f*), vi aggiugne il termine di *Generale*, e lo chiama *Maestro Generale del Campo*. Si convertì la voce di Maestro in quella di Uditore, sicchè poi si disse *Uditore Generale del Campo* (*g*); e così chiamavasi ne' tempi del Reggente *de Ponte* (*h*); ed in quelli di

(*a*) Commentata dal medesimo *Lib. III. Rubr* 23. *To. II. fol.* 160. *a ter.*

(*b*) *Lib. III. de Subfeudis in* 1. *different. inter Feuda titulata, & alia n.* 21. *circ. fin. pag.* 431.

(*c*) *In Pragm. XV. de Militibus n.* 17. *fol.* 381. *vers* 23. *mihi*.

(*d*) Ch'è la *XI. de Re militar. Tom. III. fol* 669.

(*e*) *Lib. I. Cap. VII.* Storia della Città, e Regno di Napoli *pag.* 224.

(*f*) *De Antefato Tribunal. XXIII. Magistri Generalis Campi n.* 363. *fol.* 179.

(*g*) *Pramm. XI. de Re militar.*

(*h*) *De Potestat. Proreg. in Titul. de Assens. Reg.* §. 7. *n.* 11.

Gio: Batista Thoro (*a*), come distintamente riferisce *Gio: Maria Novario* (*b*). Quindi è, che il di lui Tribunale fu denominato *Udienza Generale del Campo*, al pari, che l'esprime la suddetta Prammatica (*c*).

V. Il dottissimo *Garzia Mastrilli*, che scrisse il Trattato de' Magistrati, rapporta (*d*), che il Giudice militare, di cui si parla, cambiò poi voce, e da Uditor Generale del Campo, fu denominato *Uditor Generale degli Eserciti*, nome più proprio, ed al fine della di lui carica più adattato. Riferisce essere stato questo un uffizio antichissimo nel nostro Regno, dandosi a tal Ministro l'onorevole titolo di *Spettabile*, com'è da accertarsene anco sull'autorità del *Surgente* nella sua Napoli illustrata (*e*) (*A*). L'onore di un tal impiego non si fermò sulla vana apparenza de' Titoli, ma andò vie più in là, ove consiste il vero decoro di un Magistrato (*f*). Dovea l'Uditore assistere in tutte le pubbliche Udienze, che dava il Vicerè in due diversi giorni della settimana, stando egli alla sinistra del Capitan della Guardia del Vicerè istesso, come si legge presso del *Mastrillo* (*g*), e del *Tassone* (*h*), i quali molto più di ogni altro ampliano la natura di quest'onore. E con verità han ragione di farlo, poichè poche, o niuna eran le cariche nelle Corti, anche le più ben regolate de' tempi andati, in dove

(*A*) Gl' Imperadori Romani non risparmiarono di un tal onore i loro Magistrati militari, giacchè leggiamo, che Onorio, e Teodosio scrivendo ad Ippazio maestro della Milizia in Oriente, lo decorarono col titolo d' *Illustris magnificentia tua* [*L.* 2. *C. de Offic. Magistri Militum*]. Scrivendo ad un simil Ministro l'Imperador Anastasio, per nome Giovanni, onora la di lui carica, col titolo di *excelsæ tuæ Sedis* [*L.* 18. *pr. C. de Re Militar.*].

(*a*) *In Compendio Decision. Regni* = *Verbo* = *Remissio petita per Auditorem Tom. II.*

(*b*) *De Electione, & variation. Fori* = *Question.* 36. *n.* 2. *fol.* 165.

(*c*) *Pragm. XI. de Re milit.* §. 1. *fol.* 671. *Column.* 1. *vers.* 51. *Tom. III.*

(*d*) *Lib. V. Cap. XVI. n.* 1. *fol.* 315. Edizione di Venezia del 1667. presso Balleonio.

(*e*) *Cap. XXVI. n.* 8.

(*f*) Veggasi *Grimaldi* Istoria delle leggi, e Magistrati.

(*g*) *Mastrillo de Magistratib. Lib. V. Cap. XVI. n.* 25. *fol* 316.

(*h*) *De Antefato Tribunal. XXIII. n.* 363 *& seqq. fol.* 179.

si legga, che un Ministro Politico dovesse intervenire nelle pubbliche Udienze di un Sovrano, o di un di lui Vicerè.

VI. Non avea l'Udienza degli Eserciti pria del 1610. l'onor della Toga; ma l'ebbe in occasione, che trovandosi tale carica addossata al meritevolissimo Gio: Francesco del Castillo, che fu Uditore di singolar fama, ebbe egli una tal grazia, da tramandarla anco a' successori, in forza di uno speciale Editto de' 2. Settembre 1610., le cui parole son le seguenti, rapportate dal precitato *Mastrillo* (*a*). *Al Suplicante y a los de mas Auditores, que por tiempo fueren, se guarden las preheminencias de que gozan los de mas Consejeros de este Reyno asi en el asiento, y poder cubrir como en el lugar en las Audiencias, y actos publicos, visitas generales, y Audiencias privadas, y el poder llevar Toga; como lo usan los demas Consejeros en este Reyno: Advirtiendo, que en los asientos, y lugares le han de preceder todos los demas, que al presente son Consejeros, y se ha de sentar immediatamente despues del Spect. Maestre Secreto: Esta provista se registre en el Oficio del Spect. Protonotario, para que de aqui adelante se observe asi inviolablemente*. Donde poi avvenne, che l'impiego dell'Udienza degli Eserciti si rese perpetuo, e non soggetto a cambiamento, se non nel solo caso, che gli si desse maggior ascenso (*b*). I soldi, che annualmente gli si corrispondevano, erano 200. scudi, secondochè per accidente se ne fa memoria in un luogo de' Privilegj, e Capitoli della Città di Napoli, laddove si parla de' Continui (*c*), ed in *Tassone* (*d*) se ne fa ancor parola.

VII. Gli Uditori degli Eserciti han seduto sempre in riga con i Consiglieri di S. Chiara, con i Presidenti della Summaria, e con i Giudici della Gran Corte, se così è occorso; e queste tali preeminenze furon confirmate dal Vicerè Duca d'Ossuna con suo speciale decreto de' 26. Febbrajo 1616.,

(*a*) *Loc. cit. n. 28. fol. 317.*
(*b*) *Mastrill. de Magistrat. Lib. V. Cap. XVI. n. 26. fol. 316.*
(*c*) *Cap. XXIII. Majestatis Caesareae in Privil., & Capit. Neap. pag. 90. a ter. Edit. Venet. 1588.*
(*d*) *De Antefato Tribun. XXIII. Magistr. Generalis Campi n. 363.*

1616., in dove tutte si spiegarono, da poter essi in tutti gli Atti pubblici, nelle Chiese, ed in que' luoghi, ove intervenisse il Vicerè col Collaterale, sedere immediatamente in unione cogli altri Ministri Togati, e sottoscrivere le Prammatiche, come anco fare tutt'altro, che a' Consiglieri era permesso, non ostante quali si vogliano leggi, che il contrario ordinassero (a).

VIII. Formava l' Udienza per lo passato, al par di oggi, un indipendente Tribunale, colmo di privilegj, e di autorità, che non ha in che cedere ad altro più autorevole Magistrato; e toccante l' atmosfera di sua giurisdizione è paragonata per mille esempj al Sacro Consiglio, ed alla Camera della Summaria, secondochè le quotidiane accidenze han portato seco il proposito. Di varj, e differenti Individui veniva ella composta. Secondo il piede antico aveva il suo Uditore, che per servirmi dell' espressioni del *Summonte* (b) *soleva essere un buonissimo Dottore*: Aveva il Segretario, denominato *Magistrum Notarium*, ed un Algozzino, ambo stipendiati dall' Erario del Re. Varj altri Subordinati vi erano col titolo di Commessarj, ed Algozzini, per eseguire quanto convenisse al buon servigio della giustizia, servendosi anco de' Capitani di Campagna, e di altre Persone armate, se così fosse uopo (c): Eravi anco l' Avvocato, ed il Proccurator de' Poveri, destinati espressamente per difendere le Cause de' miserabili Militari; e due Proccuratori Fiscali, oltra di 20. Subalterni provvisionati, i quali con lettere patentali del Vicerè godeano del Foro militare (d).

IX. Passo ora a descrivere l' importante articolo, che l'antica giurisdizion dell' Uditor degli Eserciti riguarda. Era egli tempo fa Giudice ordinario del Palagio del Vicerè, abbracciando tutti gl' Individui dal primo fino all' ultimo Ufficio, che l' intera Corte componeano, compresivi anco

D 2 i Por-

(a) *Mastrill. loc. cit. n. 30. ad 32. fol. 317.*

(b) *Lib. I. Cap. VII. pag. 224.*

(c) *Mastrillo Lib. V. Cap. XVI. n. 3. fol. 316. de Magistrat.*

(d) *Mastrillo loc. cit.*

i Portieri di Camera, ed i più inferiori Domestici (a). La Regia Famiglia godea di tutti gli onori militari, al pari del beneficio, che l'Imperador Alessandro diede alle Persone di sua Corte (b), e l'Uditor degli Eserciti n' era il Giudice: Senonchè poi vi è esempio in contrario, che i Tribunali ordinarj giudicassero de' delitti di costoro, siccome riferisce il Consiglier *Mastrilli* (c) parlando de' tempi suoi.

X. Qui però non dee fare specie, se si legga spesso vulnerata la giurisdizion dell'Udienza degli Eserciti, con leggersi, che i Magistrati ordinarj abbian messa penna nelle cause di Persone del Foro militare, poichè ciò da varie sorgenti ha potuto derivare. Alle volte un Reo non sa qual Foro gli competa o per ignoranza, o per notizia, che non ne abbia il di lui Difensore, o forse perchè così convenga alla buona difesa della Causa; ed ecco, che il Giudice ordinario s' intromette nella processura, insciente l' Uditore. Ma non perciò la giurisdizione di esso sente alcun pregiudizio, in modo che non possa in ogni tempo, ed in ogni grado richiamare a se la Causa, e giudicarla. Avviene anco alle volte, che un Individuo del Foro istesso commetta un delitto, assolutamente incompatibile al carattere di un onorato Cittadino, e per conseguenza indegno di godere l' onor militare, ch' è la polare sola, la quale forma il decoro della milizia, ed in tal caso, l' Udienza non si cura, che dal Tribunale ordinario si proceda, non meritando i Diffamati, ed i Reprobi privilegio di Foro. Varie rinuncie di cause simili potrei addurre in esempio, fatte da tempo in tempo dagli Uditori degli Eserciti, ed in cause di Persone di considerevoli caratteri: ma le taccio, per non bisognare al presente proposito.

XI. Ampliavasi la di lui giurisdizione, non meno in tutte le

(a) Veggasi *de Franchis* nella Decisione 458. *n.* 6., ed il *Tassoni*: *De Antefato Tribunal. Magistr. Generalis* Campi XXIII. *n.* 364. *f.* 180.

(b) *L.* 1. *C. de Tabulariis, Scribis &c.*

(c) *Lib. V. Cap. XVI. num.* 5. *in fin. fol.* 316.

te le cause (*a*) de' *Trattenuti*, o sieno *Intertenidi*, come li chiama la Prammatica del Regno (*b*), cioè di quelle Persone, che dalla Maestà del Sovrano avevano in questo Regno delle Pensioni, siccome riferisce *Donat'Antonio de Marinis* (*c*), e nella di lui Napoli illustrata spiegò *M. Antonio Surgente* (*d*); il che poi fu moderato con un Articolo di Prammatica (*e*), mandando questi alla giurisdizione de' Giudici ordinarj, senza potervisi intromettere l' Uditore. Del modo medesimo si prescrisse per li Conservatori, Venditori generali, Tesorieri, Ufficiali di Contadorie, e per ogni altro impiegato in Ufficio, riguardante l' immediato servigio del Sovrano (*f*). Questa tale giurisdizione gli andò forse sì miserabilmente a perire, per oscitanza di chi presedeva al ministero della Udienza, per cui vidési segregato da quella dipendenza l' intero giro degli affari di Casa Reale, che formavano il ramo più fastoso, onde reputossi sempre mai invidiabile. In tal rincontro fu istituito il Tribunale dell' *Alcayde di Corte* con editto de' 23. Luglio 1750., la cui storia, ed i suoi privilegj riferisce l' *Alfano* (*g*).

XII. Andava parimente estesa una tal giurisdizione sopra tutt' i Militari (*A*), acquartierati non meno ne' Castelli, e nel-

(*A*) Ogni ramo di un Giudice militare era sempre ristretto fra gli Antichi, in riguardo alla spaziosa atmosfera relativa a' Soldati. Fu legge mai sempre costante in ogni ben regolata Monarchia, che il giudizio civile, e criminale delle Truppe siesi da tal Giudice esercitato. Se un Soldato [così ordinarono gl' Imperadori Valentiniano, e Valente ad un di lor Ministro] [*L. 1. C. de Exhibend, & transmittend. Reis*] commettea nella Provincia un delitto pubblico, consegnavasi alla Custodia del Rettore della medesima, il quale doveva informarsi del commesso reato, e delle qualità del Delinquente, per indi riferire il merito al Giudice militare [*ad Magistrum militum*], cui si appartenea la decision della causa. Da ciò è derivato, che in ogni tempo, ed in ogni età l' Udienza degli Eserciti ha giudicato [benchè oggi con speciale delegazione,] le cause de' Militari di Fanteria, e di Cavalleria, come riferisce *Francesco Vivio* [*Decis. Regn.*

(*a*) Veggasi *Grimaldi* Istoria delle Leggi, e Magistrati *Tom. IX fol.* 380. *n.* 245.

(*b*) *Pramm. XI. §. 7. & 8. de Re Milit. Tom. III. pag.* 672.

(*c*) *Resolut. lib. II. cap.* 136. *nu.* 11. *To. II. fol.* 218.

(*d*) *Cap. XVI. n.* 14.

(*e*) *Pram. XI §. 3. de Re militar. Tom. III pag* 671.

(*f*) *Mastrillo loc. cit n.* 5. *fol.* 316.

(*g*) *Lib. I. Tit. XXIX. §. 4. To. I. fol.* 399.

nelle Piazze del Regno, ma anco ſiſtenti alla cuſtodia de' Preſidj, e delle Iſole di Lipari, della Pantelleria, della Favignana, e del Maretimo, come riferiſce il prelodato *Surgente* nella Napoli illuſtrata (*a*). Anco le Milizie pedeſtri Alemanne, che noi chiamiamo *Alabardieri* (*A*), eran ſubordinate al giudizio della Udienza militare.

XIII. Qui è luogo d' avviſare, che non avea l' Uditor degli Eſerciti nel giudicar le cauſe un certo inalterabil legame, ſicchè non poteſſe arbitrare affatto circa l' ordine, o la giuſtizia, ma uſava ſpeſſo della prudenziale economia, per lo disbrigo delle medeſime, ſiccome ſeco portaſſero le circoſtanze del caſo (*B*). Sebbene poi arbitrio sì fatto, gli fu moderato fra certi determinati confini, ſpecialmente trattandoſi di cauſa, in cui ſi foſſe interpoſto termine ordinario, o decreto di tortura, di galea, di pena capitale, non poteva in queſte ſpecie di coſe arbitrar molto da ſe ſolo, ſenza farne conſultato il Vicerè della ragionevolezza di ſuo decreto (*b*).

XIV. I noſtri Dottori, i quali quanto valenti ſi furono nella ragion civile, un po' deboli però li trovo nelle coſe militari, vollero anch' eſſi entrare in diſputa, in materia di giuriſdizione dell' Udienza, opinando, che que-

Regn. Neapol. lib. II. deciſ. 254. *n.* 1.]; nè vi è memoria in contrario, ſiccome ſcriſſero i Pratici, e gli Storici delle coſe del noſtro Regno.

(*A*) Denominanſi Alabardieri dall' uſo di andar armati di Aſte, dette volgarmente Alabarde, di cui grand' uſo facea Romolo per la prontezza di agire, ſecondochè nella di loi Vita raccoota *Plutarco*, citato dal *Surgente* [*Nap. illuſtr. Cap. XVI. n.* 14.]. Dopo Romolo l'uſarono ancora gl' Imperadori Romani, ſiccome in un luogo della Vita di Galba aſſeriſce *Svetonio*.

(*B*) Vale più nelle cauſe belliche la forza del disbrigo, accompagnata, quanto poſſibil foſſe dalla giuſtizia, anzichè per non errare nell' ordine, darſi in braccio alle lungherie, veſtite per lo più di pregiudizievoli ſofiſmi, che portano rilaſciatezza delle militar diſciplina. Queſto tal precetto diedero i tre Imperadori Arcadio, Teodoſio, ed Onorio, allorachè ſcrivendo al Prefetto del Pretorio Adriano, gli diceano, parlando de' Soldati: *Judices ſollicita cautione diſquirant, ne ſub falſarum tractoriarum nomine, deſertionis ſuæ crimen defendere moliantur: Nec ſuppoſitis, & commentitiis Epiſtolis evadendi habeant facultatem* [*L.* 2. *C. de Deſertoribus*].

(*a*) *Cap. XVI. n.* 8.

(*b*) *Maſtrillo de Magiſtratib. Lib. V. Cap. XVI. n.* 13. *ad* 17. *fol.* 316.

questa potea sol giudicar le cause de' Soldati, che delitti militari commettessero, e non quelle di altra natura, e comuni, da riserbarle alla conoscenza de' Giudici ordinarj, portando in trionfo la tanto vantata decisione LXXXVIII. del Presidente *de Franchis* (*a*). Ma (*b*) confusi poi nel non saper distinguere quali delitti si dovessero dire militari, e quali pagani, progettarono senz' alcun fondamento una nuova inosservabile pratica, con farsi mista la giurisdizion dell' Uditor con quella della Gran Corte. Quindi si vide spesso andar l' Uditore in Vicaria, a proporre cause (*c*); su del quale articolo è da leggersi *Tullio Crispolto* ne' suoi casi militari (*d*); donde poi per essere varie, e diverse le mire de' cennati due Magistrati, nacquero varie dispute di gelosia, che ebbesi a formare un nuovo piano di giurisdizione, di cui parlerò fra poco.

XV. Seguendo ora il filo dell' intrapresa storia, giudicava l' Uditore anco quelle degli Artiglieri, chiamati da' nostri Forensi *Explosi*, *Librati* (*e*), e su di quelle de' loro Discepoli, addetti per istruirsi al servigio dell' Artiglieria; per cui scrisse tanto bene l' Uditore *Antonio Navarrete*, che fiorì nel 1606., in una sua Arringa, che in difesa della giurisdizion militare pubblicò, contra l' intraprese di un Fiscale di Vicaria D. Tommaso Brandolino, che pretendea specialmente esercitare autorità su degli Scolari delle scuole di Artiglieria; ma gli falliron le mire con uno speciale Dispaccio de' 22. Febbrajo 1643. dal Vicerè Duca di Medina (*f*) emanato.

XVI. Prescindendo da' Militari, estendeasi la giurisdizion dell' Uditore nel giudicare anco le Cause degl' Infedeli, de' Mori, e di altre Genti miscredenti, che per accidenza si trovassero in questo Regno, come riferisce distintamente il prelodato Consiglier Mastrillo nella storia de' suoi Ma-

(*a*) Si osservi l' *Alfano fol.* 358. §. *X.*, *& seq.*, ed anco *Caballo* nelle Resoluzioni criminali *cas.* 294. *n.*272.

(*b*) Veggasi la presente Opera nel *Lib. I. Cap. I.* §. *IV. pag.* 5.

(*c*) *Mastrillo loc. cit. n.* 22. *fol.* 316.

(*d*) *Caso XXX. fol* 176.

(*e*) *Mastrillo loc. cit. n.* 7. *fol.* 316.

(*f*) Le parole, e l' intero Dispaccio si rapportano dal citato *Navarrete*.

Magiſtrati (*a*). Giudicava eziandio ſulle appellazioni, che in grado di gravame gli venivan de' decreti de' Giudici de' Caſtelli del Regno, per facoltà conceſſagli in forza del §. 12. della Prammatica XI. *de Militibus*, *ſeu de Re Militari*.

XVII. Non hanno avuto mai i decreti dell'Uditor degli Eſerciti alcun Giudice di appellazione; ma pria che queſti Regni foſſero glorioſamente governati dalle Armi Spagnuole, ſi doveva appellare al Vicerè, il quale ne dava la reviſione ad un Miniſtro di ſuo piacimento, che per ordinario eſſer ſolea l'Illuſtre Conſultore del Regno, o uno de' Conſiglieri (*b*). Non di raro ancora ordinava, che il precitato Uditore doveſſe quel tal decreto riferire nel Collaterale, e ſentirſene poi la vera ſentenza, ſecondochè era coſtume praticarſi preſſo de' Romani, come riferiſce il *Taſſoni*.

XVIII. Venendo poi a' tempi un po' più a noi d'appreſſo, continuò la di lui giuriſdizione ad eſſer ampla, ſpecialmente ne' tempi de' Vicerè. Sul fine del Secolo XVI. giudicava non meno le Truppe, che tutt' i Provviſionati, e Penſionati per ſervigio della Guerra, loro Mogli, e Famiglie, Scrivanie di Razione, e Patentati da' Vicerè. Ognuno di ciò rimane perſuaſo, appena che per poco dia uno ſguardo al Bando (*c*) de' 13. Agoſto 1599., ordinato dal Vicerè Conte di Lemos; in conferma del quale con molte ampliazioni, e prerogative ſe ne ſpedì un altro dal Conte di Venavente a 9. Maggio 1608., che regiſtrati ſi leggono nel principio della Prammatica XI. *De Re Militari* (*d*), ſu di cui è da oſſervarſi quel che ne comentò *Donato Antonio de Marinis* (*e*).

XIX. A tal giuriſdizione andava anco accoppiata la facoltà, come ogni giorno la conſerva, di ortare quel Magiſtrato (*f*), che arreſtaſſe un qualche Individuo, al militar

(*a*) *Lib V. Cap. XVI. n. 6. fol.* 316.
(*b*) *Maſtrill. loc. cit. n.* 12. *fol.* 316.
(*c*) Veggaſi *Grimaldi* Iſtoria delle Leggi, e Magiſtrati. *Tom. IX. pag.* 379. *n.* 244.
(*d*) *Tom. III. pag.* 669. ſino al §. 1.
(*e*) *Reſolut. Lib. II. Cap.* 135. *n.* 11. *Tom. II. fol.* 218.
(*f*) *Grimaldi loc. cit. n.* 245.

tar foro ſoggetto , obbligandolo a traſmetterlo alle di lui forze, unitamente col Proceſſo , come Giudice il più competente (*A*) . Ma ſopraggiunto al governo di queſti Regni il Vicerè Conte di Lemos , gli ſi fecero preſenti alcune inconvenienze , che dalla troppo ampla giuriſdizion militare naſceano ; nato ciò forſe dalla geloſia de' Giudici ordinarj , per non vedere al paragone dell' Uditore sì eſteſa la di loro autorità : Quindi fu , che con ſecreti maneggi ſi cercò fargliela reſtringere ; d'onde poi varj , e varj progetti corſero ſul propoſito di una nuova riforma ; a quale effetto precedendo parere del Collaterale , (di cui trovavaſi allora Reggente *Scipione Rovito* , dandovi egli ancora il ſuo ſentimento), ſi diede l' incarico all' Uditor degli Eſerciti di quel tempo *Matteo Patigno* di ſcrivere una formale difeſa a favore de' privilegj , e diritti , che alla Udienza s' apparteneſſero , per ſtabilire tutto con cognizion di cauſa . Ne riſultò una nuova , e general Prammatica in data de' 12. Ottobre 1614. , ch'è la XI. *de Re Militari* , dove varie limitazioni ſi preſcriſſero , che ognuno da ſe ſolo può oſſervare .

XX. Ordinò in prima , che non doveſſero godere del Foro militare gli Uffiziali della Contadoria , o altri addetti all' amminiſtrazion del Regio Erario , eſſendo queſto un ramo tutto differente , ed alieno dal ſervigio militare , ma che lor Giudice competente foſſe la Regia Camera della Sommaria , come Tribunale ſpecialmente Delegato a trattar coſe relative a' Reali intereſſi (*a*) . Preſcriſſe , che ſiccome

E la

(*A*) Nè ciò è fuor di pratica , o pur contrario a quel ch'era uſo fra' Romani , giacchè ſe ne riſcontra la origine in una delle leggi degl'Imperadori Valentiniano , e Valente [*L. 1. C. de exhibend. , & transmittend. Reis*]. Queſto sì , che il Reo determato per poterſi traſmettere al Giudice militare , doveva eſſer daddovero Soldato [*Alfano de Magiſtratib. Lib. I. Cap. XXV.* §. 8 & §. 12. *fol. 356.*], il quale veſtiſſe il cingolo della Milizia , e foſſe regiſtrato nel ruolo ; non baſtando in contrario l' eſſer ſemplicemente preſcelto a far da Soldato , ſenzachè poi da' Superiori militari ſi autorizzaſſe la elezione , a norma , che in una legge ben ſi eſpreſſe *Ulpiano* [*L. 42. ff. de Teſtam. milit.*], parlando de' Teſtamenti militari .

(*a*) *Pramm. XI. §. 4. de Re militar.*

la giurisdizione dell' Uditore estendeasi sopra le cause di tutto l' Esercito, senz' alcun confine, così non potesse esercitarla dall' ora innanzi, se non solo nelle Cause criminali, che riguardassero Capitani, Luogotenenti, Alfieri, Contadori, e Soldati, destinando per la cognizione delle cause i Giudici ordinarj (a); su di cui è da vedersi il precitato *de Marinis* nelle di lui Resoluzioni (b). Ma avverso di un tale articolo scoppiò sì bene la valorosa penna del precitato *Patigno* (c), che disse quanto dir si poteva su le dubiezze, contrarj motivi, ed inseguibilità di una tal legge, ordinata senza un sodo consiglio. Ma il fatto si fu, che poco vinse, e si dovette per allora eseguire quel che il Viceré avea già prescritto. E per verità gran ragione avea di dolersi così, giacchè l' Uditor degli Eserciti in ogni tempo, ed in ogni età ebbe la conoscenza delle cause non men criminali, che civili, secondochè riferiscono gli Storici delle cose del nostro Regno (d), pervenendo in lui quella facoltà istessa, che gl' Imperadori dettero al Magistrato militare (e). In oltre precettò generalmente, che i figli, le mogli, e le persone servienti gl' Individui della Truppa, non avessero mai più goduto il Foro militare, ma che soggetti divenissero in quell' istante alla giurisdizione de' Giudici ordinarj (f) (A). Senonchè solamente riserbò intatto il Foro a'

(A) Qui sì, che manifestamente si discovrì il secreto di questa legge fatta con disegno, non per altra ragione, che per minorare la facoltà dell' Uditore. Qual' incovenienza, quale incompatibilità portava seco il dare a' Figli di un Militare il privilegio del Foro paterno, se questo è un diritto, ch' è tanto antico, per quanto è antica la medesimità di Padre, e Figlio; riputati essi a senso di tutte le polite Nazioni per una persona istessa? [*L. 11. C. de Impuber. & aliis substitution.*] Non dico, che i Privati soli pensarono così, ma fra di essi i più assennati Imperadori, che si furono Costantino, Graziano, Valentiniano, e Teodosio, i quali con sentimento uniforme dettarono una legge nel Codice, sotto il tito-

(a) *Pramm. XI. §. I. de Re militar.*
(b) *Resolut. Lib. II. Cap. 135. n. 11. § Pro intelligentia Tom. II. fol. 218.*
(c) Quest' Opuscolo ce l' ha conservato Scipione Rovito nel principio de' Commenti della *Pramm. XI. de Militibus fol. 408. ad 419.*
(d) *Mastrillo de Magistratib. Lib. V. Cap XVI. n. 5. fol. 316*
(e) *L 6. C. de Jurisdict. omn. Jud.*
(f) *Pramm. XI. §. 8. de Re militari.*

ro a' Servidori, e familiari del Vicerè, sulla considerazione, che concorrendo nella Persona del Vicerè anco il carattere di Capitan Generale, obbligato a combattere, se così fosse uopo, venivano questi in quel rincontro a reputarsi ancor militanti (a) (A). Però non senza disprezzo della cennata Prammatica si ritrova spesso fra le decisioni de' nostri Forensi, che la gente di Corte del Vicerè andò diverse volte suddita della giurisdizion della Gran Corte, mal grado il tanto vantato privilegio militare, di cui volendosi una chiara testimonianza, si può ricorrere a quel che ne ha scritto l'eruditissimo *Gio: Francesco de Ponte* (b).

 XXI.

titolo *de Filiis Officialium militarium* [*Lib. XII Tit. 48*] : *Filios Primipilariorum paternam sequi conditionem oportet* [*L. 2. Cod. de Filiis Offic. milit.*]. Ma ne' tempi presenti il fatto è diverso, come dirò nel decorso di questo Capitolo.

Tanto più ardua cosa si fu il negare alle Mogli de' Soldati il Foro [*Alfano de Magistratib. Lib. I. Cap. XXV.* § *6. fol. 354*]. Tutte le leggi civili, scritte ne' Secoli più illuminati, non discompagnarono dal diritto de' Mariti le Mogli, per non prescrivere una stravaganza, fuora del bisogno : *Mulieres honore Maritorum erigimus, genere nobilitamus, & Forum ex eorum persona statuimus* [*L. 13. C. de Dignitat.*]. Lo stesso co' medesimi termini [*L. 9. C. de Incolis*] ordinarono gl' Imperadori Valentiniano, Teodosio, ed Arcadio. Corre la medesima regola, se il Marito è costituito in Regie dignità [*L. 31. ff. de Legibus*], del cui articolo, volendosene le più ample, e vaste notizie, si possono osservare gli Espositori del Titolo LII. Libro II. del Codice *de Uxoribus Militum*, che lì può soddisfarsi di quanto si appetisce. Mostruosa parimente si fu la legge, di negare a' Servidori degl' Individui della Truppa il beneficio del Foro, e far, che i Padroni andassero soggetti ad un Giudice, e quegli ad un altro; per la cui risiuta, per non prenderla lunga in un sì minuto esame, mi rimetto a quanto dottamente ne scrisse il prelodato *Patigno* [*num. 22. loc. cit.*]. Le cose istesse posson valere a difesa del Foro militare, dovuto a' Medici, e Cerusici de' Reggimenti, anco in osservanza di quel che ordinarono le leggi comuni [*L. 33. §. 2. ff Ex quibus causis major.*], ad ognuno ben note.

(A) Fu questa la ragione dell'Imperador Costantino, per cui tali Privilegj concedè alle persone di suo servigio : *Nec alieni sunt a pulvere, & labore Castrorum, qui signa nostra comitantur, qui præsto sunt semper actibus; quos intentos, & eruditos studiis, itinerum prolixitas &c.* [*L. unic. C. de Castr. omn. Palatin. peculio*]; ma molto più chiare su tal proposito si furono l'espressioni degl' Imperadori Valentiniano, Teodosio, ed Arcadio [nella *L. 4. C. de Privilegiis eorum, qui in Sacro Palatio militant*. Vegganſi anco le *LL. 4. & 12. C. de Excusatione munerum*].

(a) *Pramm. XI. §. 5. de Re militari.*

(b) *In Tractat. de Potestat. Proreg. Tit. de Assens. Regiis §. 7. n. 7.*

XXI. Dalla precitata Prammatica si rileva (seguendo il senso della diminuita giurisdizione dell' Uditor degli Eserciti), che siccome si credette disagio alle Parti offese, sistenti nelle lontane Provincie, convenire in giudizio una persona militare innanzi al medesimo Uditore, che risiede in Napoli, così fu ordinato (a), che uno degli Uditori delle Udienze Provinciali, da destinarsi dal Vicerè istesso con suo special Rescritto, procedesse da Giudice delle prime, come se fosse un Suddelegato della Udienza militare, giudicando i delitti, sino alla sentenza *inclusive*, ed esecuzion di quella, purchè non se ne producesse legittimo gravame; e solo all' Uditor Generale, come Giudice di seconde, si lasciò di tali decreti l' appello, dove i delitti si commettessero in Terra di Lavoro, come Provincia dipendente dalla Capitale del Regno. L' ammetter tanti Giudici fu lo stesso, che indebolire il nerbo della subordinazione, poichè fra essi si ritrovarono facilmente le protezioni, ed ecco non castigato il delitto, sorgente prima, e sola di tutt' i mali. Ma ora per mercè di Dio, come continuerò a dire, siam fuora di queste leggi, colle provvide, e sante disposizioni de' posteriori Monarchi.

XXII. Si vietò finalmente col disposto di un'altra Prammatica (b), ordinata dal Vicerè Cardinal Zapata de' 31. Gennajo 1622., la spedizione di alcune Provvisioni, che dar solea l' Uditor Generale a beneficio de' Forati militari, contra le Università, affinchè dessero a' medesimi franchigie, alloggi, soccorsi, e simili prestazioni, di cui facendosi un pregiudizievole abuso contra le sostanze de' poveri Naturali, se ne trasmise la cognizione alla Regia Camera della Summaria, Tribunale facoltativo nel trattare interessi sì fatti.

§. II.

(a) *Pramm. XI.* §. 10. *de Re militar.*

(b) Ch'è la *XII.* §. 2. *de Re militari.*

§. II.

Stato presente della Udienza Generale degli Eserciti.

XXIII. VArio aspetto si diede alla Udienza degli Eserciti da quella mano legislatrice, che oggi governa gloriosamente il nostro Regno. Appena che, per voler di Dio, nell' anno 1734. queste Regioni presero in tutto la forma di Regni, nudriti coll' aura soave della esistenza de' Monarchi, e sbandite affatto le idee, che le rendevan di sì debol figura, andarono a svanire le tante riforme, che si dettero da tempo in tempo al Giudice militare, in forza delle succennate Prammatiche. Alle leggi de' Vicerè sopravvennero quelle, dettate col linguaggio di una sincera giustizia, in dove vidisi risplendere la vera idea di legislazione, diretta solo a mantenere intatta la ragion de' Popoli, onde si fu, che l' Uditor Generale venne reintegrato, per quanto era giusto, in quelle preeminenze, che dianzi avea godute; dandoglisi un grado autorevole, per cui una nuova polizia di procedere gli si vide istituita, che io qui brevemente, colla più chiara distinzione andrò notando.

XXIV. E' oggi l' Uditor degli Eserciti un Ministro politico, addetto a giudicare le cause militari, indipendentemente da ogni altro Magistrato. All' infuora degli ordini immediati del Re, e del Comandante Generale delle Armi, non sente niun' altra subordinazione di Persona, benchè di alto, e rispettabile grado. Al pari di un Capo di Tribunale riceve a dirittura dalle Secreterie di Stato le Leggi; ed in occasione delle Regie Cacce, delle Campagne, del lutto di Corte, e di ogni altra pubblica funzione, n' è specialmente avvisato, per quanto interessa il di lui ramo.

XXV. Che sia Egli un Giudice indipendente, varie sovrane determinazioni potrei io qui addurre, stabilite in varj rincontri di giurisdizionali attacchi, avvenuti fra esso lui, ed i Tribunali del Regno: Specialmente in occasione di essersi, per ordine di un Consigliere, arrestato un Suddito della

della Udienza, volendosi quasi forzatamente intromettere nella giurisdizione non sua, venne il Re a spiegare con suo Real Dispaccio de' 9. Ottobre del 1778. il rincrescimento inteso per simil procedura, ed ordinò, disapprovando il passo inconsiderato, che per l'avvenire i *Tribunali ordinarj si fossero astenuti da tali irregolari attentati*. Varj altri ordini (*A*) vi sono; e sempre più dalle Sovrane provviden-

(*A*) *Ha inteso il Re con sensibile rincrescimento la strana inconsiderata disposizione del . . . . della G. C. della Vicaria Criminale D. . . . . di aver ordinato, e fatta arrestare la moglie di D. N. A Aggregato al Torrione del Carmine, strappata dal braccio del proprio Marito, e con scandalo condotta alle pubbliche Carceri. In vista di tanto eccesso non può persuadersi la M. S., che detto Ministro con animo deliberato, e scienza positiva della condizione, e Foro della detta moglie di Officiale si fosse ostinata a farla carcerare, e ledere con ciò la rispettabile Giurisdizione Militare, per offendere il decoro della Milizia, ma che più tosto sia incorso in tale attentata per mancanza della necessaria avvertenza, e delle debite precauzioni, o sorpreso dalla incuria, o avidità de' suoi Subalterni. Per tale mancanza dunque vuole il Re, che in suo Real Nome si faccia a detto . . . una sensibile Sovrana riprensione, ammonendolo, che se in avvenire ricaderà in attentati di tal natura, prenderà allora la M. S. altro esemplare conveniente provvedimento. Contemporaneamente ha avuto S. M. presente l'antecedente arresto fatto dalla Vicaria Criminale in persona del Marinero di Galea Domenico Riccio, e di un Soldato di cotesta Udienza Antonio Rosiello, che ancora ritiene, ed altri Forati Militari in diversi tempi dalla medesima arrestati; Come altresì ha voluto la M. S. essere pienamente informata della distinta relazione ragionata di V. S. Illustriss., riguardante gli articoli X. e XI. dell'ultima Prammatica male interpetrata, nella quale rapporta V. S. Illustriss. individualmente le Leggi fondamentali, le Reali Ordinanze, e le successive replicate Reali determinazioni generali, e particolari, che costituiscono la privativa, e abdicativa giurisdizione Militare delle due Udienze dell'Esercito, e Marina, sopra tutti gl'Individui, e dipendenti dalle medesime. Ha considerato non meno la M. S. il dettame della Giunta di Guerra sul proposito de' mentovati Articoli dell'ultima Prammatica, in dove non si parla, che delle giurisdizioni accordate, e non già delle legali, come la militare. In tale intelligenza, ed in seguito altresì di quanto il suo Augustissimo Padre si compiacque dichiarare con due Reali Dispacci de' 29. Luglio, e primo Agosto 1739 nell'occasione della Real Costituzione del 1738., mi comanda il Re dire a V. S. Illustriss., che con qualunque disposiziona, ordine, o Prammatica emanata sin ora, non ha inteso mai la M. S. derogare, o abolire in menoma parte le Leggi, che riguardano i Privilegj, e la giurisdizione privativa del Foro militare, anzi è sua espressa Real Volontà, che assolutamente sieno mantenute, ed obbedite, con puntuale, e gelosa osservanza*, senza che la Vicaria Criminale, nè altro Tribunale Ordinario, ancora di special Delegazione debba intromettersi nella Giurisdizione militare,

denze si veggono rigorosamente avvalorati *(A)*.

XXVI. Al carattere degli antichi Uditori degli Eserciti, specialmente ne' tempi de' Romani, si dava un distinto titolo d' Illustre, o di Eccelso, siccome leggesi nella Storia; ma oggi niuno di questi gli s' appartiene, paragonandosi il di lui grado, per un' antica interpetrazione, a quello di un Consigliere, benchè per tale non sia dichiarato: Vi bisogna per ciò un' espressa grazia, la quale non di raro si ottiene, siccome fra gli altri molti fu in questi ultimi tempi concessa a D. Nicolò Maria Pirelli; ed una tale comparazione al Consiglierato si è veduta chiara in varj rincontri, in dove essendo mancato l' Uditor degli Eserciti o per assenza, o per infermità, ha supplite le di lui veci un Consigliere. Gode Egli la preeminenza della Toga, siccome la veste ogni altro Ministro della Camera di S. Chiara; ed è perpetuo il di lui impiego al par di quello

tare, *diversamente di quanto ritrovasi con Real Dispaccio de' 12. Ottobre 1775. distintamente prescritto, e circolarmente comunicato a' Tribunali medesimi. Di espresso ordine di S. M. comunica a V. S. Illustris. la surriferita Real Determinazione per sua intelligenza, ed osservanza per la parte, che le spetta. Palazzo 14. Luglio 1779. = Antonio de Ottero = Sig. D. Ferdinando Dattilo.*

(A) Informata il Re delle procedure, che la G. C. Criminale ha continuate sopra Gennaro Polinaro, non ostante d' aver egli allegata l' eccezione del Foro della Regia Udienza di Marina, ed avere la Real Camera di S. Chiara deciso di poter la mentovata G. C. Criminale contra il medesimo Ricorrente procedere, mal grado d' esser egli dipendente dal detto Foro: Restando intesa S. M. parimente di quant' occorre sull' incompetenza di qualsisia Tribunale ordinario, sopra il suddetto Polinaro, e sopra ogni altro Forato dell' accennata Regia Udienza: Ha comandato la M. S., che si sospendano dalla G. C. Criminale le procedure, e che resti illesa per l' avvenire la giurisdizione privativa, abdicativa, e generale delle due Regie Udienze di Esercito, e di Marina, contenuta nel Corpo del diritto comune, e nelle Prammatiche, e con replicati Privilegj confermata: E che perciò sia esattamente adempiuto quanto su tale assunto prescrivono i precedenti Reali Dispacci, e specialmente quei del 12 Ottobre 1775. e del 14. Luglio 1779. (Registrato di sopra pag. 38.), *i quali dichiarano, che non tende alcun ordine, o Prammatica ad annullare, o derogare in menoma parte alle leggi del Foro militare, ma che queste debbano stabilmente osservarsi: Lo comunico a V. S. Illustris. in risposta della sua Rappresentanza del 25. stante, per sua intelligenza, e governo, rimanendo in quella di essersi ordinato, che sieno immediatamente trasmessi a V. S. Illustris. gli atti concernenti a tal causa, perchè Ella proceda in essa, come corrispondente a quanto sia di giustizia. Palazzo 28. Novembre 1779. = Gio: Acton = Sig. D. Ferdinando Dattilo.*

quello di un Consigliere, non essendo soggetto allo scabroso cimento del sindacato, dipendendo la di lui continuazione dall'assoluta volontà del Sovrano, dalle cui pietose mani riceve l'impiego.

XXVII. Forma l'Udienza degli Eserciti un compiuto Tribunale, che si regge in Casa dell'Uditore istesso, ed in quella parte di Città, che meglio gli è in grado di abitare. In Casa propria egli giudica sollennemente, sente le Parti collitiganti, esamina Testimonj, costituisce Rei, fulmina sentenze, come nel Castel Capuano, o' ne' luoghi collegiati usano di fare gli altri Tribunali del Regno. Mentre nella propria Casa costituisce un Reo, si dice: *Constitutus in Curia pro Tribunali sedente*, d'onde si rileva, che nulla ha di meno di quello, che agli altri Magistrati si compete. Senonchè nelle Carceri di S. Giacomo, che sono privativamente militari, addette alla giurisdizione dell' Esercito, tiene per se una Camera, nominata dell' *Udienza*, in dove, se così conviene, può costituire un qualche Reo di significante delitto; e ciò non perchè facendosi in sua Casa vaglia di meno, ma serve per non dare occasione, che altri per istrada istruisca il Reo, o darsi motivo alla fuga (*A*).

XXVIII. Non ha questo Tribunale altro Giudice, se non il solo Uditore. In varie occasioni han cercato i Fiscali della Gran Corte intromettervisi sotto gli aspetti di diverse scuse, ma sempre il colpo gli è venuto in fallo (*B*). L'Individui-

(*A*) Serve anco nelle Carceri tal Camera per gli atti di tortura, o altro tormento da darsi a' Rei convinti negativi, o che fra più Rei si abbia da procedere ad atto di convalida. Di questo istesso sito servesi la Giunta di Guerra in simili tragiche scene, allorachè ha dovuto giudicare su Processi, formati non secondo lo stile de' Tribunali militari.

(*B*) Rinomata fu la causa nel Secolo passato fra l'Udienza degli Eserciti D. Antonio Navarrete, e D. Tommaso Brandolino, Avvocato Fiscale in quel tempo della G. C. Criminale, pretendendo questi di esercitare giurisdizione sugl' Individui della Udienza, e d'intervenire nelle cause capitali da Fiscale, che dall'Uditore dovevansi decidere. Varie cose da parte a parte si dissero, varie scritture si dieron fuora da ambidue, ognuna in sostegno del proprio interesse; ma poi si vide finita una tal contesa con una

vidui poi inferiori, che oggi lo compongono, sono un Avvocato de' Poveri; ed un Proccurator de' Poveri, ambidue costituiti per la difesa delle cause de' miserabili Militari, e de' Sudditi della Udienza; un Secretario; Uno Scrivano Fiscale addetto al disbrigo de' Consigli di Guerra; una Persona con soldo, destinata a registrare i nominati Consigli; dodici Scrivani ordinarj, benchè tanti ora non sieno, ma tanti esser dovrebbero (*A*); alcuni Scrivani straordinarj, che succedono in mancanza de' primi; quattro Portieri, e cinquanta Persone di Famiglia armata, suddivisi in 37. Capitani, e 13. Birri (*B*). Si nominano gli Scrivani dal Secretario dell' Udienza (*C*): Nè questi possono servire al-

 tro

una legge de' 12. Febrajo 1643., spedita per ordine del Vicerè Duca di Medina, dichiarando privativa la giurisdizion dell' Uditore, ed insussistenti le intraprese del precitato Brandolino col seguente rescritto.

Haviendo entendido el Duque mi Señor las diferencies, que hay entre el Auditor General D. Antonio Navarrete, y el Jnes Thomas Brandolina, como Fiscal de esa G. C. de la Vicaria sobre el conocimiento de las causas de los Escolares de la Artilleria de este Reyno; y reconociendo con particular atencion las razones, que se han alegado por ambas partes, ha resuelta S. E.; que sola el dicho Auditor General proceda privativamente. De que me manda S. E., avisar a V. S., paraque lo tenga entendido; y que de a qui adelante no se ponga mas duda ni difficultad en esto; ni se entrometa este Tribunal en el conocimiento de tales causas, ni en perturbar la posesion, en que ha estado, y està el dicho Auditor General.

(*A*) *Manda S. M. en vista de todo, que se observe inviolablemente lo prescripto por su Augustiss.mo Padre en el año de 1739., quedando fixo el numero de los Escrivanos de la Audiencia a soles 12.; Y que quando se necesiten otros supernumerarios, los nombre U. S.; y proponga de entre los Hijos, y Mancebos de los Escrivanos propietarios de la misma Audiencia, que se hayan instruido, y servido en ella, con la esperanza de ascenso en la propria Classe = 31. Ottobre 1775. = Antonio de Ottero = Señor D. Fernando Dattilo.*

(*B*) *Siguiendo S. M. lo resuelto por su Augustissimo Padre, en 5. de Octubre de 1746. confirma el numero de solos cinquenta de Patentados entre Capitanes, y Soldados, para servicio di esa Audiencia, deviendo V. S. remitir nota de los que para dicho numero se elijen, y de spedir luego todos los demas Patentados, quitandoles, y anulandoles las Patentes, que tengan. Todo lo que participo &c. 13. de junio 1776 = Antonio de Ottero = Señor D. Fernando Dattilo.*

(C) *Enterado el Rey muy por menor de quanto U. S. ha representado señaladamente en sus Consultas de 11. de Noviembre del año pasado, y de 3. de Enero del coriente en punto à la complicada dependencia de los Escrivanos, y demas dependientes de esa Audiencia, y sobre el fundamento legal de la pretencion producida por el Secretario de esa Audiencia D. Modestino Mappa para*

tro Tribunale all' infuora della Udienza isteſſa (*A*).

XXIX. I ſoldi, che dà il Re a tali Individui ſono = All' Uditore in ogni meſe duc. 98. 80.: All'Avvocato de' Poveri al meſe duc. 12.: Al Proccurator de' Poveri al meſe duc. 10: Al Secretario al meſe duc. 12.: Ad uno Scrivano Fiſcale al meſe duc. 8.: Ad una Perſona addetta a regiſtrare i Conſigli di Guerra al meſe duc. 6.: Alli 12. Scrivani Ordinarj duc. 60. annui, e non altro, diviſi per tutti, ſotto nome di Regalia a quei, che han faticato pel Fiſco. Non han ſoldo gli Scrivani ſtraordinarj, e ne anco i quattro Portieri: Al primo Capitano della gente armata ſi dà al meſe duc. 9.: Al ſecondo Capitano duc. 8.: E gli altri 35. Capitani non han paga (*B*). A cinque de' Birri ſi dà per ognuno al meſe duc. 4. 20., e gli altri vivono de' proventi, che quotidianamente gli ſi preſentano.

Vale

para el logro de la facultad de nombrar los Eſcrivanos de la miſma: Se hà dignado S. M. en conformidad de lo que hà repreſentado el Tribunal de la Camera de la Sumaria, de confirmar al referido Secretario de eſa Audiencia D. Modeſtino Mappa la prerogativa, y facultad de nombrar los Eſcrivanos de ella en la conformidad miſma, que lo han tenido, y uſado los Secretarios anteceſſores, con la circunſtancia però de que el citado Secretario deva ſer reſponſable de los Eſcrivanos, que haye nombrado, a nombrare, prohibiendole el que purda a ſu arbitrio removerlos de ſu oficio, ſin que preceda para ello poſitivo conocimiento de cauſa, y formal decreto de U. S. = 13. de Junio 1776. = Antonio de Ottero = Señor D. Fernando Dattila.

(*A*) *En viſta de quanto U. S. hà repreſentado en ſu conſulta de 23. de Julio proximo paſado relativo a la eſcluſion del Eſcrivano de eſe Audiencia Felix Atanaſio, por no querer dexar de atitar en la Alcaida de Corte, como a ſi miſmo ſobre la gratia, que tiene el otro Eſcrivano Joachin Ruſſo, para atitar en Vicaria: Hà reſuelto, y manda el Rey que ſegun tiene S. M. mandado, deve quedar en ſu plena obſervancia la Real Pragmatica de ſu Auguſtiſſimo Padre de 1738.. en cuya conſequencia ès ſu Real Voluntad, que perſiſtiendo el Atanaſio en no abandonar la Alcaida de Corte, ſe le ſepare del Empleo de Eſcrivano de eſa Audiencia, a tenor de lo reſuelto, como a sì miſmo con el Ruſſo ſe practicarà lo proprio, quando non dexe de atitar en la Vicaria, y eſto no obſtante la diſpenſacion que alega a ſu favor concedida per S. M. Catolica: Partitipo a U. S. eſta Real Determinacion de orden de S. M., para ſu puntual cumplimiento. Dios garde &c. 26. Agoſto 1776. = Antonio de Ottero = Señor D. Fernando Dattilo.*

(*B*) La maggior parte di queſto numero di Perſone, non del ceto più baſſo de' Cittadini, è contenta all' intutto di godere dell' aura del Foro militare, e de' privileggi che ſeco porta. Ho veduto alcuni andar frenetici per una tale eſenzione, fino ad impegnarſi di molto per ottenerla, ed anco avvilirſi da Patentati di Ufficio non molto decoroſo.

Vale a dire, che il Re ſpende in ogni meſe per mantenimento dell' Udienza degli Eſerciti duc. 189. 80.

XXX. Vengo ora al punto importantiſſimo, che la giuriſdizion dell' Uditore riguarda. Si è diſputato fra perſone di buon ſenſo, ſe da ſe ſolo ha poteſtà di procedere, tolto che le Parti attrici ricorrano, impetrando la di lui giuſtizia, o pure non poſſa procedere ſenza eſpreſſa delegazione, che ne abbia o dal Re, o dal Capitan Generale. Che che ſe ne dica da parte a parte, ſembrami il Problema deciſo, appena che ſi diſtinguano le Parti, che ad eſſo lui ricorrano. O ſono Perſone dell' Eſercito, che veſtono il cingolo militare; ſoggette alle rigoroſe leggi delle Ordinanze, e contro, o a pro di eſſe nulla può l' Uditore, non eſſendo lor Giudice competente: O le Perſone, che ad eſſo lui ricorrono non ſono militari, ma godono ſemplicemente del Foro, come ſono i Soldati alliſtati, i Patentati dell'Udienza, gl' Individui de' Teatri, i Domeſtici de' Militari; ed altri ſimili, ed in queſti caſi egli è Giudice ordinario, e procede da ſe ſolo, ſenza attendere alcuna Delegazione, cosicchè condanna, o aſſolve a norma de' dettami della giuſtizia. Ed ecco, che la di lui giuriſdizion può dirſi puramente miſta, giacchè non è nè Giudice delegato, nè ordinario; ma è l' uno, e l'altro, ſecondo il carattere delle perſone, che dee giudicare.

XXXI. E per venire un poco più d' appreſſo al fatto, l' Uditor degli Eſerciti è Giudice de' Militari; ma è confinata la ſua giuriſdizione fra i limiti dalle Reali Ordinanze (a) preſcritti. Sta in eſſe ſpiegato, che i delitti de' Soldati di Fanteria, Cavalleria, e Dragoni; de' Sergenti di Fanteria, e Dragoni; de' Sergenti, e de' Caporali di Cavalleria ſi debban giudicare da' reſpettivi Conſigli di Guerra, nel modo, come altrove ſi è da me narrato (b), e ſolo queſti tali poſſono convenirſi innanzi all' Uditor degli Eſerciti per le cauſe civili, quando ne riceva una particolare delegazione. Quindi è, che non mai l' Uditore Generale

F 2 pro-

(a) Lib. II. Tit. X. art. 2. pag. 167. (b) Lib. I. Cap. I. §. XV. pag. 16.

procede *ex officio* nelle cause civili de' Soldati ; percciocchè non può astringerli nella persona , non avendovi alcuna autorità , e tanto meno ordinare , che si arrestino per causa civile , essendo essi in ciò assolutamente subordinati alla potestà dell' Esercito (*A*) . Anzi per disposto delle Reali Ordinanze , non si può far disconto al Soldato , nè gli si può trattenere maggior quantità di quella , che importa la massitta di tre mesi (*a*). Non gli si può discontare cosa alcuna sulla paga , sotto verun pretesto , nè sotto scusa del diritto di ventesimo, di Cappella , o spesa fatta per suo profitto ; e nel caso , che i Capitani contravvengano a questo regolamento , è permesso a' Soldati di portare le lor querele a' Direttori , o Ispettori , a' quali comanda S. M. di far subito la giustizia , con restituire ad essi loro tutto quello , che gli avran trattenuto, e sospendere gli Uffiziali dalle funzioni del di loro impiego (*b*) . Se dunque gli stipendj dovuti a' Soldati sono sacrosanti , sicchè nè anco per poco si posson guardare da lontano , che altro ad essi loro rimane da poter eseguire in caso di debiti (*B*) ? Dunque , che

(*A*) Poi cosa ha da togliere al Soldato per soddisfazion di debiti, se non può per legge espressa sequestrargli il soldo ? Tanto è ciò vero , che sin da' tempi del Giureconsulto Ulpiano era vietato a' Giudici militari eseguire i Soldati ne' loro militari stipendj , o pur astringerli di più di quel che potessero (*L. 6. pr. ff. de Re judicat.*) : Il privilegio istesso concederono gl' Imperadori Severo , ed Antonino a' lor Soldati , di non potersi loro sequestrare il soldo , se non quando vi sia altra roba , che possa soddisfare il valore del debito [*L. 4. C. de Execut. rei judicata*]. Anzi il prelodato G. C. Ulpiano ampliò anco con generosità il suo sentimento, espresso in un altro luogo delle Pandette (*L. 18. ff. de Re judicata*) , che non solo non si potesse a' Soldati sequestrar soldo per debiti civili , ma nè anco quel peculio , che mercè i sudori della lor fronte, ed i perigli della di lor vita nella milizia armata si acquistassero .

(*B*) In mente di alcuni sta , che dire Soldato, ed uom misero son due sinonimi, che sonan l' istesso. Non so se questa sia proposizione, da potersi generalmente sostenere. Vero è, che i Soldati in tutte l' età , in tutti i tempi, e fra le più culte, e generose Nazioni , non si trattarono con molto scialo ; ma ne pure, come alcun pretende , vissero con stento . Qualche esempio in contrario , non distrugge generalmente la regola. So anch' io, che leggendosi la storia delle cose militari ne' tempi degl' Impera-

(*a*) *Lib. IV. Tit. II. art. 9. in fine.*

(*b*) *Lib. IV. Tit. IV. art. 27. pag. 129. & Lib. IV. Tit. V. art. 22. pag. 145.*

che mai può l' Uditore sequestrare a Soldati per causa di debito civile, e quale mai può essere il caso, che possa Egli esercitare la sua giurisdizione in questo rincontro? Sarebbe solo, se un Soldato avesse un peculio a parte (il che è difficile); o si volesse convenire in materia di servitù, di azioni, di diritti, in questi casi può solamente giudicare a tenore delle leggi.

XXXII. Differente è poi il fatto, se si tratti contra un Uffiziale, avverso di cui quando sia civile la causa, non può l' Uditore sequestrargli altro, che la terza parte del soldo (*A*): Se non che oggi, mercè un Dispaccio de' 28. Novem-

radori Romani, profondevasi e da Nerone, e da Eliogabalo, come riferisca *Plutarco* (*In Galba*) a fiumi il denaro in tanti vani, e lussureggianti stipendj; ed esser poi sì ristretti co' Soldati, che appena poteansi reggere all' impiedi. Sò parimenti, che Valerio Publicola, quello che cacciò da Roma i Re, riportando delle grandi battaglie, ebbe a morire in povertà tala, che al pari di Epaminonda, insigne Generale della Grecia, gli si ebbe per carità a dare sepoltura (*Livio Lib. II.: Giustino Lib. VI. fol.* 82). Quel Fabricio, di cui tanto parlò *Orazio* nelle sua Odi (*Lib. I. Carmin. Ode XII. vers* 40.) vanne afflitto dalla povertà, che non si potè nudrire in Guerra con Curio, e Camillo; ma non per questo la Storia ci niega altri esempj, da persuaderci del contrario, o che il capo sventato di uno, o di due di que' antichi Tiranni facesse tant' autorità, da poter fissare un diverso sistema. Solo non è niegabile, che le Reali Ordinanze (*Lib. IV. Tit. IV. art.* 29. *Tom. II. pag.* 130.; *& Lib. IV. Tit. V. art.* 24. *Tom. II. pag.* 145.) prescrivono qualche economia col Soldato; ma ch' intanto bene i principj della militar disciplina sà, che il soverchio comodo è distruttivo del buon ordine degli Eserciti.

(*A*) *Haviendo recurrido al Rey D. M V., Alferez agregado al Castillo de Baya, exponiendo, que por una deuda, que tiene con Philippe Battoner, haviendolo la G. C. de la Vicaria expedido las letras executoriales, ha dado U. S. el brazo a las mismas, sin oyrle, y embiado los Erbirros a su Casa a sequestrarle la Cama, y otros muebles existentes en ella: Hà resuelto, y manda S. M., que U. S. desde luego quite dicho sequestro, y se abstenga en el avenir de pasar a este procedimiento contra los Oficiales de sus Reales Tropas, por ser irregular, y contrario a las Reales determinaciones, con las quales se halla establecido por punto general, que por las deudas de los Militares se les sequestre la tercera parte de su sueldo, y que quando por la calidad de la deuda, o por otros justificados motivos crea U. S., que se deva tomar contra el Deudor otra providencia a demas del sequestro de la referida tercera parte del sueldo, la represente a S. M., para su Real determinacion. Dios guarde &c. Palacio 3. Mayo 1772. = Antonio del Rio = Señor D. C.. de R..*

En seguimiento de quanto V. S. hà representado en su Consulta de 11. de Julio proximo pasado, en que solicita el Real Oraculo sobre si a los Oficia-

vembre 1778. , gli ſi è una tal facoltà ſoſpeſa (*A*) . Per riſpetto poi al criminale , è il competente Giudice delle cau-

ciales de las Tropas , que tienen ſequeſtrada la tercera parte de ſus ſueldos , para la ſatisfaccion de ſus deudas , contrayendo otras nuevas , y obligandoſe a ſatisfacerles con mayor ſuma de dichas terceras partes , devon los tales Oficiales ſer comprehendidos en la ley general eſtablecida para la ſatisfaccion de los deudas de los Oficiales ſobre la ſola tercera parte de ſus ſueldos : Se hà ſervido el Rey reſolver , y monda que con efecto no ſe altere lo eſtablecido por punto general, pues ſaviendo los Acreedores , que no tendrà fuerza alguna la obligacion del Oficial , y que el de la ſola rata que le correſponde ſobre la tercera parte del ſueldo del Oficial Deudor , no ſeran ton faciles en preſtarles dinero , ni dar topa a credito: Bien entendido però , que los Oficiales que abuſaren de eſta moderacion contrayendo exorbitantes deudas dificiles a ſatisfaſe , ſe les mortificarà en tal caſo con arreſto en un Caſtillo , y ſubminiſtracion de lo neceſario para ſus alimentos . Y de Real Orden lo prevengo a V. S. en reſpueſta , para ſu inteligencia , govierno , y cumplimiento en la parte , que le toca . Dios guarde &c. Palacio 22. Octobre 1776. = Antonio Ottero = Señor D. Fernande Dattila .

(*A*) *Informado el Rey del atraſo , en que algunas Caxas de los Regimientos ſe hallan ; no podiendo remborſearſe de los ſumos , que diferentes Oficiales deven a las miſmas , a cauſa de que las Oficinas de Cuenta , y razon deſcuentan a los miſmos Oficiales , y libran el Auditor del Exercito la tercera parte de los ſueldos de los proprios Oficiales , que ſe les ha mandado retener , para diſtribuirla a los Acreedores de los miſmos ; Y teniendo S. M. preſentè los Reales Ordenes generales emanados en diferentes tiempos de las Caxas de los Regimientos , ſean para ſu pagamento preferidos a qualquiera otra calidad de deudas de los Oficiales , ha venido aora S. M. en confirmar las citadas determinaciones , e inculcar ſu puntual obſervancia ; Y en tal concepto es ſu Real voluntad , que las Oficinas de Cuenta , y razon ſuspendan la retencion , que hacen de la tercera parte de los ſueldos de los Capitanes D. V. , y D. J. R. , y de los Subalternos D. G. , y D. D. del G. todos del Regimiento de C. , afinque el citado Regimiento practicando a ſu favor el miſmo deſcuento , ſe indemnize de las reſpectivas cantidades , que de los proprios Individuos alcanza : Bien entendido , que deſpues de tal cobro el miſmo Regimiento continuarà a los miſmos Individuos a practicarles la propria retencion para ir ſatisfaciendo deſpues a los demas Acreedores de los citados Oficiales , en la conformidad , que las Oficinas lo eſtan deſcontando ya a tenor de las certificaciones , que V. S. al proprio fin ha expedido , y que en dichas Oficinas exiſten : En la miſma conformidad quiere S. M. , que deſde ahora en adelante ſe haga por los Regimientos el deſcuento correſpondiente a los reſpectivos Oficiales deudores , y que ſean ſatisfechos los Acreedores , y quando concurren Acreedores diferentes de un miſmo Oficial ſean ſatisfechos con la legal preferencia , y rata , que V. S. determinarà en Juſticia , y razon . De orden de S. M. lo participo a V. S. para ſu noticia , govierno , y cumplimiento en la parte , que le toca . Dios guarde a V. S muchos años como deſeo = Palacio 28. de Noviembre 1778. = Antonio de Ottero = Señor D. Fernando Dattilo .*

cause degli Ufficiali (*a*), attendendo qualche delegazione, anco se i delitti sian gravi; e ciò per la ragione, che questi non sono a patto alcuno subordinati al giudizio de' Consigli di Guerra (*b*), i quali giudicano solo de' delitti dal Sergente in giù, senza toccare affatto l'atmosfera di essi. Vero è però, che trovo esempj in contrario, ne' quali il Consiglio di Guerra, e non sempre l' Uditore ha giudicati Ufficiali, ma dee esser precedente una speciale delegazione del Re. Incolpatosi l' Ufficiale D. B. L. Tenente di N..., di aver abbandonata la guardia, come anco di non aver voluto andare in arresto in obbedienza dell' ordine di un di lui Superiore, fu la causa giudicata in un formale Consiglio di Guerra, composto di nove Votanti, e dalla pluralità de' voti rimase condannato ad esser privato d' impiego, in esecuzione del prescritto delle Reali Ordinanze (*c*). La Giunta di Guerra esaminò la sentenza, e credè doversi condannare per soli 3. anni in Castello, ed indi ritornare al servigio dell' Esercito, siccome da S. M. fu approvato (*d*). Famosa anco fu la causa ne' principj dell'anno 1765., che si trattò in un Consiglio simile contra dell' Ufficiale D. A. A. accusato di non aver co' suoi Legni soccorsa un' Isola, che poi nella notte de' 17. Settembre del 1762. fu sorpresa da' Barbari. L' innocenza dell' Incolpato fu sì manifesta, che a difesa di un valentissimo Militare D. G. B. T. fu egli reintegrato ne' di lui impieghi.

XXXIII. Il luogo è questo di rispondere al quesito, cioè, con quale uso si compilano i Processi nella Udienza degli Eserciti, se militare, o pur pagano? Per legge, si debbono formare all' uso militare, giacchè ella è una parte avviticchiata agli Eserciti, soggetta perciò alle medesime leggi, e quindi non può allontanarsi da quella diversa pratica, che usano i Reggimenti, e le Piazze. Ed è tanto ciò vero, che se viene all' Udienza un Processo, il cui ingenere, o altra parte di quello è compilato da un Tri-

(*a*) *Lib. II. Tit. X. art. 2. pag. 167.*
(*b*) *Lib. I. Cap. I. §. XV. pag. 16.*
(*c*) *Lib. III. Tit. XVII. art 4 pag 75.*
(*d*) Dispaccio de' 17. Novembre 1759.

Tribunale ordinario, colle formole solite de' Magistrati politici, non vi si può altrimenti por mano, se non quando S. M. accorda con suo Real Rescritto la sanatoria degli Atti, e si abilita l' Uditore a continuare la causa coll'ordine istesso del Foro ordinario, altrimenti il Processo, e tutto il giudizio non è legale. La ragione si è, per non causare una mostruosità di ordine, da non potersi conciliare affatto, quando le parti del Processo fossero compilate con diversi, e contrarj principj. Solo può l' Uditore procedere colle formole de' Tribunali ordinarj, così nella compilazione de' Processi, che in tutt' altro convenga sino alla definitiva sentenza, quando si tratti di giudicare un Individuo, il quale non è militare, ma solo gode il beneficio del Foro. Portò opinione alcuno, che all' Uditor degli Eserciti era permesso di procedere, come gli venisse in talento, e giudicare economicamente, secondo le circostanze del fatto, senza punto aver necessità di attendere l' ordine rigoroso de' giudizj; ma è questo un errore, poichè egli procede secondo i venerandi dettami delle leggi, e per conseguenza non si può dipartire quanto sia un punto geometrico dal recinto di quella prudente facoltà, ch'è data dal Principe ad ogni altro Magistrato. Non niego, che alcuno Uditore abbia praticate delle lodevoli bizzarrie, facendo uso un po' più in là del permesso coll' autorità sua, ma ciò è nato non per opprimere l' altrui ragione, o far torto agli adorabili precetti della giustizia, ma solo per mantenere illibata la propria giurisdizione dalle altrui invasioni, essendo di preciso obbligo ad ogni ben sensato Giudice, di garentire quanto sia possibile il confine, e la decenza della propria carica.

XXXIV. Oltre l' esser l' Uditor degli Eserciti Giudice delegato militare, è egli ancor ordinario, in que' rami di giurisdizione, che vanno inseparabili dalla sua carica. Ed in prima è Giudice ordinario de' Teatri, benchè corretto da alcune piccioliffime modificative. Procede nel ramo de' Teatri e ne i Dipendenti da quelli, con facoltà ordinaria. Non ha egli

egli per una tal giurisdizione alcun riparo di decidere da se solo, e giudicare colle formole usate da' Magistrati ordinarj. E' questo un suo antichissimo diritto, estendendosi ben anco non solo ne' Teatri tutti della Città, ma eziandio del Regno, e ciò sull' esempio di quel che facevasi anco ne' tempi de' Romani. Una legge di fondazione (*A*) per lo Real Teatro di S. Carlo, ordinata dal Re Cattolico, dimostra la origin vera della di lui giurisdizione nello stato presente. Fra gli altri articoli, e specialmente nell' XI. si legge così: *Dispone S. M., che la giurisdizione in tutto il Teatro interamente esser debba del detto suo Ministro Uditor Generale dell' Esercito D. Erasmo de Ulloa Severino, escluso affatto il Tribunale della Vicaria.* Fu tal sistema confermato con un Reale Diploma de' 7. Ottobre 1737., diretto al sopraccitato Uditor Ulloa, che sotto questa epoca vedesi registrato nell' Archivio dell' Udienza. Sulle regole di un tal piano si son formati di anno in anno gli Appalti del Teatro di S. Carlo, in dove rinvangando le condizioni opportune, si son fermati sempre gli Appaltatori a pattizzare; che sia l' Uditor Generale il Giudice competente nelle cause non solo pertinenti al presente ricontro, ma nelle altre ancora così attive, che passive dell' Impressario, e di tutt' i suoi Subalterni, e Provvisionati, e di coloro, che per qualunque mestiere sieno addetti alla Scena. In conseguenza di ciò varie decisioni si videro per delitti da questi tali commessi. E benchè oggi si voglia sostenere dalla G.C. della Vicaria Criminale, d'esser divisa in ciò la giurisdizion dell' Uditore, difendendosi potersi egli ingerire nelle sole cause, che l' interesse de' Teatri riguardano, e non ne' delitti comuni, interessanti lo Stato, il giudizio de' quali si crede, ch' esser

G do-

(*A*) Tal legge ha il seguente titolo: *Piano, che si forma per dar sistema, e buona condotta nel nuovo Teatro eretto in Corte per le tre Rappresentazioni Drammatiche, che in ogni anno si dovran fare con Compagnie de' migliori Cantanti, e Ballerini, che si hanno in Italia, ed in altre più rimote Provincie, e colle dovute eroiche, e speciose decorazioni, giusta gli Oracoli dati da S. M., dopo le umili relazioni, che le son fatte, e dopo i moltissimi disami concernenti a tale importante affare ec.*

dovrebbe de' Magiſtrati ordinarj, pure benchè ſia queſto un torto, che ſi vuol fare alla di lui antichiſſima giuriſdizione confermata da infiniti privilegj, e da tante Reali deciſioni, che non una volta, ma mille hanno ſpezzate queſte conteſe, pure ſento, che la Real Camera abbia deciſo a pro della Vicaria, e ſoſpeſa la militar giuriſdizione.

XXXV. In tanto affinchè ogn' Individuo di Teatro poſſa godere del beneficio del Foro, ha da produrre la Patentiglia datagli dall' Uditore, cifrata da eſſo lui, ſottoſcritta dal Secretario dell' Udienza, e dallo Scrivano in quello addetto, ove ſi ſpiega la qualità del ſervigio, ch' egli preſta in quella Scena; ne ciò ſi fa, ſenza pria precedervi un Certificato dell' Impreſſario.

XXXVI. Un altro ramo di giuriſdizione eſercita da ordinario l' Uditore, ed è quello, che ſi eſpande ſopra i Bigliardieri della Città, i quali non poſſon tenere luogo pubblico di Bigliardo ſenza l' eſpreſſa di lui licenza, al cui Tribunale ſon eſſi ſubordinati. E' queſto un picciol reſiduo della facoltà ordinaria, ch' egli avea ſopra l' intera eſtenſion de' Giuochi, poi di Real Ordine proibiti. I Ballerini, le Canterine, li Cantambanchi, gl' Iſtrioni, quei, che fan vedere apparenti meraviglie nel largo del Caſtello o con macchine, o per moſtruoſità di veduta, i Giuocatori di Buſſolotti, o di Burattini, i Ciarlatani, e le Compagnie avventizie de' Commedianti, che capitano in Regno, rappreſentando in ſcena alcuna azione; quei, che giuocan colla forza di equilibrio, ſono tutti all' Uditor ſubordinati, ſenza l' approvazione, e braccio del quale non poſſono abilitarſi a pubblici ſpettacoli. All' iſteſſo Foro ſon ſoggette le di lor Famiglie, al pari che lo ſono i Servidori, ed altri Domeſtici de' Militari; e ciò in forza di varie Reali deliberazioni, in varj rincontri preſcritte (*A*), e con rigoro-

(*A*) *Señor mio = El Marques de Squillaci de Real Orden me dice lo ſequiente = Enterado el Rey de quanto hà repreſentado el Caſtellano del Aguila en las dos cauſas, que me hà dirigido V. S. con uno de ſus papeles de a. d' eſte mes, me hà mandado S. M. decirle en reſpueſta, como lo executo, que*

gorosi ordini ultimamente rinnovate (*A*).

XXXVII. E benchè alcuno abbia difficultato, che tutte queste ampliazioni di giurisdizione per l'Uditore, ed in tante specie diverse di Uomini abbiano da sentirsi moderate collo statuto della Real Prammatica de' 14. Marzo 1738., ove

G 2 si

que deben gozar del Fuero de la Guerra tanto los Criados, como los Familiares de todos los Militares, que gozan Sueldo, cuya Real deliberacion participo a V. S. por su intelligencia, y govierno. Dios garde V. S. muchos años, como deseo. Napoles 23. Agosto 1756. = Dominicus de Sangro = Señor D Nicolas Garofano

Avendo il Re risoluto per punto generale, che i Servidori de' Figli, Fratelli, o Mogli, od altri Parenti, i quali non vivono separati dal Capo della Casa, debbono esser conosciuti nelle Cause loro dal Foro, a cui è soggetto il Capo della Casa, che paga la mercede: Di Real ordine lo prevengo a cotesta Udienza, affinchè così si eseguisca questa Sovrana risoluzione. Persano 3. Dicembre 1757. = Bernardo Tanucci = Sig. Presidente del S. R. C. (Sta rapportato dal Gatti *Part. 2. To. 3. pag. 176. Dispacci civili.*)

(*A*) *Dovendo in vista delle Reali Ordinanze, e de' replicati Reali ordini godere del Foro della Guerra così i Servidori, come le Famiglie de' Militari; ed essendo stato in oltre dichiarato con Real dispaccio spedito a' 3. Dicembre 1757. per la via della Real Segreteria del ripartimento di Stato, Giustizia, e Grazia per punto generale; che i Militari, Figli, Fratelli, Mogli, ed altri parenti, i quali non vivono separati dal Capo della Casa debbano essere riconosciuti nelle lor cause dal Foro, a cui è soggetto il Capo della Famiglia, e per tal motivo ritrovandosi querelato da Benedetto Fedele nella Regia Corte di Gaeta Erasmo Valente, ed avendo costui eccepito di [illegible] nell' Udienza Generale dell' Esercito di convivere nella medesima Casa col suo Fratello maggiore Diego Valente, furon dall' Udienza Generale spedite Provvisioni, acciocchè detta Regia Corte avesse desistito dal procedimento contra di esso Erasmo, ed avesse trasmessi gli atti all' Uditore di quella Piazza. Ma essendosi dalla prefata Corte ricusato di eseguire le cennate Provvisioni, e costretto il querelato Valente a presentarsi in essa per giustificare la di lui esenzione dal Foro ordinario, con avergli ingiunto in seguito il mandato per Palatium, ha dato ciò motivo all' istesso Uditore Generale di dolersi della condotta tenuta in questo affare dalla Corte predetta, e di rappresentare al Re nella sua diffusa relazione rimessami da V. E. con suo foglio de' 12. del corrente la decadenza, in cui è la giurisdizione Militare per li pregiudizj, che tutto dì se l'inferiscono da' Tribunali ordinarj, da' quali non si curano le sue ortatorie, soggiungendo, che a norma della Real determinazione de' 13. Marzo 1764., il Militare querelato dee presentarsi non già al Foro ordinario, come si è voluto praticare al Valente, ma bensì al suo Giudice competente, da cui imponer se gli dee il mandato. Ed avendo il Re ritrovato regolare quanto da questo Ministro si è esposto, ha risoluto, ed ordinato, che per mezzo della Segreteria di Giustizia si spediscano gli ordini convenienti, affinchè così nel caso di sopra riferito, come in quei di simil natura, che potranno occorrere, sia conservata illesa la divisata Giurisdizione, conforme prescrivono le leggi, Reali Ordinanze, ed i Reali ordini già emanati. Palazzo 2. Dicembre 1780. = Gio: Acton.*

ſi mandò ognuno al giudizio del proprio Giudice ordinario (*a*), per così dar termine alle tanto intralciate conteſe di giuriſdizione; ciò non pertanto la ſola Udienza degli Eſerciti ne andò eſente, rimaſta colle prerogative iſteſſe di prima, ſenza punto diminuirſele il ramo dell' autorità: Anzi volle S. M., per tor via ogni diſputa, dichiarare con Real Diſpaccio del 19. Luglio 1739., di non aver inteſo dar riforma colla cennata Prammatica alla Udienza precitata, ma rimaner ella ſul piede di prima, indipendente da ogni altro Tribunale, godendo i di lei Individui il foro, ſenza punto andar ſoggetti a' Giudici ordinarj (*A*). Di tempo in tempo ſi ſono mai ſempre rinnovati tali ordini, e per ultimo ſi ha quello de' 12. Novembre 1775., col quale ripetendo il Re le altre antecedenti Sovrane determinazioni, deciſe, che *doveſſero godere del foro dell' Uditor degli Eſerciti tutte le Perſone ſoggette alla ſua giuriſdizione, come quelle, che ſono eſtranee, ed aliene dalle giuriſdizioni de' Tribunali, e dalle Delegazioni ordinarie.*

XXXVIII. Nulla di nuovo debbo ſoggiugnere per la pratica de' giudizj, da trattarſi nella Udienza degli Eſerciti, poichè niente diverſo vi ſi uſa e nella compilazion de' Proceſſi, e nella emanazion delle ſentenze di quel che ſi faccia ne' Tribunali ordinarj, la cui pratica civile, e criminale è la medeſima. Qualche differenza vi riſcontro ſulla

(*A*) *Atendiendo el Rey a las razones expreſas por V. S. en repreſentacion de 16. de Setiembre del año proximo paſado* (cioè al 1738.), *he venido en declarar, y reſolver, que los Subditos de la Audiencia General del Exercito deban continuar a gozar, como por lo paſado han gozado, la prerogativa del Fuero militar, y que ſin embargo de la Real Conſtitucion emanada a 14. de Marzo del año paſado 1738., en que no ſe hizo mencion de dichos Subditos, ni fuè la Real mente de S. M. comprehenderlos en ella, deba la miſma Audiencia General privativamente, y con inibizion de qualquiera otro Tribunal conocer indiſtintamente de todas ſus cauſas aſſi civiles, como criminales, y miſtas de qualquiera calidad, o condicion, que ſean. Palacio 19. Julio 1739. = El Marques de Salas = Señor D Eraſmo Ulloa*. Veggaſi ancora un Diſpaccio del tenore iſteſſo, in data del 1. Agoſto 1739., che nel Tom. IX. pag. 390. della Storia delle leggi, e de' Magiſtrati rapporta *Gineſio Grimaldi*.

(*a*) *Pram. del 1738. §. 1. n. 7.*

ſulla preſtazion de' diritti negli atti ordinatorj, in dove l'Uditore come Giudice delegato eſige la ſua propina. Eſige in ogni decreto per cauſa di pagamento il mezzo per cento, quando la ſomma giugne a duc. 50.; da' duc. 50. ſino a duc. 10. eſige grana 20.; e da duc. 10. in giù grana 10.. Per ogni Relazione da farſi o al Re, o al Capitan Generale, ſe vi è Proceſſo, o ſcritture, introita grana 50., ſenza Proceſſo, o ſcritture riſcuote grana 20.. Da' Teatri non ha lucri, o altri proventi preciſi per eſſer Giudice ordinario, ſenonchè ha un Palchetto a ſua elezione in ogni Teatro, e l'acceſſo di duc. 10. ogni quante volte dà il poſſeſſo agl' Impreſarj riſpettivi.

XXXIX. Facoltà ordinaria non può dirſi quella dell' Uditor degli Eſerciti ſopra la Milizia Paeſana del Regno, ma è più toſto una preeminenza di eſſere il Giudice di appellazione (*a*) nel caſo, che vi foſſe biſogno de' gravami (*A*). Ripeto, che Giudice immediato di queſta gente non è l'Uditore, ma ad eſempio di quel che ci riferiſce *Papiniano* in uno de' ſuoi reſponſi (*b*), il Preſide della Provincia riſpettiva, regolato col Conſiglio di un Miniſtro del Tribunale iſteſſo, a guiſa di un Suddelegato forma la proceſſura, ſecondo lo ſtile de' Tribunali ordinarj, emana la ſua ſentenza (*B*); ma in

(*A*) In alcune Provincie del noſtro Regno vi ſono le Compagnie degli Alliſtati, o detti meglio *Milizie Paeſane*, le quali formano un Corpo privilegiato, e facoltativo, da far ſpalla colla forza, e reprimere l'inſolenza de' Naturali, alle quali ſi accorda il permeſſo delle Armi, ma con delle moderazioni, ſpiegate nella generale Iſtruzione. Nulla han del Militare, in quanto ſi riguarda la forma eſteriore, e ideale, poichè non veſtono Uniforme diſtintivo, non godono i privilegj, e l'eſenzioni militari, che accordano le leggi dell' Eſercito, e le civili al Soldato, non ſono addetti a guardie quotidiane, ad eſercizj, ed a tutto quanto a' Militari preſcrivono le Reali Ordinanze, ma ſono eſſe tante braccia delle Univerſità di quella tal Provincia. Vengono da quelle elette, ſtipendiate, e comandate da un Capo, che da eſſe lor ſi deſtina.

(*B*) Oltra dell' Uditor degli Eſerciti, vi erano ne' tempi andati i Giudici inferiori militari detti del Terzo Spagnuolo (*Tertiarii Hiſpani*), ſiccome li definiſce il *Taſſoni* (*de Anteſato Tribunal. XXIV. n. 378. fol. 181.*) i quali erano addetti a giudicare le differenze sì civili, che criminali di tutti gli Spagnuoli, reſidenti nella Città di Napoli, appellando-

(*a*) *Lib. I. Cap. II. §. XXI. pag. 36.*

(*b*) *L. 22. ff. de Accuſation., & Inſcriptionib.*

in grado di revifione, o di appello fi produce la caufa innanzi l' Uditor Generale degli Eferciti, il quale con una indipendente facoltà chiama a fe gli Atti, e l' Inquifito, decide, confirmando, o correggendo tal decreto, e fe uopo è circonfcrive ancora gli atti, ordinando nuova informazione.

XL. Per punto generale non hanno appello i decreti dell' Uditore degli Eferciti, come di tutte le fentenze militari fi è avvifato; non conofcendo egli per fuperiore alcun Magiftrato del Regno, anco il più fupremo, ma dipende folo dalla Sovrana volontà del Re, di accordare un Giudice di appellazione, quando fon tali i proclami delle Parti, ed i motivi di giuftizia, che fi allegano. Sicchè la pratica è quella, che fe alcuno ha da gravarfi del decreto dell' Uditore, per non crederlo corrifpondente a' precetti della giuftizia, non ha altro, a cui ricorrere, fe non al Re, per la Real Segreteria di Guerra, e dimandare un Minifiro di appello, il quale poffa correggere il di lui voto. Una tal fupplica fecondo il folito ftile della Segreteria medefima fi rimette all' Uditore ifteffo, perchè dica col parere, s' è giufto o no concederfi il chiefto Giudice; a cui egli rifponde, fottomettendo alla confiderazione del Sovrano i motivi del fuo emanato decreto, e tutt' altro, che gli fi offerifce; conchiudendo ordinariamente, di aver egli creduto di decidere fu i puri termini della giuftizia, ma che dalla clemenza del Re dipende di accordare il chiefto Giudice. In tanto la Parte gravata ha facoltà di ricorrere con fua Iftanza preffo gli Atti dell' Udienza, cerziorandola di voler ella il termine da poter fupplicare S. M., ed ottenere il Giudice di appellazione, ed in tanto non procederfi ad atto alcuno. A tale iftanza è folito di non procederfi, per lo fpazio di quaranta giorni; elaffi i quali l' Uditor procede fecondo i convenienti termini dell' ordine, e della giuftizia. Non trovo però legge, che quefto punto determini, ma è

dofi de' loro decreti nella Udienza generale degli Eferciti (Veggafi l'*Al-f-no = Juris Criminal. Lib. I. Cap. XXV. §. 5. Tom. I. fol. 353.*)

ma è un solito, che oggi vale; per cui molto attento suol esser l' Uditore, per evitar l' abuso di una tal dilazione. Anzi sarebbe giusto, non attendersi ne' giudizj esecutivi, per non dar campo alle Parti, di non far vedere il finale giorno della sentenza. Ho tolerato io spesso simil rigiro, ed ho trovato, che in cambio di esser un beneficio, in sollievo della ragion delle Parti, diviene all' istante un maleficio, perchè opprime la giustizia, a danno di quella Parte, a cui assiste la ragione.

XLI. E' punto anco di pratica, chiedere nell' Udienza degli Eserciti il godimento del Foro, facendosi spedire le Ortatorie contra di quel Tribunale, che si volesse ingerire nella causa di un Forato. Si produce l' Istanza nella Udienza colla giustificazione di esser l' Inquisito suddito dell' Uditore, ed all' istante si spedisce ordine di non procedersi più oltre, ma anzi trasmettere, e consegnare allo Scrivano della causa e l' Inquisito, e gli Atti (*A*): Contemporaneamente s' impartisce termine, per giustificare l'eccezione della declinatoria (*a*) (*B*). Volendosi una più distinta notizia di quanto concerne l' intero giro delle Ortatorie, è da ver-

der-

(*A*) Tal privilegio di giurisdizione non fu nè nuovo, nè inusitato fra le leggi de' Romani, specialmente ne' tempi degl' Imperadori Valentiniano, e Valente, i quali scrivendo ad un lor Pretore nel Piceno, gli ordinarono, che trovandosi alcun Soldato nella Provincia inquisito d' alcun delitto pubblico, potesse il Rettor della Provincia solamente arrestarlo, per indi senza facoltà di procedere a giudicatùra, rimetterlo assieme cogli Atti al Giudice militare (*L. 1. C. de Exhibend., & transmittend. Reis*). L' istesso precetto replicate volte leggesi inserito nel Corpo delle nostre leggi municipali, come può vedersi nelle Prammatiche (*Pragm. III. §. ult. Pragm. V. §. 10. Pragm. XI. §. 11. de Re milit.*). Vero sì, che vi sono delle cause, ove i Giudici ordinarj posson giudicare ne' delitti de' Militari, o de' Patentati dell' Udienza degli Eserciti, quando questi si trovassero in campagna armati, o con armi non permesse al loro Istituto (*Pragm. XX. Que en los §. 4. de Re militari*), o armati, commettendo de' furti nelle pubbliche strade (*Pragm. V. §. V.*), o che pria di vestire il cingolo militare, avessero in alcun modo delinquito (*Pragm. XI. §. 14. de Re milit.*)

(*B*) Ne' tempi del Consiglier Patigno obbedivasi sì prontamente all' Ortatoria, che lasciò scritto: *Sufficit, quod Magna Curia Vicariæ certioretur per Auditorem Generalem, & quum sint authentica documenta, debet cedere, & remittere statim.*

(*a*) Così scrissero i Pratici del nostro Foro = *De Ponte de Assensib. §. 7.* = *Rovito in Pragm. 16. de Militibus* = *Sanfelice decis. 490.*

derfi la Pratica civile di *Carl' Antonio de Rosa* (a).

XLII. Seguendo a defcrivere la giurifdizion fecondo la pratica dell' Uditore di oggigiorno, entra egli a liquidar Polizze de' di lui Forati, anco fe fieno per affitto di Cafa, menochè però di poter sfrattare Pigionanti, o dar ordine relativo a cofa sì fatta, giacchè è quefta una giurifdizion privativa, accordata folamente alla Gran Corte. Di ciò vi è efempio nella caufa di Gio: Batifta Dieni, Scrivano Fifcale ordinario dell' Udienza degli Eferciti, contra del quale pretendea la Vicaria di procedere, ed aftringerlo a dar pleggeria per l' affitto di Cafa, ove egli per ben 23. anni aveva abitato: Qui fu, che S. M. con Difpaccio de' 24. Settembre 1761. per la Segreteria di Guerra (b), ordinò, che fenza pregiudizio della Delegazione accordata alla Vicaria, e per trattarfi folo di pagamento di affitto, e non di sfratto di Cafa, proceder doveffe l' Uditore. Quefto ifteffo regolamento fu prefcritto per li cafi fimili con altro Real Ordine de' 12. Decembre 1761. per la Segreteria ifteffa, fecondochè ne diede occafione la caufa introdotta da Nicola Pugliefe, contra del Capitan dell' Udienza Pietro Giannelli (c).

XLIII. Non può l' Uditore metter mano, e giudicare nelle caufe di Cambiali, offervandofi a puntino il difpofto delle Reali Prammatiche *de Literis Cambii*, mercè le quali procede privativamente il proprio Delegato, fenz' alcuna eccezione di Perfona. Quindi fi tolfe ad ogni Tribunale la poteftà d' interloquire in caufe di sì fatta natura; però gli Efecutorj contra de' Forati militari non fi poffono efeguire fenza il braccio della Udienza degli Eferciti (A).

XLIV.

(A) Varj ordini del Re vi fono, che confermano quefto punto, fpecialmente i Difpacci de' 9. Maggio 1776. contra la Delegazione de' Cambj, per l' irregolare arrefto di un Ajutante della Ruota de' Conti D. M. f. emanato per la Real Segreteria di Azienda; e l' altro de' 16. Giugno 1777. per la Segreteria di Guerra.

(a) *Part. I. Cap. III. Diftinct.* 2. *n.* 1. *fol.* 234.

(b) Rapporta tal Difpaccio in efteso il Grimaldi *Tom. IX. fol.* 387.

(c) Grimaldi ha trafcritto tal Difpaccio *loc. cit. in fin.*

XLIV. Grande occupazione è per l'Uditore la revisione delle sentenze, da' Consigli di Guerra profferite (a), per così mandare maggiormente banditi gli errori, sicchè l'Innocente non sia punito, nè assoluto il Reo. Or questa revisione è grande, per esser numerosissimi i Consigli, come numerosi ancor sono gli espedienti, di cui il Capitan Generale dimanda parere; sicchè l'Uditore è occupato in modo, che niun tempo gli soverchia.

XLV. Varj privilegj personali ha egli, inseparabili dal di lui impiego. E' considerato come un importante Individuo degli Eserciti, godendo gli onori istessi, che son dovuti ad Ufficiali del primo rango. Gode la franchigia della biada, come si dà ad ogni Ministro della Giunta di Guerra, importante tomola 22., e misure 12. al mese, alla ragione di sei razioni al giorno, siccome sta espressamente ordinato nella Tabella delle franchigie di biada, che leggesi inserita nel Corpo delle Prammatiche (b). Presiede nel Real Teatro di S. Carlo in ogni sera, che vi sia opera, in un Palchetto ad esso lui destinato, divenendo in quello istante Giudice ordinario di ogni persona di qualunque grado, o condizione, la quale entro di quel pubblico sito commetta alcun misfatto. Interviene anco nell'intero mese di *Fiera*, essendo parimente Giudice ordinario di que' delitti, che in quel recinto possono succedere. Ha preseduto ancora in Giunta di Guerra, come la occasione l'ha richiesto, e se così S. M. ha ordinato, facendovi da Ministro Relatore, siccome varj esempj dimostrano.

XLVI. Niun' autorità ha poi, nè di servirsi della sua gente armata (A) su i Castelli della Città di Napoli; e del Regno, avendo essi, e ciaschedun di loro il particolar Giu-

H dice

(A) I Giudici militari, secondo che trovo registrato in una legge dagl' Imperadori Onorio, e Teodosio ordinata (*leg. 2. C. de Offic. Magistrat. milit.*) aveano la lor Guardia, o sia gente armata, ad essi specialmente addetta, da non poter eseguire, se non che solo i loro ordini.

(a) *Lib. I. Cap. I. §. XXI. pag.* 20.

(b) Ultima stampa di Cervone *Tom. III. pag.* 30. dopo la Prammatica *XXX. de Re militari*.

dice ordinario (*A*), nominato *Uditor del Castello*. Altro non fa, che rivedere i di lui decreti, o giudicare in grado di gravame, se mai da S. M., o dal Capitan Generale ne venga specialmente delegato, non avendo in contrario da se solo alcuna potestà ordinaria.

XLVII. Spedisce alcune Patenti a' Torrieri, e Soldati di Torri marittime, per invigilare alla custodia del mare; benchè oggi sieno in sì poco numero, che appena se ne veggono; nascendo ciò forse dallo spirito di un Dispaccio, che anni sono si pubblicò per la Segreteria di Giustizia (*B*).

XLVIII. Per quel che ho sempre costantemente saputo, non si spedisce la Patente (*C*) all' Uditore nelle formole istesse, al pari di ogni altro Ministro, ma diversamente come cogli Ufficiali Generali si pratica, a' quali coll' impiego si conferisce *Titolo*, che produce una caratteristica di un non ordinario onore. E questo è quanto la Udienza Generale degli Eserciti riguarda.

XLIX. Sarei ben lungo poi, se gli altri Giudici militari del Regno volessi individuare, con tutte le circostanze, che le di loro respettive giurisdizioni riguardano, sebbene nulla di nuovo direi, di quel che per la Udienza generale degli Eserciti ho detto. Tanto gli Uditori de' Castelli della Capitale di Napoli (la cui giurisdizione è tutta separata da quel-

(A) In ogni tempo, ed in ogni età fu vietato a' Magistrati militari ingerirsi in cose alle Università appartenenti, o a dipendenze spettanti ad ordinarj Magistrati; e se ciò ardivano di fare, eran soggetti alla pena di diece libbre d'oro (*leg. 42. C. de Decurionibus*).

(B) *Avendo il Re risoluto, che a riserva delle Patenti de' Delegati, ed Arrendamenti, le quali sieno registrate a tenore dell' Ordine di Sua Maestà Cattolica, e sieno colle condizioni prescritte dalla medesima G. C. della Vicaria, tutte le altre Patenti sieno del Giudice della Casa Reale, sieno degli Ufiziali Maggiori militari, non abbiano nessun vigore, e non producano nessun effetto: Mi comanda prevenire V. S. Illustriss., affinchè si esegnisca questa Sovrana risoluzione Palazzo 14. Settembre 1764 = Carlo de Marco = Sig. Duca di Cerisano Reggente della G. C. della Vicaria.*

(C) Volendosi una idea della formola, colla quale l'Imperator Giustiniano concepiva la Patente al Giudice militare, ella è visibile in una legge del Codice (*L. 5. C. de Offic. Magist. Milit.*), dalla quale rilevasi tutto quanto è passato poi in uso ne' tempi presenti.

quella dell' Uditor Generale) quanto quelli de' Presidj della Toscana, e di ciascun Castello, e Piazza del Regno procedono nel proprio ramo, e tra il loro determinato confine, al riverbero delle leggi dell' Esercito, e collo stile delle Reali Ordinanze. Compilano il Processo secondo l'uso de Militari per quelli delitti, che nel distretto di lor giurisdizione si commettono, attendendone prima dal Comandante della respettiva Fortezza la facoltà, con una speciale delegazione. Giudicano su tal Processo, come giudica un Consiglio di Guerra, fino alla definitiva sentenza; indi lo passano all' istesso locale Comandante, perchè lo diriga al Capitan Generale per lo di più, che conviene, per la esecuzion della pena.

C A P. III.

Della Giunta consultiva di Guerra.

I. CResciute le Truppe nel Regno circa 'l' anno 1737. ad un maggior numero, che mai tante se ne videro nel passato, avanzate sul piede di quaranta Battaglioni di fanteria, e di diciotto Squadroni, composti nove di Cavalleria, e nove di Dragoni; oltra i Corpi di Artiglieria, Ingegneri, e Marina; e crescendo per conseguenza i delitti a proporzione del numero considerevole de' Militari, da non potersi giudicare da' soli due Uditori Generali, l' un degli Eserciti, e l' altro di Marina, convenne alle paterne Sovrane cure pensare alla istituzion di un Magistrato, a cui come un Tribunale supremo competesse l' esame di cose importanti, o consigliar le pene secondo i delitti; o pur correggere le sentenze, che da' Giudici inferiori s' impartissero, ove vi fosse il pregiudizio della giustizia. E siccome formate già le piante de' Tribunali politici colla Costituzione degli 8. Giugno 1735. menzione non vi era di sì

importante Magiſtrato , quindi con uno Editto (*A*), diretto al Duca di Charny , ne fu dettagliato uno , a cui ſi diede nome di *Giunta conſultiva di Guerra* .

II. Fu compoſto di Miniſtri militari , e Togati , per trattarviſi coſe toccanti a Guerra , e forze di mare , e terra , ſenza punto derogare alle giuriſdizioni de' Tribunali delle Udienze dell' Eſercito , e di Marina , o a' privileggj di quegli e di Sicilia , e de' Preſidj della Toſcana , continuando nelle incumbenze di loro inſpezione, con formar Proceſſi , e pronunciar ſentenze .

III. Ne' primi tempi , non furono più di otto in Giunta di Guerra i Miniſtri votanti ; cioè un Capo , col titolo di Preſidente , cinque Miniſtri militari , e due Togati ; a' quali andava giunto un Fiſcale Giuriſperito , ed un Segretario (*B*). Ma nel fine del 1746. crebbero gli affari , per cui ſi vide aggiunto un altro Togato , fermandoſi il numero de' Votanti a quel di nove. Non è raro , che in tal Giunta vi han preſeduto Miniſtri oltra gli ordinarj , ſe una cauſa ha portato ſeco un tal biſogno (*C*).

IV.

(*A*) Queſto Editto , che porta l'epoca de' 14. Aprile 1737. , e dal quale ho rilevato , quanto vo dicendo nel preſente Capitolo , va col titolo : *Decreto de 14. de Abril de 1737. Expedido al Duque de Charny , Capitan General de los Exercitos de ſu Mageſtad , Comandente General de todas la Tropas , y Governador privativo de las Armas de eſte Reyno de Napoles , plantificando una Junta de Guerra* .

(*B*) I Miniſtri nominati per la Giunta di Guerra ſin dalla prima fondazione ſi furono = Per Preſidente *il Duca di Charny* Capitan Generale = Per li cinque Miniſtri militari il Tenente Generale *Duca di Caſtropignano* ; il Tenente Generale *D. Nicolò de Sangro* ; il Mareſcial di Campo Iſpettor di Fanteria *D. Gio: Franceſco de Eſpinoſa* ; il Mareſcial di Campo Iſpettor di Cavalleria *Conte Mahony* ; ed il Comandante della Squadra delle Galee Colonnello *D. Antonio Zelaja* . I politici Miniſtri ſi furono i Conſiglieri di S. Chiara *D Franceſco Crivelli* , e *D. Domenico Bruno* , riſerbandoſi S. M. la nomina del Fiſcale , che poi fece di là a qualche tempo ; e finalmente fu preſcelto per Segretario *D Bartolommeo Odoardo Pighetti* Segretario onorario del Re . Non vi furono in quella prima formazione nè Avvocato , nè Procuratori de' Poveri , ſiccome poi nel decorſo del tempo in ſollievo de' miſerabili Militari ſi ſtabilirono .

(*C*) Vertendo in eſſa una Cauſa tra il Fondo della Separazione , ed il Portulano della Città di Napoli nell' anno 1763. , ch' era di conſiderevoli conſeguenze all'una , ed all'altra parte , fu ordinato con Diſpaccio de' 21. Marzo dell'anno iſteſſo , ſpedito dalla

IV. Venendo a narrare lo ſtato preſente della precitata Giunta; in caſo di deficienza di alcun de' Giudici, ſia per promozione, o pur per morte, ſe ne ſurroga il ſucceſſore (*A*), per lo quale, ſe è del ceto de' Militari, non ſi fa dalla Giunta alcuna terna, avendo S. M. a ſe riſerbata la nomina, con eleggere quell' Uffiziale, che ſarà più proprio della Sovrana deliberazione (*B*). Se poi manca alcun Miniſtro

la Segreteria di Stato, Guerra, e Marina, che interveniſſero da Votanti il *Conte Maſi*, il *Marcheſe d'Arezzo*, ed il Preſidente di Camera *D. Luigi Petroni*, che poi in ſua mancanza per eſſere andato Governatore in Foggia, ſe gli ſurrogò il Conſiglier *D. Gio: Ferrari*. Così parimente vi andò aggiunto altra volta il Conſigliere allora *D. Gio: Batiſta Jannucci* nell' anno 1761., da votar nella Cauſa di un Reo omicida in perſona del Cadetto D. Franceſco de Creſcienzo; e mille altri eſempj di queſti ſi poſſono addurre, come dagli Ordini Reali de' 28. Gennajo 1763., e de' 20. Febbrajo 1764.

(*A*) *Serie de' Miniſtri, che han preſeduto nella Giunta conſultiva di Guerra.*

P R E S I D E N T I.

Duca di Cherny, eletto a' 14. Apr. 1737.
Duca di Caſtropignano, el. a' 27. Lug. 1741.
D. Domenico de Sangro, el. a' 24. Ge. 1758.
D. Raymondo de Burk, interino, eletto a' 2. Maggio 1770.
Princ di Campoſiorito, el. a' 2. Mag. 1770.

M I N I S T R I M I L I T A R I.

Duca di Caſtropignano, el. a' 14. Apr. 1737.
D. Bernardo Aguado, el. a' 10. Ott. 1759.
D. Giuſeppe Schorno, el. a' 3. Mag. 1767.
Marcheſe d'Arezzo, el. a' 19. Genn. 1769.

D. Antonio de Zelaja, el. a' 14. Apr. 1737.
D. Paſquale Borras.
D Nicola de Majo, eletto a' 4. Mag. 1772.
D. Nicola Zelaja, eletto a' 16. Dic. 1774.

D. Nicolò de Sangro, el. a' 14. Apr. 1737.
D. Placido de Sangro, el. a' 19. Mag. 1750.
D. Domenico de Sangro, el. a' 31. Mar 1755
D. Bartolommeo Falconcini, eletto a' 3. Maggio 1767.
D. Gaetano Sanches de Luna, eletto a ... Gennajo 1781.

D. Gio: Franceſco d' Eſpinoſa, eletto a' 14. Aprile 1737.
Il Duca della Iſola, el. nel anno 1745.
D. Emmanuele de Leon, el al 1. Mag. 1757.
Marcheſe di S. Paſquale, el. a' 5. Mar. 1761.
D. Carlo Floriano Jauch, el. a' 24. Ge. 1775.
D. Michele Odea, eletto a ... Gen. 1781.

Conte Mahony, el. a' 14. Apr. 1737.
March di Montevergine, el. a' 2. Mag. 1767.
Conte Maſi, eletto a' 25. Luglio 1770.
D. Filippo Spinelli, el. a' 12. Dic. 1778.

D. Antonio del Rio, eſtraordinario, el. a' 20. Gennajo 1745.

Duca di Teleſe, e *D. Ferdinando Caracciolo*, interini, el. a' 17. Mag. 1744.

D. Bartolomeo Pighetti cogli onori di Miniſtro militare, el. a' 23. Nov. 1747.

(*B*) L'eſperienza finora ha dimoſtra-

nistro Togato, si propongono dalla Giunta al Re con una precedente terna tre meritevoli Soggetti, per così provvederla di un ottimo successore. Si ha in tal proposta l'attenzione di nominare Giurisperiti di maggior reputazione, probità, e letteratura *(A)*; quei maggiormente, che si fossero distinti nel Real servigio; il cui carattere non fu mai meno di Consigliere di S. Chiara; siccome nel succennato Editto (a) sta specialmente ordinato. Più di tali requisiti, riguarda oggi la Giunta di Guerra nel proporre a S. M. i Ministri, che abbiano sperienza delle cose criminali; materie, che per lo più si disputano in tal sinedrio; e che abbiano un certo discernimento, da saper ben concepire le regole militari; il cui Codice è affatto diverso dal civile, come diversa è ancora la pratica di giudicare, l'ordine de' giudizj, e tutt' altro, che andrò espo-

strato, che i Ministri militari della Giunta si sono prescelti dalla cima delle diverse classi, che compongono lo Stato Militare di Terra, e Marina, ad oggetto che trattandosi nella medesima Cause di diverse nature, dipendenze, e rapporti, potesse ciascun di essi nel proprio ramo dare que' lumi, che si fanno per ussizio, per render così in miglior ordine distribuita la giustizia, e non pregiudicato il buon servizio del Re. Quindi di ordinarlo vi han preseduto i due Ispettori Generali di Fanteria, e Cavalleria — Dragoni, che come Fiscali de' due diversi rami della Truppa dar potessero un sincero, e ben assodato parere: Vi è intervenuto un Generale di Marina, per le cose a questo ramo attinenti, e così la scelta è stata sempre di Generali situati alla testa degli affari più importanti.

(A) MINISTRI TOGATI.

D. Dommico Bruno, el. a' 14. Aprile 1737.
D. Ferdinando Porcinari, el a' 1. Mag 1740.
D. Saverio de Donato, el. a' 28 Feb. 1758.
D. Domenico Cardilla, el. a' 1. Gen. 1759.
D. Gio: Pallante, el. a' 24. Mag. 1761.

D. Vincenzo Quattromani, el. a' 4. Fe. 1747.
D. Giuseppe Verduzio, el. a' 24. Gen. 1749.
Il Marchese Paternò, el. agli 8. Lug. 1758.

D. Francesco Crivelli, el. a' 14. Apr. 1737.
D. Carlo Gaeta, el. a' 11. Giug. 1747.
D. Erasmo Ulloa, el. a' 24. Gen. 1749.
D. Domenico Cito, el. a' 13. Gen. 1763.
D. Diego Ferri, eletto a' 23. Gen 1765.
D. Francesco Mastellone, el. a' 22. Ag. 1770.
D. Biagio Sanseverino, el. a' 28. Feb. 1778.

(a) Editto *pag.* 28.

ponendo in questa presente mia Opera. Vacando la piazza di Fiscale, si fa del pari la terna, proponendo tre Giurisperiti dal ceto de' Giudici di Vicaria, laddove per lo più van preferiti i Giudici, e Fiscali criminali; almeno come si è praticato in quest' ultimi tempi (*A*).

V. Il Segretario della Giunta è stato sempre decorato coll' onorevol carattere di Segretario del Re, a cui non si dà soldo preciso, come impiegato in tale ufficio, ma solamente quello, che per altro carattere gli si corrisponde sia militare, o politico. Il carico è importante, e sufficientemente laborioso. Affidata è in lui la cura della formazione delle Consulte, che a S. M. si han da umiliare; il registro degli Appuntamenti; e quanto altro mai può fare un Segretario di un Tribunale sì importante, e supremo. Per il che egli tiene distinta la Segreteria, con due Ufficiali provvisionati dal Re, ed eletti a sua nomina, i quali disimpegnano la spedizione di quanto sia uopo al buon ordine, ed al retto servigio della Giunta (*B*).

VI. Questo è il carattere, ed il numero de' Giudicanti, che presiedono nella Giunta Consultativa di Guerra. Oltre di essi vi è un Avvocato de' Poveri (*C*), il quale a nomina della medesima in una terna è prescelto da S. M. con suo Real Dispiaccio. Egli è del ceto de' Giurisperiti, che ne' Tri-

(*A*) FISCALI DELLA GIUNTA.

D. Francesco Perelli, el. a' 14. Apr. 1737.
D. Giuseppe Aurelio de Gennaro, eletto a' 21. Agosto 1745.
D. Gio: Ferrari, el. a' 2. Luglio 1747.
D. Nicolò Garofano, el. a' 11. Apr. 1748.
D. Diego Ferri, el. a' 14. Febr. 1755.
D. Domenico Cito, eletto a' 26. Apr. 1759.
D. Luigi Marciante, el. a' 13. Gen. 1763.
D. Girolamo Vollaro, el. a' 3. Ottob. 1771.
D. Francesco Ciccone.
D. Girolamo Mascari, el a' 3. Dec. 1777.
D. Michelangelo Freda, el. a' 22. Apr. 1780.

(*B*) SEGRETARJ DELLA GIUNTA.

D. Bartolommeo Odoardo Pighetti, eletto a' 14. Aprile 1737.
D. Pietro Patobelli.
D. Gio: de Thomas, el. a' 26. Febbr. 1758.

(C) AVVOCATI DE' POVERI.

D. Francesco Pandozzi, el. a' 5. Lug. 1759.
D. Luigi Frontone, el. a' 24. Apr. 1778.

Tribunali politici piatiscono le cause ; la cui carica quanto è onorevole , altrettanto è laboriosa . Alla di lui cura è affidata la maggior parte della difesa di que' Soldati , che dalla Giunta han da giudicarsi , fra' quali più che in ogni altro ramo di persone sono facili i delitti . Niun soldo egli ha , se non che il merito di ascendere ad impieghi di Magistratura , come si ha da un ultimo esempio (*A*). Più dell' Avvocato vi è parimente il Proccurator de' Poveri prescelto egualmente dal ceto istesso del Foro , il quale anco difende in Giunta le Cause de' Poveri militari ; gira ne' Calabozzi delle Piazze , e degli Ospedali dello Esercito , dove vi son Presi , per soccorrere al bisogno delle loro cause ; sollecita i di loro espedienti , e tutt' altro , che può fare una persona nella causa propria. Nè anco egli ha soldo , se non che solamente il compenso di essere impiegato in un' opera tanto meritoria (*B*) .

VII. E finalmente vi è un Attuario , il quale attita tutte quelle cause , dove la Giunta di Guerra procede con delegazione ; ed è questo anco nominato dalla medesima , confirmandosi da S. M. la nomina .

VIII. Eletti nella cennata maniera i Ministri non men militari , che politici , si spedisce ad ognun di essi la Patente , a norma dell'ordine del Re , espresso nell' Editto (*a*) , in dove la dignità si enuncia , l' ufficio , e quanto mai far dee un Ministro in tal graduazion situato ; con tutte le altre clementi espressioni , che la Maestà del Re usar suole , allorchè presceglie all' onorevole carica della Magistratura un Vassallo ; qual Patente si spedisce , senza che vi sia il più semplice diritto nelle Reali Officine .

IX.

(*A*) L'esempio è in persona del meritevolissimo *D. Francesco Pandozzi* , che fu Avvocato de' Poveri di questa Giunta , e poi passò alla Toga , col carico di Avvocato de' Poveri della G. C. della Vicaria .

(*B*) PROCCURATOR DE' POVERI.

Non vi fu mai tal impiego , ed il primo è stato *D. Francesco Fraveth* , eletto a'25. Agosto 1775.

(*a*) Editto *pag.* 28.

IX. Mercè la citata elezione ,. si deviene all' atto del possesso , che tutto consiste nel giuramento , che si fa di bene , e fedelmente servire il Re , ed amministrare l'impiego , colla bilancia più illibata della giustizia ; osservando il secreto di quanto in Giunta si tratta . Il Presidente Capo della medesima dà il giuramento in mano del Capitan della Guardia del Corpo (a), purchè altra volta dato non l'avesse, o come Consigliere di Stato, o come Ministro militare della Giunta istessa (A) . Gli altri Ministri così militari , che politici , ed il Segretario lo prestano sull' Evangelio (B) , sistente nelle mani del Presidente Capo della Giunta ; il quale nella unione di tutti gli altri Giudici , raccolti , ove la Giunta si regge , si fa trovare seduto , coverto , mentre gli altri tutti sono all' impiedi ne' proprj siti , e senza cappello . Inginocchiato innanzi al Presidente il novello Candidato , tenendo le mani sul libro degli Evangelj , gli si fa la seguente dimanda =

Formola del possesso.

Interroga il Presidente = *Jurais a Dios , y prometeis al Rey de servir , y exercer bien , y fielmente vuestro Empleo de Ministro militar (o Togado , o bien Fiscal , o Secretario) de esta Suprema Junta de Guerra , y de guardar secreto de todo lo que en ella se tratare , y discurriere ?*

I Ri-

(A) Così avvenne al Duca di Castropignano , ed a D. Domenico de Sangro, i quali , perchè avean servito nella Giunta da semplici Ministri , non bisognò altro giuramento , passati che si furono al Presidentato della medesima .

(B) I Giudici della Repubblica prestavano anch' essi un tremendo giuramento, di amministrare con ogn'imparzialità la giustizia , che faceano su di un Altare nel Comizio , che *Puteal Libonis* appellavasi , come riferisce il *Sigonio (de Judiciis Lib. I. Cap. XXVIII. fol.* 733.) , formato dalla lapide di un Pozzo , su della quale eravi la Statua di Accio Nevio , rifatta poi da Libone , da cui prese il nome . Ne' Miscellanj Italici di *Roberto Gaudenzio (Tom. I. fol.* 364.) vi si trova su tale articolo una dottissima Dissertazione ; oltra di quella memoria , che se ne legge in *Orazio (Lib. I. Epist. XIX. v.* 8.)

. . . . Forumque , Puteal Libonis Mandabo siccis . . . . .

(a) Editto *pag.* 26.

Risponde = *Sì lo juro, y prometo.*
Replica il Presidente = *Si así lo hiciereis, Dios os ayude, y sino os lo demande.* Risponde = *Amen.*
Per esser legale tal formalità, vi ha da esser presente un Segretario del Re, perchè ne autorizzi l' atto. Quindi i Segretarj della Giunta sono di ordinario decorati di sì rispettabil carattere, affinchè possano comodamente la intervenire, e legalizzare il possesso

X. Fatto ciò va a prender il luogo, che gli spetta nella unione degli altri Colleghi. Ed affinchè qui non nasca equivoco, egli è stabilito, che i Ministri militari occupino i luoghi della diritta, ed i Togati quelli della finistra; preferendo sempre i primi a' secondi; ancorchè i Militari sieno Ministri meno antichi. Varie controversie sono insorte per la materialità della precedenza nella situazione in Giunta, così rispetto a' militari, che a' politici, che poi S. M. ha deciso definitivamente, dove non vi si può incontrare altro dubbio, giacchè con Real rescritto de' 23. Aprile 1763. determinò per punto generale, che se il dubbio di precedenza è tra' Ministri militari, essi debbon prender il luogo, secondo l' antichità, e carattere del servigio militare, che han prestato nell' Esercito (*A*), correndo la regola istessa per tutti gli altri, che in mancanza de' Propietarj andassero alla Giunta da interini, a rimpiazzare il luogo mancante. Rispetto poi a' Ministri politici la regola è diversa: Prendono essi il luogo non dall' antichità della Toga, ma dall' antichità del Ministeriato nell' istessa Giunta di Guerra: Cosicchè occorrendo, che un Consigliere, o un Presidente giovane sia della Giunta ordinario ministro, e dopo lui sopravvenga un Consigliere, o Presidente più antico, sarà di quello l' antichità nella Giunta, e non di questo, perchè in quella

(*A*) *Exmo Señor = El Rey manda, que los Ministros Militares adsuntos en la Junta de Guerra, el Marescial de Campo Conde Masi, y el Brigadier Marquez de Arezzo nobstante, que no sean Ministros proprietarios de la misma, tomen el asiento en ella en los dias, que intervinieren, a proporcion, y segun sus respectivos grados, y antiquedad: Y de su Real Orden lo partecipo a V. E. 23. Abril de 1763. = Señor D. Domingo de Sangro = Antonio del Rio.*

la più antico Ministro, benchè nella Toga più recente (*A*): E solo vale la precedenza, dove vi sia il carattere di Capo di Tribunale, Caporuota della Camera Reale, o Consultore di Sicilia, comparagonati questi Tribunali di egual calibro colla Giunta Consultiva di Guerra (*B*).

XI. Tanto i Ministri militari, che i politici non hanno soldo distinto per questa carica (*a*): se non solamente i politici la preminenza di entrare al Baciamano di Corte coll' intera Toga, nel modo istesso degli altri Ministri, che han Titolo feudatario. Hanno di più una franchigia, che

I 2 sta

(*A*) *He leido al Rey muy por menor quanto refiere la Junta de Guerra en su Consulta de 29. del proximo pasado, con motivo de la pretencion que ha promovido el Consejero D. Juan Baptista Janucci de preceder en el asiento al Consejero Marques Paternò, en ocasion de deber concurrir a dicha Junta como Ministro adjunto para la Causa, que en ella se agita sobre el homicidio sucedido en persona del Cadete D. Francisco de Crescencio. Interado S. M. de las razones, sobre los quales funda dicho Consejero Janucci la citada pretencion, y delas que en contrario ha aducido el expresado Marques Paternò, se ha servido declarar S. M., que la precedencia de asiento en dicha Junta de Guerra corresponde al mencionado Marques Paternò, como Ministro proprietario de ella, nobstante que D. Juan Baptista Janucci sea mas antiguo Consejero de S. Clara, y que haya sido Consultor en el Reyno de Sicilia, a causa de que esta comission no imprime caracter alguno de mayor dignidad, como sucede con el Ministerio de dicha Junta; y es su Real voluntad, que assi se observe tanto en el presente caso, quanto en los demas, que concurrieren en lo venidero entre los Ministros togados, los quales manda S. M. que tengan la precedencia, y orden en el asiento segun la respectiva antiguedad de Ministro en la misma Junta; o en los Tribunales de igual dignidad, que son la Real Camera de S. Clara, y la Junta de Sicilia: Todo lo qual lo participo a V. E. de Real Orden, para govierno, y cumplimiento de la enunciata Junta de Guerra. 4. de Mayo 176 . = Señor D. Domingo de Sangro = Antonio del Rio.*

(*B*) *Exmo Señor = Nobstante de que el Consejero D. Juan Baptista Janucci ha sido ultimamente promovido a Presidente del Tribunal del Comercio, quiere el Rey, que continue a intervenir en la Junta de Guerra, como Ministro adjunto, para votar en la causa del homicidio sucedido en persona del Cadete D. Francisco de Crescencio, que està para terminarse; y es la Real voluntad, que el expresado D. Juan Baptista Janucci, como Cabo, que es de Tribunal, haya de tomar el lugar, y asiento en dicha Junta con preferencia a todos sus Ministros togados. Y de su Real Orden lo participo a V. E. para intelligencia, y govierno de la referida Junta de Guerra. 28. de Setiembre de 1763. = Señor D. Domingo de Sangro = Antonio del Rio.*

(*a*) *Editt. pag. 12.*

sta espressa nella Tabella delle Razioni di Biada, dopo la Prammatica xxx. *de Re militari* (*a*) (*A*).

XII. Il luogo, ove si forma la Giunta di Guerra è nella casa istessa del Presidente (*b*), come si pratica per la Camera Reale, che si tiene in casa del Presidente del Sacro Consiglio. Due volte la settimana sta prescritto doversi unire, cioè nel Lunedì, e nel Venerdì dopo pranzo (*c*); e se mai per la grande affluenza degli affari si sperimentasse qualche attrasso, di modo che si conosca, che per ispedirli sia assolutamente necessario di tenersi in altro giorno tra la settimana, affinchè il servigio del Re, e l'interesse delle Parti non patiscano pregiudizio, si può tenere estraordinariamente, da destinarsi dal Presidente, e come si giudicherà meglio (*d*).

XIII. Quel che in essa si tratta è la ragion di tutti gli affari, e dipendenze toccanti a Guerra, tanto degli Eserciti di Terra, e Piazze, quanto di mare, e forze marittime, e le dipendenze dell'una, e l'altra classe (*e*). Ella interloquisce in tutte le cause, e litigj appartenenti al sistema militare, nella contravvenzione de' Bandi, Ordinanze, Capitoli di Pace, e di Commercio. Interloquisce nelle cause, e liti-

(*A*) Si consiste a non pagar gabella all'Arrendamento della Farina sulla biada, che possa a ciascun de' Ministri Togati bisognare, compresovi anco il Fiscale, per sei Cavalli, e non più; in guisa che se ne abbiano otto, o diece, pagano la Gabella su quel numero di più, che supera il numero di sei. Così per lo contrario se ne abbiano meno di sei, lor si dà la franchigia per tanti, quanti realmente ne hanno, senza poter pretendere l'importo di quei di più, che potrebbero prendere, se tenessero sei. Questa tal franchigia sta chiaramente enunciata nella surriferita Tabella, dove si dice, che a ciascun Ministro della Giunta di Guerra si debbono sei razioni al giorno, importanti al mese tomola 22., e 12. misure. Al Segretario poi, ed all' Avvocato de' Poveri si passa la franchigia per soli quattro Cavalli, colle circostanze istesse di sopra espresse per lo disposto della suddetta Tabella. Non parlo della franchigia dovuta a' Ministri militari, giacchè essi per averla, non han bisogno della Giunta di Guerra, ma lor si corrisponde come militari, respettivamente al lor grado.

(*a*) *Tom. III. pag.* 702. *edit. Neapolit.* 1772.

(*b*) *Edict. pag.* 12.

(*c*) *Edict. pag.* 12.

(*d*) *Edict. pag.* 18.

(*e*) *Edict. pag.* 14.

litigj di prede di mare, armatori, e Corsari, come ne dà l'esempio la causa del famoso ladro Marco Murizza, il quale fu condannato in galea in vita (a); e quella del Pirato, e Corsaro Natale Manucci di Corsica, spedito per predare i legni Genovesi, nella celebre contrarietà fra i Corsi, e la Repubblica di Genova (b). Procede in tutto il contenzioso dell'Istituto universale, e dipendenza della Guerra per mare, e per terra; menochè in quegli articoli, che son dichiarati nelle Reali Istruzioni de' 14. Aprile 1737., nelle quali son determinate le ispezioni, che debbono toccare alla Segreteria del Dispaccio di Guerra, al Capitan Generale Comandante delle armi, a' Governatori proprietarj di esse in questo Regno, ed in quello di Sicilia, e ne' Presidj di Toscana; agl' Ispettori, ed al Soprantendente Generale della Reale Azienda, ed a' Giudicati degli Uditori Generali di Guerra, e Marina. Con intelligenza però, che nelle cause, in cui si procede contra qualche Governatore, o Ufficiale di grado, sopra la consegna di qualche Piazza, mala riuscita di qualche fazione di Guerra, comunicazione co' nemici, o altri eccessi di questa gravezza, e natura, in cui è necessaria tanto la cognizion delle Leggi, quanto delle regole militari, ed esperienze della Guerra; nelle prese de' Bastimenti stranieri, infrazione di Capitoli di Pace, e di Commercio, ed altre cose simili, nelle quali pretendano interessarsi altri Sovrani, o qualunque altro, che non sia Vassallo del Re, sta comunicata l'autorità alla Giunta (precedendo sempre gli speciali Ordini di S.M.) di far compilare i processi, insino a che sieno in istato di sentenza definitiva, a determinare la quale non si manda in esecuzione, senza pria rappresentarlo alla M.S.; affinchè sovranamente si serva risolvere ciocchè è più proprio, e se convenga l'intervento di altri Militari, e Ministri politici, secondo l'importanza delle materie, che si agitano (c). E' anco specialmente incaricata d'invigilare colla maggiore atten-

(a) Dispaccio de' 16. Marzo 1762.
(b) Dispaccio de' 5. Luglio 1762.
(c) *Edict. pag. 16. & seq.*

tenzione, ed alla puntuale osservanza, toccante la distinzione, che si dee praticare nell'uso del Foro militare, come principio conducente al maggior sollievo de' Vassalli del Re, ed alla buona amministrazione della giustizia (a).

XIV. La Giunta di Guerra è puramente consultiva, senz' aver da se sola la più minor facoltà ordinaria (b); appunto come pratica la Real Camera di S. Chiara, alla quale è intutto uniforme per espresso ordine, e privilegio concessogli dal Re (c); per cui è limitata la di lei giurisdizione, estendendosi in quel, che riguarda il contenzioso, e la giustizia, ed in tutte le incidenze, che per dipendenza, o commessione aver possano alle menzionate classi relazione, o pur richiedessero la prudenza politica (d) (A).

XV. Il modo di votar in essa le cause non è differente da quello degli altri Tribunali. Votano in prima i Ministri Togati, e dopo i Militari (e), verificandosi sempre, che voti prima il più moderno nelle diverse classi; per cui l'ultimo a votare è il Presidente, il quale nelle cause militari *criminali*, che si esaminano, e votano in Giunta; nelle pendenze; in cui si procede per via politica; ne' progetti, che si han da proporre al Re; in tutte le altre materie, che direttamente, o indirettamente hanno relazione al politico, ed in tutto ciò, che deriva da queste specie, e classi, il di lui voto è di *qualità*. Ma nelle cause contenziose civili, ed in termini di pura giustizia, il Presidente ha un sol voto.

(A) Facendo uso del beneficio della elezione del foro la Vedova D. L. . . S. . . , moglie di un Abilitato A. . . . . , domandò a S. M. la grazia di accordarsele per elezione, che ne facea per Giudice, la Giunta di Guerra, come quella sola, che potea resistere alle prepotenti opposizioni del di lei Contraddittore. Le si rispose, ch'essendo la Giunta di Guerra un Collegio consultivo, istituito da S. M. nelle cause, in cui particolarmente si degna delegarla per umiliarle il suo parere, è lontano, che debba riputarsi per uno di quei Tribunali, che vaglia ad esser eletto in foro dalle Persone privilegiate. Cosicchè la dimanda non le si menò regolare.

(a) *Editt. pag.* 26

(b) *Editt. pag.* 14.

(c) Dispaccio de' 4. Maggio 1761. rapportato da me nel Lib. I. Cap III. §. X. pag 67. alla Nota A.

(d) *Editt. pag.* 14.

(e) *Editt. pag.* 26.

voto , come gli altri Ministri (a). E dandosi in tali cause il caso della parità , entra il Fiscale a votare , ed il voto di costui dirime la parità a favore di quella parte , ov' egli si determina .

XVI. Per una giusta regola nel ben decidere le cause , tiene la Giunta di Guerra presenti le Reali Ordinanze , laddove mancando la espressa decisione di un qualche articolo , ricorre come ogni altro Magistrato al disposto delle leggi civili , al pari , che praticano le più culte Monarchie di Europa al difetto delle proprie . Nè pur ella va esente dalla regola generale del Regno, comunicatagli con Dispaccio de' 13. Settembre 1774. , di dover decidere le cause sul tenore delle Leggi , poggiando le decisioni sullo spirito delle medesime : Ma ciò succede nel caso , di dover emanare una sentenza definitiva , *compilato termino* ; il che molto di raro avviene , per esser puramente consultiva .

XVII. Vi è fatto alle volte, in cui la Giunta di Guerra non procede secondo lo stile delle Ordinanze militari , così rispetto alla compilazione del Processo , che al modo di decidere , ma si regola colle formole ordinarie de' Magistrati politici . Nasce ciò, mentre S. M. la delega , di esaminare un Processo informativo , venuto da una delle Udienze del Regno, formato là colla pratica del Foro ordinario , per un delitto da un qualche Soldato nelle Provincie commesso . Sarebbe una mostruosità di vedere compilato l' informativo di un Processo colle formole de' Tribunali pagani , e poi darvisi l' ultima mano coll' uso delle regole militari . Oltre di che, anco volendosi , non si potrebbe fare , giacchè la pratica militare è sì difforme da quella de' Tribunali ordinarj, che non solamente non combacia al tutto , ma non può neppure combaciare in una sola parte . Però , per così farsi , si ha da richiedere a S. M. la sanatoria degli Atti , con dispensare espressamente alla legge , da potersi far uso della pratica del Foro ordinario; altrimenti la procedura non è legale .

XVIII.

(a) *Editt. pag.* 8.

XVIII. Le cause egualmente si commettono a' Ministri respettivi nella Giunta di Guerra, come in ogni altro Tribunale: Senonchè il Presidente non le commette in iscritto, ma a voce destina il Commessario sia militare, o togato, ed è della cura del Segretario della Giunta istessa formare un breve appuntamento, per memoria del giudizio.

XIX. Distribuite così le cause, quando i Processi sieno ben compilati, in dove non vi sia difetto di ordine, o mancanza di altra formalità, il Commessario respettivo li propone in Giunta, affinchè dal pieno sentimento del Corpo della medesima, o dal maggior numero de' voti venga deciso ciocchè conviene o di pena, o di libertà rispetto al Delinquente. E qui sono da avvisare due punti. Il primo è, che non vi bisogna l' intervento di tutt' i Ministri militari, e politici, perchè la Giunta si chiami piena, ma basta, che vi sian due de' Ministri militari, ed uno de' Togati, assieme col Fiscale, ed il Segretario, affinchè sia sufficiente a formare qualunque sentenza, come se fosse in Corpo la Giunta (a). Il secondo è, che se la causa da proporsi dal Commessario è d' indole sì grave, che possa minacciar pena o di morte, o corporale afflittiva, allora per un' innata equità della Giunta istessa si passa il processo all'Avvocato del Reo, se ne ha, o pure ad uno de' Difensori de' Poveri della medesima, sia l' Avvocato, o il Proccuratore, e questi intesi di quel che gli occorre, si viene poi privatamente alla decisione della Causa.

XX. Nè è abuso darsi al Reo un Avvocato de' Poveri per la difesa della Causa, quando sia ordinaria, giacchè il Re a questo oggetto li tiene destinati: E se per lo passato non ve ne furono; la polizia presente li vuole con tal carico, al pari delle altre Monarchie, dove siavi una tal Giunta (*A*). Tanto meno è abuso, darsi a

(*A*) Nella causa del Capitano di Borgogna D. G. A. de G. fu destinato Difensore *D. Gio: Batista Trapani* Ufficiale savio [Dispaccio de' 23. Gennajo 1764.]; come ancora in quella de' Sergenti di Macedonia Antonio

(*a*) *Edit. pag. 12. in fin.*

si a percontare all' Avvocato il Processo; poichè controvertitosi, se si dovevano, o no consegnar gli Atti a due Ufficiali di Real Italiano D. Giacomo de Vit, e D. Giacomo del Carretto, destinati Difensori di alcuni Delinquenti, fu deciso di Real Ordine, ad Ottobre del 1764., che per non privare i Rei della propria difesa, si dovessero le Scritture consegnare a' loro rispettivi Avvocati. Così praticasi costantemente fin' oggi: come eziandio si regolano gli esteri Tribunali dell' Esercito, quando sieno consultivi, al pari della presente Giunta *(A)*.

XXI. Precedute tali formalità di giudizio, e decretatosi dalla Giunta ciocchè stima più proprio, secondo il sentimento della giustizia, forma il suo decreto, se procedè con delegazione, e secondo lo stile de' Tribunali ordinarj; se poi ha giudicato come semplice consultiva, si concepisce dal Segretario l'appuntamento di ciocchè deesi rappresentare al Re, per indi formarsene la Consulta, che si sottoscrive da tutt' i Ministri.

XXII. Non si ammettono in essa gravami, ma si siegue la regola generale di tutt' i Tribunali militari, i quali non danno appello dalle di lor sentenze: Solo la Giunta gli ammette, quando ha proceduto nella formazion del Processo, secondo lo stile de' Tribunali ordinarj, ed in quel caso riceve tutt' i gravami, che secondo la pratica degl' istessi Tribunali pagani si sogliono produrre.

tonio Vitrich, e Giovanni Malamadrebig v' intervenne da Avvocato il Capitano *D. Bonaventura de Marco*, savio egualmente in simili rincontri [Dispaccio de' 17. Maggio 1764.].

(A) In Danimarca vi è anco la Giunta consultativa di Guerra, creata da Cristiano VII. nel 1765., composta da un Presidente, da due Vicepresidenti, e da sei Deputati. Veggasi la Geografia di *Buschin* Tom. I. pag. 65.

LIBRO II.

Del Processo Militare.

I. Tutta diversa è la processura de' Tribunali militari da quella degli ordinarj, perchè differente è l'ordine, e diverse sono le parti, che il Processo compongono. A me pare, che col sistema de' giudizj degli Eserciti si viene con più facilità a conseguire quel fine, di cui si va in cerca, cioè l'appuramento del vero, perchè si ritrae non meno da' segni esteriori, i quali uniti insieme formano la prova dell'ingenere netta, e concludente, che anzi molto dalla voce de' Testimonj, non alla rinfusa interrogati, ma ciascuno con diverse domande, da' quali si han da attendere le congrue risposte, in un perfettissimo dialogo. Di ordinario la verità suol mantenersi racchiusa sotto il velo di semplici nascondigli; perciò è facile manifestarsi per certi segni, e per vie non molto intricate, quando si ha l'arte di trovarne le tracce. Per rilevarla dalla bocca di un Testimonio, s'interroga ne' differenti modi, per così dal barlume delle risposte andar vedendo ove si cova. Non posso veder cosa di peggio, che leggere un Processo de' Tribunali pagani, che nel vederli sì voluminosi, sembra essere di già evidente la Causa, provato il delitto, discoverto il Delinquente; e poi altro non si trova, che un ammasso di uno insignificante numero di Testimonj, la deposizione de' quali è copiata da un tenore istesso. Ma nel Processo de' Soldati si riscontra nuova ogni deposizione, perchè formata con un diverso sistema, e con dimande, le une dalle altre differenti, il che più facilmente conduce a discovrire il vero.

II. Per Processo Militare ha da sentirsi un Codice, in cui sieno raccolte, e compilate le prove, che han da dar ragione non meno al Fisco, che al Delinquente. In esso sono unite e le dimostrazioni, che la esistenza del delitto in genere identificano, e gl' indizj, che la specie del reato dimo-

moſtrano, e le maniere anco, per diſcovrire il Reo (*A*).

III. Tal Proceſſo divideſi per un eſpreſſo diſpoſto delle Reali Ordinanze (*a*) in quattro parti. Nella prima ſi contiene l'*Informativo*, in dove ſon compilate tutte le prove, non meno dell'ingenere, che della ſpecie del delitto; e queſto termina fino al Coſtituto del Reo incluſivamente. Nella ſeconda vien regiſtrata la *Ratifica*, ove di bel nuovo s'interrogano i Teſtimonj, ſe mai aveſſero preterito di dir coſa o a ragion del Fiſco, o a pro del Reo; o pure meglio ricordatiſi del fatto, poſſano moderare quel che diſſero, ſenza laſciar campo all'errore. Nella terza è ripoſto l'atto della *Confrontazione*, detto comunemente *Carèo*, che equivale a quel termine di difeſe, che ſi dà ad ogni Delinquente ne' Tribunali ordinarj. E finalmente nella quarta, regiſtrato viene tutto ciò, che il *Conſiglio di Guerra* riguarda, nell'atto, che ha da ſentenziare un Reo, ed eſeguirſene indi la ſentenza. Andrò vedendo ognuna di queſte parti nel vero ſignificato, per quanto ſi attiene alla pratica. Pria di far ciò conviene, che premetta alcune importanti nozioni, che il preſente fine riguardano, le quali dalla militar proceſſura ſono inſeparabili. Vedo bene, che par ch'io abuſo, coll'avviſare a minuto, ciocchè è forſe ſaputiſſimo; ma per lo contrario Chi ſcrive un Iſtituto pratico, diretto a chi ne vuol'eſſere pienamente inteſo, è ſcuſabile, ſe v'infilza tutto ciocchè crede doverſi ſapere.

K 2 CA-

(*A*) Che gli Antichi abbiano fatto uſo de' Proceſſi, in dove o la ragion del Fiſco contra de' Rei, o la ragion propria de' Privati foſſe eſpreſſa, ſi rileva chiaro da' fonti delle antiche memorie, ſpecialmente e dalle Opere di S. Cipriano (*Lib. IV. Epiſt. I.*), e da un reſponſo di *Paolo: Acta etiam ad jus Privatorum pertinentia reſtitui poſtulantibus convenit* (*L. 45. §. 4. ff. de Jur. Fiſc.*), e molto più ſi rileva da un luogo di *Scevola: Inter quem, & Creditorem Acta facta ſunt* (*L. 21. ff. de Auct. & conſenſ. Tutor.*).

(*a*) *Lib. I. Tit. X. art. 25.*

CAPITOLO I.

De i fonti, d'onde prender le leggi, che i Giudizj militari riguardano.

IV. IN ogni tempo sono state brevi, e ristrette le leggi penali dell'Esercito (*A*). Il rigore, e l'osservanza è il fine della di lui legislazione. Non vogliono esse interpetrazioni, o molta varietà d'articoli, ma un precetto solo che basti, a far comprendere quanto diffusamente voglia dirsi. Ed in verità le leggi han da esser concise; perchè quanto più se n'estende la spiega, tanto maggiori difficoltà ne insorgono. Una quantità di polvere allargata, produce un fumo; per lo contrario un poco, che sia compressa, e ristretta fa sbalzare una Rocca. Ognuno sa le doglianze del *Cujacio*, allorchè dopo di aver comentate le leggi delle Pandette, leggi spiritose, sincere, brevi, regolate dalla verità, in piccioli versi ristrette, dovè passar poi alla spiega delle leggi del Codice, estese, ample, e divagate.

V. Però egli è pur vero, che non sempre colla brevità delle leggi si riesce a ben decidere in tutti que'varj, e differenti aspetti, che si manifesta a noi mortali la Giustizia. Non tutt' i Soldati, che disertano, senza differenza di circostanze, si possono egualmente assoggettire alla pena ordinaria. Non tutti gli Uccisori si possono giustamente condannare a morte, senza distinguere la varietà de' rapporti, co' quali può cambiare di aspetto la natura del delitto. Quindi le Reali Ordinanze, non potendosi divagare in tante, e sì diverse cose, dopo che il di lor fine è più di tattica, che di pene, prescrissero, che laddove manchi un particolar disposto, da proporzionare ad un Delinquente la pena, debbasi (se in loro non sia compreso) ricorrere al soccor-

(*A*) Vegganſi le Ordinanze militari dell'Imperador Leone, raccolte da *Osinandro*, divise in 213. §§. in quali stretti sensi son concepute: Lorenzo *Beyerlinck*, voce *Miles*, & *Militia fol.* 446. *H* ad 449.

corso delle leggi civili, e regolarsi come se fossero particolarmente scritte per norma dell' Esercito: *Como ay diferentes delitos, y crimenes publicos, que no estan nombrados en las Ordenanzas de la Guerra, los que los cometieren seran juzgados, y castigados por las vias, y penas conferidas en las Leyes civiles, y Ordenanzas generales* (a).

VI. Or se (per un principio politico) le leggi particolari sono preferibili alle generali; e le più recenti sono da anteporsi alle più antiche, siegue, che le leggi nelle Reali Ordinanze espresse (A), o pur quelle posteriormente scritte, sul proposito degli Eserciti, in forza di punti generali, si han da eseguire in preferenza a qualunque altro Rescritto, che per polizia dello Stato si vedesse stabilito.

VII. In difetto delle Ordinanze si ha da ricorrere al disposto delle leggi civili, che son comprese e ne' libri del Diritto municipale, e patrio, ed in quelli, che contengono le leggi de' Romani, formando il diritto comune. Per ciò ragion vuole, che pria il diritto patrio si attenda, il quale le leggi tutte racchiude, che per un particolar regolamento de' Regni Siciliani furono da' loro respettivi Monarchi prescritte. Quindi se la legge più giovane è da anteporsi

(A) Tali Ordinanze sono divise in due Tomi, scritte per precetto del Re Cattolico Filippo V. a' 12. Luglio del 1728. (Edizione di *Gio: de Aritzia* nella Contrada de Alcalà in Madrid del 1738.), adattate a regolare gli Eserciti de' Regni Spagnuoli, e Siciliani. Ebbero fra noi forza di legge mercè un Editto, che a' 14. Aprile del 1737. se ne spedì per ordine del Re di Napoli CARLO, ora glorioso Monarca delle Spagne, che porta il titolo: *Regolamento*, o sia *Istruzione del sistema, che si dà alle dipendenze di Guerra*, col quale fu sua Reale volontà, che le Truppe Siciliane, co' precetti in quelle registrate, si regolassero. Varie altre Ordinanze poi si sono dal Regnante clementissimo FERDINANDO IV. profferite, secondo, che saviamente ne ha conosciuto il bisogno, cioè, quelle de' 10. Maggio 1770. stampate in ottavo, il cui titolo è: *Ordinanza, ed istruzione di S. M per la Reale Accademia militare*: Quelle de' Reali Volontarj di Marina de' 24. Agosto 1777. &c. &c. le quali hanno la più pronta, e spedita esecuzione, al par di quelle di sopra enunciate. Da questi tali libri son da prendersi i regolamenti, per determinare tutto quanto e di giustizia, e di pratica occorrerà ne' giudizj militari.

(a) *Lib. II. Tit. X. artic. 5. Tom. I. pag. 168.*

porsi alla più vecchia, si deduce, che i primi ad osservarsi sono *i Dispacci*, che dalle Reali Segreterie di Stato si spediscono, in dove vi sia stabilimento per punto generale (*A*).

VIII. Dopo de' Dispacci è da ricorrere alle Regie *Prammatiche* (*B*), leggi emanate o da' Serenissimi Principi, che furono de' Regni Siciliani dominanti, o da' di loro Vicerè, a' quali era affidata la cura de' medesimi, o pure dagli spettabili supremi Magistrati, che al buon governo dello Stato le pubblicarono. Sono esse nella più verde, ed esecutiva osservanza; cosicchè in ogni rincontro al di loro statuto si ricorre, con preferenza a qualsivoglia altra legge.

IX. Sono anche leggi del Regno le *Costituzioni* (*C*) ordinate dall' Imperador Federico II., le quali egualmente hanno fra noi una esatta esecuzione, dove così il proposito richiegga: Ed alla di loro unione vanno uniformi *i Riti* della

(*A*) Di questi si è fatta una utile raccolta tanto delle civili, che delle chiesastiche materie, in più Tomi distribuita dal Dott. Gatta, alla cui diligenza si è dovuto di molto, par aver riunito ciocchè sarebbe rimasto inedito.

(*B*) Formano le Prammatiche il corpo più specioso di leggi, che abbiano i Regni Siciliani. Nel Regno di Carlo V. si mandarono per la prima volta alle stampe, portando la prima edizione l'epoca di Febbrajo del 1531., o pur come piacque al *Giannone* (*Lib. 34. Cap. 7. Tom. IV. pag. 291.*), quella del 1570. Varj si furono i Comentatori, e Compilatori delle medesime, specialmente Scipione *Rovito* (*Commentaria in singulas Regni Neapolitani Pragmaticas Sanctiones*), Prospero *Caravita* (*Commentaria super Pragmaticas*), Giovanni *Laganario* (*Additiones super Pragmaticas*), Annibale *Troysio* [*Comment., & expos. in Pragm.*], Paolo *Montanaro* (*Comment. super Pragmat.*), Pietro *Follerio* (*Commentar. super Pragmatic.*), Giovanni *Novario* (*eod. Tit.*), Bartolommeo *de Capua* (*Glossa super Pragmatic.*), e Domenico Alfeno *Vario* (Nell' ultima compilazione del 1772.).

(*C*) Confusa è la storia su la origine di queste Costituzioni. Si sa solamente, che dall' Imperador Federico II., Principe savissimo, si ordinassero, commettendone a Pietro delle Vigne la compilazione, che poi in Melfi si pubblicarono nel 1231., come dimostrano il *Giannone* (*Lib. XVI. Cap. 8. Tom. II. pag.* 418) fondato sulla Cronaca di Riccardo da S. Germano (*Anno* 1231.), ed *Errico Sterone* (*Annales a Friderico II. Imperat. ab anno* 1152. *ad* 1273.). Non sono però da confondersi le nostre Costituzioni per regolamento de' Regni Siciliani da Federico II. ordinate, con quelle, che dovè formare come Imperatore, delle quali ne fece diligente raccolta Melchiorre *Goldasto* (*Collectio Constitutionum Imperialium*).

della Gran Corte della Vicaria (*A*), che a beneficio del pubblico sollievo, specialmente ne' civili litigj, furono dalla Regina Giovanna II. ordinati.

X. Parte delle nostre municipali leggi sono i *Capitoli* del Regno (*B*), in dove da' Sereniſſimi Principi varie ſalutari provvidenze, per beneficio de' loro Popoli ſi preſcriſſero, di cui ſi ha una eſatta, e compiuta compilazione. Rendono finalmente completo il Corpo del diritto municipale le *Conſuetudini* del Regno (*C*), il cui ſtudio è reſo oggi sì neceſ-

(*A*) Benchè ognuno ſappia qual ſi fu la morale della Regina Giovanna II., ciò non per tanto non laſciò di avere un certo raggio di virtù nell' intereſſe del buon governo, con riformare i Tribunali, e con togliere nelle liti gli abuſi. Preſe in ciò configlio da' più Savj de' ſuoi Miniſtri, formando le Leggi, alle quali diè nome di *Riti*, giungendo ſino al numero di 311. (*Giannone lib.* xxv. *Cap.* 8. *Tom. III. pag.* 343.) Furono da molti dotti Scrittori illuſtrati, e fra gli altri dal *Caravita*, dal *Follerio*, dal *Grammatico*, dal *Troyſio*, dallo *Scaglione*, ed ultimamente da *Carlo Petra*; de' quali parlò tanto, che diè un po' da dire al prelodato Giannone.

(*B*) Preſero nome di Capitoli, ad imitazione del Regno di Francia, ove le leggi di ſimile natura ſono denominate *Capitolari*. Il diſordine, e la confuſione, colla quale ſi unirono inſieme, fu grande, per cui oggi così pur ſi leggono, non ſerbando alcun ordine nè di tempo, nè di materia. Carlo I. nel 1266. ne diede l'eſempio, ſtabilendone molti; al quale ſeguirono i Capitoli del Principe di Salerno Carlo II., in tempo del di lui Vicariato promulgati; poi quelli del Saviſſimo Re Roberto, gli altri di Carlo, del Re Roberto figliuolo primogenito Duca di Calabria. Preſe grande impegno il *Giannone* (*Iſtor. Civile Lib. XX. Cap.* 9. §. 1. 2. 3. 4. 5. *Tom. III. pag.* 65.) illuſtrare la ſtoria di queſti Capitoli, correggendone l'epoche, e ſpiegandone quel che da' reſpettivi Sovrani fu in eſſi preſcritto.

(*C*) Vi furon fra noi delle uſanze non ſcritte, introdotte più della libertà, che dalla ragione; per cui Carlo II. Re Angioino pensò darvi riparo, ordinando preſceglìere le più vere, le più antiche, e quelle, che concordemente da' giudizj ſi trovaſſero approvate. Bartolommeo da Capua le rivide, che poi dettò in quello ſtile, come oggi ſi leggono, confermate dal Re a' 20. Marzo del 1306. I Dottori cominciarono a comentarle, ed il primo, che v'impiegò i talenti, fu Sebaſtiano *Napodano*, la cui autorità oggi conta molto. Di poi continuarono i comenti Antonio *d' Aleſſandro*, Stefano *da Gaeta*, l'*Afflitto*, il *Capece*, Marino *Freccia*, il *Mariconda*, il di *Vivaya*, il di *Gennaro*, Vincenzo *de Franchis*, Camillo *Salerno*, il *Barattucci*, il *Marziale*, il *Vitelli*, il *Coppola*, il di *Leo*, il *Piſanello*, lo *Scaleleone*, il *de Bottis*, il *de Rubeis*, il *Buccino*, il *Revertero*, il *Nauclero*, il *Provenzale*, il *Capute*, e Carlo *de Roſa*. Però Andrea *Molfeſio* ne ha riportata fra gli ultimi la palma, per cui tanti elogj meritò dal Giannone [*Lib. XXI. Cap.* 7. *Tom. III. pag.* 162.].

cessario , che ignorandolo , s'ignora la parte più essenziale delle patrie leggi , contenendo punti , de' quali in spessi rincontri si ha di bisogno : Nè si possono ben sapere , senza farvi studio positivo , e fermo ; allontanandosi affatto in alcune parti dal disposto delle leggi comuni .

Notizie delle leggi comuni , che han da essere di supplimento alle Reali Ordinanze .

§ XI. In mancanza di ogni altra patria legge è da prender ricovero nel sacro asilo del *diritto comune* (a) (*A*), che componesi dalle leggi , a noi tramandate da' Romani , che si leggono in varj volumi registrate . Uno di essi è il *Codice* di Giustiniano (*B*) diviso in XII. libri , ed in 776. Titoli , i quali comprendono insieme 8124. leggi . Contiene le Costituzioni di LIV. Imperadori da Adriano fino a Giu-

(*A*) Le Reali Ordinanze de' 24. Agosto del 1777. de' Volontarj di Marina ordinano , che laddove in esse manchi cosa rispetto alle pene , debbasi ricorrere alle Ordinanze generali , al diritto municipale del Regno , ed al diritto comune *Lib. III. Cap. II. pag.* 189.

(*B*) Il *Codice* è un corpo di leggi , che per ordine dell' Imperador Giustiniano fu compilato . Assunto egli ne' primi giorni di Aprile dell' anno 527. al governo dell' Imperio di Oriente pensò accingersi al lavoro di una nuova Giurisprudenza , imitando l' intrapresa de' suoi Augusti Antecessori Teodosio il giovine , e Teodosiano III. , nella compilazione de' loro Codici . All' adempimento di quest' Opera prescelse molti insigni Personaggi , che in una di lui Costituzione [§. 1. *de nov. Cod. faciend.*] son nominati , precettando loro la riforma de' tre Codici Gregoriano , Ermogeniano , e Teodosiano , distintamente descritti dal Giannone (*Istor. Civil. Lib. I. Cap. IX. Tom. I. pag.* 37.) . Ordinò cacciarsi fuora quelle leggi , che nulla servissero ne' tempi suoi , ed aggiunger solo le Costituzioni , che da Teodosio il giovane fino a lui si trovassero promulgate (*Cujacio in princip. Codic. Justinian. Tom. II. fol.* 3.] . Volle , che in tal Codice si comprendessero le di lui leggi , che da alcuni Eruditi in tante pergamene si ritrovavan raccolte (*Cujacio in Paratitlo Tom. II. fol.* 1.) . Adempiutosi dagl' incaricati Giureconsulti sì importante lavoro , in poco più di un anno , uscì ne' principj di Aprile dell' anno 529. , al quale si diede nome di Codice , forse *a colligendo Leges* , com' è più verisimile . Ma riuscendo diffettoso , pensò riformarlo con un secondo Codice , che chiamò di *repetitæ prelezione* , promulgato a Dicembre del 534. Si ordinò

(a) *Lib. II. Tit . X. art.* 5. *Tom. I. pag.* 168.

Giustiniano, secondo che in una tavola ne fece il conto il diligentissimo Dionisio Gotofredo (a).

XII. Parte sono ancora le *Pandette* (A), o sieno i *Digesti* de' Volumi del diritto comune, i quali comprendono cinquanta libri, e 430. Titoli. Si composero dalle sentenze più

L giu-

dinò l' inosservanza al primo, e si confermò il secondo (§. 4. *C. de Emendat. Cod. Justinian*), ch'è quello, di cui oggi si fa uso.

(*A*) Erano i monumenti dell' antica Giurisprudenza qua, e là dispersi; e quel ch' è peggio in una perpetua confusione, quando cadde in pensiere all' Imperador Giustiniano, dopo di aver sì bene assestato il Codice, di non lasciare in obblio le tante interpretazioni legali, unendo insieme i Comenti de' Giureconsulti, fatti all' Editto perpetuo, ed alle Romane Leggi; i di loro Trattati; i Libri metodici; e finalmente le Sentenze tutte, che fino a due mila Volumi se ne contavano, date fuora da tempo in tempo da'Giureconsulti medesimi, che come dicea *Seneca* (*Epist. XIV.*) *Juris Consultorum valere, etiamsi ratio non reddatur*. Simil raccolta riguardò specialmente le opere di Pomponio, di Giuliano, di Modestino, di Africano, di Scevola, di Papiniano, di Paolo, e di Ulpiano, che poi formò il Corpo delle *Pandette*. Da un Editto dell' Imperador Giustiniano (*L.* 1. *Cod. de vet. jur. enucleand.*) cominciò il disegno di questa opera, che poi venne a fine a Decembre del 533.

Corrono i Digesti con varie denominazioni: Si dicono *Pandette Fiorentine*, ed altri vanno sotto il nome di *Vulgata*. Alle Pandette Fiorentine ha data la origine un antico Manoscritto, esistente ancor oggi nel Museo di Firenze, che io vidi originalmente a 12. Maggio dell' anno 1780. entro del Guardaroba del Serenissimo Gran Duca di Toscana in una cassetta di velluto rinchiuso, diviso in due Tomi, e scritto in pergamena con carattere mezzo gotico, benchè intelligibile, ove sono bandite le virgole, ed i punti; e l'una legge dall' altra si distingue da una lettera scritta con carattere rosso. Non vi è enumerazione nelle Leggi; non vi son Titoli, ma tutto quanto di polito, e di diligente oggi su le stampe si osserva, è stata diligenza de' Giureconsulti posteriori, che han cavati i Titoli dallo spirito delle Leggi istesse. L' opera la vidi tutta completa; senonchè qualche legge vi manca verso l' ultimo, e propriamente nel Titolo *de diversis Regulis Juris*, consumata dallo spesso maneggio, ed osservazione fattavi dagli Eruditi. La lunghezza de' precitati due Volumi è picciola cosa differente dalla larghezza, essendo presso un palmo, ed un quarto. La esistenza di tal Manoscritto è dovuta alla cura diligente de' Gran Duchi della Famiglia Medici. XXIX. Libri contiene il primo Volume; e XXI. ne ha il secondo, come ancor li vide Antonio d' *Agostino* (*Emendat. III.*), il *Mabillone* (*In Musea Ital. ad diem* 19. *Aprilis* 1686.), ed Angelo *Poliziano* (*Epistol. X.* 4). Sono ad ogni uno ben note le famose controversie letterarie, che negli anni scorsi avvennero tra' celebri Letterati, cioè, fra il Marchese D. Bernardo *Tanucci* (*Difesa dell' uso antico delle Pandette, e del ritrovamen-* to

(a) *In princ. Cod. Justinian.*

giulte, e da' Refponfi più veridici de'Giureconfulti, che vivevano in quei tempi. Per il che vi fi offervano leggi favie, ben fondate fopra lo fpirito della più fincera giuftizia, ed in dove niuno arbitrio vi fi fcorge, fe non fe quello, che detta il giufto, e l'onefto. Son da leggerfi gli elogj, che ne fecero il *Cujacio*, ed il *Gotofredo*, allora che le comentarono.

XIII. Agli efpreffati Volumi fieguono le *Iftituzioni Civili (A)*, le quali hanno l'ifteffa forza di legge, come ogni altra fin'ora efpreffa. Si fcriffero per comodo della Gioventù, affinchè facile le riufciffe apprendere dall' intricato laberinto delle leggi le maffime principali, che i fondamenti della giurifprudenza coftituifcono.

XIV. La ultima parte del diritto comune formano le *Novelle* dell' Imperador Giuftiniano (*B*), o fieno quelle leggi, che dopo la compilazione del Codice fu di bifogno promulgare, non giunte in tempo da riunirle in quello. Di molto

to del famofo Manofcritto di effe in Amalfi : Ediz. del 1729.), il P. *Grandi* Abate Camaldolefe (*nell' Opera intitolata = Vindiciæ*), ed il Configliere Donato Antonio *d'Afli* [*Dell'ufo, ed autorità della ragion civile Lib. II. Cap. IV. Tom. II. pag.* 50.) ful problema, fe il Manofcritto Fiorentino, etafi trovato in Amalfi da' Pifani, o pure da altri; per cui fe ne fcriffero tante dotte differtazioni, che fono quelle ifteffe, di cui parlò il Muratori in una delle di lui Differtazioni (*Differt.* 44. *de fortun. litterat.*).

La Volgata poi in tre Volumi è divifa; cioè in *Digefto vecchio*, che contiene il Proemio, e va fino al Libro XXIV Titolo II. Il fecondo Tomo vien denominato *Inforziato*, che comincia dal Titolo III. del Libro XXIV., e finifce al libro XXXVIII. Titolo XVIII. Il terzo finalmente vien detto *Digefto nuovo*, che comincia dal Libro XXXIX., e finifce all' ultimo Titolo del Libro cinquantefimo.

(*A*) Più in là pafsò la diligenza dell' Imperador Giuftiniano, nel far palefe il di lui genio legislativo, chiamandofi egli a man franca Autore del Diritto, e Gran Giureconfulto, a cui folo è data l'autorità di ben ordinare, ed interpretare le leggi (*l.* 12. *C. de legibus*). Ma poichè difficil cofa era, che la gioventù poteffe entrare nell' intricato laberinto della Giurifprudenza, quindi in grazia de' nuovi Candidati, che amaffero un tale ftudio, diede l'incarico a tre ben rinomati Giureconfulti, di fcrivere un brieve dettaglio delle Leggi Civili, quanto foffe poffibile femplice, e piano, al quale fi diede nome d'*Iftituzioni Civili*.

(*B*) Benchè da Giuftiniano fi foffe a fufficienza provveduto di leggi l'Imperio, ciò non per tanto perchè coll' andar degli anni altre leggi bifognarono, per ciò convenne riunire un altro Volume, ch' è quello, che noi diciamo *Novelle*, o fieno nuove

to le Novelle correggono le leggi del Codice, o pur le ampliano, per mezzo delle *Autentiche*, le quali altro non sono, se non l' estratto della Novella, che ha da emendare quella tal legge del Codice, per cui in questo Volume son registrate, e propriamente nel fine della legge riformata.

XV. All' infuora de' prelodati Volumi, niente più di diritto comune civile fra di noi è osservabile (oltra del diritto canonico, registrato nelle Decretali, e nelle Pontificie Costituzioni), che ha eziandio la totale osservanza. Coschè presentandocisi innanzi tutte quelle tali leggi, che precederono la compilazione di Giustiniano, le quali dagli Eruditi son definite *Antejustinianee* (*A*), niuna osservanza lor si dee dare, ma solo tenerle per un punto di erudizione, e schiarire qualche difficoltà, che possa a' G. C. insorgere. Il conto istesso è da farsi di tutte le leggi, che posteriormente alla compilazione di Giustiniano veggonsi raccolte (*B*), e che si leggono nel Tomo II. di Dionisio Gotofredo, dopo le Novelle dell' istesso Giustiniano.

ve Costituzioni, le quali non giunsero a tempo per registrarsi nell' ultimo Codice di *repetitæ prælectione*. Furono esse in buona parte scritte in greco, e poche in latino, come dal diligente Antonio d' *Agostino* fu avvertito (*In Paratitl. Novellar.*).

Al numero di CLXVIII. ascendono le Novelle, divise poi con altra distribuzione in nove *Collazioni*; nè agli antichi Giureconsulti giunsero intere, ma solo di XCVI. n' ebber notizia, siccome nella Storia Civile dimostra Pietro *Giannone* (*Lib. III. Cap. III. §. IV. Tom. I. pag. 193.*).

(*A*). 1. Che sono le leggi delle XII. Tavole. 2. Le Istituzioni del G. C. Gajo. 3. I Frammenti di Ulpiano. 4. Un Frammento del G. C. Dositeo. 5. Le Sentenze di Giulio Paolo. 6. Le Regole del G.C Modestino. 7. Le Consultazioni di un antico Giureconsulto. 8. Le Romane Mosaiche Leggi. 9. I Responsi di Papiano. 10. Un Frammento di Papiniano. 11. Le Regole di un antico Giureconsulto. 12. I Codici Papiriano, Gregoriano, ed Ermogeniano. 13. Il Codice di Teodosio. Questi sono i libri di leggi, che girano frà noi, scritti prima della compilazione delle leggi di Giustiniano, che fra noi non hanno alcuna osservanza.

(*B*) Che sono: 1. I XIII. Editti di Giustiniano. 2. Le Novelle di Giustino Imperadore. 3. Le Costituzioni dell' Imperador Tiberio. 4. Le Costitutioni di diversi Imperadori. 5. Le Costituzioni dell' Imperador Leone. 6. La Costituzione dell' Imperador Zenone. 7. Le Costituzioni Imperadorie. 8. I Canoni degli Apostoli. 9. I Libri Feudali. 10. Le Costituzioni di Federico Imperadore 11. L' Estravaganti. 12. De Pace Constantiæ.

CAPITOLO II.

Delle Nozioni preliminari nella processura militare.

I. Diverso è l'ordine, tutta lontana è la costruzion de' Processi militari da quella, che vedesi praticare ne' Tribunali ordinarj. Il primo precetto tante volte inculcato, per mantenere la Truppa in un' esatta obbedienza, con far correre spedita la spada punitrice della giustizia, è quello, che ogni Processo si ha da compilare tra lo brieve confine di 24 ore, o al più di 48. (*a*), per così non ammollire la militar disciplina, dandole tardi le pene, incapaci poi d' incutere commozione, ed esempio (*b*). Tal brevità ha da sentirsi, quando l' Esercito sia nell' attuale azione di Guerra, dove tutto è rigore, tutto esecuzione, bandite affatto le ricerche, le diligenze, le dilazioni, e le formole del Foro, perchè altrimenti volendo dar luogo a precetti, è cosa puramente difficile eseguirgli in tempo sì breve. Quindi è, che le Ordinanze istesse entrando nella ragionevolezza di cosa sì ineseguibile, accordano più di tal tempo altra dilazione, se così richiegga il bisogno, per cui non è nulla la processura, quando si oltrepassino i due determinati giorni (*c*). Del che per un rigoroso ligame di ordine si pratica scriversene un atto, per lo legale adempimento (*A*).

II. Si

(*A*) Atto escusativo da non aversi potuto compiere il Processo in breve tempo.

Atto.

Siccome per precetto delle Reali Ordinanze (*Lib. II. Tit. X.*

(*a*) *Lib. II Tit. X. art.* 8.

(*b*) Ciò corrisponde ad un bel disposto di una legge del Codice (*L.* 2. *C. de Desertoribus*).

(*c*) *Lib. II. Tit. X. art.* 8. *in fin.*

II. Si esaminano tanti Testimonj, quanti bastino alla ricerca del vero, purchè non sieno meno di due i contesti, senza involvere il Processo fra inutili deposizioni, quando non migliorino la pruova, o l'una non differisce punto dall'altra. Questo precetto è in tutto uniforme all'autorità, ch'è propria del Magistrato di moderare il numero abusivo de' Testimonj; poi che credono i Pratici delle cose forensi (a), che sia della di lui speciale cura il riparare a disordine sì fatto (A). Nelle Reali Ordinanze (b) non si determina il numero de' Testimonj, necessarj alla compilazion

---

X. art. 8.) deesi compiere il Processo militare fra lo spazio di 24., o al più di 48. ore, per procedere speditamente al disbrigo della causa, senza inorpellare i rigori della giustizia, così dispensano le Ordinanze istesse altro tempo, quando all'accerto della verità non fosse sufficiente il tempo prescritto. Or perchè nella presente Causa dell'Omicidio commesso da Saverio Perla non si han potuto cercare, ed esaminare i Testimònj per motivo . . . . . Quindi non si è perfezionato il Processo nella descritta brevità di tempo; Perciò ad evitare ogni nullità di ordine, ne ho formato l'Atto presente = Napoli li 21. Febbrajo 1781.

D. Gio: Rocchesini Serg. Maggiore.

(A) Era pur troppo buona l'usanza degli Antichi, mercè un disposto della *L. Manilia de limitibus* presso Frontino, secondo riferisce Carlo *Sigonio* (*De Judic. Lib I. cap.* xxv.), colla quale teneansi determinati in tutte le cause non più che dieci Testimonj. E' da vedersi in ciò quel che dottamente ne ha dissertato il dottissimo *Einecio* nelle sue Antichità Romane [*Lib IV. Tit. VI.* §. 42.]. I Pratici forensi ne han prolungato il numero sino a quaranta; ed ammetterne più, è da essi loro mal tolerato, chiamandosi un tal vizio da Giacomo Egidio (*de Testib. n.* 51. *in Tom. IV. Tract. Univ. Jur. fol.* 74. *a ter.*) *effrenata multitudo*.

(a) *Federico Scheneh de Testibus n.* 69. *in Tom. IV. Tract. universi Juris fol.* 79.

(b) *Lib. II. Tit. X. art.* 9. *in med.*

zion dello Informativo, ma si lascia alla prudenza dell' Inquisitore interrogarne tanti, fino a che creda sufficiente il numero, per assodare la prova.

III. E' cosa indecente, anzi indegna alla purità della lingua Italiana scrivere in forestiere linguaggio i Processi (come molti ne ho letti), giacchè se in tutt' i dominj del nostro Sovrano si usa l' idioma toscano, perchè ha da farsi uso dello straniero, quando di ciò non v' è un positivo bisogno? Quindi non si dovrebbero compilare, se non colla nostra lingua, ricca di voci, elegante, cui nulla manca per spiegar bene qualsivoglia pensiere, le cui bellezze furono elogiate tanto da un numero indefinito di Scrittori (*a*). Chi ha gusto nella storia erudita de' Greci, e de' Romani, sa molto bene quanto gelosa era la polizia di non usar linguaggio all' infuora del proprio. E' famoso il luogo di *Valerio Massimo* (*b*), mentre parla dell' autorità de' Magistrati, e della religiosità della propria lingua. Racconta *Svetonio* nella vita di Tiberio (*c*), che si fece dimanda in greco ad un Soldato, mentre si costituiva in presenza del Giudice; ma non potè per precetto dell' Imperadore rispondere, se non in *latino*, linguaggio proprio, ed usuale dello Stato. L' istesso Tiberio, benchè sapesse appieno per testimonianza dell' istesso *Svetonio* (*d*) il greco, si vergognò adoperarlo in Senato, dove usavasi il più puro dialetto della latinanza.

IV. Per disposizione delle Reali Ordinanze (*e*) l' *Inquisitore*, che dee formar il Processo militare è il Sergente maggiore, o pure in sua vece l' Ajutante maggiore del Reggimento, o Piazza (*A*). Dimandandosi dall' Inquisitore al Te-

(*A*) Non era ad altri permessa la compilazion de' Processi entro le Città di Roma, se non se a' Magistrati municipali, come quelli, cui presumevasi e la diligenza nel compilargli, e la perizia nel formar le prove, perchè istruiti delle cose pratiche, e delle notizie più familiari della Città; e ciò per un disposto degl' Imperadori Valentiniano, e Valente, il cui

(*a*) Veggasi *Buon Mattei*: del *Casto*: il *Cittadini*: il *Dolce*: il *Duez*: Erasmo *Roterodamo*: il *Giambullari &c.*

(*b*) *Lib. II. Cap. II.* §. 2. *fol.* 49.

(*c*) *Cap. LXXI. fol.* 642.

(*d*) *Loc. cit.*

(*e*) *Lib. II. Tit. X. art.* 25.

Teſtimonio, o al Reo quel che conviene, gli ſi han da dare le concludenti riſpoſte in un perfettiſſimo dialogo. L'uſanza di prenderſi così le depoſizioni fù coſa dagli Antichi uſatiſſima, giacchè leggeſi, che allora quando eſſi uſavan di proceſſare i Rei, interrogavano nel modo iſteſſo i Teſtimonj, dimandando loro i nomi, la patria, la profeſſione, e tutt'altro, che in quel rincontro importava (*A*).

V. Sul modo di ſcrivere materialmente il Proceſſo militare, vi ſi ravviſa anco la differenza riſpetto all'uſo de' Tribunali politici. L'una depoſizione nelle materiali ſcritture ſi concatena in modo coll'altra, ſicchè alcuno ſpazio non rimane da ſituarviſi, ſe ſi voglia, una parola ſola, non che un periodo intero. Del modo iſteſſo ſon concatenati gli Atti della Ratifica, ſenza intervallo a quelli delle Confrontazioni, i quali ſuccedon poi alla Concluſion Fiſcale, e queſta alle carte ſucceſſive, che la Sentenza riguardano: E' un pezzo in ſomma inſieme unito, dove non ſi diſtinguono parti, quando non ſe ne abbia una poſitiva cognizione. Perciò è da lui lontano ogni tentativo di falſificazione, o aggiunzione di ſcrittura, di periodo, o di parola, ma quel che da principio vi ſi è piantato, quello rimarrà perpetuamente, e forſe per queſta cagione ſola è così coſtruito.

VI.

cui ordine ancor vedeſi regiſtrato in una delle leggi del Codice (*L. 2. C. de Magiſtrat. municipal.*). Compilavanſi anco dal Procuratore di Ceſare, ſecondo un Reſponſo di *Scevola*: *Acta facta ſunt apud Procuratorem Cæſaris* (*L. 21. ff. de Auctor. & Conſil. Tutor.*). Nelle Provincie poi par, che la facoltà di compilargli era preſſo de' Preſidi, per quel che ſi rileva dal Codice iſteſſo (*Leg. 4. C. de Uſur. pupillar.*).

(*A*) Volendoſene di ciò un documento, ſi può vedere in uno de' Reſponſi di *Scevola* il giudizio, che ſi facea tra un tal Peiſco Proccurator di Ceſare, e Novellio Tutore di un Pupillo, i quali ſpiegavano i proprj ſentimenti a modo di dialogo [*L. 21. ff. de Auct., & Conſil. Tutor.*], che *Platone* lo chiamava *genere Dialettico*, come di lui racconta Diogene *Laerzio* [*In vita Platonis Lib. III. Cap. unic. §. 52. fol. 223.*] *Quo compendio ii, qui rogant, & reſpondent ad interrogata diſſerunt, vocarique id genus dialecticum*. Si legga parimente nella Storia Eccleſiaſtica, allora che i Tiranni coſtituivano i Criſtiani, e con ſpecialità gli atti del Martirio de' Santi Taracio, e Compagni, compilati ne' ſuoi Annali dal Cardinal *Baronio* [*Ann 290. Tom. III. num. 2. fol. 255.*], che il modo iſteſſo s'incontra. *Orazio* praticò ancora ſcriver così, allorachè ſe la diſcorrea con Trebazio [*Lib. II. Sat. I.*].

VI. Altro Accusatore non ha il Reo militare, se non il proprio delitto, che glie lo manifesta il Fisco in quella tal processura, contra di lui compilata. Per Fisco s' intende quel Censore, che crivella il giudizio nella imparziale bilancia; il quale vedendo il risultato dal combaciamento del fatto col disposto delle Leggi, forma la sua Istanza, con chiedere quel ch'è puramente giusto. Se conosce, che l'Accusato è innocente, egli come Fisco di verità garentisce i mezzi per la libertà di quello, senza punto farsi opprimere dallo spirito di contraddizione, che suole per lo più animare di un ingiusto zelo l' animo di chi è destinato a sostenere la ragion fiscale. Ne' Giudizj militari la Persona, che rappresenta il Fisco, è il Sergente maggiore, o nella di lui mancanza l' Ajutante maggiore (*a*); quello istesso, che compila il Processo, della cui facoltà rispetto a questa parte stimo più acconcio parlare in altro luogo, dove mi riuscirà enunciare le pratiche formalità de' giudizj militari. Se non che solamente soggiungo, che non più di uno può esser il Fiscale in tali giudizj, siccome per punto generale fu da S. M. determinato (*A*).

VII. Precetto ancora è di pratica militare, doversi di ogni Processo, dopo che sia compiuto, formare una copia, e tenerla nell'Archivio del Reggimento, per una futura memoria, se mai l' Originale si disperda (*B*). Tutto giorno occor-

(*A*) Si pretese dal Governatur di Messina, che ne' delitti, ne' quali risultano Rei i Militari, e Paesani, si dovesse in unione formare il Processo da due Fiscali, l' un militare, e l'altro togato. Ma al nostro amabilissimo Sovrano, a Consulta della Giunta suprema di Guerra, non piacque inerirci; ma anzi ordinò, che quando trovasse opportuno di così determinare, l'avrebbe determinato: Ma che in tanto per l' avvenire si fosse proceduto secondo lo statuto delle leggi, e del solito; cioè, che il Magistrato militare dovesse procedere di giustizia contra del Militare, ed il Giudice ordinario contra del Reo pagano, l'uno segregato, ed indipendente dall'altro. Dispaccio de' 26. Settembre 1766.

(*B*) La copia di Processo, per ciò che riguarda i giudizj civili, si ritrova ordinata con una Prammatica, ch' è la LXXVII. sotto il Titolo *de Officio Sacri Regii Consilii* (*Tom. III. pag.* 305.): Benchè oggi o nulla, o poco un tal disposto si osserva.

(*a*) *Lib. II. Tit. X. art. 26.*

occorre, che smarrendosi gli originali Processi per non prevedute accidenze, si ricorre alla copia, che presso del Reggimento si trova, su della quale si proporziona al Reo la conveniente pena.

CAPITOLO III.

Degli atti, che han da precedere nella compilazione del Processo militare.

I. NOn si può prendere giuridica informazione per qualsivoglia militar delitto senza la espressa delegazione, che ne da quel Superior militare, che in quel sito comanda le armi (*a*); cosicchè se succede entro del distretto della Città di Napoli, e suoi Castelli, si ha da attendere dal Capitan Generale, che di ordinario suol essere il Comandante delle armi. Laddove poi avvenga nelle Piazze del Regno, e nelle giurisdizioni militari, ha da impetrarsi da' Comandanti militari delle medesime: E quando succeda in un Quartiere, o in sito da quello dipendente, come Nola, Nocera, ed altri a questi simili, darà il permesso quel Capo, che comanderà la Truppa quartierata; e valerà tanto, ch' è sufficientissimo per render legittima la processura (*b*).

II. Il Sergente maggiore, o pure l' Ajutante maggiore, (che ha da essere del Reggimento istesso del Delinquente) chiede con un Memoriale (*A*) facoltà siffatta, dove va espo-

M

(*A*) Formola del Memoriale, per impetrare la delegazione, da formare il Processo, e dar fine al giudizio militare.

Eccellenza.

Il Sergente maggiore del Reggimento Real Italiano riverentemente espone a V. E., come per le ferite mortali avvenute

(*a*) *Lib. II. Tit. X. art. 6.* (*b*) *Lib. II. Tit. X. art. 7.*

esponendo (a) colla brevità possibile le circostanze del fatto, la persona del sospetto Reo, suo Reggimento, Compagnia, e rapporti; la persona dell' Offeso; e quanto concerne in somma alle qualità del delitto, domandando in fine il permesso da poter prendere giuridica informazione, costituire il Reo, indi convocare il Consiglio di Guerra, colla facoltà di giudicarlo, secondo lo statuto delle militari Ordinanze.

III. Il Comandante, a cui è fatta la precitata richiesta, gliel' accorda senz' alcuna intermissione, decretando in piedi del memoriale: *facciasi come si chiede*, il che corrisponde a quella formola dalle istesse Ordinanze precettata (b) *Hagase como se pide*. Qual decretazione è sufficientissima a comunicare facoltà bastevole per la compilazion della processura. Qui è da avvisare, che al Comandante non si può l'additato Memoriale presentare più tardi di 24. ore dal momento, che il successo delitto, o la prigionia del Reo (c) giunge a notizia dell' Inquisitore.

IV. Ottenutasi dal Sergente maggiore la precitata licenza,

---

nute in persona del Soldato Pietro Spataro della Compagnia Bellotti, ferito con colpo di coltello da Saverio Perla Soldato del Reggimento istesso della Compagnia Albini; si ritrova il suddetto Reo estratto dalla Chiesa di S.... ed arrestato nel Calabozzo del Reggimento: E poichè incumbe al Supplicante attendere a tutto ciò, che conviene nell' espressata causa; quindi prega V. E. compiacersi accordargli la facolta di prendere la giuridica informazione per l' accerto del vero; indi passarla alla Curia dell' ordinario, per decidere sulla immunità Ecclesiastica, a norma del Concordato; e finalmente farla presente al Consiglio di Guerra, da convocarsi a tal effetto per lo adempimento di quel, che prescrivono le Reali Ordinanze. Napoli 16. Febbrajo 1781.

D. Gio: Rocchesini Serg. Mag.

(a) *Lib. II. Tit. X. art. 6.*
(b) *Lib. II. Tit. X. art. 6. in fin.*
(c) *Lib. II. Tit. X. art. 6.*

za, nomina egli un Sergente, o un Caporale, o pur un Soldato (*a*) per Scrivano della causa (*A*), coll' ajuto del quale (come un semplice Manuense) comincerà a compilare l'Informativo: Qual nomina si suol fare in piedi del frontespizio del Processo istesso (*B*). Nulla importa, se lo Scrivano nominato sia del Reggimento istesso del Soldato Reo, o no; poichè non dovendo egli far altro, che scrivere semplicemente quel che dallo Inquisitore gli vien dettato, in nulla può inficiare la sua buona, o cattiva diligenza al pregiudizio del vero, benchè alcuni ne credano il contrario (*C*).

V. Si verrà indi alla formazione del Titolo (*D*) del Processo, tanto inculcato dal Re Ferdinando I. ne' suoi precetti (*b*). Conceputo come si voglia, niun pregiudizio può appor-

M 2

[*A*] Formola della nomina dello Scrivano.

Ho nominato per Scrivano Orlando Bentivoglio Caporale della Compagnia Colonella del Reggimento Real Italiano.

(*B*) Anco per eseguire a rigore un disposto del Capitolo del Re Ferdinando I., espresso in una delle nostre Prammatiche (*Pramm. VIII. de Actuariis, & Scribis Tom. I. pag* 54.).

(*C*) Quindi sta mal fatto, che lo Scrivano si vegga ne' Processi militari sottoscritto negli atti dell' informativo, della ratifica, e della confrontazione, come ho veduto praticare in certi Processi, e specialmente in quello del Soldato Invalido Agostino Condò Reo di delitto d' insubordinazione, in dove per Scrivano si era assunto un Paesano, il quale unitamente col Fisco sottoscrivea le deposizioni contra lo Statuto delle Reali Ordinanze. Lo Scrivano ne' Processi militari è un semplice manuense, colla cui opera si soccorre alla processura, senza che abbia carattere alcuno.

[*D*] Formola del Titolo del Processo militare.

Informazione giuridica, compilata dal Sergente Maggiore del Reggimento di Real Italiano D. Gio: Rocchesini sul delitto commesso da Saverio Perla, Soldato del Reggimento istesso, Compagnia Albini, accusato di aver . . . . a colpo di . . . . il Soldato Pietro Spataro, della Compagnia Bellotti nel dì 16. Febbrajo 1781. entro della Città di N. . . .

(*a*) *Lib. II. Tit. X. art.* 8.

(*b*) *Pragm. VIII. de Actuar.*, *& Scrib. Tom. I. pag.* 54.

apportare alla ragion delle parti, giacchè ha da attenderſi la ſoſtanza al di dentro della proceſſura eſpreſſa, anzichè l'accidente, come ſia egli materialmente conceputo (*A*); e ciò per la gran ragione, che non è reo quello, che reo ſi chiama, ma quello, che per tale è convinto (*a*).

CAPITOLO IV.

Dell' Informativo nel Proceſſo militare.

PARTE I.

I. PRemeſſi gli atti antecedenti alla proceſſura di ogni delitto, vengo all'*Informativo*, ch'è una voce da mille ſenſi complicata, per eſſer che da varie parti è compoſto. L'Informativo è il depoſito delle prove, le quali dimoſtrano non meno l'eſiſtenza del delitto, che anzi il modo come ſucceſſe, e la individuità del Delinquente; e perciò vien diſtinto in due particolari rubriche, cioè nell'*ingenere*, e nella *ſpecie*. Per *delitto in genere* ha da ſentirſi la prova dell'eſiſtenza del delitto iſteſſo, diramata in tutte le ſue più minute circoſtanze, ſenza laſciar dubbio, che quel delitto di quella tal natura ſia immancabilmente avvenuto. La *prova in ſpecie* poi forma la dimoſtrazione del modo, del tempo, con quali mezzi, in quale rincontro, in qual ſito avvenne, individuando principalmente la perſona del Reo, contra di chi ha da dirigerſi la condanna in pena del proprio reato. Ecco ſu qual perno ſi aggira quaſi tutta la fabbrica dell'Informativo militare, di cui pian piano andrò ſvilluppando l'intrico.

II. La baſe fondamentale di tutt' i giudizj criminali, ed il più ſaldo ſoſtegno, ov'eſſi ſi reggono è la prova *del delitto in genere*, ſiccome anco eſpreſſero le Reali Ordinanze (*b*), la cui perfezione porta ſeco a ſalvamento tutto il

(*A*) Da ciò naſce, che la rubrica de Proceſſi Fiſcali ha da farſi dal Commeſſario della cauſa, e dall'Avvocato Fiſcale della medeſima; mercè il Diſpaccio de' 11. Agoſto 1759., regiſtrato dal Gatta *Part.III. To.I. pag.*295.

(*a*) *L.* 17. *C. de Accuſat. & inſcript. & l.* 7. § 3. *ff. ad L. Jul. Majeſtat.*

(*b*) *Lib. II. Tit. X. art.* 38. *in princ.*

il disegno in esso delineato. Quando per lo contrario è difettosa, rende vano quanto vi si è ordito, ed ogni atto resta nullo (a). Or indovinandosi a dovere, non è poco; anzi è da darsene vanto, a chi seppe sì bene compilarla. Senonchè di raro perfettamente s'indovina, se all'Inquisitore manchi un certo natural raziocinio, da vedere più col lume della ragione, anzichè dell'arte, come si possa ben piantare una prova, ove non vi sia o mancanza, che l'inabiliti, o difetto, che l'annulli.

III. Dalla definizione del delitto in genere siegue, che non tutt' i delitti han bisogno di prova in genere, ma quei solamente, che da' Giureconsulti si dicono *di fatto permanente*, i quali lasciano vestigio indicante la causa, o l'effetto del delitto. Così avviene negli omicidj, nelle ferite, nelle false monete, nel delitto nefando, nella scassazion per causa di furto ec., laddove rimane il segno permanente del Cadavere, delle piaghe, e de' proprj segni, indicanti i succeduti reati. Per lo contrario ne' delitti di *fatto transitorio*, laddove non rimane segno di quel ch'è succeduto, non vi è prova in genere, perchè è impossibile potersi avere (A). Tali sono i reati di diserzione, d'insubordinazione, di complotto, di adulterio, di bestemmia, di giuoco proibito, del cui corpo del delitto nulla rimane, svanendo col fatto istesso. Siegue ancora, che se la prova non ha da lasciare alcun dubbio, ha da esser geometrica, e di convincenza, ritraendola da Testimonj imparziali, veridici, di proba fede, senza troppo fidarsi alla confessione del Reo (b), o alle testimonianze *de auditu*. Ma mi fo un po' più d'appresso alla pratica, in quanto tocca questo articolo.

Pra-

(A) Ch'è quello, che corrisponde al detto di Platone, rapportato nella di lui vita da *Diogene Laerzio* [*lib. III. Cap. unic. §. 49. f. 221.*]. *Neque enim consummato actu quippiam remanet, quod oculis subjectum sit, caeterum in ipso actu vis omnis est.*

(a) *L. 1. §. 24. ff. de Senat. Consul. Silanian.*

(b) *L. unic. C. de Confes.. Boer. decis. 164. num. 8.. Grammat. decis. 2. num. 28.. Mascardo prax. criminal. par. I. Cap. I. per tot.*

Pratica da compilare l' Informativo militare, rispetto al delitto in genere.

IV. Dissi, che il delitto in genere si aggira circa la prova del delitto istesso, diramata in tutte le sue più minute circostanze, senza lasciar dubbio, che sia immancabilmente addivenuto. Per bene accaparsi una tal prova, ecco quel, che ne han prescritto le Reali Ordinanze (a): *Essendo il fondamento di tutte le cause criminali la giustificazione del delitto, per potersi discovrire i delinquenti, sta ordinato, che sempre e quando si cagioneranno delle ferite, o morte, si ha da proccurare la specificazione delle medesime, sempre e quando si possa, mercè la dichiarazione del Cerusico, o de' Testimonj, spiegando il sito, e la qualità della ferita, e l' istromento, con cui fu cagionata, se sia mortale, o pericolosa. E risultandone la morte, ha da dichiararsi, se ne fu causa, o no la ferita. Nel tempo istesso si ha da documentare o con fede di morte, come è solito praticarsi, o colla deposizione di due testimonj, di essersi veduto morto il cadavere dell' ucciso, conoscendosi chi era. Se poi la ferita fosse stata sì leggiera, che il ferito si fosse sanato, tutto ciò ha da dichiararsi dal Cerusico, e da' Testimonj, senza che punto si ritardi la determinazione della causa, lasciando registrate tali dichiarazioni entro degli Atti.*

V. Dalle precitate espressioni chiaro rilevasi, che lo spirito della presente legge è tutto dedito ad individuare *l' ingenere* del solo Omicidio, senza punto estendersi per gli altri delitti. Ma siccome trovomi di avere in questa pratica dettagliato un Trattato intero, riguardante l' *Omicidio*, in dove ho diffusamente espresso quanto conviene dirsi e di teoria, e di pratica, avendolo esaminato in tutt' i suoi aspetti, e nelle più semplici circostanze, quindi non stimo qui smembrarlo; se non che poche cose avvisare a tale articolo relative.

VI. In esecuzione dunque della precitata legge, visibile ha

(a) *Lib. II. Tit. X. art. 38.*

ha da dimostrarsi l' esistenza del delitto, con far vedere, che sia immancabilmente succeduto, da non poterſene altrimente dubitare. A far ciò, nell' ipotesi, che il delitto sia di ſole *ferite*, si attenderà dall' Inquisitore a prendere principalmente la deposizione del Ferito, indi far accapare da due Cerusici (a) la perizia, individuando i mali tutti, le ferite, le lividure, le squarciature, le contusioni, le piaghe, ed ogni altro segno di novità, benchè lieve, e semplice, che visibilmente osservasi sul corpo dell' Offeso, essendo questo di tutt' i giudizj criminali il principal fondamento (b). Indi farle da' medesimi giudicare, se sieno pericolose di vita, o mortali; se cagionate da ferro tagliente, o pungente; se da istromento contundente, come pietra, o bastone, o pur se con armi da fuoco, descrivendone per ciò il sito, la grandezza, il numero, la profondità, e tutt' altro, che la di lor cognizione può suggerire (A).

VII.

(A) Formola della perizia, che debbono dare i Cerusici, mentre osservano le ferite di un Uomo, che ancor vive.

Si certifica da noi qui sottoscritti Dott. Fisici, e Cerusici del Reggimento . . . dell' Ospedale . . . qualmente jeri verso le ore . . . fummo chiamati dal Sig. Sergente Maggiore del Reggimento di Real Italiano, per osservare, e medicare un certo uomo, che disse chiamarsi Pietro Spataro Soldato del Reggimento istesso. E nell' averlo denudato, teneva una ferita nella parte . . . lunga circa . . . a traverso, penetrante nella cavità, fatta, e cagionata da Istromento pungente, o tagliente, che da noi si stima mortale. Tenea parimente una lividura sulla faccia, e propriamente nel luogo detto . . . larga circa . . . con ristagno di sangue, cagionata da Istrumento contundente, come pugno, o bastone, che abbiamo stimata pericolosa di vita: il che deponiamo con giuramento, e secondo le regole di nostra professione = Napoli 16. Febbrajo 1781.

Dott. Fisico Saverio Stasi.
Dott. Fisico Adamo Servi.

(a) L. 6. C. de Re milit.

(b) Ordin. milit. Lib. II. Tit. X. art. 38.

VII. Dove poi l' *ingenere* sia per delitto di Omicidio, son diverse le ricerche. Suol dimostrarsi in prima la causa fisica, per la quale si morì quel tale infelice, mercè le osservazioni de' Cerusici. Sezionano essi le parti del Cadavere, ove credano esser conveniente, per dare un fondato parere, sulla cagione della morte, dichiarando egualmente tutto quanto di minuto convenga, come nella precedente Formola ho avvisato (*a*). In quest' atto vorrei la presenza dell' Inquisitore (*A*).

VIII. Indi si dimostra la reale esistenza dell' Uomo ucciso, usando la prova della morte, e della sepoltura data al Cadavere, per così render compiuto l' ingenere. Per far ciò fa uopo di due Testimonj, i quali depongano, di aver veduto morto, disteso in terra quel tale ucciso, che conobbero essere N. N., al quale poi videro dare sepoltura (*B*), confermandosi anco ciò colla fede, che ne dee

[*A*] Per precetto legale, non necessita la presenza del Giudice nell' atto, che i Cerusici formano la perizia, giacchè questi han da osservare ciocchè sembra loro spediente, ed indi scriverne con posatezza la deposizione. Però un ben accorto Inquisitore, e molto più se ha da fare anco da Fisco, cerca d' intervenire nell' atto della ricognizion delle ferite, e sezion del Cadavere, per evitare que' mali, che posson commettersi o per malizia, o per ignoranza. Anzi, se si vuol stare al rigor delle legge, è saputissimo quel disposto dell' Imperador Gordiano, ove tutto ciò prescrisse: *Nisi quos constet Medicis denunciantibus*, & *JUDICE COMPETENTE diligenter examinare* [*l. 6. C. de Re militari*]. Varj esempj vi sono di tante cause, rimaste o indecise, o imperfette, per difetto de' Periti nell' osservare i Cadaveri, laddove per non aver Giudice presente, cui dar conto, hanno omessa la cognizion delle cose più importanti, o pure nel conchiudere si sono in modo contraddetti, che alla proporzionata condanna non si è potuto venire affatto. Dunque conviene al militare Inquisitore, che nell' atto della ricognizion dell' ingenere intervenga, per così evitar le frodi, o non si trascuri ciocch' è assolutamente importante.

[*B*] Formola di due Testimonj, i quali videro seppellire, e conobbero il Cadavere di un Uomo ucciso.

Nella Città di Napoli oggi i 17. Febbrajo del 1781. in virtù della facoltà concessami, ho fatto venire avanti di me il Testi-

(*a*) *Lib. II. Cap. IV. §. VI pag. 95.*

dee dare il Capo di quella tal Chiesa (*A*).

IX. Premesse tali brievi idee, che ripeto, sono l' estratto di quel che amplamente dovrò dire nel Trattato degli Omicidj, è da por mente alla perizia delle Armi, in quanto tocca

Testimonio Antonio Landi; e dopo di avergli fatto dare il giuramento nella solita forma, gli ho domandato:

Giurate a Dio, e promettete al Re di dire la verità su quanto vi domanderò? R. *Sì Signore lo giuro, e lo prometto.*

D. *Come vi chiamate, qual' è la vostra età, Patria, professione, e Religione?*

R. *Mi chiamo Antonio Landi, d'anni trenta, nativo di Pesaro, professione Calzolajo, e sono C. A. R.*

D. *Conoscete di chi è questo Cadavere?*

R. *Conosco di essere del Soldato di Reale Italiano, nominato Pietro Spataro, che morì jeri 16. del corrente mese di Febbrajo 1781., per alcune ferite, che ricevette, come ho inteso discorrere, e raccontare, dategli da un Soldato dell' istesso suo Reggimento, che io non conosco; qual Cadavere poi è stato condotto processionalmente entro questa Chiesa di S.... per essere seppellito. E tutto ciò lo so, per averlo veduto, e perchè mi era conoscente, quando io ero Soldato come lui.*

D. *Avete altro da deponere su quanto vi ho interrogato?*

R. *Non ho altro da deporre.*

Lettagli tal Deposizione, se ha in quella da aggiungere, o levare? Ha risposto esser uniforme quel che sta scritto, a quello che ha deposto; e sotto il giuramento dato, per non sapere scrivere fa il segno della croce in mia presenza.

Segno di Cro✝ce di Antonio Landi.
D. Gio: Rocchesini Sergente Maggiore.

[*A*] Formola della fede della sepoltura.

Fo fede io qui sottoscritto Paroco di ... Arciprete di S...: qualmente avendo perquisiti i libri de' Defunti, ho trovato nel libro ... fol. ... la seguente nota, videlicet = Pietro Spa-

tocca alla parte dell'*ingenere*. Avendosi dall'Inquisitore le Armi micidiali, non suole ometterne la perizia, ma anzi a tutto costo cerca di averla, quanto sia possibile più chiara, e distinta. Per il che fà a se venire due de' migliori Periti dell'arte, i quali conoscendo la natura di quelle tali Armi, ne andran formando il giudizio, secondo la diversa specie delle medesime. Suol farsi distinzione, se sieno taglienti, e pungenti; se proibite, o no, con tutt'altro, che di particolare conoscer vi si possa: O pure se sono armi da fuoco si fanno egualmente riconoscere, osservandone la costruzione, la sicurtà ne' pezzi, se facili a disparare, e tutto ciocchè si creda conducente al fine (*A*).

X. Pria

Spataro Soldato del Reggimento di Reale Italiano, dopo di aver ricevuti i SS. Sacramenti è passato a miglior vita; ed è sepolto nella fossa comune di detta Chiesa a dì .... del mese di ... dell' anno ..., ed in fede Napoli 19. Febbrajo 1781.

D. Pasquale Preziuso.

(*A*) Formola di un Perito Schioppettiere, mentre osserva uno Schioppo, con cui si sia commesso un omicidio.

Nella Città di Napoli oggi i 19. Febbrajo 1771. in virtù dell' annessa facoltà concessami dall'Eccellentissimo Sig. Capitan Generale degli Eserciti di S. M., ho fatto ordine a Nicola Polidoro, artefice da esaminarsi nella presente Causa; e dopo di essersi a me presentato, gli ho fatto alzar la man destra per la solennità del giuramento, indi gli ho dimandato:

Giurate a Dio, e promettete al Re di dire la verità su quanto vi domanderò?

Risponde: *Sì Signore, lo giuro, e lo prometto.*

Domandato: *Qual è il vostro nome, la Padria, la professione, la Religione, e quanti anni avete di età?*

R. *Mi chiamo Nicola Polidoro Napolitano, so la professione di Schioppettiere, sono C. A. R., ed ho 25. anni di età.*

D. Co-

X. Pria di dar termine all'Articolo del delitto ingenere, ſtimo qui dire, che l'Inquiſitore non laſcia intentato tutto ciò, che può produrre lume, e chiarezza al diſcovrimento del vero, o che pur poſſa indebolire la prova fiſcale. Quindi ſuole ſottilizzar l'ingegno, ed acuminar l'intelletto, per vedere coſa poſſa farſi, ſicchè la dimoſtrazione del fatto ſia geometrica. Perciò ſe avviene, che vi ſieno i panni dell' ucciſo Soldato, da' quali ſcorgere, ove la ferita fu diretta, e ſe uno, o più furono i colpi, egli ſuole avvertirlo; poichè ſebbene oſſervar le ferite ſul Cadavere dell'ucciſo, ſenza ri-

D. *Conoſcete queſto ſchioppo, o ſia fucile, che vi conſegno? Dite come è formato, quale ſegno vi ſcorgete, e tutto altro, che concerne alla voſtra perizia.*

R. *Non conoſco di chi poſſa eſſere, per non eſſer pratico de' Soldati; ma poſſo dire con verità, ch' è ſchioppo di munizione, montato ſecondo l'uſo dell' Eſercito, colla caſſa ſin ſotto la bocca della canna, la qual' è lavoro, che ſi fa alla Torre dell' Annunziata, per la ſolita cifra di quella fabbrica, che vi oſſervo, ed è non molto antica, della lunghezza circa quattro palmi, in dove vi ſono inciſe due lettere* **A P**, *che non ſaprei dire coſa voglion ſignificare. Lo ſchioppo è tutto ſano, e perfetto, atto a potere diſparare in ogni volta, che ſi carica.*

D. *E' facile, o pur difficile a potere diſparare da ſe ſolo?*

R. *E' difficiliſſimo a poter diſparare da ſe ſolo; primo perchè i pezzi del cane ſono tutti forti, e ben fermi ſopra i di loro appoggi; le vite ſono intere; anzi avendolo diverſe volte ingrillato, e laſciato poi cadere di botto all' impiedi in terra, non ſi è ſmoſſo dal ſuo ſito: Secondo, ſiccome l' Eſercito per evitare tutte le diſgrazie, tiene i fucili coll' acciarino ſvoltato, in modo che mai può da ſe ſolo diſparare, quando non ſi rivolti in faccia alla pietra, e colpirla con impeto per dar fuoco, così ho oſſervato nello ſchioppo datomi, che l'acciarino non potea ſvoltarſi nella parte oppoſta da ſe ſolo.*

D. *Lo*

za ricorrere ad altri amminicoli ella è sufficiente cosa; ciò non pertanto, dovendosi castigare un Delinquente più per l' intenzione, anzi che per effetto delle sue opere (a), è facile osservare, che su i panni vi sieno più colpi, i quali non giunsero a ferire, e che non si poterono rilevare dalla perizia del Cadavere. Ond' è, che non si stima all' intutto vana una tal ricerca, ma anzi può di molto significare (A).

XI. Se

D. *Lo schioppo osservato si numera fra le armi proibite?*
R. *E' proibito di sua natura lo schioppo; però non so se uno schioppo di munizione sia proibito ad un Soldato.*
D. *Che altro potrete deporre su la perizia di tale armatura?*
R. *Non ho altro da deporre; e per esser la verità sottoscrivo la presente deposizione.*

Nicola Polidoro depongo come sopra.
D. Gio: Rocchesini Sergente Maggiore.

(A) **Formola di un Atto, per la osservazione, che si fa su i panni di un Uomo ucciso.**

Atto.

Essendosi osservata in presenza de' Testimonj la Giamberga, Giamberghino, e Camicia dell' ucciso Soldato Pietro Spataro, si è trovato, che nella Giamberga, e propriamente nella parte laterale sinistra sotto del braccio vi è un laceramento, largo una purgata, e tre linee, fatto come se fosse con Istromento tagliente, e pungente di Coltello fiammingo, o altro simile. Osservato poi il Giamberghino, vi si è trovata la rottura istessa, corrispondente al sito di quella della Giamberga, dell' istessa larghezza, e figura: E praticatosi lo stesso nella Camicia, vi è il buco della medesima grandezza, come sopra si è descritto. Più nella Giamberga vi sono alcuni laceramenti, cagionati da Istromento tagliente, i quali non oltrepassano, nè giungono alla sottoveste. E per intelligenza di tutto ciò ne ho formato l'Atto presente. Napoli 16. Febbrajo 1781.

D. Gio: Rocchesini Sergente Maggiore.

(a) *L. 14. ff. ad L. Cornel. de Sicariis.*

XI. Se poi il delitto è di furto, sta ordinato (*a*), *che si proccuri il corpo del delitto, giustificandolo nella miglior forma, che sia più propria, e secondo la verità de' successi; proccurando la prova, se sarà possibile, che la cosa rubata si trovi in potere del ladro, o sia per dichiarazion del Padrone, o per quella de' Testimonj, o per altri mezzi, che saran praticabili nel metodo, e nella brevità, che si dee osservare, per terminare i Processi ne' Consigli di Guerra.* Del che nella sua vera ampiezza farò parola, dove del furto dovrò discorrere.

XII. Dovendosi prendere l'ingenere del delitto entro di una Chiesa, o altro luogo sacro, non può il Vicario Generale, o Capitolare impedire all' Inquisitore militare di procedere a quanto gl' incumbe (*b*), richiedendone ad essi loro un conveniente permesso, che non se gli potrà niegare.

CAPITOLO V.

Pratica da compilare l' Informativo militare, rispetto alla prova in specie.

I. LE sue conseguenze ha ancora la seconda definizione della pruova in specie; cioè, che han da essere egualmente ferme, e di convincenza rispetto a ciò; giacchè non è lo stesso decidere di un legato, di una eredità, di un debito civile al paragone di quel, che riguarda l'onore, la vita, la libertà di un Uomo, in dove per essere un atto irretrattabile, da non potersi dar riparo a quell' ingiusta infamia, alla vita tolta ad un Innocente, non vi dee esser diligenza, che basti, nè lume sufficiente da ben ruminare le cose. Tre fini par che abbia la prova in specie di qualunque delitto; cioè indagarne la cagion morale; assodar bene la prova fisica; e discovrire il Delinquente. Su questi perni, credo io, tutto si aggira, quanto dir si possa su la natura di tal ricerca. Il punto sta nello svilupparli bene;

(*a*) *Lib. II. Tit. X. art.* 39. rapportato dal *Gatta Part. III. Tom. I. pag.* 290.
(*b*) Dispaccio de' 26. Luglio 1738.

bene; poichè varie idee, varj fecreti fi reftringono in loro, che non fi poffono ampliare nel brieve perimetro di poche efpreffioni. Perciò m' incammino per la via più brieve, a compiere il meditato difegno.

Modo d' indagare la cagion morale del delitto.

II. Confifte la cagion morale di un delitto nel difcovrire la prima origine, per cui fucceffe; chi ne fu l'Autore, fe il Delinquente, o pur l' Offefo; e fe vi precorfe dolo, malizia, o prevenzione. Rifpetto alla prima cagione, non fi può ideare delitto, foggetto alla corrifpondente pena, fenza effervi nel Delinquente la fperanza di un futuro bene, che creda poffa beatificarlo. Un difordinato amore; una ecceffiva cupidigia; un violento trafporto; il vendicare l' ingiuria; o render pago il defiderio, chiudono in modo i lumi all' Uomo, che fi abbandona a delinquere, e fi fa ladro, perchè crede di appetire un bene, benchè in effetto fia un male, pieno tutto di veleno, e di aculei (a). Il difcovrire quefta caufa ne' delitti, mettendo in chiaro il *cui prodeft fcelus*, o fia quel *cui bono* di Cicerone, è la fiaccola, che apre le vie al vero (b). Quindi è fatta pratica coftante nella ragion criminale, che mancando la prova della caufa, per cui un delitto è fucceduto, manca un principal fondamento alla proceffura, come infegnarono il *Cafono* (c), il *Guazzino* (d), il *Farinacio* (e), il *Prato* (f), ed il *Rainaldo* (g).

III. Indagare con diligenza, chi fi fu l' autor della riffa, è parte, che conduce molto alla criminal proceffura. I Dottori furono difpari di fentimento, qual' è la prova vera da far credere il vero autor del delitto. Furono sì minuti alcuni, che per piccioli atti, e per fanciullefche offe-

fe

(a) Veggafi in ciò S. Tommafo 1. 2. *quaft. 77. art. 5.*

(b) *L. 6. §. 2. ff. de Pœnis, & L. 25. ff. de Furtis.*

(c) *De Judiciis præmedit. Tract. II. Cap. I.*

(d) *De defenfion. Inquifit. 28. Cap. I. num. 6.*

(e) *Quaft. 52. num 144.*

(f) *Refp. Crimin. 16. num. 59.*

(g) *Obfervat. Cap. VII. fupplet. 2.*

se potè alcuno muovere il litigio. Bastò al *Cravetta* una superba parola (*a*), al *Riminaldo* il giovane un detto di disprezzo (*b*), alla Ruota Romana una parola incivile (*c*), al *Menochio* un urto accidentale (*d*), al *Tesauro* un danno leviſſimo (*e*), al *Boerio* una contumelia (*f*), ed un atto spiacevole, anco senza ignominia al *Farinacio* (*g*), per dirsi, che si è data causa al delitto. Han parimente gli Eruditi (*h*) di molto disputato, se pronunciandosi da taluno un' offensiva parola, e poi ne dimandi scusa, come *p. e. perdonate la mia sincerita, siete un ladro*, e poi giura di non averla detta (*A*), come fu il giudizio di quel Sannio con Eschino presso *Terenzio* (*i*), il quale dopo di averlo ingiuriato gli soggiunse:

. . . . nollem factum, jusjurandum dabitur te esse
Indignum injuria hac . . . . .

ne nasce poi da ciò un delitto, se possa quello dirsi autor della rissa? Ma fermandomi nel partito de' Dottori meno calorosi, e seguendo gl' insegnamenti più temperati del *Mascardo* (*k*), e del *Prato* (*l*), opino, che i motivi da far credere il vero autor della rissa han da esser tali, che inferiscano sentimenti d' ingiuria, ed offendano a segno, che prodotti al cospetto del Giudice, sieno soggetti a punizione.

IV. Ne' delitti non si ha da attendere il material successo dell' opera, ma i puri sentimenti della volontà del Delinquente: *In maleficiis voluntas spectatur non exitus*, fu una savia espressione del G. C. *Calistrato* (*m*), che corrisponde a

(*A*) In una delle Commedie di *Plaute* [*in Amphitruone Act. III. Scen. II. v. 7.*] leggesi di ciò un bellissimo esempio:
Falso insimulatam; quin ego illum
aut deseram,
Aut satisfaciat mihi, atque adiuret
insuper,
Nolle esse dicta, quæ in me insontem protulit.

(*a*) *Consil.* 119.
(*b*) *Consil.* 359. *n.* 31.
(*c*) *Roxas Decis.* 338. *n.* 1.
(*d*) *Casu* 361. *num.* 11.
(*e*) *Decis.* 178.
(*f*) *Decis.* 169.
(*g*) *Quæst.* 125. §. 41. *num.* 315.
(*h*) *Ant. Mattei fol.* 121 *num.* 10.
(*i*) *Adelphi Act II. Scen. I. v.* 11.
(*k*) *De Probationib. Conclus.* 1251. *num.* 2. & 5.
(*l*) *Respons. criminal.* 13. *pr.*
(*m*) *L.* 14. *ff. ad L. Cornel. de Sicar.*

de a quel *plusque voluisse peccare nocuit , quam non peccasse profuit* , di *Valerio Massimo* (a). Con arte , ed erudizione somma trattarono questo articolo Anton' *Mattei* (b) , e Carlo Antonio *de Rosa* (c) . Dunque il discovrire ne' delitti il dolo , la prevenzione , la malizia , chiamati da' precitati Scrittori *peccati della mente* è quanto di grande possa discovrirsi , giacchè la misura della pena è sempre proporzionale alla qualità del dolo (d). Il dubbio è , come dimostrare il dolo , essendo egli una pura affezione di animo , ch' è riposta ne' secreti nascondigli del cuore ? Quel ch' è certo è , che non d' altro fonte può nascere , se non da un animo deliberato , e con tale premeditazione , senza della quale non potea così succedere . I Pratici la ritraggono dalle qualità esterne , da semplici accidenti , da minute conjetture , ed alle volte anco da debolissimi indizj , i quali maneggiati con arte , e con una certa studiata industria producono non di raro il ricercato effetto.

Modo di assodar bene la prova fisica del delitto .

V. Per bene assodare la fisica prova di un delitto , in quanto tocca la specie , è da ricorrere alla compiuta notizia del luogo , del tempo , e degli accidenti : Prefigger bene se le armi micidiali erano in potere del Delinquente , ed autorizzare il fatto colle deposizioni de' Testimonj , o con Scritture , sono i soli mezzi da discovrire con più evidenza il delitto , per proporzionarne la pena . Dunque mettere in chiaro la prova del luogo , e del tempo, ove , e quando successe il delitto , è uno de gran fini della criminal processura . Si alterano le pene , o pur si alleviano dalla sola circostanza del *luogo* (e) . Francesco *Ottomano* (f) , e Carlo Antonio *de Rosa* (g) hanno sviluppato a fondo questo articolo . Se si commette dal Soldato un delitto nel Quartiere , o en-

(a) *Lib. VI. Cap. I num. 8. fol. 225.*
(b) *Prolagomena Cap. I. num. 2. f. 3.*
(c) *Prax. Crimin. Cap. I. num. 46.*
(d) *L. 22. C. de Pœnis.*
(e) *L. 16. §. 4. ff. de Pœnis.*
(f) *Commentar. in §. 9. Institut. de Injur.*
(g) *Prax. Crimin. Cap. I. num. 42.*

o entro degli Scabecchi è soggetto a maggior pena, che se lo commetta altrove. Un furto di modica somma avvenuto su le vie pubbliche, alla Regia protezione affidate, produce la pena della forca *(a)*. Aumentasi la pena, se il delitto si commette in Teatro *(b)*, nelle Carceri *(c)*, o nelle Chiese *(d)*. Se un Soldato delinquiva nel luogo addetto a' Bagni, ignominiosamente era cacciato *(e)*. Egualmente importante ritrovo la circostanza *del tempo*. Commettendosi di notte un delitto è di più atroce natura, che se fosse di giorno *(f)*. Lo spirito di questa legge è dichiarato con sano raziocinio, e con profonda dottrina dal savissimo *Grozio* *(g)*. Volendosi poi entrare nella parte pratica, non si debbono omettere il *de Rosa* *(h)*, e Tommaso *Gramatico* *(i)*, i quali nulla han lasciato di dettagliare in tutto ciocchè è confacente sul presente rincontro.

VI. Se le armi micidiali si trovino in poter del Delinquente, è articolo anco, che molto influisce alla prova in specie. Come mai può dubitarsi, ch' egli non sia il reo, se in poter suo trovasi quella causa, senza della quale non poteva il delitto altrimenti succedere *(k)*? Almeno se ciò non forma una dimostrazione geometrica, è un indizio, che si avvicina molto al grado della convincenza. Per me temo molto potersi salvare dalla pena ordinaria un Reo, quando lo sento sorpreso colle armi addosso. In effetto severe sono in ciò le nostre patrie leggi *(A)*, specialmente ove minacciano ad un Cittadino più anni di galea *(B)*, quando

O egli

(A) Veggasi la Costituzione del Regno, dall' Imperatore Federico ordinata: *Si quis aliquem cum armis prohibitis* [*Lib. I. Tit. XIII. fol. 30.*], in dove si osservano i sentimenti più severi di giustizia.

[B] Mercè la disposizione di S. M., in un Real Rescritto uscito per la

(a) Scialoya in Prax. Forojudic. Cap. III. num. 124.

(b) L. 9. §. 1. ff. de Injur.

(c) L. 1. pr. ff. de Effractoribus = Tappia = in Jus Regni Lib. V. Tit. XIV. num. 4.

(d) Sanfelice Decis. 243.

(e) L. 3. ff. de Furibus Balneariis.

(f) L. 2. ff. de Effractoribus.

(g) De Jure Bell., & Pac. Lib. II. Cap. I. §. XII. fol. 193.

(h) Prax. crim. Cap. 1. n. 45.

(i) Decis 36. num. 14.

(k) L. 1. §. 3. ff. ad L. Cornel. de Sicar.

egli semplicemente si trovi tener sopra armi proibite (*A*), benchè alcun altro male non abbia commesso (*B*). E' escluso dal beneficio del foro militare quel Soldato, che si ritrovi con armi, sebbene a lui non vietate, in circostanza, che non bisognano (*a*). Or si consideri quanto più importa, se all' invenzion delle armi, vi siegua il delitto. Dunque è parte della diligenza dell' Inquisitore, chiarificar la prova di un tal ritrovamento, proccurandola per quelle vie, che gli si presentano dagli accidenti della causa. Per ciò si suole indagare, se quella tale Armatura era la sua, se ne fece

altra.

la Segreteria di Stato, Giustizia, e Grazia a 2. Maggio 1767. alla Gran Corte della Vicaria diretto, vedesi ordinato, che trovandosi armi proibite sopra Persone di qualunque condizione, o privilegiate dall' aura di qualunque Foro, senz' alcuno umano riguardo, debbansi mandare a dirittura in Galea a deposito, per poi decidersi dal Giudice competente la Causa, e condannarsi alla conveniente pene, secondo le Leggi del Regno. Se poi con armi si trovasse un Soldato, vi è un Bando militare, nella testa de' Reggimenti pubblicato sotto il dì 16. Maggio del 1739., col quale si ordina, doversi in pena detenere nell' Arsenaia di Napoli col ferro al piede, a disposizione di S. M.

(*A*) Sarebbe lunga la distrazione, volendo entrare nella individuità delle armi proibite, descrivendone di ciascuna la natura; di cui si può vedere il *Sarno* [*Prax. Criminal. Cap. X. fol.* 56. *a* 79.], che ne ha fatta distinta parola, sul proposito di commentare il Titolo delle Prammatiche *de Armis*. Son da leggersi parimente Pietro *Carpenterio* (*de Armis*), Lodovico *Domenichi* [*Ragionamenti sopra delle Armi*], Alberico *Gentile* (*de Armis Romanis*), Gualdo *Galeanzo* (*delle Armi*), e Francesco *Patrizio* (*Paralelli militari*).

(*B*) Han' disputato gli Eruditi, se la proibizione delle armi a' Militari s' intenda solo di quelle corte da fuoco, o di ogni altra compresa nel generale divieto. Se si vogliano in ciò l' espressioni delle Ordinanze, dicono solo *uso de armas cortos de fuego en los casos no permitidos* [*Lib IV. Tit. X. art.* 5.]. Ma al buon senso, ed allo spirito della legge istessa, che ha il fine di tener lontani i delitti per la prontezza delle armi, par che debbano andar vietate ancor le altre, quando non bisognano, e non sieno di uniforme al Soldato. Mi è sempre piaciuta un' espressione dell' Imperador Giustiniano: *Armis uti adversus alterutros, neresque præsumere* (*Novell. LXXXV. Cap. III. pr.*). Le leggi Civili han minacciata la pena della legge Giulia *de vi publica* a colui, che facesse uso dell' armi, quando non gli servano in Villa, per la Caccia, in viaggio, o mentre va per mare (*L.* 1. *ff. ad L. Jul. de vi publica*). L' istesso Giustiniano diede poi l' ultima mano alla materia delle armi proibite, nella di lui precitata Novella.

(*a*) *Ordin. Lib. IV. Tit. X. art.* 5.

altra volta uso; da chi la ebbe, per qual fine, in quale occasione. Chiarificare se entro della Giamberga, o del Calzone vi fosse vagina, ove teneala nascosta (*A*) è parte anco di ottima diligenza.

CAPITOLO VI.

De' Fonti, da rilevare le pruove per mezzo delle Testimonianze.

I. SArebbe un involgere la mia Pratica in un intricatissimo laberinto di dispute, e di quesiti, volendo vedere a pieno le sorgenti infinite, onde possan nascere le pruove, per ben dimostrare i delitti, che il dottissimo Alberto de *Gaudinq* (*B*) per far gran piacere alla brevità, ridusse al numero di ventisette. Da due fonti però si possono generalmente avere; o da Scritture, o da deposizioni di Testimonj, siccome par che si fu il sentimento di *Cicerone* (*a*): *Omnis spectatio judicum, aut in Tabulis, aut in Testibus est.* Le Scritture in quanto al Processo militare possono essere la filiazione del Soldato; fedi di Battesimo; fedi di morte; ordini de' Superiori; e rapporti, che per la parte loro hanno sufficientissima forza, per formare concludente prova. Ma il punto delle Testimonianze è quello, che principalmente interessa la ragione del presente articolo; per cui stimo farne qui parola, per quanto puramente dee essere d' intelligenza relativa alla Milizia.

II. Si è disputato di molto, nè mi curo sapere, donde

O 2 sia

(*A*) Nelle visite, che i Sergenti han da fare fra le robe de' Soldati, per vedere se ne mancano, usan la diligenza ricercare, se vi sian pugnali, pistole, o armi simili [*Ordin. Lib. IV. Tit. III. art* 14.], quali tosto le levano, dandone conto al Sergente Maggiore.

(*B*) Nel suo Trattato, ch' egli intitola: *Libellus super maleficiis*, registrato entro le Opere di Angelo *Aretino* (*de Maleficiis in fine, in Rubrica de Probatione, & quot sunt genera Probationum fol.* 141.)

(*a*) *In Verrem* 1.

sia a noi venuta la voce di Testimonio (*A*). Quel che importa sapere egli è, cosa ha da sentirsi sotto una tal' espressione. *Isidoro*, come riferisce Carlo *Sigonio* (*a*) disse: *Testes sunt, a quibus quæritur veritas in judicio*. Dunque egli è Colui, dal cui veridico detto si ha da rilevare la prova di quella tal verità, che ne' giudizj si va cercando (*B*). Ed affinchè possa un Testimonio esser veritiero, ove non vaglia eccezione di repulsa, conviene che abbia i caratteri da *Callistrato* espressi, in dove fece tanta attenzione il prelodato *Sigonio* (*b*): *Testium fides diligenter examinanda est. Ideoque in persona eorum exploranda erunt in primis conditio cujusque; Utrum quis Decurio, an plebejus sit; Et an honestæ, & inculpatæ vitæ, an vero notatus quis, & reprehensibilis; an locuples, vel egens sit, ut lucri causa quid facile admittat; vel an inimicus ei sit, adversus quem Testimonium fert, vel amicus ei sit, pro quo Testimonium dat. Nam si careat suspicione Testimonium, vel propter personam, a qua fertur, quod honesta sit, vel propter causam, quod neque lucri, neque gratiæ, neque inimicitiæ causa sit, admittendus est* (*c*). Ecco il confine, ecco il piano, in cui tutta si raggira la teoria delle testimonianze, da' Dottori distribuita in sette condizioni, che in due versi restrinsero:

Ætas,

(*A*) Vogliono gli Eruditi, che nasca dal termine *antestis*, o pure *antestans*, che per un senso approssimante, corrisponde a colui, ch'è chiesto a far da Deponente. Altri la riferiscono all' espressione *tenens statum*; come si può vedere presso Gregorio *Tolosano* [*Syntagm. Juris Universi Lib. XLVIII. Cap. XIII. n. 1.*], dove se ne fa un lungo racconto.

[*B*] Gli Antichi reputavano cosa onorevolissima, l'essere ammesso taluno alle testimonianza, come quello, su la di cui fede è poggiato il fondamento di tutt' i giudizj; il che si ha da un luogo delle Notti Attiche di Aulo *Gellio* [*Lib. VI. Cap. VII. fol. 216.*]: *Qua lege plurimi honores fiunt; inter quos jus quoque Testimonj dicendi tribuitur*. Ond' è, che Salomone avea per bravo Testimonio Colui, che fosse incepece di mentire (*Proverb. Cap. XIV. v. 5.*). Non si dicea *citare Testes*, ma *laudare Testes*, perchè i Testimonj, come avvertì Adriano *Turnebo* [*Adversaria II. 11.*], erano reputati per persone lodevoli, e da bene.

[*a*] *Lib. II. Cap. XV. in fine de Judiciis Tom. V. fol. 775.*

(*b*) *Lib. II. Cap. XV. de Judiciis Tom. V. fol. 772.*

(*c*) *L. 3. ff. de Testibus.*

Ætas, conditio, sexus, discretio, fama,
Fortuna; fides, in Testibus ista requiras.

Andrò brevemente tali articoli esaminando, per non ometter cosa, che alla chiarezza pregiudichi.

III. La Testimonianza è tutta figlia di ragione; nè altrimenti può sperarsi l'acquisto della verità, se non dal detto di un Uomo interamente ragionevole, sviluppato ne' sensi, e che sia nel perfetto acquisto di senno; ed in contrario non se gli può prestar fede. Siegue da ciò, che un Uomo non ancor giunto nello stato di una compiuta età, non può far da Testimonio. L'età in lui è forse il requisito più essenziale d'aversi presente; poichè fino a che non è perfetto nelle parti organiche intelligenti, dove possa formare un sano giudizio di quel che vide, o di quel che intese, distinguendo con un chiaro criterio il falso dal vero, l'esistente dall'apparente, e quanto importa per non errare nella conoscenza delle cose, non potrà mai essere creduto per vero ciocchè dice, e per conseguenza inabile a testimoniare (*A*). Il divieto si ha da un responso del G. C. *Ulpiano* (*a*). Quindi l'Imperador Giustiniano prescrisse, che non possa testare, donare, vendere, pignorare colui, che non ha ancora 25. anni compiuti, purchè abilitato non sia da un espresso privilegio, col quale gli sia una tal regola dispensata

[*A*] Dicono gli Antropologisti, che tutte le idee sono figlie di particolari sensazioni, poichè ogni Uomo nasce pria sensitivo, e poi per gradi diventa ragionante; nè ragionerebbe mai, se non sentisse. Ciò si conferma colle osservazioni fatte su i Ragazzi, su gli Stupidi, e su i Popoli selvaggi. I fanciulli privi delle necessarie sensazioni, per la mancanza dello sviluppo delle parti organiche, non capiscono mai l'universale; gli Stupidi avendo leso il cerebro, hanno poche, e debolissime sensazioni; dond'è, che hanno poche, e limitate idee, ma tutte inviluppate, e confuse. I Popoli selvaggi hanno per idee le sensazioni, e le fantasie; la cui Metafisica è composta d'immaginazioni grottesche, ed orride. Da ciò dunque siegue, ch'essendo l'idee figlie delle sensazioni, e queste effetti dell'azion degli organi sensorj, non si avranno mai chiaro-distinte, finchè questi non saran perfetti, mercè un compiuto disviluppo, il quale si manifesta coll'elasso della età, e della esperienza. [Veggasi la Metafisica Italiana dell'Abate *Genovesi*.]

(*a*) *L. 19. §. 1. ff. de Testibus.*

sata (*a*). Ma rispetto al punto della Testimonianza, e riflettendo sul ragionevole sentimento del G. C. *Venulejo*, che in un Testimonio non ha da cercarsi una limata perfezion d'intelletto, bastando l'atto di aver veduto, o inteso ciò che depone; e che altrimenti esser non potea quel che udì, e vide, tutto il di più disse, esser superfluo all'esatta ricerca del vero; e fu contento ammetterlo della età di 20 anni (*b*), e mai di meno. E benchè da alcuni Scrittori, si producessero leggi, le quali abilitano i Testimonj ancor di 18. anni (*c*), riscontrate bene poi non parlano del caso delle testimonianze.

IV. Solo per legge privata del nostro Regno vi è la Costituzione del Imperador Federico II. (*d*), che comincia *Minorum Jura*, dov'è sufficiente l'età di 18. anni, affinchè un Uomo sia maggiore, ed uscito all'intutto degl'imbarazzi della minor'età; specialmente sul punto di poter testimoniare: *Minores tam masculos, quam fœminas intelligimus eos, easve, qui, vel quæ non dum ætatis suæ decimum octavum annum excesserint; quo completo, ipsos tam in contractibus, quam in judiciis, & in omnibus perfectæ ætatis volumus reputari*. Dal disposto di una tal legge siegue, che se un Testimonio ha l'età di 18. anni compiuti, la di lui deposizione è legale, da non potersene dubitare affatto. Laddove poi a questa età non sia giunto, formerà una prova indiziaria, se il delitto riguarda la ragion privata. Tutto al contrario se poi sia un reato di conseguenza, ove tocchi la ragion dello Stato; del Sovrano, della Società, allora dice il *Brunnemanno* (*e*), *ob favorem eruendæ veritatis in rebus, quæ salutem Reipublicæ concernunt*, la prova da indiziaria diviene piena.

V. Dimostrato, che l'Uomo non può testimoniare, per la

(*a*) *L. 4. C. de his, qui veniam ætatis.*

[*b*] *L. 20. ff. de Testibus.*

[*c*] *L. 14. §. 1. ff. de Aliment. vel Cibar. legat. L. 13. ff. de Manumiss. vindict., & L. 2. § 1. C. de his, qui veniam ætat. impetr.*

[*d*] *Constitut. Regni Siciliæ Lib. II. Tit. 42. fol. 273.*

[*e*] *In Process. Crimin. inquisit. Capit. VIII. membr. 2. n. 32.*

la mancanza di età, pel principio istesso è di ciò incapace, se egli è un *furioso*, un *pazzo* (a), o un *ubbriaco*, non essendo la ubbriachezza meno della pazzia (b), come quella, che gli toglie la ragione, e la volontà (c), unico requisito delle testimonianze. Nè è da creder punto a que' lucidi intervalli; poichè secondo opina il *Vinnio* (d), non è la più sicura cosa prestar loro intera fede. I prodighi sono equiparati a' furiosi (e), e per conseguenza non potrebbero nè anco testimoniare; se non che le leggi par che parlino di ragion civile, e della formazion de' Testamenti, giacchè per la criminale l'interesse è diverso, come spiegò il prelodato *Vinnio*.

VI. Dalla ragione istessa siegue parimente, che non può ammettersi un Testimonio *cieco*, dove il delitto ha da manifestarsi per l'organo della vista, come succede nel giuoco proibito, e nella diserzione; o pur un *sordo*, com' è nel reato delle ingiurie, de' sediziosi consigli, dove ha da giocare l'organo solo dell'udito (f). Nè un Uomo, benchè non sia totalmente cieco, può ammettersi a testimoniare in que' delitti, succeduti da lontano, quando sia corto di vista, o pure ove gli manchi la luce, per cui l'occhio non ebbe forza a vedere, giacchè tanto importa non distinguere, per esser cieco, quanto il non vedere per mancanza di mezzi: Purchè però il Testimonio non sia un *nictalopò*, che vegga di notte senza luce, come erano Tiberio, e Giuseppe Scaligero, se è vero quel che di loro ne raccontano *Svetonio* (g), e Pietro *Bayle* (h). Su di che è da leggersi una dottissima Dissertazione di Samuele *Strykio* (i).

VII. Se le testimonianze si praticano per l'acquisto delle pruo-

(a) L. 20. §. 4. *ff. Qui Testam. facer. poss.*

(b) Veggasi in ciò Adriano *Turnebo: Libellus de Vino, ac ejus usu, & abusu.*

(c) L. 43. *ff. de R. J.*

(d) *Institut. lib. II. Tit. X.* §. 6.

(e) L. 1. *C. de Curatore furios.* L. 12. §. 2. *ff. de Tutoribus, & Curatoribus datis.*

(f) *De Rosa Cap. I. n. 25. princip. Praxis Criminalis.*

(g) *In Vita Tiberii Imperat. Cap.* 68

(h) *Diction. Critic. Sabellicus.*

(i) *De Jure sensuum Cap. IV. n.* 35.

le pruove in tutt' i giudizj , o sia per discovrire la verità nell' inviluppo della confusione, han creduto per ciò i DD. Cristiani, non potersi ammettere per testimonj gli Eretici, gli Scomunicati, gli Eterodossi, come quelli, che per la di loro miscredenza, e perchè scacciati dalla unione della Chiesa, credesi, che non abbiano un animo puro, ragionato, e veritiero: Il che lascio disputare a Nello di *S. Geminiano* (a), per non dilungarmi in tanta precisione, il quale ne parlò profusamente; ed esaminò con giudizio sommo eziandio s' è buono per testimoniare un Monaco, un Chierico, un Ladro; dove conchiude di no.

VIII. Dopo l' età nel Testimonio è da attendersi la circostanza della di lui condizione. Il G. C. *Callistrato* dicea (b), che son da esaminare diligentemente in lui le qualità fisiche, e morali, *utrum quis Decurio, an plebejus sit; an honestæ, & inculpatæ vitæ, an vero notatus quis, & reprehensibilis, an locuples, vel egens sit, ut lucri causa quid facile admittat*. Non v' ha dubbio, che laddove abbiansi molti Testimonj, renda sempre conto prescieglier fra loro i meno eccettuati, per poter così meglio indagare il vero. Sempre più veritiero ha da credersi il detto di una Persona di dignità, dove si ferma il decoro, e la ostentazione, anzichè di un Uomo plebeo, educato ne' vili sentimenti. Meno è da sospettare bugiarda la deposizione di un Testimonio di vita onesta, ed incolpata, anzichè quella di un Uom vizioso, scostumato, inquisito, capace di qualunque delitto, non che di una falsa testimonianza: *Mendacio convinci potest, qui vita culpabilis est*, era un bel detto di Andrea *Barbasio* (c) (A). Nè mi prendo briga poi a dire, ch' è da starsi

(A) E' stata massima di tutte le savie leggi, messa anche in pratica da' Tribunali militari, di non dar fede alle testimonianze de' Birri, che possono alterare lo stato della pena; i quali per essere della più diffamata morale, possono per privati interessi variare di molto i sinceri aspetti del vero. Di niun valore si reputarono i detti de' Capienti i Disertori Bias.

(a) *De Testibus n. 17. ad 23. Tom. IV. fol. 80. Tractat. Univers. Juris.*

(b) *L. 3. princ. ff. de Testibus.*

(c) *De Testibus n. 8. in Tom. IV.*

ſtarſi guardingo del detto di un Teſtimonio miſerabile (*A*), il quale ſpinto da' continuati urti della povertà, ha l' occaſione più proſſima di ogni altro, per cadere; ond' è che *Giovenale* diſſe (*a*):

Quantum quiſque ſua nummorum ſervat in arca
Tantum habet & fidei . . . .

IX. Si ha da attendere ancora, che abbia ſcienza, e ſappia da vero quel che depone, giacchè le leggi non vanno indagando in lui, ſe non la certezza di ſapere quel che dice, o per averlo veduto, o per averlo inteſo (*B*). Nè baſta, che deponga il fatto; dee dire come lo ſa: Nè ha da dire ſolamente ſaperlo, ma dee allegare la cauſa della ſua ſcienza, come inſegnò Baldo *da Perugia* (*b*), acquiſtata pel canale de' ſenſi; altrimenti la di lui depoſizione è nulla, per eſpreſſo precetto di legge: *Sola teſtatione prolatam, nec aliis legitimis adminiculis cauſam approbatam, nullius eſſe momenti, certum eſt* (*c*). Nè *il ſo, perchè ſo;* ovvero *ſo che ſia così*, vale nulla, dicea l' erudito Bartolo *de Saxoferrato* (*d*), eſſendo coſa diverſa il dire un fatto, dal dire come ſi ſa.

Muſſolino, e Tommaſo Semitocolo Soldati delle Guardie Italiane, deponendo, che mentre queſti fuggivano, portavan rivoltate le Uniformi; il che ſarebbe ſtato di grave pena ſe la teſtimonianza foſſe ſtata di gente proba.

(*A*) Qual fede è da darſi a Teſtimonj poveri, è da rilevarlo da Giacomo *Egidio* (*De Teſtibus n. 8. in Tom. IV. fol. 73. Tract. Univerſ. Juris*), di cui ha eruditamente parlato. Perciò diſſero i Legislatori, che laddove concorra nell'animo de' Giudici ſoſpetto di falſità in un Teſtimonio plebeo, vizioſo, e tapino, non ſtentano a crederla, anzi *neque admittendi ſunt* (*L. 3. princ. ff. de Teſtibus*).

(*B*) Fu ſentimento dell' Imperatore Adriano, ſcrivendo a Rufino Proconſole della Macedonia, di credere alla teſtimonianza, e non al Teſtimonio: *Teſtibus ſe, non Teſtimoniis crediturum* (*L. 3. §. 3. princ. ff. de Teſtibus*).

fol. 130. a ter. Tractat. Univerſ. Juris.

(*a*) *Satyra III. v. 143.*

(*b*) *Circa materiam Teſtium Part. III. p. 1. in Tom. IV. fol. 72. Tractat. Univerſ. Juris.*

(*c*) *L. 4. C. de Teſtibus.*

(*d*) *De Teſtibus n. 3. in Tom. IV. fol. 93. Tract. Univerſ. Juris.*

Pratica rispetto all' esaminare i Testimonj.

X. Si è avvisato altrove, che i Testimonj ne' Processi militari s' interrogano dal solo Sergente maggiore, o Ajutante maggiore, senza che altra Persona intervenga a tale atto (*A*). Ciò è ben pensato, perchè siccome il Sergente maggiore è quello, che principalmente è inteso della natura del Reggimento, del meccanismo di esso, fa i rapporti, le relazioni, e tutt'altro, che conduce non meno alla conoscenza economica, che anzi alla morale di ciascuno Individuo, niuno meglio di lui può ben discovrire il vizio del Reo, interrogando quella specie di Persone, e toccando que' tasti, che per un interno principio di sua conoscenza possono condurlo al vero (*B*).

XI. Que-

(*A*) Gli Antichi, secondo l' avviso lasciatoci da *Asconio Pediano*, interloquendo su di un luogo di Cicerone [*Orat. in Verr: de Praetor. Urb. fol. 37.*), non facevano interrogare il Testimonio dal Giudice, ma l'interrogava l'Attore, per cui (rifletteva Cicerone istesso *pro Flacco X.*) si videro tante mostruosità, che nasceano dalla destrezza, nel fare quelle tali artificiose, e reiterate dimande, onde n' espiscava la deposizione secondo il proprio interesse, e non per la verità. Un esempio parlante n'esiste in *Terenzio*, allorachè nella Commedia dell'Eunuco (*Atto IV. Scena IV. v. 33.*) Fedria, va scovrendo dal cuore dell' Eunuco Doro il secreto, rispetto alla Gente in Casa della Pitia meretrice: nel qual luogo di Terenzio il *Donato* riflette: *Et hae sunt obliquae interrogationes, quibus uti Oratores videmus, cum derivare testimonium nituntur* [*Heinec. Antiqu. Roman. Lib. IV. Tit. XVIII. §. 26.*].

(*B*) Era anco questa una pratica stabilita da un Rescritto dell' Imperator Adriano, che diresse a Vivio Varo, legato di una Provincia, laddove ordinò, esser di bene, che la deposizione di un Testimonio si prenda da quel Giudice, che ben conosce l' indole del Testimonio istesso: *Eum, qui judicat, magis posse scire, quanta fides habenda sit Testibus* (*L. 3. §. 1. ff. de Testib.*); al che corrisponde l' Autentica di Giustiniano *Apud eloquentissimum* (*in L. 18. C. de Fide Instr.*). Ne'Tribunali del nostro Regno i Testimonj si dovrebbero esaminare da' proprj Giudici, o sien Commessarj della Causa, ed anco se così fia uopo, dal Corpo intero del Tribunale (Angelo da *Perugia*, *Additiones n. 26. in Tom. IV. fol. 75. Tract. Univ. Jur.*); solo se ne potrebbe commettere ad altri il carico, quando la perizia è lontana da' siti, ove i Giudici risseggono (*L. 16. pr. C. de Testib.*), o pur si rendesse dispendioso di chiamare i Testimonj, giacchè questi per punto espresso di legge non debbono essere dispendiati *de proprio*, per far testimonianza, che riguardi l' altrui interesse [*L. 16. §. 1. C. de Testib.*). Veggasi in ciò Carlo Antonio *de Rosa* (*Prax. Crim. Cap. I. n. 54. fol. 17.*).

XI. Questo è il luogo da vedere, come praticamente si riceve la deposizione di un Testimonio militare. Tre atti ha egli da usare, affinchè quel che dice, possa valere in giudizio, cioè giuramento, detto, e sottoscrizione. Col giuramento rassegna la propria volontà, promettendo a Dio, ed al Re di dire fedelmente tutto ciocchè sa di quel fatto, di cui viene interrogato, senza punto alterare lo spirito del vero: Col detto manifesta i proprj pensieri all' Inquisitore, discovrendogli, quanto vide, quanto sa, quanto intese di quel delitto, di cui si va cercando la prova, con tutta quella precisione, che conviene al discovrimento del vero: Colla sottoscrizione finalmente si autorizza la parte materiale della testimonianza, affinchè il Fisco, o il Reo non entrino in disputa, se così, o altrimenti avesse egli deposito. Ed ecco il materiale, che forma principalmente tutta la sostanza della testimonial deposizione. Andrò pian piano discovrendo que' tali sensi, che nell'interno rinserra ciascuna di queste tre parti, senza lasciar cosa in braccio alla confusione.

XII. Ed in primo luogo rispetto al giuramento vien definito da' Moralisti: *Invocatio tacita Divini Numinis, tamquam primæ, & infallibilis veritatis in testem alicujus rei* (a). Serve per legare principalmente il cuore del Testimonio, facendogli addossare il peso delle pene teologiche, ed eterne, quando egli ardisca di mentire, dopo che ha invocato Iddio di star presente alle di lui espressioni (A). Indi si ammo-

P 2

(A) Quanto sia da rispettarsi questo atto, che con tanta facilità suol farsi, lo lascio riflettere a' Teologi Moralisti, specialmente a Giacomo *Simonca* (*Praxis Hæreseos*), a Ferdinando *de Castropalao* (*De virtutibus, & vitiis contrariis*), ad Antonio *Diana* (*Resolutiones Morales*), ad Emmanuele *Rodriguez* (*Summa casuum Conscientiæ*), ed a Felice *Potestà* (*Examen Ecclesiasticum*), i quali profondamente han trattato articolo sì fatto, ampliandolo nella pienezza de' suoi diversi aspetti, con distinguerne minutamente i rapporti. Gli Antichi usavano anco l' espediente de' giuramenti, per così obbligare un Testimonio a deporre il vero, ed allontanarlo quanto fia possibile dall' occasion del mendacio. Un luogo di Asconio *Pediano*, comentando un passo di Cicerone (*In Verr. de Pretor: Urban. fol. 94.*), che anco rapporta Carlo *Sigonio* (*De Judi-*

(a) Felice *Potestà* §.1542. *fol.* 167.

monisce a deporre il vero, lontano da ogni livore, odiosità, parzialità, amore, con bandire dall'animo tutti gli umani affetti, che possano illaqueare lo spirito della Religione., cosicchè si causerebbe affronto a Dio, alla cui presenza si giura con invocarlo; si causerebbe danno alla giustizia temporale, per quel male, che ne viene ad un terzo; per effetto del di lui mendacio. Disposto in tal modo l'animo del Testimonio, si viene all'atto del giuramento, che consiste nel fargli alzare la man diritta perpendicolarmente, ed in tale istante gli si domanda: *Giurate a Dio, e promettete al Re di dire la verità, sopra di quanto sarete interrogato?* Risponde: *Sì Signore, lo giuro, e lo prometto (a)*. In queste sole espressioni si contiene quanto vi è più di grande, e di rispettevole nello spirito de' giuramenti.

XIII. Fatto ciò, si viene alla seconda parte della deposizione, cioè alle interrogazioni, o sia a quel che il Testimonio dee dire, ch'è il passo più difficile di questo articolo pratico. Si fa dunque approntare lo Scrivano militare, eletto nella processura, per scrivere esattamente quelle tante dimande, che il Sergente maggiore gli suol fare, e le congrue risposte, che da quello gli si danno; onde così scritte non escan dalla memoria, e non succedan que' mali, che ne' tempi andati leggiamo essere avvenuti *(A)*.

Gli

diciis Lib.II. Cap. XV. Tom.V f. 775.), ci dà il mezzo da crederlo: *Religione addicti Testes a Cicerone dicuntur, quia jurati Testes produci solent; non solum ne falsa dicant, verum etiam, ne quæ vera sint, taceant*. Questo fu ancora il pensiere dell'Imperator Costantino, allorachè ordinò in una delle sue leggi: *(L. 9. pr. C. de Testib.) Jurisjurandi religione Testes, prius quam perhibeant Testimonium, jamdudum arctari præcipimus, & ut honestioribus potius testibus fides adhibeatur*. Da ciò è nata la regola presso i Tribunali pagani, di non far valere la testimonianza, se il Testimonio non vi giurò espressamente (Nipote *da Mont' Albano in Tract. de Testibus n. 52 f. 58. a t. in Tom. IV. Tract. Univ. Jur.)*.

[*A*] Ne' giudizj antichi non sempre avevano uso i Giudici di scrivere le deposizioni de' Testimonj, secondo l'autorità di *Quintiliano*, e come riferisce Carlo *Sigonio (De Judic. lib.II. Cap. XVI. Tom. V. fol. 775.)*. *Addit Quintilianus Testimonia aut a præsentibus dicta, aut per Tabulas*: Mercè una legge del Codice *(L. 1. C. de Testib.)*, non si permise equiparare il Testimonio scritto al non scritto,

per

(a) Ordin. Lib. II. Tit. X. art. 9. in med.

Gli si domanda in forma di dialogo in primo il luogo, il nome, l'eta, la patria, il mestiere, e la Religione, che professa (*a*). Pian piano si va introducendo, con ricercare il tempo, la cagione del delitto, se lo vide co' proprj occhi succedere, o pur l'intese da altri raccontare; la scienza di quel che dice, la fama chi n'è il Reo, chi era presente; se egli è congiunto, compare, amico del Reo; se è stato pregato, o pagato a fin di formare la testimonianza. Continua ad interrogarsi, se conosce il Reo sospetto, e di qual Compagnia egli è; se ha fatto il servigio da Soldato, il suo costume, se solito a delinquere; se rispettoso a' Superiori, diligente nel servizio, efficace nel disimpegno; se ha passata revista, se gli furono lette le Reali Ordinanze; se gli si diede il prest, e tutt' altro, che dal Reggimento gli viene stabilito (*b*).

XIV. Or dopo che tutto ciò si è adempiuto colla massima diligenza, è parte di ottima condotta dell' Inquisitore far sentir leggere al Testimonio quel che ha deposto, per ben intendere, se le cose dette sieno quelle, e se dallo Scrivano si sieno tali quali registrate; poichè alle volte essendo egli un ignorante Uomo, o che non sa bene spiegarsi, o perchè per effetto di una materiale imperizia non giunge a capire quel che in iscritto sente espresso, conviene spiegarglielo; sicchè i termini della verità non sieno alterati, così per la ragion Fiscale, come per quella del Reo. Intanto lontane sogliono essere le dimande suggestive, o pure voler far dire ad un.

per cui la libertà, che vi era, di non registrare i detti de' Testimonj, portò de' gravi pregiudizj al vero, sicchè vi diede riparo l' Imperator Giustiniano con una espressa legge (*L. 18. C. de Testib.*), abolendo le testimonianze non scritte; o almeno, che non si dovessero permettere, siccome spiega il *Noodt* (*Lib. XXII. Tit. V. de Testib. Tom. II. fol.* 375.) quando non fossero corroborate dal detto uniforme di cinque Persone d'intera fama Ne' tempi presenti si pratica fra gli Orientali, che per lo più non si scrivono le deposizioni de' Testimonj, ed anco fra alcune Monarchie in Europa; e molto più ne casi militari, quando gli Eserciti sono sulle mosse, dove all' impiedi, e senza molte formallità si sentono a voce i Testimonj, e là per là si pronuncia la sentenza.

(*a*) *Ordin. Lib. II. Tit. X. art. 9.*

(*b*) *Ordin. Lib. II. Tit. X. art. 9.*

ad un Teſtimonio, ciocchè realmente non può ſapere, come voleaſi fare al Santo Davide (a): *Surgentes teſtes iniqui, quæ ignorabam interrogabant me*. Gl' interrogatorj ſi concepiſcono proprj, e ragionevoli, ſenza riſecare, o moderare quel che nella teſtimonianza ſi dice, per così correre ſulle vie del giuſto ſenza rigiro, o incuter timore, o eſpiſcare relazioni contrarie (b) (A). In ſomma ha da giocare la giuſtizia in tutt' i ſuoi aſpetti, con non ometter coſa, che o alla ragion del Fiſco, o all' innocenza dell' Accuſato ſia relativa (B).

XV. L' ultima parte della depoſizion del Teſtimonio, conſiſte nella ſottoſcrizione, che ſi fa dopo ch' è diſbrigato di dir tutto, onde non poſſa coll' andar del tempo mai più ritrattarſi, o col niegare di non aver detto ciò che diſſe, o pure averlo detto con termini contrarj. La ſottoſcrizione ſi ſuol fare = *Bruno Maini ha depoſto come ſopra*; o pure ſe ignora lo ſcrivere gli ſi fa interſecare una linea a forma di Croce = *Segno di Cro✠ce di Bruno Maini* (c). Or affinchè ſieno lontani tutti gl' inganni, e che il Teſtimonio non poſſa mai più a ſuo arbitrio riformare quel che depoſe, il Sergente Maggiore come Inquiſitore l'autentica colla ſua firma, e così è chiuſo l'adito a qualunque frode. Volendoſi-

(A) Era una ſavia eſpreſſione di Gerardo *Noodt* (*Al Lib. XXII. Tit. V. de Teſtib. Tom II. fol. 376. circa*): *Tenere debemus interrogationes Teſtium, & Accuſatoris, & Defenſoris eſſe, & ejus qui producit, & ejus contra quem producuntur*.

(B) I Romani avevano un formolario a poſta, per non laſciare ad arbitrio de' Giudici l' interrogare i Teſtimonj a proprio piacere, dovendo fare le dimande, ſecondochè ſtava là preſcritto. Uno ſpezzone ne abbiamo nelle Queſtioni Accademiche (IV. 47.), *& pro Fonteio* (IX.): di Cicerone, e nelle Oſſervazioni di Cujacio (*Obſerv. Lib. III. Cap. XXVI.*). *G. Tempane, quæro ex te, arbitreris ne C. Sempronium Coſ. in tempore pugnam iniſſe?* Al che riſpondeva il Teſtimonio: *Arbitror, vel non arbitror*. (*Heinecio Antiq. Rom. lib. IV. Tit. XVIII. §. 26. in fin.*).

(a) *Salm. XXXIV. verſ. 11.*
(b) *L. 16. pr. C. de Teſtib.*
(c) *Ordin. Lib. II. Tit. X. art. 9.*

dosene una formola, può vedersi la qui soggiunta (*A*). Questa è in somma la maniera, come formarsi da un Testimonio militare la deposizione, purchè egli sia un Sergente, un Caporale, un Soldato, un Paesano, una Donna; ma se

(*A*) Formola della deposizione di un Testimonio fiscale.

Nella Città di Napoli oggi i 17. Febbrajo del 1781. in virtù dell'annessa facoltà concessami dall' Eccellentissimo Sig. Capitan Generale degli Eserciti di S. M., ho fatto ordine a Bruno Maini Soldato del Reggimento di . . . Compagnia di . . . Testimonio da esaminarsi nella presente Causa; e dopo di essersi a me presentato, gli ho fatto alzar la man destra per la solennità del giuramento; indi gli ho dimandato:

Giurate a Dio, e promettete al Re di dire la verità su quanto vi domanderò?

Risponde: *Sì Signore: lo giuro, e lo prometto.*

Domandato: *Qual è il vostro nome, la Patria, la professione, la Religione, e quanti anni avete di età?*

R. *Mi chiamo Bruno Maini, son nativo di Pesaro, pria professava il mestier di Sarto, ed ora so il Soldato, sono Cristiano Apostolico Romano, ed ho 25. anni di età.*

D. *Da quanto tempo servite da Soldato, in quale Compagnia, e vi sono state lette le Reali Ordinanze?*

R. *Servo da quattro anni, e due mesi nel Reggimento di Real Italiano, Compagnia Vibergh, e mi sono state lette le Reali Ordinanze.*

D. *Conoscete il Soldato Saverio Perla?*

R. *Sì Signore, lo conosco.* D. *Dove si trova al presente?*

R. *Nel Calabozzo del Reggimento . . . della Piazza . . . di S. Giacomo ec.* D. *Perchè si ritrova in Calabozzo?*

R. *Per avere ucciso il Soldato Pietro Spataro.*

D. *Come sapete voi, che l'abbia ucciso; ditemi dove fu, in che maniera, in quale ora, in qual luogo, e per qual cagione?*

R. *Vi*

se egli è un Uffiziale, il fatto è diverso, poichè questi di qualunque grado non si esamina colle formole consuete del dialogo, come ogni altro Soldato, ma solo, senza dar neppure giu-

---

R. *Vi dirò il vero : Trovandomi io di unita ec.* . . . e qui andrà dicendo distintamente tutto, e colla distinzione del luogo, e delle circostanze.

D. *Sapete voi, se tra l' uccisore Saverio Perla, e l'ucciso Pietro Spataro altra volta vi sia stata alcuna rissa?*

R. *So, che una volta* . . . .

D. *E se sapete, se altra volta hanno avuto che dire fra loro, ditemi come fu, il luogo, le circostanze, il modo, chi di loro avea ragione, e cosa se ne disse dagli altri?*

R. *Per quel, che mi ricordo, per la lontananza del tempo, posso dire con verità, che colla occasione* . . . . . e qui si fa raccontare colla più precisa chiarezza il fatto, e se converrà farvi delle altre interrogazioni, a maggior chiarezza del fatto istesso, convien, che si facciano, secondo comporta la ragionevolezza, il criterio, e la perspicacità di Chi prende l' informazione.

D. *Perchè Voi non riparaste, che il Perla non uccidesse lo Spataro?*

R. *Siccome stava come ho detto . . . così non potei . . .*

D. *Avete parlato col Perla dopo il fatto accaduto?*

R. *Mai più ho parlato col Perla.*

D. *E collo Spataro ci avete parlato, dopo di essere stato ferito?*

R. *Neppure ci ho parlato, perchè è morto.*

D. *E come sapete voi, che è morto?*

R. *L' ho inteso dire, e raccontare dagli altri Soldati del Reggimento.* D. *In quale giorno fu ferito lo Spataro?*

R. *Nel giorno 16. del mese di Febbrajo di questo anno 1781.*

D. *E lo Spataro quando morì?*

R. *Verso le ore ... della notte, nascente il giorno ...*

D. *Chi*

giuramento, produce in un Certificato quanto sa, relativamente al fatto. Basta, che egli giuri sulla propria coscienza, e sul proprio onore, per aver forza il di lui det-

Q to,

D. *Chi altro può deporre il fatto dell'omicidio commesso in persona dello Spataro?*

R. *Lo possono sapere NN. NN. NN., ed altri, che non so individuare chi sieno.*

D. *Quanto tempo passò da che il Perla diede lo schiaffo allo Spataro, fino a che poi gli diede il colpo di coltello?*

R. *Vi passarono circa dieci minuti, o . . . .*

D. *Com'era il coltello, con cui il Perla ferì lo Spataro?*

R. *Era lungo circa un . . . largo due dita, con manico di osso ec.* O pure: R. *Siccome non lo vidi, così non so la sua grandezza, e nè ho inteso dire da' miei compagni com'era fatto.*

D. *Dopo che il Perla diede il colpo, cosa se ne fece?*

R. *Non so, dove se ne fuggisse; ma ora so pur bene, che stia carcerato.* D. *Sapete almeno, come fu arrestato?*

R. *Neppure lo so.*

D. *Nel Quartiere cosa ne han detto di questo fatto; e chi si dicea, che avesse ragione?*

R. *Avea ragione lo Spataro; perchè non doveva il Perla . . .*

D. *Di che costume sapete voi, che sia il Perla; e quale costume avea lo Spataro?*

R. *Per lo Perla non ci ho avuto mai che fare, e perciò non so dire a V. S. il di lui costume;* ovvero: *So, che aveva il costume . . . . Per l'opposto i costumi dello Spataro erano buoni, per averlo trattato e nel Reggimento, e ne' diversi distaccamenti, ove siamo stati sempre in unione.*

D. *Sapete voi, se il Perla fosse inquisito di altri omicidj, e di che sorte di omicidj, o pure fosse ladro, o avesse altra inquisizione?*

R. *Nulla so di questo, che mi si domanda.*

D. *Avete*

to, più d' ogni altro valevole, e solenne giuramento (A). Un tal precetto nasce dal disposto degli ordini del Re, manifestati con Dispaccio de' 12. Giugno 1767. per la Segreteria

---

D. *Avete altra circostanza da deporre a pro, o contra del Soldato Perla, la quale possa dichiarare la di lui innocenza, o la di lui reità?*

R. *Quanto ho detto di sopra è tutto ciò, che io ne so; nè mi rimane altro da dire a pro, o contra.*

E lettagli la presente deposizione, e domandato se ha in quella da aggiugnere, o levare? Ha risposto, che quello, che sta scritto, è lo stesso di quello, che ha deposto, e sotto il giuramento dato per non sapere scrivere, fa il segno della Croce nella mia presenza.

Segno di Cro✠ce di Bruno Maini.
D. Gio: Rocchesini Sergente Maggiore.

(A) Formola di Certificato di un Ufficiale, il quale depone come Testimonio fiscale.

D. Gaetano Lindi Capitano del Reggimento Real Italiano.

Certifico, come nel dì 16. del corrente mese di Febbrajo verso le ore ... si disse nel Quartiere, che il Soldato Saverio Perla della Compagnia di Albini avea dato un colpo di coltello al Soldato Pietro Spataro della Compagnia Bellotti in una Taverna sita vicino al ......, ed in fatti me ne assicurai, allorachè verso le ore ... ritrovandomi di guardia nel ... mi fu consegnato come Preso criminale il detto Saverio Perla da' due Sergenti, che estratto l' aveano dalla Chiesa di S. ... ed avendolo fatto visitar addosso, se avesse alcun' arma proibita, o altra cosa, sopra di lui non si trovò arma veruna; ma venuto all' istante il Sergente Maggiore nel Quartiere, ordinò, che si fosse esattamente diligenziato sopra, per vedere, se avea qualche saccoccia adattata a portare

teria di Guerra, comunicato alla Giunta di Guerra, a Consulta della quale S. M. si compiacque tanto ordinare.

XVIII. Avverrà ancora, che il Testimonio sia un Paesano, non subordinato al Sergente Maggiore; in tal caso non avendo questi autorità da comandarlo, gli conviene per precetto delle Ordinanze (a) farne ricorso al Pretore del luogo; cioè se è entro la Città di Napoli al Reggente della Vicaria, nelle Capitali delle Provincie a' Presidi, nelle Città del Regno a' Governatori Regj, ne' Paesi Baronali a' Governatori locali, a' quali dimanderà quel tale, per esaminarlo (A): A simil richiesta (B) il Pretore dà l' or-

 dine

tare armi proibite, e si osservò, che ce ne aveva una atta da conservarci armi. Onde acciocchè costi ove convenga, ne firmo il presente, giurando pel vero sul mio onore, e sulla mia coscienza. Napoli 20. Febbrajo 1781.

Gaetano Lindi.

[A] Non possono le Corti ordinarie niegare al militar Inquisitore, quel Paesano, che possa servirgli da Testimonio in un qualche Processo. Sa egli quel che s' intese il Provditore di Guerra di Messina, per aver niegato al Sergente Maggiore di quella Piazza alcuni Paesani, che esaminar dovea nel giudizio di un succeduto delitto. Per cui S. M. con Dispaccio de' 26. Settembre 1766. prescrisse per punto generale, non potersi affatto da' Giudici Ordinarj ciò niegare, sotto qualsivoglia pretesto, o motivo.

(B) Formola di una lettera, per dimandare al Pretore locale un Testimonio paesano.

Illustrissimo Sig. Padrone Colendissimo.

Trovandomi incaricato pel buon servigio del Re di prendere informazione, per l'Omicidio succeduto in persona di Pietro Spataro, Soldato del Reggimento di Real Italiano nel dì 16. Febbrajo entro della Città di N.... di sua giurisdizione, nel luogo propriamente detto Strada vecchia; ed avendo bisogno del paesano Pietro Lanza, per interrogarlo da Testimonio, prego V. S. Illu-

(a) *Ordin. Lib. II. Tit. X. art. 12.*

dine senza dilazione: E se un tal Testimonio ricusi esaminarsi, per essere Locato di Foggia, sotto pretesto di volere attender la licenza del Governatore di quella Dogana, una tale eccezione non si ha da attendere, per aver così deciso S. M. con suo Real Dispaccio (a).

XIX. Succede spesso, che il Testimonio sia un minore di età, non ancor giunto negli anni 18.; e perciò secondo le patrie leggi non potrebbe deporre (b). Or affinchè dal Fisco non si perda alcuno indizio, si suol costui esaminare, per aversene quella ragione, che più conviene. Perciò uopo è prenderne la deposizione, e registrarsi dall' Inquisitore in un Atto; espediente usato da' Tribunali ordinarj, come riferisce Leo-

---

Illustrissima compiacersi farlo pervenire dimani al giorno, verso le ore 22. nel Quartier di . . . . perchè subito disbrigato lo rimanderò. E se mai pel canale di sua giurisdizione le sien pervenute notizie, o glie ne perverranno in tutto ciò che riguardi un tal successo, per meglio individuare le prove in genere, ed in specie, son sicuro, che me le parteciperà, affinchè il servigio del Re, e la ragione Fiscale non riceva il menomo pregiudizio. E pregandola onorarmi de' suoi comandi, resto dicendomi invariabilmente

Di V. S. Illustriss.

Napoli 18. Febbrajo 1781.

Divotiss. Servitore Obbligatiss.
Giò: Rocchesini Sergente Maggiore.

(a) De' 19. Luglio 1735. Registrato dal *Gatta Part. III. Tom. I. pag.* 287.

(b) *Lib. II. Cap. VI. §. IV. pag.* 110. di questa Opera.

Leonardo *Riccio* (a) (A). E laddove non si recasse pregiudizio alla illibatezza, ed onor militare, stimerei ad un tal atto l'intervento di due Testimonj, per così dileguare ogni contrario sospetto. Quel che di più occorre sull'articolo delle testimonianze, è da riscontrarne il dottissimo Giovanni *Campegio* (b), dove ha date 440. regole, piene di dottrine, e di erudizioni, per cui su tal materia non v' ha cosa nè più importante, nè più erudita: Come anco è da vedersi il prelodato Giacomo *Butrigario* (c).

CAPITOLO VII.

De' modi da discovrire il Delinquente.

I. NElla prova in specie il fine più importante è quello di discovrire il Reo. Tutto è perduto, quando un tal fine non si conseguisca. A che giova provare in tutte le sue

---

[A] **Formola di un Atto, di quel che depone un Testimonio minore d'età.**

Atto.

Avendo rilevato dalla voce di alcuni Testimonj, che mentre succedette l' Omicidio in persona del Soldato Pietro Spataro eravi presente Francesco Infante Piffero del Reggimento di Real Italiano, ho ordinato, che questo venisse alla mia presenza, per testimoniare sul successo: Ma siccome egli non ha che soli 11. *anni di età, ciò non pertanto l' ho interrogato, come, quando, e da chi si commise il delitto; A qual dimanda ha risposto, che . . . Il che per la ragione del Fisco attesto. Napoli* 18. *Febbrajo* 1781.

D. Gio: Rocchesini Serg. Mag.

(a) Nella pratica di *Sarno*, *Formol.* 38. *pag.* 505.

(b) *De Testibus in Tom. IV. fol.* 88. *Tract. Univ. Jur.*

(c) *De Testibus fol.* 60. *a ter. loc. cit.*

ſue più minute circoſtanze un delitto, dove poi manchi il Delinquente, per aſoggettarlo alla pena? Per cui la dimoſtrazione individuante la Perſona micidiale è uno de gran fini dell' Informativo in ſpecie. A queſt'oggetto raggiranſi le ricerche del preſente Capitolo, in dove andrò ſcovando i fonti principali, per diſcovrire quel Colpevole, il quale ebbe determinata volontà, ed animo deliberato di delinquere, non oſtante che conoſceſſe l'errore pria di commetterlo. Ma la ſorgente principale da diſcovrirlo ella è, ſaper far uſo degl' *Indizj* (*a*), i quali molto conducono al diſcovrimento di ciocchè è occulto. In fatti l'indizio è quello, che manifeſta contra dell' Uomo reo l'interna ſintereſi del ſuo cuore, non potendo diſſimulare, per quanto voglia, certi ſimboli di reità, i quali a guiſa di tanti Preconi gli accuſano ſul volto eſſere ſtato egli, e non altri il Delinquente (*A*). Or varj, ed infiniti poſſono eſſere gl' indizj, che io cerco di reſtringere brevemente ne' ſeguenti articoli, per darne in riſtretto una qualche idea.

II. Egli è dunque grande indizio, che colui ſia il Reo: *Primo*, ſe appena commeſſo il delitto ſi diparte per ſtrade occulte, naſcondendoſi anco dalla luce del giorno; o pure ricorra all' aſilo della Chieſa, rifuggendoſi in quella, benchè non vi ſia alcuno, che l'abbia inſeguito. Queſt' atto paſſa fra' Criminaliſti per un punto di dimoſtrazione della commeſſa reità (*b*), perchè qual Innocente vuol dipartirſi,

(*A*) Oh quanto è certo, che ciocchè è riposto ne'più ſecreti naſcondigli del cuore, viſibile ſuol vederſi ſul volto, dove ſpecialmente vi ſia reato. Non ſono mai ſatollo di leggere quel dotto Trattato di *Galeno*: *Quod mores animi temperamentum corporis ſequantur* (*Tom. V. fol.* 444. *Edit. Pariſienſ.*). Appena ſi aprono i libri degli Eruditi tanto greci, che latini, ſempre tal punto ſi trova confermato. *Plutarco* (*in Vita Alexandri M. fol.* 664.) Euripide (*in leone v.* 239. 240.) Erodiano (*Lib. V. Hiſtor. Cap. II. fol.* 163.) Jamblico (*in vita Pithagora Cap. XVII. fol.* 58.) Gio: Franceſco *Buddeo* (*Diſsert de temperamentis*) Scipione *Claramonte* (*de Conjectandis cujuſque moribus Libr. I. Cap. II. fol.* 20.) Gio: Batiſta *Porta* (*In Phyſiogn. humana* (*Lib. II. Cap. I. fol.* 47.), ed Heineccio (*de Inceſſu animi indice*), tutti uniformemente in ciò convengono.

(*a*) Veggaſi Criſtoforo *Cruſio*: *De Indiciis delictorum*, e de *Angelis*: *de Judiciis in genere*.

(*b*) E' da vederſi in ciò Gio: *Torri*: *Conſil. criminal.*, e de *Angelis* 1. *de delictis Cap.* 136. *n.* 7.

si, lasciando in abbandono la Patria, gli averi, la carica, per mettersi sul volto la maschera di Reo? *Fugit impius nemine persequente*, era una regola di *Salomone* (*a*). Ha bisogno l' indizio della fuga di una particolar pruova; cioè, che i Testimonj depongano, di aver veduto il fuggitivo conversar pubblicamente pria di succeder il delitto; ma appena commesso più non si vide, benchè poteasi vedere, se avesse conversato: O pure dicano di averlo veduto sulla Chiesa per fama, che correa, di aver egli commesso quel tal reato.

III. *Secondo*. La *confessione stragiudiziale* è indizio grave, e molto urgente, credendosi da' Dottori, che abbia forza di prova semipiena (*b*). Per avere il suo peso ha ancor ella bisogno della prova di due Testimonj contesti *de loco, & tempore* (*c*), e che fu profferita con animo placido, sedato dall' ira, non per giuoco, o scherzo, ma di spontaneo arbitrio, e con cuore determinato. Però se tal confessione si pronunciò in presenza de' Capienti del Tribunale ordinario, facili ad essere dalle Parti prepotenti subornati, niuna pruova farà il di loro detto (*d*), per un espresso divieto, che S. M. ne diede con Dispaccio de' 12. Agosto 1768. (*e*).

IV. *Terzo*. La *pubblica voce, e fama* è grande indizio, da insospettire l' animo del Giudice di commessa reità (*f*), quando nasca da voci non all' intutto volgari, o che altro fondamento non abbia, che una popolare affezione, per dar moto alla quale basta una voce maligna, ed uno spirito sedizioso, per propagare una falsa infamia. Non v' ha nell' istoria luogo più familiare, quanto quello di leggere, a qual eccesso di debolezza ha dato il volgo, prevenuto da contraria opinione (*g*). I Dottori o nulla, o poco han fatta sti-

(*a*) *Proverb. Cap. XXVIII. n.* 1.

(*b*) Prospero *Farinacio* = *de Reo confesso, & convicto*.

(*c*) Sebastiano *Guazzino*: *de Defensione Inquisit.* 32. *n.* 13.: Giacomo *Puteo Decis.* 476.

(*d*) Veggasi la *decis.* 379. del Presidente *de Franchis Tom II. fol.* 282.

(*e*) Registrato dal *Gatta*: *Part. III. Tom. I. pag.* 297.

(*f*) Si legga il dotto Trattato *de fama publica* di Marquardo *Frehero*.

(*g*) Si osservino i Saggi di *Michele di Montagna* X., e III.

ta ſtima dello ſpirito di queſto indizio; per il che lo voglio-
no ſoggettato a ſeria, e penetrante prova, per dargli un
po' d'accoglimento: Richieggono dunque I., che i Teſtimonj
debbano nominare quel tale, da cui l'inteſero; e ciò con
avvedutezza, perchè non nominando Perſone certe, perde-
ſi il coſtitutivo di fama pubblica, e diverrà romore, ciar-
la, e voce di niun peſo: II., che abbiano inteſo parlare
ante querelam propoſitam (a), acciocchè la fama inſorta non
abbia origine dalla moſſa fatta dal Querelante: III., che
eſprimano la cauſa, donde ſia inſorta la fama, per cono-
ſcerſi ſe ſia probabile, o nata da cauſe veriſimili (b).

V. *Quarto*. *La nemicizia* ha gran fondamento da dare
un indizio grave. Fu ſentimento di *Ulpiano*: *Præterea ini-
micorum quæſtioni fides haberi non debet, quia facile men-
tiuntur* (c). Chi ha ſtudiata la ſtoria della morale dell'Uo-
mo ſa bene, com'egli penſa, quando ha ſpoſato l'impe-
gno, e vuol ſoſtenerſi in una implacabile nemicizia. Le
prove per tale indizio han da eſſere sì evidenti, e manife-
ſte, più che la luce del meriggio, poichè non baſta, che
i Teſtimonj depongano la qualità, e la cauſa della pre-
cedente nemicizia, ma fa d'uopo, che la cauſa ſia pro-
porzionata al delitto. Non baſta, che ſia legalmente pro-
vata (d), ma dee dimoſtrarſi, che non ſia ancor ſegui-
ta la pace (e), e che altri nemici non avea l'Offeſo. Per
la difficoltà di tali pruove ſono i Giudici renitenti a creder
reo taluno, quando non vada di unita con altro indizio
più concludente, impauriti dall'eſempio di Franceſco Vi-
vio, il quale mai più decretò per ſoſpetti di nemicizia,
quando vide incolpato un Uomo, il quale benchè aveſſe la
maſchera di reo, egli era all'intutto innocente (f).

VI. *Quinto*. Le *minacce* precedenti al delitto danno in-
dizio

(a) Tommaſo *Grammatico Conſil. XXXIV. n.* 17.

(b) *De Angelis* = *de Delictis Cap.* 136. *n.* 37.

(c) *L.* 1. §. 24. *ff. de Quæſtionib.*

(d) Veggaſi il Trattato *de repacificatione, dilectione inimicorum, & injuriarum remiſſione* di Ludovico *Carbo*.

(e) Fabio *Albergati* = *Del modo di ridurre a pace l'inimicizie private*.

(f) *Deciſion.* 282. *Franc. Vivii*.

dizio grave , ed urgente (*a*) ; poichè esse manifestano non volendo gl' interni sentimenti del cuore , e possono paragonarsi ad una confessione stragiudiziale (*b*) . Ma per valere in giudizio , convien , che abbiano i seguenti essenzialissimi requisiti . I. Che il minacciante sia potente , ad eseguire le minacce (*c*) , poichè non si può temere di un Uomo inabile (*d*). II. Che le minacce sieno certe , e determinate , corrispondenti al succeduto delitto . III. Che non sieno equivoche , o che possano capirsi in buona , ed in mala parte . IV. Che sien fondate in una causa precedente o di rissa , o d' ingiuria , o d' aggravio , o di danno , o di nimicizia . V. Che sien profferite seriamente , e con animo tranquillo , dopo insorta la contesa . VI. Che fra le minacce , ed il delitto non sia decorso grand' intervallo di tempo , sicchè si presupponga la di lor dimenticanza , o la rinuncia alle ingiurie . E finalmente VII. che l' Offeso non avea maggior nemico del minacciante . Combinate insieme queste prove , daranno all'animo del Giudice una tale sicurtà , da credere veramente reo quel tal rubricato .

VII. *Sesto* . L' *esser solito a delinquere* produce indizio grave , ed urgente (*e*) . L' Uomo è in siffatta guisa costruito , che di ordinario è regolato dalla serie sisica delle abituazioni , le quali o tardi , o tosto lo fan cadere in que' trascorsi , dove la debole sua natura spesso spesso è proclive . La prova di un tale indizio ha da esser diretta a discovrire la cattiva fama , la discolezza del vivere , la natura risentita del reo sospetto ; e che l' usanza di delinquere sia caduta sempre in quella natura istessa di delitto : Vale a dire , che se il reato è di omicidio , ha da provarsi , ch' egli altri ne ha commessi ; e tal prova si fa colla fede di perquisizione del Tribunale ordinario . Anzi vogliono i Dottori (stiracchiando un po' soverchio l' equità) , che non per de-

R

(*a*) Giulio *Claro* = §. *fin. quaest. XXI. vers. minae praecedentes* .

(*b*) Cristofaro *Crusio* = *de judiciis delictorum Cap XXXV.*

(*c*) Antonio *Thesauro* = *Decis. XXIV. num. 9*

(*d*) *L. 7. §. 3. ff. ad L Jul. Majest.*

(*e*) *De Franchis* = *decis. 570. Gazzella* = *decis. 78. num. 7. Sanfelice* = *decis. 382. num. 6.*

delitti una sola volta commessi si può credere un Reo abituato all' istessa usanza, ma convien provare, che altre volte vi è caduto o col fatto, o per volontà, che ne avesse avuta. Conviene, che fra l'usanza di delinquere, col tempo, in cui si è delinquito, vi sia breve spazio, che i Dottori determinano a quello di un triennio, nel decorso del quale si crede, che se l'Accusato abbia mutata vita, emendandosi dagli errori, e correggendosi, andrà in parte a svanire contra di lui l'indizio presente, o almeno il Giudice non vi suole far gran forza, quando non sia scompagnato da altri sospetti.

VIII. *Settimo*. *Il detto dell'Offeso*, purchè sia di sana mente, e non vaneggi, profferito immediatamente dopo del commesso delitto, ed autorizzato col giuramento, è un grande articolo da insospettire l' animo del Giudice (a), specialmente quando avesse presi i Sacramenti, e sia in pericolo imminente di vita; stato, in cui van bandite le umane considerazioni, e solo il vero è quello, che regna: Sebbene non è da prestarsi un' intera credenza ad indizio siffatto, come riflettono il *de Marinis* (b), il *Bossio* (c), e Giasone *de Mayno* (d), quando non si abbia una certa prova, che l' Offeso distintamente conobbe l' Offensore; che vi era luce, distanza, e mezzi da ben distinguerlo; che non ha potuto prendere abbaglio; o che dagli atti di sua vita non apparisca di esser stato uomo probo, veritiero, ed incapace di calunniare.

IX. *Ottavo*. Le cose per avventura rinvenute nel luogo del delitto, e gli stromenti adattati alla qualità del medesimo producono indizio grave, ed urgente contra del Possessore di quelle. Se si trova nel luogo del delitto una sciabla, una bajonetta, un cappello, un coltello, o altro genere di roba, o pure accanto dell' Ucciso, e nel tempo istesso riesca

(a) *De Rosa = Prax. Criminal. Cap. VIII. n.26. Mastrillo = decis.232. n 5.,* ed il Reggente *Revertero = decis. 46.*

(b) *1. Resol. 186. n. 3.*

(c) *In Prax. tit. de falsis num. 95 ad 99.*

(d) *Commentaria in jus civile in l. 1. num. 11. ff. de eo, per quod factum erit.*

riesca al Fisco di provare, che cosa sì fatta era del Soldato, che si sospetta reo, sarà un indizio urgente, che questi, e non altri sia l'uccisore: Meno che non riesca all'Accusato di provare, che quel tal genere di armatura tempo prima avea donato, venduto, permutato, o in altra simil guisa se n'era disfatto, in qual caso l'indizio andrà a svanire, o almeno diviene di debolissimo peso.

X. *Nono*. *Le cose rubate*, che si trovano in poter di alcuno, formano indizio grave, ed urgente, che questo sia il ladro, e non altri, secondo il chiaro disposto delle leggi comuni (a). Non può scusarsi di averle comprate, giacchè per lo stabilimento delle Regie Prammatiche (b) non si può comprare, se non si sappia il nome, cognome, patria, e luogo di abitazione del Venditore: Per lo contrario non si deeno retrovendere, se non prima si tengano in pubblico esposte per dieci giorni, sotto la pena di anni dieci di galéa agli Uomini, e di fustigazione, ed esilio alle Donne. Ha bisogno anche quest'indizio della sua prova, formar dovendosi da due Testimonj contesti, che la roba involata siesi presso di quel tale, ed in quel tal luogo rinvenuta, dove niun altro estraneo aver poteva adito, o altrimenti possederla.

XI. *Decimo*. *Forma pedis, vel solæ*, che diconsi orme impresse sulla neve, o pure sulla terra madefatta, inducono indizio grave, ed urgente contra del Rubricato, quando ciò provisi col fatto in presenza di due Testimonj, che il di lui piè sia adattato all'intutto all'orma impressa, e che quel tal modo di calcare sia secondo il di lui uso; benchè per mettersi tutto ciò in chiaro, ci vuol molto. *Undecimo*. *Il curioso esploramento del luogo*, poco prima del delitto; l'osservare, e spiare gli angoli, ed i recessi; le soventi passate, e ripassate del Rubricato, inducono anche indizio da sospettarlo reo. Ed affinchè ciò vaglia, ha da provare il Fisco, che niun altro all'infuori del solo Inquisito si vide

R 2 passa-

(a) *L. 1. C. de Furt.*
(b) *Pram. II., & XII. de Emption., & vendition. Tom. I. pag. 494.*

paſſare, e ripaſſare, non oſtante, che in quel luogo alcuna ingerenza non vi aveſſe, da fermarviſi sì diligente, ed attento contra il ſolito; quali ricerche ſi reputano nell'animo de' Teſtimonj per cattivi diſegni.

XII. *Duodecimo. L' andare traveſtito, o maſcherato con abito inſolito, e diverſo*, partoriſce poſſente indizio, quando ciò conſti colla prova legale di due Teſtimonj di veduta, i quali mal grado l'andare il Reo diverſamente veſtito, o trasformato, pur non oſtante da ſegni eſterni lo conobbero. *Terzodecimo*, la occultazione de' Teſtimonj, e la ſubornazion de' medeſimi, proccurata dall' Accuſato, grave indizio contra di quello produce (*a*); il che può dimoſtrarſi col detto de' Teſtimonj ſteſſi, dichiarando avanti del Giudice i di lui maneggi, le profferite minacce, ſe contro gli aveſſer depoſto; o pure il denaro, che loro voleaſi dare, quando nulla di male gli accuſaſſero contro. *Decimoquarto. La depoſizione del Correo*, il quale chiama l'altro nel delitto, ſia mandante, auſiliante, fautore, o complice, forma indizio urgente, e grave (*b*).

XIII. *Decimoquinto. La depoſizione di un ſolo Teſtimonio de viſu*, il quale ſia minore di età, e non d'intera fede, partoriſce un indizio remoto; il che ſarebbe indizio proſſimo, e di pruova ſemipiena, quando foſſe maggiore. Per liquidar ciò baſta la fede di batteſimo, dalle ſolite ſolennità munita, per valere in giudizio. *Decimo ſeſto. L' andarſi proccurando la Remiſſion della Parte offeſa*, forma indizio di reità, e molto più creſce il ſoſpetto, ſe ſi sbilancino promeſſe di denaro (*c*). Queſti ſon preſſo a poco gl' indizj, e ad eſſi ſimili ſe ne poſſono eſcogitare degli altri (*A*), i quali a guiſa di una fiaccola acceſa, poſſon preſtare luce all'Inquiſitor

(*A*) Volendoſi queſto articolo amplificare è da ricorrere a Proſpero *Farinacio* (*de Indiciis & tortura Lib. II. Tit. V. Part. I. Tom. II. fol.* 95.) a Giuſeppe *Sorge* [*Prax Criminal. Cap. XIV. fol.* 187.)

(*a*) *De Angelis* = *de Delictis Cap.* 136. *n.* 62. Caterio = *In prax. de Indiciis v. trigeſimum primum*.

(*b*) Veggaſi *de Franch.* = *decif* 577. *Capecelatro* = *decif.* 132.

(*c*] Marco Antonio *Blanchi* = *de Indiciis*.

fitor militare, per discovrire il Reo, e dilatarsi meglio nella prova in specie.

XIV. Dagli avvisi dati, può ogni mente ragionata condur fuori la prova, e dimostrar visibile chi potè essere il Delinquente, benchè non all'intutto discoverto. E' difficil cosa rilevare il vero dagli oscuri nascondigli dell'ignoranza; ma laddove poi si trovi picciola traccia, è questa sufficientissima da far discovrire le cose più inopinate, purchè la Persona, che le ricerca, secondo i lumi di un senso naturale vi avverta, e per poco vi ragioni. Non han dato le Reali Ordinanze un positivo dettaglio, sul come ha da regolarsi questa sorta di processura, ma han pensato più volentieri rimettere il modo alla prudenza dell'Inquisitore, giacchè lo esaminare tutt'i lor rapporti, e combinargli insieme per rintracciarne la connessione, è quasi perdersi nell' infinito; il che è cosa lunga, e difficilissima, propria più de' Filosofi, che de' Legislatori. Senonchè solamente con voci strette han precettato (a) andarsi vedendo la causa morale del delitto; cioè se per lo mezzo vi fu fine di assassinio, d'invidia, di vendetta, di odio, d'interesse, mezzi tutti da prestare un vasto campo da discovrire visibilmente il Reo; e molto più quando a questi sospetti vada unito il pessimo di lui costume. Nel prender la traccia per discovrirlo, propongono le cennate Ordinanze l'espediente, di chiamar i Sergenti della sua Compagnia, e dimandar loro se conoscono quel tal Soldato, di qual'indole, di qual fama egli sia, o se altri della Compagnia lo conoscono, nominargli, e presceglierne di essi quattro, o cinque, a quali far dare il giuramento, di dire la verità sopra di quel tal punto, di cui vengono interrogati. In esecuzione del qual precetto stimo, che conferisca molto sul presente rincontro, prescegliere per testimonio quell'Individuo, che avesse trattato più da vicino il Rubricato, sia il Sergente, sia un de'Caporali, da'quali è molto più facile rilevare le tracce per la consecuzione del vero. E per non lasciarsi da me cosa s'importan-

(a) *Lib. I. Tit. X. art. 9. in princ.*

tante , ho dettagliato in fine di ogni articolo su i diversi delitti quel , che conviene osservare , ove mi rimetto ; e molto più dove ho date le formole delle testimonianze ; ragion per cui saranno le interrogazioni distese , e varie. Questo è ciocchè riguarda la natura del delitto in genere , e della prova in specie (*A*). Rimane ora a dire, in qual modo , e con quale pratica si costituisce il Reo.

CAPITOLO VIII.

Dello Costituto del Reo.

I. E' Disputa fra i pratici Eruditi , se il Costituto del Reo sia parte dell' Informativo , o no . Vi scrissero pochi anni sono alcuni de' Ministri più savj , in occasione di dimanda , che glie ne fece il Re , per una importante causa , che allora verteva , al cui parere rimando i curiosi ; e dico solo , che in quanto riguarda l' uso militare , si costituisce il Reo , dopo ch'è per intero disbrigato l' Informativo sì dell' ingenere , che della specie , e pria di dar cominciamento alla Ratifica . Una tal pratica nasce dal disposto delle Reali Ordinanze , le quali han chiaramente prescritto (*a*), che *parendo al Sergente Maggiore di aver esaminato un sufficiente numero di Testimonj , interroghera di poi il Reo* : Sicchè è indifficoltabile , che dopo l' Informativo ha da seguire il Costituto .

II. Per Costituto s' intende la deposizion giurata del Reo , allorachè dall' Inquisitore viene interrogato sul delitto , investigandone i rapporti , e le circostanze (*b*) . Basta per esser

[*A*] Non è cosa nè nuova , nè rara , che ne' tempi andati si usassero forte tali di processare . Se leggesi *Eusebio* (*Histor. Eccles. Lib. IX. Cap. V. Tom. I. fol.* 44?.) se ne incontrano spesso varie testimonianze . Infinite altre poi se ne hanno da *Ruffino* , da *Niceforo* (*Lib. VII. Cap. XXVI.*), da *Fulgenzio*, da *Savilio*, e da Ammiano *Marcellino* (*Libr. XXII.*). Vi si distese poi molto ad erudire articolo sì fatto il dottissimo Errico *Valesio* ne' Comenti sopra Eusebio (*In Lib. I. Cap. IX.*).

(*a*) *Lib. II. Tit. X. art. 9. in med.*

(*b*) Leggasi in ciò Prospero *Farinaccio*: *De reo confesso, & convicto* .

ser solenne, quando si faccia alla presenza dell'Inquisitor militare; a differenza de' Magistrati ordinarj, presso de' quali varie altre solennità si richieggono. Dove questo manchi, il Processo si rende nullo. Mancò nel Processo del Soldato del Reggimento di Fanteria del Re Luigi Marcan, reo di diserzione il Costituto; per cui appena potè condannarsi a soli cinque anni di presidio (*a*).

III. Affinchè sia regolare quest'Atto, non si han da usare al Reo violenze, perchè laddove la libera volontà non è dislegata, e scevra da ogni attacco, non potrà mai essere spontanea la confessione. Vero si è, che gli si ha da usare qualche restrizione, giacchè è un passo ben difficile, che possa questi spontaneamente accusar se medesimo, ed accusarsi con una certa libertà di spirito contraria a' dettami della natura, senza che gli sovvenga il proprio istinto; fatto in modo, da scusar mille volte se stesso, con accusare, se è possibile ingiustamente gli altri (*A*). Non dee essere per lo contrario sì penosa la restrizione, che pria di sapersi, se egli è reo, e pria che il Fisco gli provi contro il delitto, si metta in cimento, da fargli dire ciò, che non è vero (*B*).

IV. Non in altro par, che consista tutta la pratica da ben conoscere un Reo, se non sulla forza delle interrogazioni, che dall'Inquisitore militare gli si fanno. Non gli si domanda come commise il delitto, ma chi fu, che lo com-

(*A*) *O magnum humanitatis ingenium; o pium pro salute mendacium*, erano espressioni delle Ostetrici Egiziane presso S. Agostino (*de Obstetricibus Ægyptiis*).

(*B*) I Romani avevano il costume di tenere un Reo *pria di costituirsi* in un largo arresto, o col mandato nella propria Casa, o in quella de' Magistrati, o di altri Nobili del Paese, siccome meglio riuscisse; il che si fa da *Livio* [*Lib. XXXII. 26.*], e da *Sallustio* (*de Bell. Catilin. XLIX.*): Ma poi dopo di aver confessato il delitto, astringevasi nelle Carceri, e s' è possibile ligato fra le catene, per aspettarsi il momento della sentenza, ed esecuzion della pena (*L. 2. C. de Custod. Reor.*, & *L. 5. ff. eod.*). La custodia faceasi da' Soldati militari, siccome distintamente riferisce Barnaba *Brissonio* (*de Formulis Lib. V. Cap.* 198. & 199. *fol.* 448. & 449.).

(*a*) Dispaccio de' 17. Novembre 1759.

commiſe (*a*) , per non incontrarſi in quella critica taccia , che ſi legge di quel vecchio Comico colla Servetta , preſſo *Plauto* (*A*) . E ſiccome il Coſtituto militare ha in ſe diverſi fini , ſpecialmente quello di diſvelare al Fiſco la traccia del ſucceſſo , quindi è divenuto atto di prima neceſſità il giuramento , che il Reo ha da dare pria di cominciare la propria accuſa . Sicchè dopo compiuto l' Informativo , il Maggiore , o l' Ajutante va alla prigione , ove il Reo è chiuſo (*b*) , e condotto in luogo ſeparato , abilitandolo quanto ſia poſſibile dalle catene , ſenza ombra di tormenti (*B*) , gli fa dare, ſecondo la militar liturgia , il giuramento, con alzar la mano diritta, giurare a Dio , e promettere al Re di dire la verità : Gli ſi domanda *il nome* , *cognome* , *di qual Religione ſia* , *di qual' età* , *di qual Paeſe* , *da quanto tempo ſi ritrova nel Reggimento* , *ſe in quello gli han lette le Ordinanze* , *con la intimazion delle pene a' delitti* ; *in qual pena incorre chi eſce del Reggimento* , *ſenza legittima licenza ; ſin da quando lo laſciò* , *e perchè* . Eſeguendoſi tutto ciò in forma di dialogo (*C*) , ſi nota minutamente in iſcritto , quanto gli s' interroga , e quanto egli riſponde , ſenza

(*A*) Cal = *Quid puero factum eſt , mea quem peperit filia* .

Meo nepoti ? Capita rerum mihi expedite . An = *Iſte dedi* .

Cal = *Jam tace : Accepiſtin puerum tu ab hac ?* An = *Accepi* . Cal. = *Tace* . *Nihil moror praeterea , ſatis eſt faſſo* . (*Truculentus Act. IV. Scen. III. v. 15.*)

(*B*) Così ordinò il Re praticarſi anco co' Rei paeſani , quando ſi coſtituiſcono , per non dar capo a querele di violenze , o di eſtorta forzoſa confeſſione . Diſpaccio de' 20. Ottobre 1739. regiſtrato dal *Gatta* (*Part. III. Tom I. pag.* 188.)

(*C*) Ne' tempi andati così praticavaſi di coſtituire i Rei , anco in forma di Dialogo , ed all'uſo militare ; coſicchè domandavano i nomi , la patria , la profeſſione , e tutt' altro , con tante diverſe interrogazioni . Chi voglia di ciò aſſicurarſi , può ſcorrere la Storia chieſaſtica , ſpecialmente allora quando i Tiranni pria del martirio coſtituivano i Criſtiani (*Baronio* negli Annali *anno* 290. *n.* 2. *Tom. III. pag.* 255.) .

(*a*) *L.* 1. §. 21. *ff. de quaeſtionib.*

(*b*) *Lib. II. Tit. X. art.* 9.

ſenza punto ometter parola, o circoſtanza di pregiudizio al vero *(A)*.

S V. Nel

(A) Formola del Coſtituto di un Reo.

Nella Città di Napoli oggi i 19. Febbrajo 1781. ho fatto coſtituire avanti di me l' Accuſato Saverio Perla, ſciolto da ogni legame; e dopo di avere alzata la mano deſtra per la ſolennità del giuramento, l' ho interogato

Giurate a Dio, e promettete al Re di dire la verità ſu quanto ſarete domandato?

Riſponde: *Sì Signore, lo giuro, e lo prometto.*

Domandato: *Come vi chiamate, qual' è la voſtra età, la Padria, la Religione (B), e quale profeſſione eſercitate?*

R. *Mi chiamo Saverio Perla, di anni 30., nativo di Peſaro, C. A. R., di profeſſione Calzolajo; ed ora ſo il Soldato del Reggimento di Real Italiano, della Compagnia Albini.*

D. *Da quanto tempo ſervite in tal Compagnia? Avete ſempre ricevuto il voſtro preſt; vi hanno ſpiegate, e lette ſempre le Reali Ordinanze, con tutte le ſoggiunte, che di tempo in tempo ſi ſono pubblicate?*

R. *Servo da quattro anni, ho ſempre ricevuto ogni mio avere; e mi hanno lette, e ſpiegate le Reali Ordinanze, nella maniera, e forma, che ſono interrogato.*

D. *Perchè vi trovate in Calabozzo?*

R. *Per*

(B) In tanto a' Soldati ſi domanda di qual Religione ſieno, in quanto che non ſi tolera da' Principi Criſtiani ammettere ne' loro Eſerciti o Eretici, o Proteſtanti, ma ſolo i ſeguaci della Legge più pura, precettata da' Dogmi Cattolici. Lo ſteſſo ſi praticava fra le Milizie della Repubblica Romana, come ce l'avvertiſcono varie leggi del Codice [*L.* 8. §. 4. C. *de Heretic.*, *&* *Manich.*): *Nullum preterea Apollinariſtam, vel Euthychianiſtam ad aliquam jubemus aſpirare militiam: Et ſi inventi fuerint militari cingulo ſoluti: honeſtiorum hominum, & palatii communione priventur.* Per disbrigarſi l' Imperador Giuſtiniano da ogni impaccio, decretò una volta per ſempre: *Qui non ſunt Orthodoxi, & Græci, ſeu Pagani, & Samarita non militant* [*L.* 18. *pr.* C. *de Heretic.*, *& Manich.*), aggiungendovi in appreſſo le pene a' Contravventori.

V. Nel formarsi il Costituto de' Rei, usano i Pratici star guardinghi, di non incorrere in interrogazioni non proprie, o dalle leggi non permesse (a); per cui han fatti punti d'inal-

R. *Per avere avuto che dire col Soldato Pietro Spataro della Compagnia Bellotti.*

D. *Quale lite vi fu tra voi, e lo Spataro; in che giorno; dove avvenne; e chi altro vi era presente?*

R. *La mattina del giorno . . . &c.*

Qui si va regiltrando tutto ciò, che si depone dal Reo.

D. *Che ora era quando sentiste dire dallo Spataro . . . , in che ora arrivaste su la Chiesa . . . , quanto vi tratteneste; ed in quale ora giungeste al Quartiere?*

R. *Verso le ore . . . intesi dire allo Spataro, che . . . verso le 19. arrivai su la Chiesa di S. . . . , mi trattenni là circa due ore, e poi verso le ore 22. giunsi al Quartiere.*

D. *Collo Spataro ci aveste mai alcuna rissa?*

R. *Non Signore.*

D. *Perchè fuggiste nel vedere lo Spataro ferito?*

R. *Fuggii per paura; non sapendo cosa era succeduta.*

D. *E perchè non fuggirono egualmente gli altri NN. NN., che là erano, i quali dovevano avere l'istessa paura?*

R. *Io non so come gli altri non fuggirono; e perchè non pensarono come pensai io.*

D. *In seguito avete saputo perchè lo Spataro fu ferito, sicchè voi v' impauriste a segno, che prendeste la Chiesa?*

R. *Mentre era nel Calabozzo mi dissero, che il Soldato Spataro era morto, per cagione di una botta di coltello, la quale non so, nè mi è stato detto da Chi l' abbia ricevuta, e per quale occasione.*

D. *Chi erano quelli, che vi dissero, il Soldato Spataro era morto?* R. *Erano NN. NN.*

Ogni altra interrogazione, che deesi fare al Reo è tutta remis-

(a) Anton Mattei de Quaestionib. Cap. IV. num. 10. fol. 596.

d'inalterabile pratica quelli, cioè I. *Di non far dimanda, che non si enunci nell'Informativo*. Sarebbe cosa mostruosa al certo voler ricavare dal Reo reità, di cui o non vi è rastro d'accusa, o non vi è alcun fondamento di prova.

---

remissiva alla prudente sagacità, perspicacia, attenzione dell' Inquisitore, affin di discovrire il vero; sicchè le interrogazioni esser debbono concepute in modo, che non possa il Reo sfuggire la confessione del proprio delitto, quando non voglia manifestamente contraddirsi, o pur non voglia rispondere a tenor della dimanda, o che risponda inconcludentemente senza proposito, o dica sempre un' istessa canzone; p.e. *Chiesa mi chiamo; non so cosa alcuna; è impostura che mi si vuol fare; Arma virumque cano* (a), e cose simili, le quali sono tanti manifesti indizj della di lui reità, quando così sfacciatamente si contraddice, o non sa cosa rispondere.

D. *Che n'è ora di Pietro Spataro?*

R. *Dicono che sia morto, ed atterrato entro la Chiesa di S. ...*

D. *Vi hanno detto il modo come morì, e fra quanto tempo dopo ferito?* R. *Non me l'hanno detto.*

D. *Sapete, o vi avessero detto, se vi fosse stata altra rissa tra lo Spataro, ed alcuno di quelli, che stavano entro la Cantina?* R. *Di quanto mi si domanda, nulla ne so.*

D. *Ed il Tavernajo in quell' ora della ferita ove si ritrovava?* R. *Stava* . . . .

D. *Chi vi ha detto che lo Spataro ricevè la botta di coltello?*

R. *L'intesi dire da varj Soldati, che vi si trovavano; ed ora non mi ricordo nè il lor nome, nè chi fossero.*

D. *Lo Spataro era a voi amico, o pur nemico?*

R. *Mi era amico.*

D. *E come tale perchè non v'impegnaste di sapere chi l'avea ferito?* R. *Non me ne son curato.*

D. *Sino ad oggi, che corre il dì 19. di Febbrajo 1781. nè pure l'avete saputo?* R. *Non Signore.*

(a) *Anton Mattei de Quaestionib. Cap. I. §. 10.*

Le interrogazioni han da eſſer naturali , e piane , che par che ſorgano dalle viſcere del fatto iſteſſo , in guiſa , che a forma di tanti corollarj ſi producano dalla cagione iſteſſa del delitto. Uſcire di quel propoſito , e con artificj , e con ricer-

---

D. *Da quanti giorni ſtate in Calabozzo?*

R. *Sono con oggi tre giorni.* D. *E non vi figurate perchè?*

R. *Non me lo poſſo figurare , perchè non ho commeſſo delitto.*

D. *Almeno n' avete domandato alcuno , per ſaperne il motivo , e perchè finora non ſiete ricorſo a' voſtri Superiori?*

R. *Non ho avuto a chi domandarne; e nè ſo ſe i miei Superiori mi vogliano bene , o male.*

Qui è luogo da interrogarlo preciſamente ſulle circoſtanze del delitto , che di ſopra ha piantato , per rilevare , ſe dalle diverſe dimande riſponda a ſegno , ſicchè i rapporti vadano tutti a ſoſtenere la qualità , e natura del fatto ; o pure ne naſca contraddizione tale , che il bianco , ed il nero abbia da ſtare inſieme ; ſegno evidente di rimaner convinto.

D. *In quali Carceri ſiete ſtato in arreſto?*

R. *Sempre nel Calabozzo , dove per ordine di V. S. ſono uſcito poco fa.* D. *Come vi ſiete ſtato condotto , ſciolto , o legato , e con quale cuſtodia?*

R. *Sono ſtato traſportato da un Sergente , un Caporale , e dieci Soldati armati , legato alla maniera militare nelle braccia.*

D. *Dunque così legato vi avete dovuto figurare qualche delitto , qualche reità , qualche mancanza in voi , ſicchè i voſtri Superiori abbiano ordinato il voſtro arreſto?*

R. *Mi ſon figurato , che qualche coſa vogliono appurare da me , per cui mi han fatto legare , e mi tengono in caſtigo in Calabozzo , ſenza che io ſappia nulla.*

D. *Se voi avete detto , che nel giorno . . . avete avuto che dire col Soldato Spataro; che avete preſo Chieſa , per timore di averlo veduto ferito in terra , di . . . ec.*

Cade qui il propoſito di rilevare tutti gli amminicoli di reità ,

ricerche andare fcovando cofe o tutte lontane, o nel giudizio non dedotte, ha non folo del biafimevole, ma dell'irregolare. *Reus non tenetur refpondere Judici, juridice non interroganti*, è precetto di legge (*a*) autorizzato dal fentimento de DD. pratici, com'è da leggerfi preffo del *Cotonio* (*b*), del

---

reità, che dalla confeffione del Reo faltano fuora, con far vedere di effere un bugiardo; effer finzione, il non fapere la caufa del fuo arrefto.

. . . , *come poi non vi figurate il motivo del voftro arrefto?*

R. *Di tutto quefto non mi poffo figurar cofa alcuna di male.*

D. *Per qual cagione fiete venuto in Napoli da Pefaro voftra Patria?*

R. *Per caufa che nel mio Paefe era proibito di giocare alla baffetta, e ficcome io in compagnia di altri giocavamo a tal giuoco, fummo fcoverti, e così per falvarmi, e non andar carcerato fuggii da Pefaro, e mi conduffi in Napoli, dove mi feci Soldato del Reggimento di Real Italiano.*

D. *Potete ritornare al voftro Paefe quando volete?*

R. *Sì Signore?*

D. *Fuora di quefta riffa avuta col Soldato Spataro, ne avete avuta altra, fia per giuoco, per vino, per donne &c.*

R. *Non Signore.*

E lettogli il prefente Coftituto, e domandatogli fe tutto ciò, che fta fcritto è quello, che ha depofto, e fe tiene altro da aggiugnere, o levare? Rifponde, *che tutto quello, che fta fcritto è realmente quanto ha depofto; e fotto il giuramento dato, per non fapere fcrivere, fa il fegno di Croce in mia prefenza.*

Segno di Cro✠ce di Saverio Perla.
D. Gio: Rocchefini Sergente Meggiore.

(*a*) *Decret.* di S. Grègorio *lib.V.Tit. 1. Cap XVII. Qualiter, & quando & Cap. XIX. Cum oporteat = de Accufatoribus.*

(*b*) *Controverfiæ celebres, ver. reus num. 6.*

del *Pesanzio* (*a*), del *Baunio* (*b*), e del *Sorge* (*c*) (*A*). II Peggio poi, *ove le dimande sieno suggestive*, allora il Costituto è assolutamente nullo. Appena, che per poco si riflettano il *Bossio* (*d*), il *Ruino* (*e*), ed il *Blanco* (*f*), ognuno ne andrà persuaso. III *Non si può* parimente *interrogare il Reò de' Consocj, se non vi siano concludenti indizj contra de' medesimi*. E' ancor questo precetto inalterabile di legge (*g*), che non ammette disputa; così anco praticata in tutt' i tempi, e fra tutt' i Magistrati, com' è da osservarlo presso del *Grammatico* (*h*), e del *Peguera* (*i*). IV Il Costituto de' Rei ha da farsi dal Magistrato *Curia pro Tribunali sedente*, come chiaro leggesi fra i Pratici tutti delle cose criminali, e specialmente presso del *Boerio* (*k*), del *Sarno* (*l*), e del *Briganti* (*m*): Ma nella processura militare il solo Sergente maggiore, o pur l'Ajutante è quanto di grande può rappresentare, avendo essi il carattere più sublime di magistratura (*n*) quando sieno a tal' inquisizione delegati.

VI. Per ultimo richieggono i Tribunali ordinarj: V Che la Confessione del Reo, quando sia veramente confesso, *si debba dal Fisco accettare*, la cui formola è = *Fiscus acceptat confessionem Rei*, come distinto leggesi fra gli Scrittori di cose si pratiche. Ne' Tribunali militari ciò non è affatto in uso, o almeno non l' ho veduto io mai praticare; per cui per adattarsi al costume inveterato de' Tribunali pagani, quando non riesca pregiudizievole alla costanza del solito, non sarebbe nè strano, nè mal fatto, che l' Inquisitor militare ancor soggiunga in piè della medesima = *Il Fisco militare*

[*A*] Quanto proprie furono l'espressioni di S. Paolo, allorchè costituivasi come reo avanti del Giudice. Si leggano nella Storia chiesastica di *Eusebio* [*Histor. Eccl. Lib. II. Cap. XXII. Tom. I. fol. 76.*].

(*a*) *Disput. unic. ad quest. 70.*
(*b*) *Tractat. III. Libr. III. quest. 7. Tom. III.*
(*c*) *Prax Criminal. fol. 161.*
(*d*) *Tit. de Exam. Reor. num. 14.*
(*e*) *Lib. V. Consil. VII. num. 14.*
(*f*) *De Judiciis num. 381.*
(*g*) *L. 17. C. de Accusationib.*
(*h*) *Decis. XXVIII. n. 9.*
(*i*) *Decis. V num. 1. fol. 13.*
(*k*) *Decis. 90. num 8.*
(*l*) *Prax. criminal. Formul. 39. num. 3.*
(*m*) *Pratic. Crimin. Tit. VII. num. 6. pag. 139.*
(*n*) *Ordin. Lib. II. Tit. X. art. 9.*

litare accetta la presente confessione del Reo: Purchè però il Reo sia da dovero confesso, a norma di quelle pruove, che son nell'Informativo compilate, altrimenti non può accettarsi.

VII. Avverrà talvolta, che un Reo confessi il proprio delitto, e dica di non poter sottoscrivere per ignoranza il Costituto, benchè per altro costi saperlo. In tal rincontro i Magistrati han praticato, di richiederlo per ben tre volte, con un precetto monitorio, affinchè con effetto lo sottoscriva. E se mai persista nella pertinacia, e nella negativa, allora con decreto si è stabilito, aversi per sottoscritto (*a*). Or nel caso, che ciò succeda con un Reo militare, par che un' Atto dell' Inquisitore, di averlo richiesto della sottoscrizione, e questo abbia risposto di non sapere scrivere, basti, per esser terminata ogni disputa (*A*). Se il Reo si cambia nome, è da provarlo col detto de' Testimonj; e se questi non lo fanno è solito, che se ne individui la materiale figura dell'abito, dell' altezza, della capellatura, de' segni esterni, e di tutt' altro, che può ad una tal conoscenza condurre. Potrà succedere, che il Reo non intenda il toscano linguaggio, e non sappia altrimenti spiegarsi, se non nella propria lingua; in tal caso suole eleggersi un Interpetre, per lo cui mezzo possa egli manifestare i proprj sentimenti. L' Interprete dà egualmente il giuramento, per rapportare con fedeltà al Fisco le risposte di quello; ed a maggior cautela, gli si fa ancor sottoscrivere il di lui Costituto. Ma di questa pratica farò amplamente parola nella Parte III. del Processo, ove trattasi del *Carco*.

VIII. Per ciocchè riguarda il valore, che ha la Confessione di un Reo, egli è d'avvertire, che quando non sia smentita dalle contrarie prove fiscali, si ha da credere a quel

[A] Francesco *de Oye* [nel Trattato delle leggi penali militari §. *V.* *num.* 2. *pag.* 256. *ediz. ital.*] riferisce gli spedienti, che si usarono in Spagna nel 1725. in occasione di un Reo negativo, e quali atti, e quali ricerche si praticarono, per renderlo almeno convinto, e dichiarare per vera la sua confessione.

[a] Si legga il *Broya* = *Prax. Criminal. fol.* 188 *num.* 7.

quel che da esso lui si dice (*A*). L'esser un Reo nel suo Costituto non confesso, o pur se in quello per scusar se cerca di accusar altri, mi dà motivo, pria di dar fine alla prima parte del militar Processo, di qui soggiugnere due altri importantissimi Capitoli, cioè quello della *Tortura*, dove un Reo voglia esser negativo, per cui difetti la prova fiscale, per rendersi con un tale appoggio convittiva (*a*): L' altro poi sulla *Convalida*, perchè si possa l'assertiva di un Delinquente purgare dalle sospette infezioni di mendacio, ed avere una tal quale forza di testimonianza.

CAPITOLO IX.

Della Tortura.

I. INvenzione della umanità risentita è il tormento della tortura: Ella si pratica non per punizione del delitto, di cui non si sa l'Autore, ma per ritrarre dalla bocca dell'accusato quelle verità, che talvolta per la debolezza delle prove, per l' incostanza, astuzia, e falsità de' Testimonj, giace ascosa nelle tenebre dell'incertezza (*b*). Son mancati agli Eruditi gli annali de' tempi scorsi, per discovrire

(*A*) Sarebbe ora già cenere un Soldato del Battaglion di Marina Mattia Savignò, disertore: Ma poi ch' egli disse, che fuggendo, se ne andò in Roma per poco; poi ravveduto dall' errore, pensò tornarsene al Reggimento; quindi arrestato in Capua, si andiè a considerare [per non esservi prova in contrario] ch' egli non era disertore, ma un semplice emansore; onde si fu, che a soli cinque anni di presidio fu condannato [Dispaccio de' 13. Settembre 1765.]. Disertò il Soldato dragone di Tarragona Giovanni Angiolillo. E benchè fosse convinto, e confesso, pure per motivi di mali trattamenti ricevuti dal proprio Sergente, di cui ne avea fatto ricorso a' Superiori militari, e da essi non ottenuta la più semplice giustizia, se n'era per ciò disertato. E quantunque dal Processo non apparissero le prove di aver egli ricorso a' proprj Superiori, e questi non avessero dato alcun provvedimento, pure fu creduto, per non esservi prova in contrario, o distruttiva del di lui costituto; sicchè in cambio della morte, fu assoggettito alla pena straordinaria della galea per dieci anni [Dispaccio del 1. Giugno 1762.].

(*a*) *Lib. 1. § 1. ff. de Quæstion.*

(*b*) *L. 6. C. de Servis fugitivis.*

vrire donde un tal ritrovato avesse avuta l'origine: Ma che poi sia stato sempre in uso fra gli antichi Popoli, chiare se ne riscontrano le autorità, appena si dia uno sguardo alla storia de' tempi trasandati *(A)*.

II. Di molto han proclamato gli Eruditi, specialmente il Marchese *de Beccaria*, essere la tortura un ben difficile sperimento, e che dubbia cosa è volergli prestare tutta la credenza, non ostante quel che in contrario ne dica il *Wolfio* (a), ed il di lui seguace Vincenzo *Malerba* (b). E' ben nota la catastrofe de' mali da essa lei pervenuti, vedutisi tante volte pender da' patiboli Innocenti, ed arsi fra le fiamme quei, che per l'incessante dolore dissero quel, che poi di fatto non era (B). Si videro alcuni, che in cambio di subire il tormento della corda, si diedero più volentieri spontaneamente la morte. Racconta Valerio *Massimo* (c), che Alessan-

T dro

(*A*) Appena che si osservi per poco il *Kraghio* (*De Republ. Lacedæm. Cap. 4.*), già si conosce, che i Lacedemonj grande usanza facean di questi tormenti. Se si attende Barnaba *Brissonio* (*de Regno Persiarum lib.* 1. *fol.* 87.), visibilmente manifesta, esser usatissimi fra' Persiani. *S. Episanio* (*contra Hæreses Cap. LXVI*) ne rinfaccia il costume a' Manichei. Fama è, se si vuol dar fede ad Ammiano *Marcellino* (*Lib. XIX. sub fin.*, *&* *Lib. XXII. sub fin.*), che gli Egiziani gli usassero parimente di molto. I Macedoni, per quel, che ne racconta Clemente *Alessandrino* (*Lib. IV. Stromatum fol.* 49.), non ne furono alieni. Giulio *Paolo* (*Receptar. Sentiar. Lib. V. Tit. XIV.* §. 1.) ne addita antichissimo l'uso. Se poi si voglia attendere la Storia d' Italia, e della Spagna, riscontrando quel che ne han detto Giulio *Claro*, il *Bossio*, il *Deciano*, il *Farinaciò*, il *Covarruvias*, manifesta se ne rileva in ogni tempo l'usanza: Anzi fra' Romani è saputissimo quel luogo degli Atti degli Apostoli (*Cap. XXII. v.* 24.) alloraché San Paolo scampò di aver la tortura, perchè vantava il privilegio di esser Cittadino Romano. Non v'ha luogo nel Corpo delle nostre leggi, dove non se ne faccia parola; e molto più appena che si riscontrino i Responsi di *Ulpiano* (*L.* 13. §. 3. *ff. de Ædilit. edict.*), e di *Paolo* (*L.* 14. *ff. de Decurionib.*), ed i rescritti degl' Imperadori Arcadio, ed Onorio (*L.* 17. *C. de Quæstionib.*).

(*B*) Veggasi in ciò Agostino Nicola; (*Dissertation morale, & juridique, si la Torture est un moyen seur a verifier les crimes secrets*). Amberto *de Antramonia* (*de Tortura*): Il *Follerio* (*Prax. crim. Tert. pars. Et si confitebuntur*): Errico *Bocero* (*de Torturis Reorum*): Francesco *Bruno* (*de Indiciis, & tortura*): Paolo *Ghirlando* (*de Quæstionibus, & tortura*): Anton *Mattei* (*de Criminibus lib.* 48. *Tit.* 16. *Cap.* 4. *pag.* 594.): e Federico *Boemero* (*Observat.* 117. *super Benedic. Carpzov*).

(*a*) *Jur. natur.* §. 676. *p.* 8.

(*b*) Ragionamento sopra la Tortura: Catania 1777.

(*c*) *Lib. VIII. Cap. IV.* §. 1. *fol.* 313.

dro servo di M. Agrio fu imputato, che avesse ucciso il servo di Fanio, per il che gli si diede la tortura; e confessando di esserne stato egli l'uccisore, fu mandato al supplicio. Di là a poco si vide passeggiare per la Città quel Servo, ch' erasi creduto ucciso. Questo esempio ha dato molto da pensare a' Giudici, a non essere sì facili scherzare colla vita dell' Uomo. Michele di *Montagna* ne' suoi discorsi naturali politici (a) va analizzando la natura di questo tormento, e trova essere un cimento più volentieri di pazienza, che di verità, potendo essere utile a' robusti, a' sanicci, a' giovani, i quali perchè hanno una tempra resistente, e soffrono la violenza del male, non confessano; ed ecco, che sfuggono la pena in mal esempio degli altri (A). Or dunque dov'è la sicurtà di quel fine, che vuol ritraersi dalla natura di un tale esperimento? *Ulpiano* in uno de' suoi responsi (b) espresse con sentimenti sinceri l'esito dubbio di questo ritrovato. *Res est fragilis, & periculosa, & quæ veritatem fallat. Nam plerique patientia, sive duritia tormentorum ita tormenta contemnunt, ut exprimi eis veritas nullo modo possit; alii tanta sunt impatientia, ut in quovis mentiri, quam pati tormenta velint.* Il darsi la tortura a' Delinquenti, benchè da'Consigli di Guerra regolare siesi rinvenuta, approvata eziandio da' Magistrati supremi, pur tuttavolta la esperienza ha fatto conoscere, che non mai il tormento trasse dalla di lor bocca la verità, o almeno di raro; e che talvolta non ad altro serve, se non per risparmiare ad un Reo la pena capitale, col compenso di pochi anni o nelle galee, o ne' presidj, tolerando per poco la tortura. Per il che han creduto miglior consiglio quello di transigere gl' indizj con una pena corporale certa, anzichè per un dubbio sperimento poter debilitare la prova fiscale. Così si decretò in occasione dell' Omicidio commesso dal Soldato Dragone di Borbone Crescenzo Limaldi, in persona

(A) Si osservi in ciò Anton *Mattei* (*de Criminibus Lib.* 47. *Tit.* 16. *Cap.* 5. *num.* 1. *fol* 600.) *An tormenta legitimus veritatis indagandæ modus.*

(a) *Saggio V. Lib. II.*

(b) *L.* 1. §. 23. *ff. de Quæstionib.*

fona dell' innocente Oſtiere Lorenzo Buonocore, in dove benchè vi concorreſſero gl' indizj per la tortura, fu egli condannato alla pena ſtraordinaria di 12. anni di galea (a).

III. Conviene, pria di entrare nel minuto dettaglio di queſto articolo, eſaminare il dubbio, che naſce dal caſo eſpreſſo di legge, cioè, che ſe al Soldato non può darſi il tormento della tortura, ſarà tutto vano, quanto ſe ne poſſa diſcorrere: *Milites neque tormentis, neque Plebejorum pœnis in cauſis criminum ſubjungi concedimus, etiamſi non emeritis ſtipendiis ſuis videantur eſſe dimiſſi* (b). Fu queſto un diſpoſto degl' Imperadori Diocleziano, e Maſſimiano, diretto al Preſidente Salluſtio. Per dar propria riſpoſta a ciò, è da ſaperſi, che gl' Interpreti più eruditi delle leggi han diſtinto ſotto nome di *Milites* il ceto de' Soldati ſemplici, da quello degli Uffiziali graduati, ſoſtenendo, che l' eſenzione del tormento ſia per l' Uffiziale, benchè della più ſemplice graduazione, e non per un Soldato. Queſta diſtinzione capaciti chi ſi voglia, *& credat Judæus Apella*, perchè io non ne ſon pienamente perſuaſo; giacchè proſeguendo la lettura del Teſto ritrovo, che abbia ad eſſerne eſente anco il Soldato. Poi, ſe la corda porta al torturato una certa infamia, poſſibil coſa è il credere, che voleſſero i Romani tolerare nel Soldato queſta macchia, dopochè eſſi erano del di lui onore tanto geloſi? Ma ſia come ſi voglia, la legge dell' Ordinanza ne tronca la diſputa, volendo, che ſi poſſano queſti aſſoggettire alla tortura: *En tratandoſe de otro crimen, que del de deſercion, como de aſſeſſinato, robo, o otro cometido en Guarnicion, o en el Exercito, donde no huviere mas que medias pruebas, o ſe huvieſſe de hacer confeſſar a los complices, podrà votar, que ſe le dè tormento, para obligarle a declarar el crimen, y ſus complices* (c). Per pratica di ciò, varj Proceſſi militari ho letti, dove il Conſiglio di Guerra ha condannato alla tortura i Soldati, e fra gli altri Vincenzo la Monaca del Reggi-

(a) Diſpaccio de' 16. Novembre 1765.
(b) *L. 8. princip. C. de Quæſtionib.*
(c) *Lib. II. Tit. X. art. 28.*

gimento di Calabria, accusato di aver tirato a' 28. Ottobre 1779. un colpo di fucilata al Soldato Carlo Oretini, per cui fu condannato a tal pena a primo Decembre 1779. (*A*).

IV. Or si vegga, secondo le nostre Leggi quando deesi dare ad un Reo la tortura, per non rendere un Giudice responsabile della pena ad esso lui dalle leggi minacciata, se così decreta, contra i precetti del diritto, tanto d'Anton' *Mattei* (*a*) ricercati. E' Canone di diritto civile (*b*), che i Magistrati mentre han da giudicare de' delitti pubblici, e gli manchi la piena prova, per dar la condanna a' Rei, non debbono cominciare, per investigar la verità dal dubbio passo de' tormenti (*c*), ma pria tenerne la traccia dagl' indizj più verisimili, e probabili (*d*); e quando questi sien tali, che per crederli convertiti in piena prova altro non manchi, che la confession vocale del Reo, allora ha da darsi la tortura (*e*). L'Imperadore Adriano ne diede l'espressa regola a Sennio Sabino, in un di lui speciale Rescritto. *Ad tormenta servorum ita demum veniri oportet, cum suspectus est Reus, & aliis argumentis ita probationi admovetur, ut*

(*A*) Può benissimo un Consiglio di Guerra condannare un Soldato reo di colpa grave, ma non confesso, non meno alla pena della semplice tortura, ma anco acre. A tal pena sentenziò l'Artigliere Gio: Batista Guimbardi, per aver gravemente, ed in segno di vendetta ferito il suo Caporale Giuseppe Valadia, benchè poi non ne morisse, anzi ne rimase interamente sano, ove concorsero indizj tali, da estraerlo pur anco dalla Chiesa. Ma poi che il Reo nel costituirsi fu negativo, sebbene stragiudizialmente confessasse ad un suo Ufficiale il proprio reato, e si provasse l' immediato conquesto delle grida del ferito, e la visibile foga del Reo alla Chiesa, pure queste tali pruove non si giudicarono indubitate, o quasi indubitate; cosicchè non si potè venire alla pena dell'acre tortura, ma fu transatta colla sentenza di sette anni di galea, e così fu eseguito (Dispaccio de' 15. Marzo 1760.).

(*a*) *De Criminibus Lib.* 48. *Tit.* 16. *Cap* 5. *num.* 2. *De pœna Judicis, qui quem contra leges torsit fol.* 603

(*b*) *L.* 8. §. 1. *C. de Quæstionib.*

(*c*) *L.* 1. *pr. de Quæstionibus.*

(*d*) *L eod* §. 1. *& Capitul.* Tormenta: *Regis Caroli II. Tom. Capit. Regni fol.* 60.

(*e*) *Wolfio = Jur. nat.* §. 684. *p.* 8. *Leonardo Lessio = de Just. & Jur. Cap. XXIX. num.* 151.

ut sola confessio Servorum deesse videatur (a). E per lo contrario: *In ea causa, in qua nullis Reus argumentis urgebatur, tormenta non facile adhibenda sunt* (b).

V. Da questi notati precetti di Legge, par, che chiaro ne siegue I. Che la tortura non può darsi sulle prime introduzioni della causa, ma conviene, che sia compiuto il Processo militare, per rilevare se vi concorron quegl' indizj, per li quali si possa assoggettire il Reo al doloroso passo del tormento. II. Ha da decretarsi questa pena in sussidio del difetto della prova (c), chiamatosi da' Criminalisti *rimedio sussidiario*; perchè laddove un Reo è pienamente convinto, non v' è bisogno per espresso precetto di legge (d) ricorrere a' tormenti, col raddoppiargli le pene, e mettere in pericolo la ragion del Fisco, la quale si snerva, quando il torturato nulla confessi, e per una regola di decretare forse ha da dirsi: *semel tortus, & non confessus liberetur in forma*. III. La tortura non si dà per pena (e), ma pel solo fine di autorizzare qualche difetto nella pienezza della prova colla confessione del Reo (A).

VI. Il gran quesito più intralciato di questo articolo, egli è vedere, quali sono gl' indizj, che posson costituire un Reo al penoso scempio della tortura. Il darsene una positiva regola, egli è difficil cosa determinarlo, per le varie circostanze de' casi, che posson render varj gli accidenti delle umane vicende. Non v' ha articolo, in dove tanto si sieno impegnate le diligenze de' Giureconsulti, nel de-

(A) Gli Antichi facevan uso non meno del tormento della corda, che di dare a' Rei una bevanda di veleno, o pur precipitargli in una valle, secondo l' autorità di *Ulpiano* (*L. 23. §. 3. ff. de Edict.*); il che dimostra, che l' uso del tormento di tortura non davasi solamente per averne la confessione, ma per una congrua pena. Scrive *Tertulliano* (*in Apologetico*), che presso i Tiranni si avea la tortura in luogo di pena. *Apud Tyrannos tormenta etiam pro pœna adhibentur; apud vos soli quæstioni temperatur*: Al che si và ancor adattando il *Cujacio* (*Lib. XIV. Cap. XXXIV. in fin. Tom. III. fol.* 418.

(a) *L. 1. §. 1. ff. de Quæstionibus*.
(b) *L. 18. §. 2. ff. de Quæstionibus*.
(c) *L. 1. §. 1. C. de Jurejur.*
(d) *L. 9. ff. de Quæstionib.*
(e) *L. 21. ff. de Quæstionib.*

determinare cose sì fatte, quanto in questo; ed affinchè si abbia in ciò una qualche idea, benchè in altro luogo ne ho fatto parola (a), per *Indizio* s' intende *un segno, da cui un Uomo prudente va ad intendere il modo, come un fatto ha potuto succedere*. L'indizio può essere *indubitato*, quando per segni sufficienti dimostra così bene il fatto, che a prima vista persuade l'animo del Giudice, senza che gli rimanga altro da investigare. Per esempio: Se da una stanza di Quartiere, dove non vi è altro, che una sola porta vedesi uscire tutto impallidito un Soldato, tenendo nelle mani una Bajonetta sguainata, intinta di sangue, ed entro poi vi sia un Cadavere di fresco ucciso a colpo d'istrumento pungente, è questo un indizio indubitato, che quegli si fu l'Omicida: E tanto più l'indizio si avvicina al vero, quando vi concorra prova di precedente nemicizia, rissa, interesse, o gelosia. Vero è, dice Francesco *Casoni* (b), che quel tale, in cambio di esser un Omicida, poteva esser un innocente, il quale entrando improvvisamente a visitar quell'Amico, lo trovasse a terra miseramente ucciso, e credendo potergli dare vita, gli togliesse dal petto il ferro micidiale, nel momento istesso, ch'è sorpreso dal Giudice. Ma questi casi avendo in se una mostruosità di accidenti, non han da render eccettuata la regola. Per indizio *indubitato* passa quello, come opina l'*Altimari* (c), se due rissando fra loro, si ritrova un di essi mortalmente ferito, sebbene i Testimonj non videro dare il colpo. Della natura istessa è quello, se taluno colla Sciabla sguainata alle mani insegui-sce il suo nemico, che fugge, e che poi ritrovasi malamente ferito.

VII. Dalla natura degl'indizj indubitati ne vengono gl' *indizj gravi*, gl' *indizj urgenti*, e gl' *indizj urgentissimi*, i quali hanno tal forza, che obbligano l' animo del Giudice a credere quel fatto succeduto, tal quale si racconta. Per lo contrario gl' indizj posson esser *dubbiosi*, quando i segni non sono

(a) Lib. II. Cap. VII. §. II. pag. 126.

(b) Nel suo dotto Trattato *de Indiciis, & Tortura*.

(c) *Ad decis. 63. di Rovito n. 11.*

sono sì sufficienti a fermare quasichè indubitato il successo, lasciando nell'animo del Giudice certi sospetti, da non potersene assicuratamente sincerare. Possono essere questi sospetti prossimi, quando immediatamente riguardano il delitto: Come per esempio: Se un Testimonio di proba fede, e di ogni eccezion maggiore dice, di aver veduto co' proprj occhi, che Cajo uccise Sejo; questa prova, benchè non sia piena, dovendo i Testimonj di vista essere almeno due, è però prossima al vero, lasciando nell'animo del Giudice o niuno, o poco sospetto di quel che il Testimonio dice. Possono esser eziandio *remoti*, quando non riguardano il delitto immediatamente, ma dispongono il cuore del Magistrato nella vera conoscenza delle cose, mercè alcuni successi, che precederono, o antecederono al fatto. Tali sono le minacce, la inimicizia, la fama, la fuga, e la confessione stragiudiziale. Vi sono gl' *indizj lievi*, che per un inveterato costume della pratica del Regno in nulla si riguardano, come l' attesta il Consiglier *Laganario* (a).

VIII. Or se gl' indizj si riducono tutti a tre classi, cioè *prossimi*, *indubitati*, e *remoti*, presentandosene ad un Consiglio di Guerra un de' *prossimi*, com' è la deposizione di un Uomo di onore, veridico, e maggiore di ogni eccezione, il quale fu presente, e vide tutta la serie del delitto, questo indizio secondo il parere de' Dottori (b) equivale ad una prova semipiena, e come tale è sufficiente a darsi la tortura ad un Reo. Se gli si presenta un indizio *indubitato*, quando sia ben provato in tutte le sue parti, e nella pienezza del suo genere, secondo l' opinion del *Quazzino* (c) è anco sufficiente per la tortura; benchè da altri si creda, che non basti uno, ma se ne debbono avere almeno due per fargli equivalenti alla prova semipiena: Ma laddove poi gl' indizj fossero puramente *remoti*, senzachè in essi vi riluca quello spirito d' immancabilità, allora per punto fisso, autoriz-

(a) *Super Rovito in Pragm. 37. in voce sed ut ad inditia de Offic. Magistr. Justitiar.*

(b) *Brigante fol. 206. n. 62.*

(c) *Defens. 30. Cap. 4. nu. 12. in fin.*

torizzato dall'autorità di tutti gli Scrittori, ve ne debbono concorrere almeno due, ed in contrario non può darsi a' Rei la tortura.

IX. Or in queste varie circostanze di opinioni, sono andate le nostre patrie leggi a riflettere, che volendo dare a' Giudici regole certe, ed invariabili nel dichiarare per indubitati, o no, gl' indizj, che posson concorrere in una causa, e prescriverle il numero determinato de' casi, sarebbe un involgere la materia in un laberinto di confusioni, giacchè le circostanze de' fatti possono essere tanto variabili, per quanto varj sono gli accidenti delle umane azioni. Quindi è, che non si han voluto imbarazare, con prescrivere a' Giudici un determinato dettaglio, ma han voluto (a), che ne dipenda l'arbitrio dalla di lor prudenza, esaminando le circostanze della causa, la lor gravezza, i fini, i rapporti, e così decretare di darsi, o no, la tortura. A qual libertà dee ancor andare considerato il Consiglio di Guerra, come Tribunale supremo del Soldato.

X. Però gl' indizj, per avere la di lor forza, han da essere assistiti della conveniente prova, che distintamente ho di sopra notata (b); laddove per non rinvangare lo stesso mi rimetto, perchè in contrario non valeranno a potersi dare ad un Delinquente la corda. Ho temuto sempre di legger dettagli, sul rincontro degl' indizj, che possono, o no, partorire l'effetto della tortura, appunto per esser difficilissima cosa assodarne i principj, a fronte di tante variazioni, o piccioli accidenti, che possono nascere in una causa; perciò sta ben fatto il prescritto della notata Prammatica, di lasciarsi tutto all'arbitrio, ed alla prudenza del Magistrato (A).

XI.

(A) Abbenchè in una causa vi sieno indizj tali, da poter decretare a man franca la tortura, pure bisogna esaminargli al confronto di tutte le circostanze, che nella Causa istessa concorrono, perchè forse così risconttrati, si trasformano da quel primo sembiante, e si fan vedere con faccia meno rea. Mi è rimasto sempre impresso nell' animo il fatto, che vado a di-

(a) *Pragm. XII. de Offic. Judic. Tom. III. pag. 79.*

(b) *Lib. II. Cap. VII. §. II. pag. 126.*

XI. In due stati può pervenire l' Uomo tormentato, o in quello di rendersi confesso per la intoleranza del dolore, o in quello di rimanersi negativo, qual era. Se si rende confesso, allora vuol dire, che la prova del suo delitto è tutta perfetta, perchè vi si sono assodate quelle partite, delle quali dubitavasi, e perciò senz' altro indugio andrà condannato alla pena ordinaria, alla quale i di lui misfatti lo menano. Vero sì, che la di già profferita confessione ha da avere i requisiti dalla Legge richiesti (a), e che meditò lungamente il *Follerio* (b), cioè, che non sia fuora de' possibili, che abbia una verisimiglianza alla naturalezza del fatto, e che il delitto per succedere potè avvenire per principj di una natural conoscenza, senza prestigj, e fuori dell' ordine della natura.

a dire. La mattina de' 16. Settembre 1764. si trovò vicino Piedigrotta un Soldato Macedone Giorgio Janni, morto ucciso con varie ferite d'istrumento tagliente: Niuna armatura se gli trovò d'intorno, se non che solamente un boccaglio di cornetto. Non si sapea l' Uccisore, ma intesasi appena la voce intorno Chiaja di tale Omicidio, si andò a rifuggiare su la Chiesa un Caporale del Reggimento istesso Serchis Cuicor; il quale nel passargli da vicino un Soldato, gli consegnò il bastone, una sciabla insanguinata, ed un cornetto senza boccaglio. Si mandò immantinenti ad arrestare; e mentre si conduceva al carcere, confessò stragiudizialmente per la strada, essere stato egli l' uccisore del Janni. Si convocò Consiglio di Guerra; ed in forza de' concludentissimi indizj di fuga su la Chiesa, di consegna di armi, di Sciabla insanguinata, di cornetto senza boccaglio, il quale andava adattato a quel boccaglio, innanzi del Cadavere rinvenuto, e la confessione stragiudiziale, fu condannato alla tortura. Ma esaminatosi con diversi principj un tal decreto, si andò a vedere, che la confessione esensante, e con qualità, non era lontana dal verisimile, o almeno il Fisco non avea prova in contrario da smentirla: Si considerò, che non vi fu caso pensato, o precedente nimicizia. Si vide, che tutti e due erano abbriachi, poichè giunto l' Uccisore sul posto, si mise placidamente sul tavolaro a dormire, benchè caldo ancor fumasse sulla di lui Sciabla il sangue dell' ucciso, e come se niuno delitto avesse commesso, se ne stava bello e fresco, senza rimordimento; che poi digeriti i vapori di quel seducente fluido, si fuggì su la Chiesa. In somma si andarono meditando tali riflessioni [tirate veramente con un po' troppo di equità, e di compassione], non che alla tortura, ma a soli quindici anni di galea fu egli condannato (Dispaccio de' 29. Aprile 1765.).

(a) *L. 18. §. 5. ff. de Quaestionibus.*

(b) *Pract. crim. Par. III. v. Et si confitebuntur fol. 270.*

XII. Quando poi fosse negativo; e dopochè avrà subito il tormento, con tutte quelle circostanze, che da qui a poco dirò nella parte pratica, non può più condannarsi a pena ordinaria, ma rimane alla prudenza del Consiglio di Guerra l'incarico, di esaminare la imperfezion della prova, il peso del delitto, le circostanze, ed i rapporti della causa, per poi stabilire quel che più conviene al punto di giustizia. Era un precetto di antica legge, che trovo registrato fra le sentenze di Giulio *Paolo* (a) = *Tormentis apud Præsidem subjectus, & de nulla culpa confessus, ad justam libertatem perduci potest*, Per ciò fare si dee discutere la natura degl' indizj, distinguendo gli urgenti dalli meno, e così conoscendo la somma della gravezza, si possa proporzionare la pena: E sebbene colla toleranza del tormento si debilitano, e snervano gl' indizj fiscali, però non si hanno totalmente per estinti, sicchè possa il Reo assolutamente perdonarsi. Su di ciò son da vedere le opere dottissime di Francesco *Bruno* (b), e di Francesco *Casono* (c). Non mi si ascriva ad errore, se dopo del costituto del Reo soggiungo immediatamente il Capitolo della Tortura, essendosi disputato, se questo tormento è da darsi ad un Delinquente non confesso dopo il Processo informativo, o pure dopo che sia interamente compilato. Ho creduto; che debba seguire dopo dell' Informativo, poichè per espressa legge del Regno a' soli Cittadini Napolitani (d), ed a' Baroni, che avessero Vassalli in Regno (e) fu concessa la singolar grazia di non esser torturati, se non quando il Processo fosse per intero compilato; a tutti gli altri poi bastasse il sol Processo informativo. Nasce ciò dalla ragione, che i delitti han da punirsi, e molto più quando sieno atroci, non dovendosi badare, per salvare la pubblica tranquillità, a' difetti di ordine, i quali sono stabiliti per riparare i mali, e non per vie più fomentarli. La opinione istessa vedesi

(a) *Recept. Sentent. Lib. IV. Tit. XII. §. 3.*
(b) *De Indiciis, & tortura.*
(c) *De Indiciis, & tortura.*
(d) *Pragm. V. de Immunit. Neapol. Tom. II. pag. 351.*
(e) *Pragm. XXII. de Baronibus Tom. I. pag. 341.*

vedesi abbracciata dal *de Nigris* (*a*), dal Cardinal *Fusco* (*b*), dal *Cavalcano* (*c*), dal *Grammatico* (*d*), dal *Rovito* (*e*), e dal *de Rosa* (*f*). Anzi è principio della scuola criminale *ordo est ordinem non servare*, come insegnarono il *Caballo* (*g*), il *Gizzarello* (*h*), il *Marsilio* (*i*), ed il *de Petris* (*k*). Quando poi si opini il contrario, registrisi in quel sito, dove più piaccia, giacchè io scrivo un Istituto pratico, e non un Trattato di dispute.

Pratica del modo, come darsi la tortura.

XIII. Fra' Militari è nato dubbio, se il solo intervento dell' Inquisitore, sia bastevole alla sollennità dell' atto di tortura, o pur altro Giudice convien, che v' intervenga. Il problema mi sembra di non difficile risoluzione. Le Reali Ordinanze nulla di ciò han dettagliato, per cui secondo le regole generali convien ricorrere al disposto delle leggi civili, ed alla pratica inveterata de' Tribunali del Regno. Or se in questi oltra del Fisco, v' intervengono due Giudici, in esecuzione della notissima Prammatica di Carlo V. (*l*), altrimenti l' atto non è legale, quindi è, che dovendosi così la tortura fra' militari egualmente regolare, ragion vuole, che due de' Giudici militari vi debbano intervenire; e questi esser potrebbero i due ultimi Ufficiali, che han da votare da Giudici nel Consiglio di Guerra. Se poi si vogliano attendere gli esempj delle cose da' Tribunali militari decise, si vedrà, che in tal atto non solo due Giudici, ma l' intero corpo del Consiglio di Guerra è intervenuto, per meglio sollennizzarlo. E' famigerata ne'

(*a*) *In Capitul. Si cum sceleratis.*
(*b*) *Conclus. jur. practic. 491. lit. I.*
(*c*) *De Brachio Regio part. 1. num. 128*
(*d*) *Decis. XXXVI. n. 23.*
(*e*) *In Pragm. X. de Condemnat. pro delictis n. 4.*
(*f*) *Prax. Crim. Cap. VIII. n. 51.*
(*g*) *Cap. LXXXV.*
(*h*) *Dec. LXXVIII*
(*i*) *Cons. V & IX.*
(*k*) *Consil. CIV.*
(*l*) *Pragm. I. de Quæstionibus Tom. III. pag. 649.*

Reggimenti Siciliani la causa del Soldato di Messapia Nicola Scarancella, accusato di stupro immaturo, e d'infanticidio. Mancò la prova, per condannarsi all'ultimo supplicio, sicchè si dovè ricorrere all'esperimento della tortura. Domandò il Consiglio di Guerra, come regolarne la pratica; e gli fu data la conveniente istruzione; cosicchè in corpo egli intervenne nell'atto del tormento, alla cui presenza si rese compiuto; il Reo fu confesso, ed indi sentenziato alla forca, precedente trascino a coda di cavallo, colla sezion del capo, e mani, da affiggersi ne' luoghi pubblici (*A*). Mercè un tal esempio, sembra che non basti l'intervento del solo Fisco (*B*), ma conviene ancora, che vi sia se non l'intero Consiglio di Guerra, una parte almeno di esso, ad esempio delle cose decise.

XIV. Dopochè il Consiglio di Guerra hà decretato, doversi dare al Reo la tortura, si fa condurre alle Carceri di S. Giacomo, se l'atto è da farsi nella Capitale, o pur nelle rispettive Udienze del Regno, in dove vi è il sito nominato della *Corda*, purchè non si voglia alzare entro del Quartiere, in sito ove meglio convenga. Là si fa trovare il Carnefice, che dall'Inquisitore militare si chiede al Reggente della Vicaria, o a' Presidi, nulla importando la qualità del giorno, sia festivo, o no, giacchè per disposizion di legge (*a*), per isradicare dalla razza umana i malvagi, può procedersi anco nel dì della Pasqua. Parimente si fanno approntare due Cerusici del Reggimento, ed un Cappellano, affinchè i primi osservino s'è abile al tormento il corpo del Torturando; ed il Cappellano assiste per quel che possa avvenire rispetto a' soccorsi spirituali. Approntati questi insieme, il che ha da farsi nelle ore di mattino, e non mai di giorno, il Fisco militare tenendo sempre a se presente lo Scri-

(*A*) La sentenza si eseguì nella Piazza di Siracusa verso il fine dell'anno 1771.

(*B*) L'Avvocato fiscale non può fare nella causa istessa da Giudice (*L.* 14. C. *de Adsessoribus*; & *Pragm. XV.* § 18 *de Suspicionib. Official. Tom. IV. pag.* 71.)

(*a*) *L.* 10. C. *de Feriis*.

lo Scrivano dell'istessa causa, fa venire a se il Reo, per procedere a sì tragica scena.

XV. Ciò premesso, si fa denudare il Reo, per vedersi se ha fisici impedimenti da non poter essere torturato (*A*), il che deesi scrutinare da' Cerusici là fatti venire (*B*). E se quest'atto si faccia ad ogni altro precedente, quando il Reo è nel calabozzo, per non infastidir tanta gente, forse andrà ben pensato. Or se così avviene, che non si possa dare al Reo la tortura per mali, e per fisiche inabilità, si for-

(*A*) Non si può torturare colui, che tenesse distorsione di braccia, frattura, tumore, cauterj, o patisse di convulsione, nè il troppo pingue, per la difficoltà del respiro. Sono esenti tutt'i febbricitanti, gli asmatici, chi ha piaga nel torace, tabe, ulceri ne' polmoni, pleuritide, cardialgia, idropisia, flusso di Corpo, scirro, abscesso, ulceri, rottura, prolasso d'intestino, e qualunque specie d'Ernia, con tutti quegli altri impedimenti, che dettaglia il Medico fiscale presso *Sarno* (*Cap. II. pag.* 434.). Per il che sebbene questi casi sieno difficili, o almeno fra' Soldati rari, i quali quando gli abbiano, sono all'istante dismessi dall'attual servigio, e giubilati fra gl'Invalidi, ciò non per tanto se i Cerusici ritroveranno uno di questi diffetti, ne formano il loro certificato.

[*B*] Formola di perizia de' Cerusici, di esser un Torturando inabile a sostenere il tormento della corda.

Noi Dottori in Chirurgia del Reggimento di . . . facciamo pieno attestato, qualmente per ordine del Sig. D. Giovanni Rocchesini Sergente maggiore del Reggimento di Real Italiano, e Fisco nella presente causa, abbiamo osservato nella Camera della Corda un Soldato, che ha detto chiamarsi Saverio Perla, il quale patisce di asma, secondo le osservazioni fatte da noi, co' principj della nostra professione; ha nel braccio destro un emissario, fattosi da più tempo, e nelle parti inferiori patisce di rottura, per il che pericolando nella vita, si rende inabile al tormento in aria, come quello della corda; ed in fede del vero ci siamo qui sottoscritti.

Napoli 18. *Febbrajo* 1781.

Dott. Cerusico Domenico Bajer.
Dott. Cerusico Ignazio Giovio.
Gio. Rocchesini Sergente Maggiore.

si forma dall' Inquisitor militare un Atto (*A*), affinchè il Consiglio di Guerra possa decretare quel che più gli sembra conveniente. In vista di ciò si suol convocare di nuovo il Consiglio, per risolvere cosa dee fare su tale incidente. Ho veduto praticare, che per uscir d' imbarazzo ha decretato condannarsi il Reo a pena straordinaria. Or se così a buon

[*A*] Formola di un atto dell' Inquisitor militare, di aver sospesa la tortura per fisica inabilità del Torturando.

Atto.

Oggi che corre il dì 19 Febbrajo 1781. in esecuzione del voto profferitosi dal Consiglio di Guerra, in data di jeri 18. detto, col quale fu ordinato darsi al reo Saverio Perla la tortura, per lo spazio intero di 40. minuti, affin di dire il vero, sul successo delitto, mi son portato nelle Carceri di S. Giacomo, e propriamente nella Camera detta della Corda; là presenti i Sig. NN. NN. Giudici del Consiglio di Guerra, ho fatto trasportare il reo Perla, dove per ordine precedente, che aveva dato, si son ritrovati presenti i due Cerusici del Reggimento, il Cappellano, ed il Carnefice della G. C. della Vicaria. Per atto principale si è osservato il Corpo del Perla da' due menzionati Cerusici, per vedere, se avesse difetto impediente a sostener la tortura, e si è trovato, ch' egli tenea nel braccio destro un' antica piaga, nominata emissario, e nelle parti inferiori pativa di rottura; per il che hanno opinato di non poterglisi dar la corda, senza pericolo della vita, come tutto costa dalla di lor fede, che esiste nel Processo. In qual rincontro i Giudici qui presenti ne han sospesa la esecuzione, ed hanno ordinato restituirsi al Carcere il Reo, affinchè il Consiglio di Guerra informato di tal novità, decreti quel che crederà conveniente, secondo lo statuto delle leggi.

Napoli 19. Febbrajo 1781.

Gio: Rocchesini Sergente Maggiore.

a buon diritto si possa arbitrare, io non lo so. Ma crederei più tosto, che dovesse in tal caso rappresentarlo a' Superiori militari, affinchè questi, informatane la Maestà del Re, possa sovranamente disporre ciocchè più gli sembri opportuno.

XVI. Quando poi alcuno impedimento non gli si trovi da renderli esente dal tormento della tortura, allora i Cerusici formano precedentemente la di lor libera certificazione (A). Venutosi all'atto, ed approntatasi dal Fisco un'ampollina, secondo la Prammatica del Regno (a), per misurare esattamente il tempo prescritto alla durata del tormento, è opinione del Reggente de *Rosa* (b) di farglisi prima di sospenderlo sulla corda tre ammonizioni, confortandolo a confessare la verità, per non esporsi a tante afflizioni; acciocchè vegga dove giunge la benignità del Magistrato, e la perversità del suo cuore. I Cerusici, ed il Cappellano escon fuora della Camera, e rimanendovi l'Inquisitor militare, i Giudici o tut-

[A] Formola di perizia de' Cerusici, di esser un Torturando abile a sostenere il tormento della Corda.

Noi Dottori in Chirurgia del Reggimento di . . . facciamo pieno attestato, qualmente per ordine del Sig. D. Gio: Rocchesini Sergente maggiore del Reggimento di Real Italiano, e Fisco, abbiamo osservato nella Camera della Corda un Soldato, che ha detto chiamarsi Saverio Perla, su del quale fatte le possibili diligenze, lo troviamo sano di corpo, nè ha difetto apparente nelle braccia, nè al petto, per il che può liberamente, e senza pericolo di sua vita esser tormentato: Ed in fede del vero ci siamo qui sottoscritti.

Napoli 18. *Febbrajo* 1781.

Dott. Cerusico Domenico Bajer.
Dott. Cerusico Ignazio Gievio.
Gio: Rocchesini Serg. Mag.

(a) *Pragm. XXXVII.* §. 20. *de Offic. Magistr. Justit. Tom. III. pag.* 123.

(b) *Prax. Crim. Cap. VIII. circa fin. fol.* 88.

o tutti , o parte del Consiglio di Guerra (*A*), lo Scrivano militare, il Reo , il di lui Avvocato (*B*) , ed il Carnefice , si viene al punto di dare la tortura ; per il che pria di denudarlo gli s' intima il tormento, al quale il Consiglio di Guerra con suo decreto lo ha assoggettito ; indi gli s' interroga il vero del successo delitto, quando lo commise , dove , ed in quali circostanze , senza punto entrare in dimande suggestive , in tutt' i rincontri vietate , specialmente per precetto dell' Imperadore *Trajano* (*a*) ; e solo con interrogazioni generali si va dilucidando la confessione del vero , a norma della regola , che a Calpurnio ne prescrisse Adriano (*b*) : Se nulla a ciò il Reo risponde , allora si fa ordine al Boja , che lo spogli , lasciandogli solo nelle parti pudende una fascia , e di poi gli si dimanda di nuovo, che con effetto dica la verità , come succedette il delitto, in qual tempo, dove , e con quali circostanze . Non rispondendo cosa di positivo , mantenendosi nel piede di negare tutto , in quel caso il Boja gli lega le mani per tirarlo sù . Qui l' Inquisitore continua ad interrogarlo, per attendere la confessione del vero , ma quando non

(*A*) Da un luogo di Valerio *Massimo* (*Lib. VIII. Cap. IV.* §. 1. *fol.* 313) si rileva, che quando gli Schiavi commetteano delitto tale , da esser sottoposti al tormento della tortura , avea facoltà il Padrone di dargliela, senzachè affatto v' intervenisse l'autorità, o la presenza del Pretore : Secondo le leggi del Regno (*Pragm. I. de Quæstionibus Tom. III. fol.* 649.) han da intervenire non meno due di que' Giudici , che decretarono tal tormento nell' atto , che si eseguisce.

[*B*] Non è da mettersi in disputa , che nel darsi la tortura ad un Militare , vi debba intervenire il di lui Difensore. E' precetto espresso di Prammatica [*Pragm. XXV. de Offic. Magistr. Justitiar. Tom. III. pag.* 106.] , che laddove si tratta di tormentarsi un Paesano , v' interviene benissimo il di lui Avvocato. La pratica di darsi la tortura a' Soldati è tutta uniforme a quella de' Tribunali ordinari, perchè nulla di particolare ne han prescritto le Reali Ordinanze; e perciò crederei opportuno , che anco al Soldato si debba accordare il Difensore in quell'atto . Se si osserva la Storia delle cose decise , egualmente si vede, che il Soldato di Messapia Nicola Scarancella si elesse per suo Avvocato l' Ufficiale di Lucania D. Francesco Salomone , il quale intervenne in tutti gli atti di sì tragica scena , e li sottoscrisse, come suol praticarsi nel *Carco*.

(*a*) *L.* 1. §. 21. *ff. de Quæstionib.*

(*b*) *L.* 1. §. 22. *ff. de Quæstionib.*

non gli riesca, si fa senz' altro sospendere per la durata di quel tempo, che ne prefisse il Consiglio di Guerra.

XVII. Così pendente si siegue di tanto in tanto ad interrogare, laddove si attende colla massima avvertenza di notare ogni proposizion, che pronuncia, anco se sia estemporanea, e varia; e come dice il *Moro*, s' è pure una bestemmia. La formola di quest' atto può essere la infrascritta (*A*). Or qui il *Sarno* (*a*) opina, che se il Reo, che si ritro-

X va

(*A*) **Formola dell'atto, mentre si dà ad un Torturando la Corda.**

Nella Città di Napoli oggi 19. *Febbrajo* 1781. *io Sergente Maggiore del Reggimento di Real Italiano, in esecuzione del decreto del Consiglio di Guerra, ho date le disposizioni, perchè si conduca nelle Carceri di S. Giacomo, e propriamente nella* **Camera** *della Corda il reo Saverio Perla, per darglisi il tormento della tortura; come in effetto trovatosi unito in corpo l' istesso Consiglio, e condottovi il Reo, presente il di lui Avvocato, ed il Carnefice, ho detto al Saverio Perla:*

Il Consiglio di Guerra ti ha condannato, e ti condanna al tormento della tortura (qui si soggiunge, *acre, con funicellate &c.* a norma del decreto), *a motivo che voi non avete voluto nel vostro Costituto confessare il vero, sul succeduto omicidio in persona di Pietro Spataro: Onde o confessate il vero a tenore degl' indizj, che concorrono nell' Informativo, o pure sarete in questo momento torturato.*

Rispose: *Non ho che confessare, per non aver* . . . .

Dimandato: *Giurate a Dio, e promettete al Re di dire la verità su di quello, che vi domanderò?*

R. *Sì Signore, lo giuro, e lo prometto.*

Ed osservato il di lui Corpo da' Cerusici, s' è atto alla tortura, o no; avendo questi deposto con l' Attestato di esser abi-

(*a*) *Formula XL. num.* 36. *fol.* 344. *mihi.*

va sospeso sulla Corda, dica = *Scendetemi*, *perchè voglio dire la verità*, si dà dal Fisco ordine all' istante, affinchè si scenda; ed in questo ha da notarsi il tempo scorso della di lui sospensione; e fattosi sedere, per dare un po' di tranquillità al dolore, gli si dimanda la verità del succeduto delitto. Se dal Reo si pronuncia la Confessione sotto la Corda, là per là si registra in iscritto, con tutte le formole solen-

---

abilissimo, e non avere il più semplice impedimento, ho dato ordine al Carnefice, che lo denudi, e pria di legargli le mani l' ho interrogato;

Dite con effetto chi commise il delitto, per quale occasione, in quale circostanza, e quando?

R. *Signore, come vi ho detto, così vi dirò sempre, che tutta è impostura quella, che contro mi hanno ordita i nemici.*

E finalmente denudato ordinai, che se gli legassero alla Corda le mani, e pria di sospenderlo per la terza volta l'ho interrogato;

Non v' ingannate l' anima collo spergiuro, per aver giurato a Dio, e promesso al Re di dire la verità. Dite dunque da chi fu commesso il delitto, per quale occasione, dove, ed in quali circostanze?

A ciò nulla rispose. Ond' è, che fu elevato sulla Corda, laddove fra piccioli spazj di tempo seguitai a dimandarlo:

Dite la verità. R. *Non so niente.*

D. *Dite la verità* = *Non diede veruna risposta.*

D. *Dite presto la verità.*

R. *Non so niente, che volete da me?* D. *Dite la verità.*

R. *Non so niente, ma patisco perchè così vuole la giustizia.*

D. *Dite la verità.* R. *Il mio cervello mi ha ridotto a questo stato.* D. *Dite la verità.*

R. *E che mi domandate a fare?*

In tali interrogazioni si va consumando il tempo, fino a che se ne compie la durata dal decreto prescritta.

E com-

lenni, che altrove si sono annotate, parlando del Costituto del Reo (*a*), finchè da questo si faccia sottoscrivere, o pur crocesignare (*A*). Indi si rimette ben custodito in un Calabozzo, dove non vi sia altro Preso., il quale possa svolgergli il capo, e non ratificare dopo le 24 ore la confessione. Per il che a maggior cautela del Fisco si soglion prendere dall' Inquisitor militare per quel solo giorno le

 chia-

E compiuto il tempo, anco per ordine del Consiglio di Guerra feci scendere dalla Corda il torturato Saverio Perla, il quale è rimasto tal quale negativo, senz' aver profferita cosa da indagarne ramo di reità. E perchè così convenga tal quale la sottoscrivo.

Gio: Rocchesini Sergente Maggiore.

(*A*) **Formola dell'Atto di Tortura, dove il Reo sia confesso.**

Premettasi qui quanto s' è detto nella precedente formola, indi si siegue:

Domandato: *Dite la verità.*

A ciò nulla rispose: Ond' è, che fu elevato sulla Corda, laddove appena, che fu vinto dal dolore, disse = Signore, fatemi calare, perchè voglio confessare. A ciò, precedente permesso del Consiglio di Guerra, diedi ordine, che si scendesse, e seduto in un poggiuolo, cominciai l' interrogazioni, che sieguono.

D. *Chi fu quello, che commise il delitto, per qual ragione, in che luogo, e ditelo con verità.*

R. *Signore, vi dirò distintamente tutto, com' è passato il fatto, che io so bene, e fin' ora non vi ho manifestato. Trovandomi nel dì . . . . .*

Qui si andrà scrivendo parte a parte, punto per punto quanto dal Reo si manifesta.

D. *Per*

(*a*) *Lib. II. Cap. VIII. pag.* 134.

chiavi del Calabozzo, e tutto quell' ajuto, che dovrà darsi al Reo o da' Cerusici, o di cibo glielo fa dare col suo intervento.

XVIII. Non bastano nè anche tante diligenze per aversi dal Reo la veridica confessione, ma dopochè egli sotto la Corda ha confessato, e ratificato il commesso delitto, se ne ha da aspettare la istessa ratifica, trà l' elasso di 24. ore (a); tempo in cui il Fisco, presente ben anco l' intero Cor-

---

D. *Per qual fine non avete detto tutto ciò prima di esser tormentato?*

R. *Signore, mi credeva, che quando non avessi voluto confessare, non vi fosse stato altro espediente da farmelo dire per forza.*

D. *Chi altro vi era, quando fu commesso il delitto?*

R. *Vi era . . . . . .*

E lettagli la sua deposizione, e domandato se tutto ciò, che sta scritto è quello, che ha confessato, e se vi è altro da aggiugnere, o levare? Risponde: *Tutto quello, che sta scritto, è realmente quanto ho deposto; e sotto il giuramento dato, per non sapere scrivere, fa il segno di Croce.*

Segno di Cro✠ce di Saverio Perla,
Stefano Savelli Avvocato.
Gio: Rocchesini Sergente Maggiore.

Premesso ciò, lo feci di nuovo legare, ed elevatosi sulla Corda, così pendente l' interrogai.

La confessione, che poc' anzi avete fatta, quella istessa, che avete intesa leggere, e che per non sapere scrivere avete Croce-signata s' è vera, ratificatela, e chiamatela per indubitata.

R. *Si-*

(a) *Sarno Prax. crimin. Formola XL.* XIII, *num.* 105. *fol.* 211. *num.* 42. *fol.* 345. = *Brigante Tit.*

Corpo del Consiglio di Guerra, fa a se venire il Reo, e sciolto da ogni legame, leggendogli la confessione, che il dì precedente sotto del tormento ha profferita, ne ha da attendere la solenne Ratifica, potendosene regolare la formola da quella, ch'è qui inserita (*A*).

XIX. Che

R. *Signore, quanto ho detto, e deposto adesso è tutt o verissimo, così passa il fatto, ratificandolo mille volte, con darlo per indubitato.*

Segno di Cro✝ce di Saverio Perla.
Stefano Savelli Avvocato.
Gio: Rocchesini Sergente Maggiore.

Per cui fattolo scendere dalla Corda, e dopo croce-signata la Ratifica, lo spedii, precedente permesso del Consiglio di Guerra, con una partita di Granatieri pel calabozzo; entro del quale non vi era altro Preso; e datosi riparo da' Cerusici alle slogature delle braccia in mia presenza, ho serbate meco le chiavi della Carcere, per non avere abboccamento con altri Presi, fino a che non sieno spirate le 24. ore per la Ratifica della di lui confessione.

Napoli 19. Febbrajo 1781.

Gio: Rocchesini Sergente Maggiore.

(*A*) **Formola di ratifica della confessione pronunciata da un Reo in Tortura.**

Oggi, che corre il dì 20. di Febbrajo 1781., e sono circa le ore 15 d' Italia, ho fatto venire alla presenza del Consiglio di Guerra, entro della Camera della Corda nelle Carceri di S. Giacomo il Soldato Saverio Perla, che stava detenuto nel Calabozzo, reo del delitto registrato nel presente Processo, chiamandovi anco l' Avvocato da lui destinato, ed alzata su la man destra, sciolto da ogni legame, l' ho interrogato:

Giura-

XIX. Che se poi il Reo non voglia ratificarla, dichiarando non esser vero quel che disse, o pure lo disse per esser calato dal tormento, benchè in effetto non fosse vero quanto là avesse deposto (*A*), si ha da ritornar da capo (*B*), restituendolo sulla corda, come se nulla finora si fosse oprato (*a*), perchè in contrario, dice Carl'Antonio *de Rosa* (*b*), il rimedio della tortura diverrebbe elusorio, e la repu-

---

Giurate a Dio, e promettete al Re di dire la verità su quanto sarò per domandarvi?

R. *Sì Signore, lo giuro, e lo prometto.*

D. *Sapete voi, se in altra occasione avete deposto sopra il delitto, che vi s' imputa?*

R. *Mi ricordo benissimo, che jeri fui tormentato sulla Corda per confessare il delitto da me commesso, per cui ne feci, e ne crocesignai la mia confessione nella vostra presenza, la quale sentendo leggere, dirò volentieri, s' è la mia.*

E lettagli per intero la cennata confessione con modo intelligibile, e dimandatogli se è la stessa, se la ratifica, e la da per indubitata. Rispose: *Questa è la Confessione, che feci io jeri, la quale accetto, ratifico, e do per indubitata, che per non sapere scrivere la segno colla Croce.*

Segno di Cro✠ce di Saverio Perla.
Stefano Savelli Avvocato.
Gio: Rocchesini Sergente Maggiore.

(*A*) Così avvenne nella Causa del precitato Reo Nicola Scarancella, il quale domandato della ratifica di sua Confessione profferita nella tortura, rispose: *Non voglio affatto ratificare la confessione, che mi si è letta, e data ad intendere; nè io mi ricordo, che cosa feci, nè quello, che dissi nell'atto della tortura jeri, perchè stava stordito.*

(*B*) E questa ripetizion di tormento non è nata da capriccio de' severi Giureconsulti, ma è poggiata su i fondamenti di leggi espresse, l' una dettata da *Modestino* [*L. 16 pr. ff. de Quæstionibus*], l'altra di *Paolo* [*L. 18. §. 2. ff. eodem*], le quali continuata hanno avuta la loro osservanza.

(*a*) *Brigante Tit. XIII. num. 107. fol. 211.*

(*b*) *Prax. crim. Cap. VIII. n. 88. fol. 86.*

reputazione della forza del Pretore andrebbe a male (*A*). Persistendo il Reo nell' istessa negativa senza voler ratificare la profferita Confessione, gli si dà il tormento istesso, che gli si diede prima di voler confessare, in dove son da attendere i modi, i requisiti, e le maniere, di sopra avvisate, specialmente l'intervento del Consiglio di Guerra, la visita de' Cerusici, e tutt'altro, che s'è avvertito; onde siegue, che se con effetto è renitente a negar la ratifica, tolerando il tormento per la prescritta durata di tempo, non si suole tormentare per la terza volta, se non nel caso, che gl' indizj fossero della terza, e quarta specie, cioè indubitati, ed urgentissimi, capaci di esser puniti con pena ordinaria (*a*); e laddove si è giunto a questo numero, non è da passarsi più oltre; ma può il Consiglio di Guerra contentarsi de' tormenti dati per ben tre replicate volte, giacchè *tormenta adhibenda sunt, non quanta accusator postulat, sed ut moderatæ rationis temperamenta desiderant* (*b*), e con-

(*A*) **Formola di atto, mentre un Torturato non vuole ratificare la confessione profferita nella Tortura.**

Atto.

Mentre ho fatto venire il Soldato Saverio Perla, presente anco l' intero Consiglio di Guerra, per attendere la ratifica di quella confessione, che jeri sotto della Corda ne fece, si è in tutto disdetto, pronunciando, ch' egli confessò, non perchè fosse vero quel che disse, ma perchè non poteva altrimenti tolerare il tormento, e perciò non intende di ratificare, dar per vera, ed indubitata la confessione, che fece; per il che di nuovo si dee assoggettire al tormento della Corda, in esecuzione del decreto profferito dall' istesso Consiglio.

Napoli li 20. Febbrajo 1781.

Gio: Rocchesini Sergente Maggiore.

(*a*) *Brigante loc. cit. fol.* 111. *num.* 109. 110.

(*b*) *L.* 10. §. 3. *ff. de Quæstionibus.*

e condannarlo a pena più mite dell'ordinaria, giacchè non v' è esempio, secondo il *Sanfelice* (a), e lo *Scyaloya* (b), che ne' nostri Tribunali si sia data per ben quattro volte la tortura.

XX. Allorchè poi col valore del tormento s' induce il Reo alla ratifica, come si legge nella qui inserita Formola (*A*), una tal confessione ha di bisogno di una secon-

(*A*) Formola della ratifica della seconda confessione fatta da un reo Torturato.

Oggi 20. *Febbrajo* 1781. *per ratificare la confessione, fatta nell' atto della tortura, che jeri non volle ratificare il reo Saverio Perla, s' è qui condotto in Corpo il Consiglio di Guerra, l'Avvocato del Reo, il Carnefice, ed il Reo; il quale avendo alzata la mano in segno di giuramento è stato da me interrogato.*

Giurate a Dio, e promettete al Re di dire la verità, su di quanto sarà di bisogno in questo istante?

Rispose: *Sì lo giuro, e lo prometto.*

E dettogli: Ratificate la vostra Confessione, che jeri non voleste ratificare?

R. *Son pronto a ratificarla: Ma fatemela prima sentire, se in quella dissi tutto il vero.*

Ed avendogliela fatta sentire da principio a fine.

R. *Questa confessione, che mi si è letta, è quell' istessa, che io feci l' altro jeri nell' atto della tortura. E siccome è tutto vero verissimo ciò, che in quella si contiene; quindi la ratifico, la confermo, e la do per vera in presenza dell' intero Consiglio di Guerra; e poichè non posso sottoscriverla, per essere addolorato in tutte due le braccia, basterà, che la crocesegni.*

Segno di Cro✠ce di Saverio Perla.
Stefano Savelli Avvocato.
Gio: Rocchesini Sergente Maggiore.

(a) *Decis.* CLII. (b) *Cap.* II. *num.* 15.

seconda ratifica, altrimenti non si reputa legale (*A*). Quando il Reo ha pienamente confessato sotto della corda, e ratificato eziandio, se gli dovrebbe dare il termine alle difese sulla di lui confessione, siccome insegnano tutt' i Dottori Criminalisti (*a*); ma poichè difese non si danno ne' giudizj criminali militari, senonchè solo l'atto di confrontazione, ed esser il Reo condotto nella Sala del Consiglio di Guerra, per là dire a voce ciocchè gli occorre; quindi è, che stimo, pria che il prelodato Consiglio venga a decidere, sulla enunciata confessione, debba per tal causa specialmente sentire il Reo, ed interrogarlo su i motivi, che potranno insorgere; sicchè sgombro da ogni dubbio, possa profferire placidamente la sentenza, senzachè gli rimanga nell'animo alcun rimordimento. Come debbasi sentire un Reo in Consiglio di Guerra, ne farò parola nella Parte IV. del militar Processo.

CAPITOLO X.

Della Convalida in tortura.

I. NOn succede di raro, che un Delinquente nel suo Costituto chiami, ed accusi un altro, sulla falsa credenza, che avendo compagno al delitto, possa così discolpar se medesimo (*b*). Quindi usandosi dal Fisco gli spedienti tutti, per ricercare il vero, o almeno non lasciare cosa, che sia a tal fine relativa, sente il Reo come principale a se, e come Testimonio respettivamente a Colui, che accusa. Ma poichè un Reo denunciante si reputa dalle leggi (*c*) per un infame Testi-

[*A*] Così si praticò col Soldato Nicola Scarancella. Fu quello come ho detto, confesso per effetto della tortura; ma poi nell'atto della Ratifica fu negativo; onde torturato di nuovo, e di nuovo confesso, ebbe bisogno la seconda confessione di una seconda Ratifica.

[*a*] *De Rosa Cap. VIII. n. 92. f. 87. Sarno Formola XL. n. 15. fol. 346.*

(*b*) *L. 17. C. de Accusationibus.*

(*c*) *L. 3. ff. de Testibus.*

ſtimonio, e tanto è più infame, in quanto tradiſce ſe medeſimo colla confeſſione del proprio delitto, perciò a purgar l'infamia uopo è che al tremendo paſſo della tortura ſi ſoggetti (a), il che chiamaſi atto di *Convalida* (*A*); onde ſi dica, che non per volontà, ma vinto dal tormento dovè deporre il vero (*b*), chiamando quel tale egualmente colpevole (*B*), come ſcriſſero Giulio *Claro* (*c*), il *Majorana* (*d*), il de *Marinis* (*e*), ed il de *Roſa* (*f*).

II. Il Soldato può convalidarſi in tortura al pari di ogni altro paeſano, mercè un Ordine militare, emanato a' 14. Decembre del 1748. (*C*). Naſce qui il dubbio, in preſenza di chi ha da farſi l'atto della Convalida; ſe baſta il ſolo Inquiſitor militare, o pure vi han da eſſere de' Giudici. Se ſi vuol attendere la pratica de' Tribunali ordinarj, tal funzione ſi fa preſenti i Giudici, e lo Scrivano della cauſa ne forma per ordine loro, e nella di lor preſenza un atto. Tirandoſi dunque queſta pratica al guſto de' Tribunali dell' Eſercito, e ſcrutinando bene coſa in ſoſtanza ſignifica, ſi va ſubito a veder, che tanto vale la Convalida, quanto il prendere la depoſizione di un Teſtimonio, o al più ratificare il di lui detto. Or ſe l' Inquiſitor militare può eſaminare, e ratificare da ſe ſolo qualunque fiſcal depoſizione, perchè non può ancora far da ſe ſolo la Convalida, la quale non vale più di queſti due atti? Ma ſi dirà, che la Convalida

ha la

(*A*) La voce di *Convalida* naſce dal ſignificato di far valida quella teſtimonianza, che tal volta non ha vigore alcuno; il che acquiſta, quando colla tortura ſi fa purgar l'infamia.

(*B*) Sembra a me, ſe pur non erro, che l' atto di Convalida abbia l'antichiſſima origine dal diſpoſto di una legge, che oſſervo regiſtrata nelle Pandette (*L. 16 ff. de Queſtionib.*): Su della quale ſon da vederſi gli Eſpoſitori, per intenderne lo ſpirito, e non crederla ſulle prime contraria.

(C) Ch'io leggo regiſtrato in una Conſulta della Giunta ſuprema di Guerra de' 14. Decembre del 1762.

(*a*) Anton. *Fabro: Codex definition. forenſium Tit. XXI. de Queſtionib. Definition.* 23.

(*b*) *L.* 14. *C. Ex quibus cauſis infamia.*

(*c*) §. *fin. Queſt.* 45. *v Caterum ſi reus.*

(*d*) *In opopr. Cap.* 8 *num.* 74.

(*e*) *Quotidian. reſol. jur. Lib. I. Cap. CCLXXXVII.*

(*f*) *Prax. crim. Cap. VIII. n.* 97.

ha la natura istessa della Tortura, la quale per esser solenne ha bisogno dell'intervento di due Giudici. Rispondo, si è vero in quanto all'apparenza, ma non nella sostanza; poichè ella non è vera tortura, ma una figura, ed un simbolo. Del rimanente se voglia farsi coll'intervento de' due ultimi Ufficiali, che han da votare nel Consiglio di Guerra, nulla sarà di strano, anzi si posson così togliere tutt' i sospetti di nullità.

III. Consiste la Convalida nel condursi il Reo nel sito, ove si dà la tortura; e là giunto vi si trova il Carnefice, che ha da legarlo nella corda, come se si dovesse torturare, benchè sia tutta una finzione, che non so come possa tolerarsi da un imparziale spirito legislativo. Ha da credersi, che un Legislatore vuole, che si faccia da vero quel che precetta, poichè son da lui lontane affatto le finzioni, come figlie di debolezza, e di timore; ciò non per tanto non è giunto ancor tempo da togliersi sì insignificante finzione. Mentre dunque persiste così il Reo, gli si fa venire d'innanzi colui, che chiamò socio nel delitto, in faccia di chi dando il giuramento, gli si legge il di lui Costituto; o pur gli si legge pria di legarsi, come pretende il *Broya* (a); e dopo che per ben tre volte è avvertito a dire il vero, e non offendere l'innocenza altrui, e ciò non per tanto perdura nel detto istesso, questo rimane valido, e si ha come un altro Testimonio fiscale (*A*). Ma la inserta Formo-

(*A*) Han di molto disputato gli Eruditi criminali, sul valore della deposizione di un Correo, contra un altro complice, anco purgata dall' infamia, mercè la Convalida, e qual male in sostanza può arrecare. Non posso, nè debbo ingerirmi in dispute siffatte, poichè il mio disegno è di pura pratica, anzi che di teoriche questioni. Però si può su di ciò consultare il Presidente *de Franchis* (*Decis.* 570. & 459.), il Reggente *de Rosa* (*Prax. crim. Cap. VIII. n.* 29.), Pascale (*de patria potestat. Part. IV. Cap. III. n.* 7.) e Gio: Batista *Toro* [*in Compend. decis. Tom. I. vers. Socius criminis*]. Quel ch'è vero si è, che per legge del Regno, se tre ladri chiamino in tortura un altro complice, il solo di lor detto basta a formare la prova più soda, e convincente. [*Pragm. III. de Furtis Tom. II. pag.* 103.].

(a) *Modus actitandi in criminibus Cap. XVIII. n. 63. fol.* 163.

la (*A*) chiarificherà più a minuto tal pratica.

IV. Avverrà tal volta, che il complice accusato sia assente, in guisa, che il Reo non gli può giurare in faccia, nè dar segno, se realmente lo conosce; allora usano i Tribunali ordinarj spedirgli la citazione *ad videndum juramentum in*

(*A*) Formola degli atti della Convalida in tortura.

Nella Città di Napoli oggi i 17. Febbrajo del 1781. in virtù della concessami facoltà, da poter procedere nella presente causa da Inquisitore, e da Fisco, precedente ordine, ed intervento de' Sig. NN. NN. Giudici del Consiglio di Guerra, ho fatto condurre nelle Carceri di S. Giacomo, e propriamente nella Camera della corda il Soldato Saverio Perla reo principale in quanto a se, e come Testimonio rispetto al complice Spiridone Fazio, anco rubricato nell' istesso delitto, il quale prima che dal Carnefice sia stato legato alla corda, come se gli si dovesse dare la tortura, e dato segno di doversi sospendere, e fattogli alzar la mano destra, per la solennità del giuramento, presente anco il nominato Spiridone Fazio, l'ho interrogato = Come si chiama colui, che fu di unita con voi nel commesso delitto?

Rispose: *Si chiama Spiridone Fazio, ed è questo, che io tocco col piede.*

Quando non sappia come si chiama, o si sospetti, che non lo conosca, glielo si fa vedere fra simili, e dissimili, secondo l'avviso del *Broya*.

D. *Giurate a Dio, ed in faccia a Spiridone Fazio, e promettete al Re di dire la verità su di quanto vi domanderò?*

R. *Sì Signore, lo giuro, lo prometto, e lo sostengo in faccia sua.*

D. *Perchè credete, che siete stato condotto in questo sito?*

R. *Forse perchè gli sostenga in faccia, che tutti e due di unita uccisimo l'altro jeri il Soldato Pietro Spataro, come ho distintamente confessato nel mio Costituto.*

Qual

in tortura, e lasciarla in Casa di sua abitazione, perchè l' atto di convalida vaglia solennemente, benchè lui assente (*A*). Or adattando questa pratica a' Tribunali militari, i quali non usan citazioni, nè si servon d'Algozzini, potrebbesi supplire con un Editto, da affiggerlo in un luogo pubbli-

---

Qual Costituto essendosi da me letto, da principio a fine, con voce intelligibile, e chiara, ed avvertitosi il Delinquente per la prima volta, se il di lui detto contra di Spiridone Fazio sia positivamente vero? Ha

R. *E' tutto vero, quel che ho distintamente deposto.*

Ed avvertitosi di nuovo, che si ricordi bene, se con effetto è vero, che Spiridone Fazio si cooperò con esso lui nel commesso delitto, a tenore di quel che ha confessato. Ha

R. *Replicherò per cento volte, ch' è vero, più che vero, ch' egli sia come me principalissimo Reo.*

E finalmente dettogli, ch' è una grave colpa accusare un Innocente, e che non escolpa se, chi cerca accusare ingiustamente un altro.

R. *Se io ho accusato Spiridone Fazio come reo, egli è tale, dichiarando sempre per vera, per legittima, e per sincera la mia confessione.*

In tale costanza di sentimento, si è fatto dislegare, e crocesignare la presente Convalida.

Segno di Cro✠ce di Saverio Perla.
Gio: Rocchesini Sergente Maggiore.

(*A*) Costumasi però tal diligenza nelle cause gravi, e memorabili, poichè nelle lievi non fan di mestiere tante cerimonie, come opinò Gio: Francesco *Sanfelice* (*Decis. XXXVII.*). Certi gravi delitti non devono essere esaminati a tutto rigore di prova, fu una savia espressione di *Apulejo* (*III. Florid.*): *In maleficiis etiam cogitata scelera, non perfecta, adhuc vindicantur, cruenta mente, pura manu*. Al che allude un detto di *Giovinale*:

Nam scelus intra se tacitum, qui cogitat ullum
Facti crimen habet . . . .
Satyr. XIII. v. 209.

pubblico della Piazza, o del Quartiere, e così conseguire brevemente il fine istesso *(A)*.

CAPITOLO XI.

Degli atti di Ratifica nel Processo militare.

PARTE II.

I. PEr atto di *Ratifica* ha da sentirsi un giudizio, che può fare un Testimonio sulla medesima sua deposizione, tenendo da banda presenti nella memoria i fatti veri, che gli costano, e dall' altra i fatti, che sente registrati in iscritto. Se questi riscontrandogli insieme nel tribunale della propria coscienza li trova corrispondenti al vero, allora può confermarli (tanto vale la espression di *Ratifica*), come immancabili, e sinceri, senza potersi di essi

(A) Formola dell' Editto, perchè un Complice assente intervenga nel giuramento della Convalida in tortura.

D. Gio: Rocchesini Sergente Maggiore del Reggimento Real Italiano, Inquisitore, e Fisco nella presente Causa.

Perchè possa il complice Spiridone Fazio, Soldato del Reggimento di . . . . . vedere il giuramento, che nell' atto di Convalida in tortura dovrà dare il reo Saverio Perla, perciò domani nelle ore 14. ed in appresso potrà comparire nelle Carceri di S. Giacomo, e propriamente nel luogo, che chiamasi la Camera della corda, altrimenti l' atto si avrà come fatto col di lui intervento. Napoli 17. Febbrajo 1781.

Gio: Rocchesini Sergente Maggiore.

Il soscritto Editto è stato pubblicato, ed affisso ne' luoghi soliti secondo l' uso militare. Oggi 17. Febbrajo 1781.

Orlando Bentivoglio Caporale del Reggimento di Real Italiano.

essi mai più dubitare. Se poi vi scorge differenza grande, o picciola che sia, per cui il fatto scritto non combacia bene col fatto succeduto, egli è in obbligo di correggerla, finchè la riduca ne' puri termini del vero; il che gli è permesso di fare.

II. Da ciò siegue, che quest' atto ha due ben distinti oggetti; l'uno è di confermare la prima deposizione fatta dal Testimonio fiscale, l'altro è di dar luogo alla emenda della deposizione istessa, quando non si trovi ben uniforme allo stato inalterabile del fatto succeduto, e se questo atto manca, si rende ben diffettosa la procedura. Per tal mancanza non si poterono condannare alla pena ordinaria i due Soldati delle Reali Guardie Italiane Biase Mussolini, e Tommaso Semitecolo, rei di diserzione *(a)*. Era ben necessario dare ad un Testimonio il tempo da ben ponderare colla ratifica quel che depose nell' Informativo; poichè molte volte avviene, che un Uomo colto all' istante dica o ciò che non sa bene, o vinto dal timore deponga quel che non sia vero; o pur debole di memoria meglio rammentando le circostanze del fatto, per non recare ingiuria alla verità, s' induca a meglio esprimere i sensi del suo animo. Quante volte è succeduto, che si sia salvata la vita ad un Uomo ingiustamente querelato; o pure punito con effetto quel malfattore colla rivoca, o colla migliore spiega, che fece un Testimonio nell'atto della Ratifica? Cosicchè quando non vi fosse stato luogo all' emenda, l' Innocente sarebbe perito, ed il Reo avrebbe scampata la giusta pena in pregiudizio del pubblico esempio. Perciò in tutte le ben governate Monarchie si è dato luogo a Testimonj nel ravvedimento, praticandosi quest' atto nommeno ne' Tribunali ordinarj, in essi chiamato *Repetizion de' Testimonj* *(A)*, che in quelli de' militari.

III. L'Or-

(A) I Tribunali ordinarj confondono l'atto della ratifica con quello della confrontazione, come può vedersi presso *Sarno* [*Praxis criminalis Can. XXXVI. num. 4. fol.* 2?4]. Per il che la pratica è tutta diversa da quella de' Militari, come si vedrà nel decorso di quest' Opera.

(a) Dispaccio degli 8. Agosto 1759.

III. L'Ordinanze a questa parte di processura hanno esse ben anco dettagliati i lor precetti (a) : *Subito , che il Sergente maggiore , o l'Ajutante maggiore ha costituito il Reo , ricevendone la confessione , farà convocare i Testimonj in sua Casa , e chiamandogli ad uno ad uno , farà legger loro le dichiarazioni, e dimanderà ad essi, se hanno altra cosa da aggiungere , o levare in quelle , potendolo a lor piacere eseguire ; ed il Sergente maggiore farà cancellar quello , che i testimonj ritratteranno , ed aggiunger quello , che vorranno che si aggiunga*. Ecco il dettaglio, su di cui movesi tutto l'ordine della ratifica. Sviluppandola praticamente , è permesso ad ogni Testimonio rivocare con libertà quel che depose, purchè la rivoca non sia totale , e faccia l'opposto passaggio dal sì al no ; nel qual caso si ha come uno spergiuro , e come un falsario nell'aver detto vero ciò che ora dice di non essere. I Giurisprudenti non han lasciato di mira il riflettere su tale rincontro ; per lo che essi han per regola , di non attender la disdetta di un Testimonio nell'atto della ratifica , quando visibilmente o vuol negare tutto quanto depose , senza specificare una plausibile ragione del suo ritrattamento , o pur, che si abbia prova , di aver egli avuto colloquio col Reo , o subornazione ; ne'quali casi danno essi corso a i primi detti senz'attender punto le lor disdette. Non han trovati le leggi i ripari con tal rimedio , per dar luogo alle ribalderie , o pur per occultare quelle pruove di verità , delle quali si va in traccia , ma solo facendosi protettrici della giustizia , han suggeriti i mezzi di non essere oppressa l'innocenza , e di non mandare impunita la iniquità . Quindi è , che esse quanto di buon grado accettano quel Testimonio , il quale sia meglio memorioso di quel che realmente era il fatto ; e senza punto variare dal giusto, voglia ricomporre il suo detto in que' luoghi , ove vi era del difetto in pregiudizio del vero ; così poi han minacciato colle pene di tortura , e di carcere colui , il quale abusando del beneficio della legge , voglia distruggere per malizia quel che de-

(a) *Lib. II. Tit. X. art.* 10.

che depose, e rendere elusoria la ragion del Fisco.

IV. Ho inteso spesso discorrere, se nell'atto di ratifica vi è di bisogno di far dare di nuovo al Testimonio il giuramento. Fra i Militari è risoluto il quesito, perchè essi glielo fan dare, come da quì a poco ne darò la formola; appunto perchè ritrattandosi da quella circostanza di fatto, che rivelò nella sua deposizione, e dovendo questa valere in giudizio quanto valerebbe, se non l'avesse moderata; perciò cagionando la moderazione un diverso effetto, tutto lontano dal primo, ha bisogno di una nuova conferma, mercè il giuramento. Tutte le leggi, specialmente quelle degl' Imperadori Costantino (a), e Giustiniano (b) non han fatto mai valere un detto di un Testimonio, se non si è confermato col giuramento. Venendo ora alla parte pratica, il Maggiore, o l'Ajutante, che fa da Inquisitore, e da Fisco, chiama a se dipartitamente ciascun Testimonio, cui facendo alzar la mano, ne prende l'atto del giuramento, giurando a Dio, e promettendo al Re di dire la verità; indi gli spiega in che consista l'atto della ratifica; cioè di poter egli correggere, o moderare alcuna espressione, alcun fatto, alcun accidente, epoca di tempo, sbaglio di ora, e tutto ciò, che talvolta non spiegò bene nella sua deposizione, meglio rammemorando circostanze siffatte, usando con esso lui una placida maniera, sicchè il timore non l'atterrisca, onde ricusi moderare ciò, che disse. Conviene, che se egli è un' ignorante, che non ben capisca con nettezza il senso vero di ciò, che senta leggere, benchè sia sua deposizione, spiegargliela con discorso confacente alla sua intelligenza, ricordandogli quelche disse, il modo, le circostanze, i tempi, sicchè niente gli rimanga occulto, affinchè percependo tutto con chiarezza, con richiamare alla memoria i fatti veri, possa riscontrarli colla sua prima testimonianza. E dove non si spiegò bene, o non furon ben messi in iscritto i di lui sensi, debba in quell' istante correggergli, con far rilucere la verità in tutta la

(a) *L. 9. Cod. de Testib.* (b) *L. 16. l. 19. Cod. eod.*

ſua ampiezza. Per formola di tali Atti ſuole uſarſi la qui inſerita *(A)*. L'un dopo l'altro, ſenza ometterne alcuno ſi continuano le ratifiche di tutti quelli Teſtimonj, che depoſero nell'informativo fiſcale: E ſe mai avviene, che alcun

---

(A) **Formola degli Atti della Ratifica.**

Atti di Ratifica.

Nella Città di Napoli oggi i 19. Febbrajo 1781. hò dato ordine, che veniſſero nella mia preſenza i Teſtimonj eſaminati in queſto Proceſſo; a' quali ho fatta alzar la mano ad uno ad uno, per la ſollennità del giuramento, ed hanno giurato a Dio, e promeſſo al Re di dire la verità.

I. *Ho chiamato il primo Teſtimonio Pietro Maini, eſaminato in queſto Proceſſo; a cui letta la ſuà depoſizione, e domandato, ſe aveſſe altro da aggiungere, o levare; avendola inteſa di parola a pàrola, ha riſpoſto di non avere nè che aggiungere, nè che levare; e ſotto il giuramento dato per non ſapere ſcrivere fa il ſegno di Croce.*

Segno di Cro✠ce di Pietro Maini.
Gio: Roccheſini Sergente Maggiore.

II. *In ſecondo ho fatto comparire Biaſe Perſico, eſaminato in queſto Proceſſo, a cui letta la ſua depoſizione, gli ho domandato, ſe altro aveſſe da aggiungere, o levare; ed avendola inteſa leggere da parola a parola, ha riſpoſto di non aver nè che aggiungere, nè che levare; ſolo ha ſoggiunto di aver preſo errore nell' aver detto, che vide Saverio Perla nel dì 16. Febbrajo 1781. verſo le ore 23. nel luogo nominato la Pagliara, perchè ricordatoſi meglio, era il dì 15. di detto meſe verſo le ore 13., ed il luogo non ſi chiama la Pagliara, ma ſi appella la Bagnara, e ſotto il giuramento dato, per non ſapere ſcrivere fa il ſegno di Croce.*

Segno di Cro✠ce di Biaſe Perſico.
Gio: Roccheſini Sergente Maggiore.

III. *Ho*

cun di essi sia morto, se ne proccura fede dal Parroco, accompagnandola con un Atto (*A*). Se poi sia solamente assente, senza speranza di averlo presto, potendosene ritrar fede di assenza, andrà bene; in con-

Z 2 tra-

III. *Ho fatto comparire il terzo Testimonio Costanzo Valente, esaminato in questo Processo, a cui letta la sua deposizione, gli ho dimandato, se avesse altro da aggiugnere, o levare; dopo di avergliela letta da parola a parola. Ha* R. *Non ho cosa da aggiungere, nè che levare; Debbo solamente avvertire, che incontrandomi nel dì . . . nel luogo detto il Borgo dello Reto coll' accusato Saverio Perla, mi disse in confidenza, ch'egli per un delitto, che avea commesso, se ne dovea disertare; che perciò non avesse manifestato ad alcuno tal secreto, pria di due giorni.*

D. *Qual delitto disse aver commesso?*

R. *Non me lo spiegò, ma parlò in generale, nè mi curai domandarglielo.*

D. *Perchè nella vostra deposizione non avete dichiarata una tal circostanza?*

R. *Perchè credea, che non ero obbligato deporla, quando l' accusato Saverio Perla me l' avea confidata ne' termini di amicizia; e sotto il giuramento dato per non sapere scrivere fa il segno di croce.*

Segno di Cro✠ce di Costanzo Valente.
Gio: Rocchesini Sergente Maggiore.

[*A*] **Formola dell' Atto, se si trova morto un Testimonio per ratificarlo.**

Atto.

Non si ratifica la deposizione del Testimonio Luca Piro, per esser morto nel dì 21. Febbrajo 1781., come dalla fede di sepoltura, che si presenta in Processo. Qual atto valerà per quel che convenga. Napoli 20. Febbrajo 1781.

Gio: Rocchesini Sergente Maggiore.

trario basta l' Atto dell' Inquisitore (*A*). Guardi Iddio di farsi uso nella processura militare di citazioni a Testimonj, o notifiche per mezzo di Aguzzini, o Servienti, quando abbian da deporre, poich' è ciò affatto lontano dalla pratica de' militari giudizj (*B*). Qui è da accennarsi, che se mai un Uffiziale fa figura di Testimonio in un Processo fiscale, con aver scritto Certificato di quelche del delitto gli è noto, ne fa ancor egli la ratifica; il che per punto generale stabilì S. M. con Dispaccio de' 12. Giugno 1767. per la Segreteria di Guerra, e Marina.

V. La ratifica negli atti militari si fa sempre, ed in ogni Processo, non essendovi caso, o circostanza, dove si possa omettere, quando non si voglia lasciare in pericolo la legalità della processura. Ne' Tribunali ordinarj vi sono alcuni riscontri, dove di essa, o sia della ripetizion de' Testimonj si fa a meno, come riferiscono i Pratici (*a*); ma non mai potrà

[*A*] Formola dell'atto, se si trova assente un Testimonio per ratificarsi.

Atto.

Perchè il Testimonio Paolo Manuzio esaminato nel presente Processo è assente, partito per fuori Regno, quindi è, che la di lui deposizione non può ratificarsi. Il che attesto per quel che convenga. Napoli 20. Febbrajo 1781.

Gio: Rocchesini Sergente Maggiore.

[*B*] Fu canzonato in tutt' i Tribunali un certo NN., il quale nel formare la processura d' inquisizione contra l' Invalido Agostino Condò, spedì la citazione *ad testes* nell'Informativo, nella Ratifica, e negli Atti del Careo; e per rendere più solenne il Formolario chiamò un Soldato invalido, cui dando la poco decorosa carica di Serviente, fece da costui notificar le citazioni a' Testimonj. Oh se fosse stato ne' tempi degl' Imperadori Romani, quali belle cose s'avrebbe intese! Fu sì geloso l' Imperador Leone delle azioni de' suoi Soldati, che giunse a vietar loro anco ciocchè era onesto, per timore di non contaminare l' illibato decoro [*L.* 15. *pr. C. de Re militar.*]: E molto più fu geloso, quando alla semplice ombra di un qualche atto servile li vedesse adattare [*L.* 31. *C. de locat. & conduct.*].

(*a*) Veggasi *Moro Tom. IV. Prat. crimin. pag.* 172.

potrà ciò fuccedere ne' Proceffi militari; o almeno io non fo addurne efempio, dove poffa quefta eccezione accadere. E' parte del prefente articolo il quefito, fe nella proceffura militare poffa il Reo rinunciare agli atti di ratifica, quando i Teftimonj o non foffero tutti prefenti, o vi coftaffe tempo da non poterli tutti disbrigare. Io dico (oltra di non efferci militar efempio), che l'Accufato niuna parte ha colla ratifica, effendo quefto un atto affolutamente figlio dell' informativo, ch' è la bafe fondamentale della proceffura, da non poterfi pregiudicare dall' arbitrio della di lui rinuncia. E' vero, che il Teftimonio nella ratifica può difdirfi, e dir cofa a pro del Delinquente, ma può ben anche riformare la circoftanza di un fatto, e renderlo più efafperante a pro del Fifco. Dunque per giuftizia, ficcome non può il Fifco omettere un tal atto fenza un manifefto timore di nullità, così non dee attenderfi la rinuncia del Reo, quando la ratifica non riguarda folamente la di lui ragione; e perciò fembrami effenzialiffima cofa, che fi faccia, anco fe il Reo vi rinuncj; e folo nel cafo della impoffibilità debbafi omettere.

CAPITOLO XII.

Della elezione dell'Avvocato militare.

I. NOn trovo nelle Reali Ordinanze, che ne' giudizj militari fi parli di elezion d' Avvocato, fenonchè folamente lo accordano al Reo, quando fta prefente a' fuoi Giudici, entro del Configlio di Guerra, e fi riconofca in lui un certo turbamento, da non poter produrre le proprie ragioni (a). Quella fpeditezza, e disbrigo, che le Ordinanze fteffe precettano, di dare efecutivamente a' Delinquenti le pene, fenza molta cerimonia, e fpedire il giudizio non più tardi di due giorni, per così mantenere efatta la difciplina dell' Efercito, è la cagion prima, per cui non fi è penfato ad al-

(a) *Lib. II. Tit. X. art. 26.*

ad altro, che a minacciar gaſtighi, ſenza punto meditar più oltre. I gaſtighi ſon fatti per li ſoli Rei, e non per gl'Innocenti; cosicchè volendo dar per vere tutte le accuſe, ſenza pria ſoggettarle ad eſame, negando all' accuſato i mezzi alle diſcolpe, non ſempre ſi procederà con giuſtizia. Intendo bene, che la ſicurtà dello Stato, e la ragion della Patria ſi ha da difendere al miglior poſſibile modo, caſſando le quantità infiniteſime, e creder per bene quel male, che impediſce un male maggiore; tanto più poi dove ſi tratti di mantenere nel proprio equilibrio gli Eſerciti, le cui regole in nulla han che fare colla polizia degli ordinarj Magiſtrati; ma dico ſolo, che quando vi è tempo da ſalvare ad un Innocente la vita, ſenza pregiudizio della militar diſciplina, e ſenza mettere in cimento la Patria, o la Monarchia, perchè non farlo? Siamo grazie a Dio ne' tempi, dove nell' animo de' Sovrani riluce una certa clemenza, che ricrea il cuore de' Sudditi, ed è bandito affatto l' aſtio contra l' umanità; anzi gli eſempj di tutto giorno ci aſſicurano, che fanno a gara Chi meglio ſappia far uſo della compaſſione, e della pietà; e laddove poſſon dare la vita ad un Infelice, ſenza il maſſimo pregiudizio della giuſtizia, gliel'accordan volentieri. Tutto ciò mi aſſicura a dire, che ſe le Ordinanze non hanno ſpecificamente vietata la elezione di Difenſore a' Rei militari, ſi han da interpretare ſecondo il ſenſo, alla ragion più convenevole. E' un bel precetto di legge, dettato dal G. C. *Celſo*: *Scire leges non hoc eſt verba earum tenere, ſed vim, ac poteſtatem* (a).

II. Che che ne ſia de' tempi andati, la pratica di oggi giorno paſſata in coſtume, e che poſſo dire anco autorizzata da Reali provvedimenti ella è, che a' Soldati ſi accorda un Difenſore militare nel Conſiglio di Guerra, ed anco un politico, quando ſi riveggа la ſentenza nella ſuprema Giunta di Guerra, per far preſenti le di lui ragioni. Anzi ritrovo regiſtrato, che diſertò dal Reggimento di Fanteria del Re il Soldato Luigi Marchan, per cui ſecondo le leggi della diſerzione dovea ſubire l'ultimo ſupplicio.

(a) *Leg.* 17. *ff. de legibus*.

cio. Esaminandosi la di lui causa, ed in essa fra gli altri difetti della processura, osservandosi la mancanza della nomina dell' Avvocato, per cui l' atto del Careo fecesi senza il di lui intervento, non ad altra pena, che a soli cinque anni di presidio potè condannarsi, e tal sentenza fu autorizzata con Dispaccio del Re *(a)*.

III. Ritornando all' uso pratico, l' Avvocato ha da essere un Uffiziale subalterno dell' istesso Reggimento del Reo, o di altro Corpo, meno che non sia dell' istessa Compagnia, per un divieto de' militari stabilimenti *(b)*. Di ordinario è solito eleggersi nn Uffiziale subalterno, ed in tanto forse non suol essere un Capitano, perchè può darsi, che questi debba entrare nel ruolo de' Giudici, che formar debbono il Consiglio di Guerra, e gli sarebbe incompatibile far da Difensore, e da Giudicante. Ecco la formola solita per una tale elezione *(A)*. Dopo che un Soldato reo ha prescelto un Uffiziale, non può questo rifiutare l' incarico, senza un ragionato, ed importante motivo; anzi quando dice di non volere, per un puro atto di volontà, spogliato di plau-

---

[A] Formola dell' Atto per la elezione dell' Avvocato.

Atto.

Per avviso, che ho dato al delinquente Saverio Perla di prescegliersi un Uffiziale del suo istesso Reggimento, della classe de' Subalterni, purchè non sia della sua propria Compagnia, affine di difenderlo nella Causa di sua inquisizione, ha egli prescelto il Tenente D. Stefano Savelli, il quale ha ben volentieri acettato l' incarico, e di sua propria mano ne ha firmato il presente Atto. Napoli 21. *Febbrajo* 1781.

Stefano Savelli accetto come sopra.
Gio: Rocchesini Sergente Maggiore.

(a) De' 17. Novembre 1759. (b) *Lib. II. Tit. X. art.* 26.

plaufibile ragione , fi può riconvenire (*A*) , facendone rapporto a quel Superiore, che comanda, per farne accettare l'incarico (*B*) . Che fe poi i motivi della ricufa fien tali, che lo rendano inabile, e foddisfino la mente de' Superiori, fi potrà nominare un altro , con formarne un Atto efpreffo (*C*).

CA-

(*A*) Quefta forza in cafo mio l'nferei al men, che foffe poffibile ; polchè fe per principio di legge l'Avvocato è padre, e protettore del Cliente , nelle cui mani fon ripofte le dl lui foftanze, e la vita, qual zelo di difefa può mai da un animo affrontato attenderfi, il quale non per volontà, ma obbligato dalla forza fi prefenta alla difefa ? Non fi può difendere caufa, fcompagnato l' animo da quell' interno piacere , che nudrifce la fperanza della vittoria. E' ben difficile fperar guadagno, dove l'animo non fia commoffo da un' interna affezione , per praticar le ricerche nell' acquifto delle neceffarie iftruzioni , e de' mezzi proprj , che fervir poffano di armi contra del nemico . Or come ciò fperarfi da chi non ha volontà di farlo ?

(*B*) Molto fi è penfato , molto fi è detto, ma il vero fi è, che la profeffion d' Avvocato è la più libera che mai , fenza che vi fia legge , mercè della quale fi poffa aftringere ad accettar per forza una difefa : Quefta è la teoria in generale, quando fi tratti tra perfone private ; ma quando un Giudice con fpecial decreto tanto ordinaffe , imponendo all' Avvocato col *patrocinetur* la difefa del Povero, della Vedova, del Pupillo, della Padria , allora muta fenfo la maffima, e deve egli foftenere il carico, quando impedimento fifico , o legale non abbia in contrario. Anzi le leggi in cafo d' inoffervanza ne hanno ftabilite le pene*: Si quis vero monitus a Judice, ea excufatione, qua nequeat comprobari cuicunque parti patrocinium denegaverit , careat foro* (*L. 7. Cod. de Poftulando*). Varj titoli, varie altre leggi vi fon nel corpo del diritto comune ; *Ait Prætor*; *fi non habebunt Advocatum , Ego dabo* (*L. 1. §. 4. ff. de Poftulando. L. 9. §. 4. ff. de Offic. Proc. & Legat.*) ; e nel Codice vi è un titolo efpreffo : *Ut quæ defunt Advocatis , Judex fuppleat* (*Lib. II. Tit. XI.*)

(C) Formola per l' elezione di un altro Avvocato, efsendo impedito il primo.

Intimai all' accufato Saverio Perla di prefceglierfi un Uffiziale del fuo Reggimento , ma non della fua Compagnia, per difenderlo da Avvocato nella caufa di fua inquifizione. Prefcelfe l' Uffiziale D. Sigismondo Ofman , il quale diffe = Poichè trovomi col carico di Uffiziale della Comandanza Generale , dove gli affari non danno luogo a diftrazione, nè permetton tempo da impiegarmi a foftenere con diligenza le ragioni di un in-

CAPITOLO XIII.

Degli atti di Confrontazione, o sieno di Carèo.

PARTE III.

I. PEr atto di Confrontazione ne' Processi militari con altro vocabolo nominati di *Carèo* *(A)* s' intende l' incontro, che si fa da faccia a faccia tral Reo col Testimonjo, per convincerlo colla prodigiosa virtù della presenza. Oh quanto è debole la figura umana, nel sapersi contenere e col pallor nella faccia, e col tremor nelle gambe, e col balbettar della voce, allorachè si vede alla presenza di colui, che lo convince o di reità, o di mendacio. La faccia dell' Uomo non è altro, che la sua mente, dicea *S. Gregorio* ne'suoi morali *(a)*, la quale è sozzata di quella macola, che gli accusa l' in-

Aa ter-

---

un infelice Accusato, mentre mi fida in mano la di lui propria vita, perciò non posso accettare l' incarico. Qual motivo conosciutosi ben ragionevole, e di onore, ho fatto al reo Perla ordine di cambiare la nomina, ed egli si ha prescelto D. Stefano Savelli, il quale ha ben volentieri accettata la difesa, e di sua propria mano ha firmato il presente Atto.

Napoli 19. Febbrajo 1781.

Sigismondo Osman rinuncio come sopra.
Stefano Savelli accetto come sopra.
Gio: Rocchesini Sergente Maggiore.

[A] Donde sia venuta la voce di *Carèo* egli è facile rilevarlo, appena per poco s' intenda il dialetto spagnolo. Il Carèo è un verbo, che all' italiano corrisponde, incontrarsi fronte con fronte, donde è poi venuta la voce Italiana di *confrontazione*. Nelle Ordinanze Spagnole spesso leggesi la voce di Carèo = *Y Careandole* (*Lib. II. Tit. X. art.* 11.). Alcuno opina, che una tal voce venga dal latino, dinotante mancanza, o privazione, per essere, che manca al Reo militare il termine a difese, e si supplisce col Carèo; ma tutto ciò è fantasia.

(a) *Lib. X. num.* 17.

terna coſcienza. Nulla vagliono le teſtimonianze ſcritte, e quanto altro ha ſaputo inventare la pratica delle proceſſure nella ricerca del vero, per quanto vale un colpo ſolo di dichiarazione, che faccian due perſone inſieme, tra le quali ſubito ſi manifeſta chi ha il torto, benchè manifeſtar non ſi voleſſe. Se il cuore di un Uomo, benchè chiuſo in petto non può non far vedere viſibili ſul volto gli affetti, che naſcono da impeti interni di onore, di dolore, di odio, o di reità, non oſtante, che non vi ſia chi glielo ricerchi, or ſi conſideri quanto più ſenſibili ſi fanno all'altrui veduta, quando vi è chi glie li diſcuopre, rinfacciandogli quel che fece, o diſſe in quel tal luogo, o in quel tal rincontro. Della prodigioſa virtù della fiſonomia poco fa ne ho parlato (*a*), ove mi rimetto. Se dunque il *Carèo* è un confronto, che avviene da faccia a faccia tra il Reo ed il Teſtimonio, ſiegue, che queſta parte di proceſſura ha da formarſi fra quattro perſone; cioè tra il Fiſco militare, o ſia Inquiſitore, in preſenza di cui ſi ſolennizza l'Atto; tra il Reo (*A*), a cui vien letta la depoſizion del Teſtimonio, per attendere come ſe ne difende; tra l'Avvocato del Reo, il quale ſuppliſce alla di lui debolezza; e finalmente tra il Teſtimonio, per ſoſtenere ciò che diſſe, o pure per eſſere reſponſabile dalle ſue fallacie, ſe quelle gli vengono comprovate in contrario,

II. Queſta è la ſcena, dove ſi depura il vero, dalla quale ſi poſſono dedurre i ſeguenti punti di pratica. *Primo:* Il *Carèo* vien dato in compenſo a quel termine a difeſa, che uſan dare nella compilazion de' giudizj criminali i Tribunali ordinarj (*B*); giacchè alla proceſſura de' Soldati non ſi

[*A*] La ragione della preſenza del Reo in queſt'atto ſi è, che ſiccome per punto di legge [*Pragm. I. § Ed eſſendoſi anco inteſo = De homicidiis puniendis Tom. II. pag.* 340.) non può ſentirſi in difeſa un Reo, ſe egli non è preſente nelle forze del Giudice, così non ſi potrebbero altrimenti aſcoltare le diſcolpe di un accuſato militare, quando non foſſe preſente in tale confronto.

[*B*] Tanto è ciò vero, che non potendoſi careare alcuni Soldati del Reggimento di Borgogna, per delit-
to

(*a*) *Lib. II. Cap VII. §. I. pag.* 126.

ſi dà preciſamente un certo ſpazio di tempo, da potere un Accuſato produrre gli atteſtati della propria innocenza. Quindi è, che in queſt'Atto ſi ha da notare minutamente in iſcritto tutto quanto il medemo contrappone al detto del Teſtimonio, coſicchè la di lui riſpoſta ha tale intrinſeca virtù, che quando non ſi ſmentiſca con una contraria pruova fiſcale, ſi ha da credere per vera (*A*). E poichè non vi è altro modo da penetrare nella verità del ſucceſſo, ſe non come dal Delinquente ſi rappreſenta, perciò conviene preſtargliſi credenza, quando i di lui detti non ſi oppongono al veriſimile. Tante volte è occorſo, che ſi è dovuto liberare un Inquiſito, per aver egli prodotti nella Confrontazione i diſcarichi delle addoſſategli imputazioni; i quali perchè non apparivano contrarj alle prove fiſcali, han trovato nell'animo de'Giudici un pietoſo accoglimento. Anzi ſe il Reo dice al Fiſco un fatto, che ridondi a ſua difeſa, e gl'individua ſaperlo quel tale, o tal altro Teſtimonio, è nell'eſpreſs'obbligo di giuridicamente eſaminarlo; perchè ſe ciò ſi omette, la ragion fiſcale rimarrà ſpoſſata, per non eſſerſi meſſo in chiaro, quel che il Reo a ſuo pro ha depoſto. E' canone della ſcienza pratica criminale, che la indolenza del Fiſco nel non aver bene eſaminati i Teſtimonj, o pure averli per incuria tralaſciati, niun pregiudizio dee recare al Delinquente (*a*).

III. *Secondo*: E' conceſſa al Reo in queſto Atto l'aſſiſtenza, e l'intervento del ſuo Avvocato (*b*), (che dee eſſere un Uffiziale ſubalterno dell'Eſercito, quell'iſteſſo, che ſi ha eletto per garentirgli la cauſa), il quale poſſa iſtruirſi della natura della cauſa iſteſſa, e dar ſoccorſo alla debolezza

 dell'

to commeſſo ne' Preſidi di Toſcana, ſi diè loro (ſecondo oninò la ſuprema Giunta di Guerra) i termine a difeſe, ſecondo lo ſtile de' Tribunali Ordinari, a ſupplimento dell'Atto di Confrontazione.

(*A*) Anzi era precetto dell'Imperadore Adriano (*L.* 1. §. 2. *ff. de Queſtionib.*) di doverſi dar credenza a quel fatto, che può verificarſi per le vie più facili = *A quo facillime poſſe verum ſcire Judex crediderit*.

(*a*) Angelo *de Ubaldis de Peruſio: de Teſtib. n.* 6. *in Tract. Univerſ. Juris Tom. IV. fol.* 76.

(*b*) *L.* 11. *ff. de publ. Judic.*

dell'Accusato. E' principio della legge di umanità, non doversi lasciare i Rei nell' abbandono delle proprie colpe, perchè così andrebbero trascinati a' supplicj; perciò si dà loro un Difensore, il quale come intendente delle leggi dell' Esercito possa rintracciare que' mezzi, che conducono a discovrir l' innocenza. Fu un bel precetto legislativo, ricavato da un responso di *Ulpiano* (a): *Si non defendantur servi a Dominis, non utique statim ad supplicium deducuntur, sed permittetur eis defendi vel ab alio, & qui cognoscit, debebit de innocentia eorum quærere*. Quindi è in obbligo l'Avvocato militare dirigere il Cliente, prestandogli il massimo sollievo; ed è in obbligo il Fisco di far minutamente notare quel che pel Reo l'Avvocato risponde; di cui nel giudizio si ha piena ragione (*A*).

IV. *Terzo*: Se manca nel Processo militare la Confrontazione, immediatamente diviene nullo; perchè un tal Atto due fini riguarda; il primo interessa il Fisco, volendo, che sien puniti i delitti, per così conservar la pace dello Stato, e la ragione de' privati; il secondo interessa l' Accusato, volendo render nulli i carichi, che se gli addossano (*B*). Or se è nullo il Processo, ove manchi l' Informativo, come parte essenziale della

(*A*) Si debilita un po' la processura militare, dove manchi l'intervento de'l' Avvocato nell' atto del Carèo. Disertarono molti Soldati di Real Macedone, Costa Gino, Antonio Tomolich, Michele Cernoschi, Giovanni Trovich, e Nicola Vuletich. Arrestati tutti, forse o niuna, o poca senia avevano a lor pro, per issuggire la pena ordinaria: Ma dal vedere la nullità, di essersi compilato l' atto del Carèo, senza l' intervento del Difensore de' rei; circostanza colla quale ne' giudizj militari si viene a supplire al termine delle difese; furono perciò assoggettiti a soli sei mesi di carcere (Dispaccio de' 30. Decembre 1763.)

(*B*) Dove manca il Carèo, è difettosa la processura, e con tal difetto molto i Rei vanno a profittar su la pena. Da una tal mancanza non riceve il Giudice que' lumi, che possano rilevarlo dal fondo dell'oscurità. Nella causa del Soldato Francesco Nicolini del primo Battaglion di Namur reo di diserzione, precedente scalizzione, ed arrestato senza Chiesa, mancò il Carèo. E siccome la sua pena era capitale, così gli si permutò in quella di sette anni di galea; facendosi all' Inquisitore una severa ammonizione, per aver tralasciato atto tanto importante (Dispaccio de' 5. Novembre 1759.).

(a) *L. 19. ff. de Pœnis*.

della proceſſura, egualmente nullo dee eſſere, ove manchi la parte della confrontazione, ch' è l' unica ancora, dove ſon fondate le ſperanze del Reo. Così deciſe la ſuprema Giunta di Guerra, allorchè in una di lei Conſulta de' 27. Ottobre 1759. ſi dolea di un Conſiglio di Guerra, per non aver badato, che nella proceſſura di un Individuo militare ſi era rotondamente pretermeſſo l'Atto di Confrontazione, e ciò non pertanto eraſi condannato a morte: Ond' è, ch' ella conchiuſe ne' termini ſeguenti: *Che l'Atto del Carèo è per li delinquenti una difeſa, la cui mancanza impediſce, che il Giudice riceva per lo Reo que' lumi, i quali potrebbero rilevarlo da una pena maggiore.*

Pratica, che riguarda la formazione degli Atti del Carèo.

V. Mettendo praticamente nel proprio aſpetto quanto per la Confrontazione di ſopra ho premeſſo, ecco il dettaglio, che ne danno le Reali Ordinanze (a) = *Fatta queſta ratificazione, o recollezione di Teſtimonj, il Sergente maggiore, o l'Ajutante deſignerà ad eſſi* (A) *l'ora, acciocchè tutti ſi trovino preſenti nel luogo della prigione del Reo; e ricevuto da queſto il giuramento, come ſi è detto di ſopra, farà entrar uno de' Teſtimonj, e poſtolo in faccia al Reo, dimanderà, ſe conoſce quell' uomo; ſe gli porta odio, o mala volontà; ſe ha provato effetto alcuno di nimicizia in qualche occaſione: E facendo ſcrivere le riſpoſte, ſi leggerà la depoſizione del Teſtimonio; e ſe il Reo non lo dà per ſoſpetto, ſi metterà ſotto il confronto l'approvazion del medeſimo; ma ſe lo dichiara ſoſpetto, farà ſcrivere la ragione, che allega per la ſoſpezione, e le ragioni, che in contrario replicherà il Teſtimonio, e lo licenzierà, facendone entrar un altro, con cui oſſerverà la medeſima traccia.* Ecco il perno rego-

[A] Parla de Teſtimonj fiſcali.

(a) *Lib. II. Tit. X. art. 11.*

regolatore, su di cui ha da muoverſi tutto l'ordine di queſta parte di proceſſura.

VI. In eſecuzione di tali precetti, l' Inquiſitor militare fa avviſati tutti que' Teſtimonj, che ſi eſaminarono nell' Informativo, da eſſi poi ratificato; deſtinando loro il giorno, il luogo, l' ora, che ſarà convèniente per procederſi a tal atto. Dà l' avviſo iſteſſo all' Avvocato, per trovarſi ancor egli preſente, e ſi ferma entro di una ſtanza ſeparata, laddove dà ordine, che venga dalla prigione ben cuſtodito il Reo. Là giunto lo fa diſciorre da ogni legame, ſieno coregge alle braccia, o catene; precetta alle Guardie, che ſolo cuſtodiſcan le porte colla bajonetta ſu de' fucili; indi chiama un de' Teſtimonj fiſcali, che per non render confuſo il ſiſtema, ſuol eſſere il primo, che fu nell' Informativo eſaminato.

VII. Unitiſi inſieme tutti e quattro, cioè l' Inquiſitore, il Teſtimonio, il Reo, e l' Avvocato del medeſimo, gli ſi fa dare il giuramento (*A*), alzando ſu la man diritta, con giurare a Dio, e promettere al Re di confrontare ſul vero. Meſſo in faccia del Reo il Teſtimonio, gli ſi domanda in *primo*, ſe conoſce colui, che gli è preſente per nome, per caſato, per patria, ſicchè non gli ſia ignoto, per aver depoſto nella ſua cauſa. *Secondo*, ſe conoſcendolo gli porta odio, livore, o mala volontà; vi abbia avuto con quello delle inimicizie, delle riſſe, delle parole, e de' rapporti, onde nel di lui animo ſia rimaſto alcun fermento di malevolenza, per cui poſſa ſoſpettar vendetta, o non eſſer veridica la di lui depoſizione. Dopo che ſi ſaranno atteſe a tali dimande le convenienti riſpoſte, ſi notano fedelmente, formando queſte il piano della di lui difeſa, quando al contrario non ſieno ſmentite da altre prove. Fattoſi ciò ſi prende

[*A*] Le Ordinanze (*Lib. II. Tit. X. art. 11.*) par, che lo vogliano dato al ſolo Reo, non al Teſtimonio: Ma io direi, che ambidue debbano darlo; giacchè dovendoſi nel *Carèo* ricercare il vero, biſogna mettere in iſcrupolo colla forza del giuramento l' animo del Teſtimonio, per non oſtinarſi a ſoſtenere, ciocchè forſe con realtà è falſo.

de dal Sergente maggiore il Processo, e dirigendosi in faccia del Reo, gli fa sentire la deposizion del Testimonio: E qui deesi notare ciocchè da quello si eccettua di contrapposizione a' fatti, all' epoche, alle persone, ed alle circostanze dell' accusa, notando i ragionati motivi di tali eccezioni. Indi interroga il Testimonio, cosa risponde a quel che di contrario gli vien sostenuto in faccia: Se ne rimane convinto, può egli della sua testimonianza moderarne i termini, dove gli sembra di aver preso dell' errore, o per difetto di memoria, o per non essersi bene spiegato, quando nell' Informativo depose. Una tal' emenda si farà nel modo della formola più al basso registrata, senza punto toccare la posizione dell'Informativo, la quale sia vera, sia mendace, o pur equivoca, ha da lasciarsi tale quale; e solo si variano le moderazioni, che son registrate (se mai bisognano) ne' due Atti o di *Ratifica*, o di *Carèo*. Quando poi le scuse, e l'eccezioni del Reo niun colpo producono nell'animo del Testimonio, rimanendo fermo a sostenere ciò che depose, ratificando, di esser vero quel che enunciò, e tutto mendace quanto il Reo n'eccettua, allora l' Atto di Confrontazione sarà compiuto; sottoscrivendosi dal Testimonio, dal Reo, dall' Avvocato del Reo, e dal militare Inquisitore. Dato a ciò sesto, si fa uscire il Testimonio di già careato, ed entrando l'altro si pratica con questo il modo stesso.

VIII. Non è raro a succedere, che un Delinquente non senta la lingua del Testimonio, e la di lui deposizione scritta in italiano, perchè forse sarà del Reggimento Real Macedone, dove si professa la lingua greca, sarà un Francese, sarà uno Spagnolo, non bene istruito dell' idioma; allora per non recar pregiudizio alla difesa del Reo, ed affinchè possa rimanere inteso del suo interesse, senza che gli rimanga nell'animo sospetto alcuno, è stato solito assegnargli un Interpetre da lui stesso prescelto, il quale lo istruisca nel proprio linguaggio di ciò che si contiene nella deposizion del Testimonio, con attender da lui stesso la congrua risposta, per manifestarla al Fisco, sicchè si possa religiosamente trascrivere.

vere . L' Atto ſeguente (*A*) ne dichiara il modo . Intanto all' Interpetre gli ſi fa dare l' atto del giuramento , affinchè non poſſa andar lontano dal vero , o col non manifeſtare fedelmente il tutto al Reo nel proprio linguaggio, o nel non rapportare al Fiſco le riſpoſte di quello . Dall' Interpetre un tal Atto a maggior cautela del vero ſi ſuole ſottoſcrivere, per non laſciare luogo alle nullità di ordine ; e render pago l'animo del Giudice, di averſi proceduto colla maſſima diligenza (*B*). Del modo iſteſſo ſi continua a confrontare ciaſcuno Teſtimonio in faccia del Reo, ſenza ometterne un ſolo : E laddove non ſi poſſa avere o per diſtanza, o per

(*A*) **Formola nel darſi ad un Reo l' Interprete, ove non capiſca l' idioma italiano.**

Atto.

Perchè al reo Saverio Perla non è ben nota la lingua italiana , ſicchè poſſa appieno rimanere inteſo nella Confrontazione di ciò , che nella di lui cauſa han depoſto i Teſtimonj fiſcali , gli ho fatto ordine , che cercaſſe a propria elezione un Interpetre , per cui ha ſcelto Aleſſio Nicolovich Caporale del Reggimento Real Macedone ; per la interpetrazione del quale ſi è proceduto all' Atto del Carco , in guiſa che quanto ſi è dal Reo contrappoſto, l' ha tutto ſpiegato per la voce dell' Interpetre. Napoli 18. *Febbrajo* 1781.

Gio: Rocchefini Sergente Maggiore.

(*B*) Anni ſono avvenne , che diſertò un Soldato di Real Macedone per nome Gio: Roccau : Niuna ſcuſa avea la diſerzione , da non meritare la pena ordinaria di morte ; ma nel vederſi, che nell'Atto del Carco mancava la ſottoſcrizione dell' Interpetre, fu queſta una circoſtanza, che moſſe l'animo della Giunta di Guerra a conſigliare il Re [Conſulta degli 8. Marzo 1760.], che per eſſer queſto un difetto di ordine non leggiero , ſi potea ſcuſare il Diſertore dalla pena ordinaria, e punirſi con pena più mite ; al che inerendo il cuor pietoſo di S. M. volle, che per pena aveſſe ſoli cinque anni di preſidio.

o per assenza, o per morte, se ne forma dall' Inquisitore un atto, siccome ne ho data altrove la formola (a).

Formole pratiche degli Atti di Confrontazione.

Atti di Confrontazione.

IX. *Nella Città di Napoli oggi i 20. Febbrajo 1781. avendo dato ordine sin da jeri a' Testimonj esaminati nell' informativo del presente Processo, ed all' Avvocato del Reo D. Stefano Savelli, che in questo giorno, e propriamente nelle ore 15. si fossero ritrovati qui presenti, per procedersi all' Atto di Confrontazione; ed essendomi fermato nella Camera del Picchetto di questo Presidio di Pizzofalcone, ho fatto qui condurre dalla prigione l' accusato Saverio Perla, e disciolto da ogni legame, presente l' Avvocato, gli ho presentato il primo Testimonio* Pietro Maini, *esaminato nell' informativo, ed avendo parimente fatto dare nella consueta conformità ad ambidue il giuramento, ho interrogato il Reo:*

Conoscete il Testimonio, qui presente? Sapete se vi porta odio, livore, o mala volontà?

Risponde: *Lo conosco, ma non so se mi porta odio, o mala volontà. = E letta la deposizione del medesimo in faccia al Reo istesso, ed interrogatolo se ha cosa da contrapporre.*

R. *Non fu schiaffo quello, che io diedi allo Spataro, siccome falsamente ha deposto questo Testimonio, ma fu solamente una spinta, senza toccarlo in faccia.*

E fatto sentire al Maini una tale eccezione = Risponde: *Con effetto è vero tutto quanto ho deposto: E perciò per non sapere scrivere, ciascuno de' due ha fatto il segno di croce, presente l' Avvocato.*

Segno di Cro✠ce di Saverio Perla.
Segno di Cro✠ce di Pietro Maini.
Stefano Savelli Avvocato del Reo.
Gio: Rocchesini Sergente Maggiore.

(a) *Lib. II. Cap. IX. §. IV. pag.* 179. 180.

X. *Presentato al Reo* Antonio Sparo *secondo Testimonio*, *esaminato nell' informativo; e dopo aver ambi adempiuto alla solennità del giuramento, l' ho interrogato:*

Conoscete il Testimonio, che qui vi è presente? Sapete se vi porta odio, livore, o mala volontà?

R. *Lo conosco benissimo; ma dubito, che mi porti odio, e mala volontà, perchè trovandomi un giorno di sentinella nella Galitta dell'Avanzata, ed avendo avuto ordine dal mio Sergente Marco Bacchietti di non far sortire alcun Soldato, si trovò là Antonio Sparo, che usciva, onde io lo impedii; egli volea fare resistenza, ma non cedei, per essere esatto al servizio del Re: Cosicchè rimastone lo Sparo discontento, mi minacciò, che me l'avrebbe fatto sentire un giorno, per cui credo, che sia questa l' occasione della sua vendetta, e mi voglia male. A tale risposta ho interrogato lo Sparo, cosa ha da replicare;* R. *Quanto ha detto ora Saverio Perla è tutto alieno dal vero. Su di ciò ho replicato al Reo: Cosa avete da contrapporre?*

R. *Non fui io quello, che diedi la botta di coltello, giacchè non aveva armi di sorte veruna, ma dovette essere uno di quelli, che stavano uniti collo Spataro,*

E fatte sentire all' Antonio Sparo queste tali proposizioni.

R. *L'Accusato è un mendace, perchè depone cose lontane dal vero; e che per voler discaricar se, vuole incolpare gl'innocenti; e perciò dichiaro la mia deposizione per veridica, e sincera; Ed ambi han fatto il segno di croce, presente l'Avvocato.*

Segno di Cro✠ce di Saverio Perla.
Segno di Cro✠ce di Antonio Sparo.
Stefano Savelli Avvocato del Reo.
Gio: Rocchesini Sergente Maggiore.

XI. *Presentato al Reo* Costanzo Valente *terzo Testimonio, esaminato nell'informativo; e dopo di aver ambi adempiuto alla solennità del giuramento, l'ho interrogato: Conoscete il Testimonio, che qui vi presento? Sapete se vi porta odio, livore,*

o ma-

o mala volontà? R. *Non lo conosco affatto, essendo questa la prima volta, che lo vedo, e perciò non posso sapere, se mi porta odio, livore, e mala volontà. E letta la di lui deposizione in faccia al Reo istesso, l'ho interrogato: Avete cosa da contrapporre?*

R. *Non può esser vero quel che questo dice, perchè il fatto avvenne così, e così &c., come consta al Soldato Francesco Conte del Reggimento di Anversa della Compagnia di Longo, ed all' altro Soldato Stefano Barone del Reggimento di Hainaut della Compagnia di Verardi, i quali furono presenti all' attacco, che io ebbi collo Spataro; per il che per l'accerto del vero so istanza, che si debbano esaminare detti Soldati Conte, e Barone.*

E fatte sentire al Costanzo Valente tali contrapposizioni, dice, che non successe altrimenti il fatto, se non come l'ha deposto, e perchè sa scrivere fa la sua firma presente l'Avvocato.

Segno di Cro✠ce di Saverio Perla.
Costanzo Valente confronto come sopra.
Stefano Savelli Avvocato del Reo.
Gio: Rocchesini Sergente Maggiore.

XII. Rimane finalmente sul presente articolo a soggiugnere, che se non un solo, ma molti sieno i Rei in un Processo militare, si han da fare tanti atti di Confrontazione, quanti sono i Delinquenti. Cosicchè in faccia di un solo si han da careare tutt' i Testimonj dipartitamente ad uno ad uno, siccome se n'è dettagliata la Formola, senza tralasciarne un solo. Si torna poi da capo a far lo stesso in faccia al secondo Correo, careando ciascun Testimonio, con notar le proposte, e risposte di ciascun di loro: Il che se si omette, si rende diffettosa, e forse nulla la processura.

CAPITOLO XIV.

Degli Atti a difesa del Reo.

I. POichè il Reo ha detto, che ha testimonj, i quali eran presenti al fatto, ed a questi è nota la verità del successo, è obbligo dell' Inquisitore, dove riesca facile, prenderne le deposizioni, per così mettere in chiaro le ragioni delle parti, senza lasciar cosa, in cui possa convincersi di oscitanza (*A*). Suol chiamare dunque que'tali da esso lui addittati, e ne prende le deposizioni; dove ha da giocar tutta l'arte, per non prevenirli nelle interrogazioni di quel che non sanno, o posson dire, per un precedente concerto a pro del Reo. Han da nascere gl' interrogatorj naturali, e piani, al riverbero de' soli lumi dell' Informativo, con vedere ove possa consistere la scusa del Delinquente, e là d' intorno andar formando all' additato Testimonio le giuste dimande (*B*). Avverrà talvolta,

(*A*) Facil cosa è vedere nelle più ben governate Monarchie, e dove vogliasi compilare un sincero, ed accertato giudizio, che i detti de' Rei, e le di loro eccezioni non si son lasciate sempre in obblio, poichè tal volta sotto le sembianze di reità può star ascosa l' innocenza, o pure un detto, che porti l' apparenza di un falso escusante, suol essere un canone di fede. Vegganli gli esempj, che ne produce l' *Oya* (Trattato de' Consigli Militari §. *III. nu.* 7. *pag.* 250. *ediz. Ital.*).

(*B*) Formola della deposizione di un Testimonio a difesa.

Nella Città di Napoli oggi li 21. Febbrajo 1781. in virtù della facoltà concessami, ho fatto venire il Soldato Francesco Conte, nominato a difesa dell' accusato Saverio Perla, e chiestolo del nome, arte, patria, e professione, dopo la sollennità del giuramento, l' ho interrogato:

Giurate a Dio, e promettete al Re di dire la verità?

R. *Lo giuro, e lo prometto.*

D. *A che fare siete voi qui venuto?*

R. *Per rispondere a quel tanto sarò dimandato.*

D. A

tà, che per Teſtimonio a difeſa ſi citi un Eccleſiaſtico. Or ſiccome a queſti è proibito teſtimoniare nelle cauſe criminali, così è ſolito, che gli ſi diſpenſa il divieto, quando poſſa deporre a pro d'un Querelato in un atto, che a lui appelli di ſua innocenza. E perciò l'Inquiſitore non può ricevere depoſizione da Eccleſiaſtico, quando o dal Reo, o dal di lui

---

D. *A richieſta di chi vi ſiete qui condotto?*

R. *So chè mi ha fatto chiamare il Soldato Saverio Perla.*

D. *A qual fine vi ha fatto chiamare?*

R. *Per deporre ſu la Cauſa di ſua inquiſizione.*

D. *Conoſcete il Soldato Saverio Perla?*

R. *Sì Signore, lo conoſco.*

D. *In quale occaſione; ed ora dove ſi trova?*

R. *Lo conoſco perchè varie volte abbiamo montata la guardia inſieme, allorachè la Truppa andava tripolata ne' Poſti. Ma ora non ſo coſa ne ſia.*

D. *Da quanto tempo non ſiete ſtati uniti inſieme?*

R. *Non ſaprei dire preciſamente il giorno, ma è coſa di venti in ventidue giorni addietro c'incontrammo nel luogo detto il Recluſorio, eſſendo tutti e due franchi di ſervizio.*

D. *Coſa avvenne di nuovo in quel giorno?*

R. *Avvenne, che mentre . . .* qui dirà quel che occorſe.

D. *Tutto ciò che avete depoſto, perchè non lo riferiſte allora al voſtro Capitano?*

R. *Perchè non mi credeva eſſere nella obbligazione di accuſare un mio Camerata, e fargli paſſare un guajo.*

D. *Avete piacere, che il Soldato Perla abbia la ſua libertà, o pure, che ſia caſtigato?*

R. *Ho piacere, che la giuſtizia abbia ſempre il ſuo luogo, per cui deſidero, che il Perla ſia in libertà, perchè tanto deſidererei per me medeſimo, purchè egli ſia innocente del delitto, che gli s'imputa; ſe poi è reo, biſogna che abbia pazienza, e tolleri la pena corriſpondente.*

D. *Avete altra circoſtanza da deponere?*

R. *Quan-*

di lui Avvocato non si presenti licenza in iscritto del Diocesano, colla quale una tal facoltà gli si accorda. Questi Atti si han da ben concepire, onde sien valevoli ne' giudizj militari (*A*).

II. Però è da badarsi, che se ogni Giudice è tenuto d'investigare l' innocenza di un Incolpato, e sentire tutt' i Testimo-

---

R. Quanto ho detto di sopra è tutto ciò che io sappia; nè mi rimane da dire altro.

E lettagli la sua deposizione, e domandatogli se ha in quella da aggiungere, o levare. R. Quello, che sta scritto, è lo stesso di quello, che ho deposto, e sotto il giuramento dato per non sapere scrivere fa il segno della Croce.

Segno di Cro✠ce di Francesco Conte.
Gio: Rocchesini Sergente Maggiore.

Non ho veduto praticare, che il Testimonio a difesa ratifichi ancora la sua deposizione, ciocchè sempre ho creduto mal fatto, poichè quelche da lui si depone ha da avere in giudizio quella forza, che han tutte le altre prove testimoniali: Ond' è, che io non avrei alcun riparo di là per là dopo ricevuta la testimonianza, seguirne con un brevissimo atto la ratifica nel modo, come si è altrove dettagliata, ed uscire così d' impaccio. Solo l' Atto di confrontazione qui non serve, giacchè il Reo in nulla ha da smentire quel Testimonio, o pur contradirlo, quando da lui si è prodotto per difesa.

(*A*) Gli atti di una tal licenza han da consistere. *Primo*. Nel memoriale, che fa il Reo al Vescovo, dimandando di concedere al Sacerdote N. N., o a' Sacerdoti NN. NN. la licenza di deporre su i tali articoli a difesa nella di lui causa. *Secondo*. Dee a ciò seguire il decreto della Curia del Vescovo istesso del *liceat deponere super capitibus ad defensam in foro laicali, & coram Judice laico, præstito juramento*. *Terzo*. Vi ha da esser l'atto del Cancelliere della Curia, del giuramento dato in mano del Vescovo, o del Vicario, dove si dica: *Præstitit juramentum in manibus retroscripti Reverendissimi Domini Episcopi*: o pure *Vicarii Generalis de veritate dicenda super contentis in Capitibus ad defensam &c* Quali atti son sufficienti per abilitare il Fisco militare a ricevere le deposizioni di ogni Ecclesiastico.

ſtimonj a difeſa, come inſegnò il Reggente *Sanfelice* (a), non è per lo contrario da ampliarſi tanto le mani al Reo nella produzion de' Teſtimonj, di ſcritture, e di altre prove a difeſa, perchè potrebbonſi confondere i termini della proceſſura in un laberinto di lungherie, ſenza mai più vederſene il disbrigo, ed andar così trionfante il delitto: Per cui ſiccome è giuſto dargli i mezzi, da dimoſtrare la propria innocenza, così poi è mal fatto laſciargli un campo libero, da dilatare il giudizio, per eſimerſi dalla conveniente pena, ſe egli è veramente il malfattore. Quindi per dare a ciò un convenevole riparo ſtimo, che debba rimanere a carico del Reo, e del di lui Avvocato di produrre all'Inquiſitore l'eſame a difeſa, non dico fra 24. ore, per quanto ſta preſcritto in un' Ordinanza di Spagna, accennata dall' *Oya* (b) (*A*), ma proccurarſi fra due giorni dal momento, che ſon nominati a ſua difeſa i Teſtimonj, colle altre prove; ſpirato qual termine non poſſa più dolerſi, o punto attaccare il Fiſco di mancanza; il che ſi può dichiarare con un Atto (*B*). Non deve il Reo ſottoſcrivere le depoſizioni de' Teſtimonj a difeſa, giacchè ſono parte dell' Informativo; per

(*A*) Sarebbe in sì picciol tratto mettere in pericolo l' innocenza, mancando al Reo il tempo fiſico, ed incorrere nella indignazion della legge (*L.* 18. §. 9. *ff. de Quæſtion.*). *Ne hi, qui defendendi ſunt, ſubitis accuſatorum criminibus opprimantur, quantumvis defenſionem quocunque tempore, poſtulante reo, negari non oportet.*

(*B*) Formola di un'Atto, quando un Reo non può più produrre Teſtimonj a difeſa.

Atto.

Dal reo Saverio Perla ſi ſono nominati Carmine Mancuſo, Orazio Viola, e Santolo Guarraſio, come Teſtimonj a ſua difeſa nel dì 20. *Febbrajo* 1781. *nell' Atto della Confrontazione; ma poi non ha curato di produrgli in eſame, con averne le de-*

(a) *Decif. XXII. num.* 7., & *Decif. CDX. num.* 9.

(b) *Tratt. de Proc. Milit.* § *VI. art. VII. fol.* 167. *edit. Ital.*

per cui non altri, che il Fisco, ed essi le han da segnare.

III. Ed ecco tutto ciò che riguarda la tessitura di un Processo militare, la quale allorchè sia così fatta, ch'è secondo i precetti delle Ordinanze, e la pratica de' Tribunali dell' Esercito, andrà sempre bene, senza sospetto o di taccia, o di nullità: Ma laddove per lo contrario ella non sia in tal guisa conceputa, avrà l' istessa sorte, ch' ebbero que' Processi difettosi, per lo cui motivo rimasero arrossiti gl' Inquisitori, ed assoluti i Rei. Varj Processi di sì mal natura con mio rincrescimento ho veduti, specialmente quello contra del Soldato Dragone del Reggimento di Borbone Gio: Abbate, il quale oltra la diserzione, era reo di aver rubato con altri in compagnia, e con scassazione: Or sebbene, da un de' Tribunali si fosse condannato a morir sulle forche, pure poichè si vide in tutte le sue parti difettosa la processura, non essendovi una cosa sola, che fosse stata almen tollerabile, fu per tal motivo a soli tre anni di presidio condannato (*a*). Di qualche fama è stata la causa, poco tempo è, del Soldato Invalido Agostino Condò, a difesa del quale, poichè ne fui io destinato Avvocato, diedi alle stampe un'Allegazione (*b*). Era egli condannato da tre Tribunali supremi a morire passato per le Armi, e mancava poco per eseguirsene la sentenza: Ma rivedendosi in Giunta suprema di Guerra a mia difesa la causa, ed osservandosi, che il Processo era un impasto di nullità, che se si avessero volute ricercare a posta, forse a chiunque difficile sarebbe riuscito; e concorrendovi anco la gran circostanza dell' Indulto, che allora ancor correa, fu egli con decreto de' 20. Settembre 1780. per intero assoluto; al qua-

le deposizioni, o esibizioni di scritture, giustificanti le sue discolpe, non ostante, che sien passati due giorni; il che attesto per la ragion, che conviene. Napoli 23. Febbrajo 1781. Gio: Rocchesini Sergente Maggiore.

(*a*) Dispaccio de' 3. Febbrajo 1764. (*b*) In data degli 8. Settembre 1780

al quale andarono uniformi i clementi voleri del Re (a), per il che gode oggi di sua libertà, servendo da Soldato nel Battaglione istesso.

Della Percontazion del Processo.

IV. Compiuto nella premessa maniera il Processo militare, ha da pensarsi al modo di profferir la sentenza. Ma pria conviene darsi all'Avvocato del Reo a percontarlo, sicchè inteso delle circostanze della causa, possa formare la conveniente difesa (A). E' vero che le Reali Ordinanze nulla precettano di tal consegna, ma piuttosto pretendono; che l'Avvocato debbasi istruire de' fatti, col sentirli solo leggere nell'Atto del Confronto, dov' egli è presente, perchè in contrario non si potrebbe al certo spedire il giudizio nel decorso di due giorni: Ma ciò par, che non basta per potersene internare a fondo, con formarvi quelle riflessioni, che convengano al sollievo della vita di un uomo, giacchè per ordinario la mente è soggetta a distrazioni, nè è facil cosa percepire sotto il corso di una volante lettura ciò che possa nuocere, o vantaggiare la ragione di un Cliente. Savio si fu il detto di Gio: Batista *Odierna* (b), e di *Ursillo* (c), parlando di questo proposito = *Quando quis examen consulte, & mature percunctatus fuit, & perlegit, non sufficit transumptorie vidisse*. Alla brevità de' termini militari non si dovrebbe veramente dare luogo a dilazioni; però come farne il contrario? Certi divieti son ottimi, ma non si possono sempre eseguire. Bisogna ampliare un poco la libertà delle leggi, dove non vi è ragion sufficiente, per cui si debba restringere la esecuzione. Quindi è passato per punto inalterabile di pratica, autorizzato anco da un Dispaccio del Re N. S. de' 3.

(A) Ciò non sarebbe contrario al disposto delle leggi, le quali precettano, doversi consegnare alle Parti il Processo: *Acta restitui postulantibus convenit* (*l.* 45. §. 4. *ff. de Jure Fisci*).

(a) Dispaccio de' 7. Ottobre 1780.

(b) *Addition. ad Surd. in decis.* 153. *num.* 2.

(c) *Ad Afflict. decis.* 216. *num.* 6.

de' 3. Novembre 1764. (*A*), di darsi all'Avvocato del Reo militare il Processo, benchè colla massima celerità, che ne' casi militari si prescrive; il che è ben ragionato, per mettere in salvo così la ragion della difesa, che l'accertare i passi del giudizio (*B*).

V. L'uso, che l'Avvocato del Reo suol fare del Processo, egli è, rilevare tutto ciocchè può esser profittevole alla ragione del Cliente, e sollevarlo dal periglio, in cui si trova. Non ha da uscir da quei limiti per difender la causa, da' quali suole talvolta alcuno dipartirsi, mosso da un falso spirito d'impegno per la gloria, che gli promette la buona riuscita. Allora la difesa è ottima, quando è poggiata sul disposto delle leggi, e fra i confini della verità. Quanto è lodevole quel Difensore, che con tutto zelo s'impegna a pro di un Delinquente, dove per l'appunto trattisi di causa grave; così per lo contrario non è commendabile lasciarsi trasportare da un poco onesto impegno, fino a cercare valersi di attestati o non veri, o in altro modo alla giustizia pregiudizievoli. Un Avvocato, che scrive male, usando insidie, e con poco rispetto parli e della suprema potestà del Principe, o del decoro de' suoi Magistrati, e per difendere il Cliente, si serva di espressioni infamanti contra de'Superiori militari, egli non sfugge la indignazion

(*A*) *En vista de quanto ha manifestado la Junta de Guerra, en Resuelta de 11. del proximo passado, tocante a la Representacion del Sarghento major del Regimento de Fanteria de Real Italianos D. Joseph Tavares; ha solezitado saver si a los dos Oficiales del propria Cuerpo D. Jayme de Vit, y D. Jayme del Carretto, que han sido nombrados por Defensores de otros tantos Reos se les deva, o no consegnar los Procesos originales, para poter formar las defesas; se ha servido mandar el Rey, que para no privar las defesas a los mismos Reos, se consenne los Processos a sus defensores, con las devidas cautelas, conforme se practica en los Tribunales ordenarios del Reyno. Y de Real Orden ec. 3. Noviembre 1764.*

(*B*) Per ciò nel consegnarsi tutto foliato, se ne suol ritraere ricevuta, nella quale sta espresso il numero de' fogli, ed il titolo del Processo, usandosi la seguente formola: *Come Difensore del Saldato Saverio Perla ho ricevuto il Processo, che ha per titolo* [e qui si esprime il titolo] *ch'è di carte scritte num. 59. affine di percontarlo. Napoli 21. Febbrajo 1781. = Stefano Savelli Avvocato.*

zion delle leggi, anzi si fa reo di severo gastigo (A). Da un tale abuso, e per altre simili quotidiane occasioni avvenne, che gli Avvocati, in forza di un Sovrano Rescritto de' 28. Febbrajo 1769. non poterono più dar fuori Allegazioni in stampa per qualsivoglia causa, senza che priane passassero i fogli sotto l' occhio de' Commessarj, per purgarli da quelle infezioni, che talvolta nascono da un falso trasporto di chi crede colle maldicenze vincer la Causa. Quindi ne' Tribunali dell'Esercito fu ancora comunicato l'ordine istesso in data de' 2. Marzo 1769., col quale non si permise nè anco a' Militari stampare Allegazioni, senza il visto buono, ed il permesso del Giudice competente. Spirato dunque quel termine, che dall' Inquisitore si stima proprio per la percontazion del Processo, si viene all' istante alla convocazione del Consiglio di Guerra, di cui fo parola qui d' appresso.

CAPITOLO XV.

Degli Atti pel Consiglio di Guerra.

PARTE IV.

I. MI è riuscito altrove di trattare nella sua ampiezza l' articolo del Consiglio di Guerra (a), dove si riscontra in che egli si consista; qual è il di lui carattere, l' autorità, le obbligazioni de' Giudici, i privilegj, sviluppando tutto, che confacente sia al presente mio istituto. Quindi non ho potuto qui replicar lo stesso, ma solo soggiungere alcune picciole, e semplicissime nozioni, per quanto

(A) Fu mandato alla Pantelleria un Avvocato politico D.L. C., il quale per difendere le ragioni del di lui Principale, ch' era un Ufficiale graduato, scrisse con sentimenti tanto al buon costume contrarj, che non si poterono a patto alcuno tolerare: Anzi sotto pene gravissime se ne fecero ritirar le copie già date in stampa (Dispaccio de' 28. Agosto 1763.).

(a) *Lib. I. Cap. I. pag. 1.* della presente Opera.

to convenga alla parte pratica. Egli è dunque il Consiglio di Guerra un Tribunale ordinario, ed il più supremo, che abbia il Soldato; quello, che inappellabilmente lo giudica, ed al riscontro de' precetti più rigorosi della militar disciplina gli stabilisce la pena, se lo riscontra reo; o pur l'assolve, quando lo ritrova innocente. Appena che si è dal Sergente Maggiore, o Ajutante maggiore compilato il Processo, se ne dà conto al Comandante; ed il giorno prima di convocarsi nella forma solita, va a chiedere la licenza, o al Governatore della Piazza, o al Comandante, o al Colonnello del Reggimento, per poterlo riunire (*a*). Domandatosi tal permesso, se gli accorda all'istante senza negativa, per non impedire così al corso della giustizia la necessaria esecuzione; nè si può ricusare di congregarsi tal Consiglio, meno che a que' Superiori non si offeriscano ragioni tali, da non doverlo permettere (*b*). Nell' istante, che il Sergente Maggiore ha ottenuta l' additata licenza, comunica l' ordine a tutti que' Capitani, che intervengono per formarlo, acciocchè nel dì seguente si trovino nell' ora prescritta, e nel luogo, dov'è solito convocarsi. Là giunti, dopo intesa la Messa dello Spirito Santo, e nello stato del digiuno (*c*), si comincia la discussion della Causa. Viene il Sergente Maggiore, o in sua assenza l' Ajutante, e porta seco le Reali Ordinanze, col Processo. Siede egli alla sinistra del Comandante, o circa quel sito, dove ha da cominciare a leggere in prima il Memoriale colla ottenuta licenza dal Governatore, o Comandante della Piazza, indi le Informazioni, o sien le prove fiscali, il Costituto del Reo, poi la repetizion de' Testimonj, e finalmente gl' interi Atti del Carèo (*d*).

II. Qui si ferma il giudizio; e dopo terminata l' intera lettura del Processo, si dà luogo all' Avvocato del Reo di parlare a suo bell' agio. la Causa, o pur leggere quella Scrittura, che a tal uopo si avrà ammanita. Anzi per un inve-

(*a*) *Lib. II. Tit. X. art. 15.*
(*b*) *Lib. II. Tit. X. art. 15.*
(*c*) *Lib. II. Tit. X. art. 15. in fin.*
(*d*) *Lib. II. Tit. X. art. 25.*

inveterato coſtume, ſe ne laſcia la memoria ſcritta in man del Fiſcale, accuſandola con un Atto (*A*), perchè ſi conſervi fra le Scritture, e ſe ne abbia la dovuta ragione. Di poi ſi fa venire dalla prigione il Reo, e fattolo in mezzo del Conſiglio di Guerra tutto dislegato ſedere o in una baſſa ſedia, o in uno ſgabello, per eſſer dimandato da' reſpettivi Giudici in tutto ciocchè gli occorre ne'dubbj di fatto, o di ragione. Intanto il Sergente Maggiore gli fa alzar la mano per dare il giuramento, giurando a Dio, e promettendo al Re di dire la verità. Allora è uffizio del Preſidente interrogarlo ſul delitto, di cui viene accuſato, e per quali cagioni l'ha commeſſo, per quali motivi, e tutt' altro, che può eſſere a diſcarico del Reo. Quel vederſi la faccia del Delinquente importa molto ad un Giudice, per aſſicurarſi della giuſtizia. Uſano le interrogazioni iſteſſe gli altri Ufiziali Giudici, ognun per ſe, facendoſi iſtruire de' dubbj dal Reo iſteſſo, che pro o contro gli poſſono inſorgere; ed allorchè non vi ſarà altro ſu di cui interrogarlo, e che all' Accuſato non rimane altro da dire a propria difeſa (per il che ſuole uſarſi la qui inſerita formola (*B*)), ſi fa reſti-

(*A*) Formola dell' Atto, di eſſerſi data al Fiſco l'Allegazione.

Atto.

D. Stefano Savelli Avvocato eletto dal Reo Saverio Perla dopo di aver parlato in Conſiglio di Guerra la cauſa a pro del di lui Cliente, mi ha laſciata in iſcritto la difeſa, che ho regiſtrata nel fine del preſente Proceſſo, per averſene quella ragion, che ſi conviene. Napoli 19. *Febbrajo* 1781.

Gio: Rocchefini Sergente Maggiore.

[*B*] Formola di ciò, che occorre ad un Reo perſonalmente manifeſtare ad un Conſiglio di Guerra, là condotto pria di giudicarſi.

Napoli li 19. *Febbrajo* 1781. *Nel Corpo di Guardia del Picchetto del Reggimento di Real Italiano, dove ſta unito il Conſi-*

restituire nel Carcere, ove prima esisteva (a).

III. Tutto ciò adempiuto, viene il Fisco a formare la sua Conclusion fiscale (A), dove va ragionando parte a parte sulle

---

Consiglio di Guerra, nel quale presiede il Sig. D. Francesco de Bausset alle ore 14. d'Italia comparve il reo Saverio Perla accusato nel presente Processo, al quale ho

Dimandato: *Giurate a Dio, e promettete al Re di dire la verità, su di quanto sarete interrogato?*

Risponde: *Sì Signore, lo giuro, e lo prometto.*

D. *Dal Sig. Presidente = Per qual motivo vi ritrovate condotto in Consiglio di Guerra?*

R. *Non lo so, perchè sono innocente.*

D. *Com' è possibile di stare in Calabozzo, ritrovarvi in pericolo di esser condannato, senza commettere alcun delitto?*

R. *E' opera tutta de' miei nemici.*

D. *Dal Sig. D. Nicola Montenach = Perchè avete presa Chiesa, se non avete fatto alcun male?*

R. *Per aver avuta rissa di pugni con il Soldato Antonio Orefice.*

E qui si andranno facendo delle simili interrogazioni, fino a che i Giudici non rimangano all' intutto persuasi di quelle difficoltà, che lor vadan per la mente.

E perchè non è occorso altro a' Signori Giudici d' interrogare, nè al Reo di produrre a sua discolpa, si è passato alla firma dell' Avvocato, e segno di Croce del Reo istesso.

Segno di Cro✠ce di Saverio Perla.
Stefano Savelli Avvocato.
Gio: Rocchesini Serg. Mag.

(A) **Formola della Istanza fiscale.**

Conclusione fiscale.

Ho esaminata la presente Informazione, carichi, e confrontazioni contra del Soldato Saverio Perla, reo di Omicidio con

(a) *Lib. II. Tit. X. art. 27. in mezzo.*

sulle prove del delitto, con rilevare minutamente i motivi, ed indi conchiude con quella istanza, che crede più ragionevole, secondo lo statuto delle Reali Ordinanze. Ma qui è luogo da avvisare alcuni importantissimi articoli, che nel riunire i voti di un Consiglio di Guerra hanno da tenersi assolutamente presenti. *Primo*. Il voto del Presidente di un Consiglio di Guerra di qualunque graduazione egli sia, vale per due, quando sia per la vita; e per lo contrario quando voti per la morte, vale per un solo (a). *Secondo* = Se dalla unione de' voti ne venga parità, in modo, che una metà decreti la morte, e l'altra la vita, s'intende sempre essersi conchiuso per la vita (b). Tal parità è faci-

con colpo di coltello, detto alla genovese, commesso in persona dell' altro Soldato Pietro Spataro, di cui si trova pienamente convinto dal detto di tutt' i Testimonj, esaminati in questo Processo: Ho fatta riflessione in prima alle circostanze criminali, che concorrono nel presente delitto, alla qualità dell' armi, con cui fu eseguito, al luogo, ove si osservan le ferite, ed all' azione del colpo dato a tutta forza; le quali cose per ogni umana necessità dovean portare inevitabilmente la morte: Ho atteso a vedere, che l' Omicidio è stato di sua natura colposo, volontario, e con animo deliberato; al che si aggiunge la presuntiva conjettura di antecedente appensamento, giacchè fu preceduto da uno schiaffo, che l' uccisore diede all' ucciso, sotto mendicati pretesti di non essergli si dato il baratto, irragionevolmente preteso, come chiaramente si rileva dall' intero Informativo. Facendomi parimente carico della qualità dell' accusato Perla, per essere negativo, giocatore, asportar d' armi proibite, rissoso ec., per necessità è nata nell' animo suo la crudele inclinazione, di esser anco omicidiario, e conseguentemente traditore, come lo dimostra

(a) *Lib. II. Tit. X. art 27. fol. 180.* Veggasi nella presente Opera il Libro I. Cap. I. §. XVII. pag. 18.

(b) *Lib. II. Tit. X. art. 22.*

è facile ad accadere, quando i Votanti fieno fette; quattro di effi col voto di morte, e tre di vita, nella cui banda vi fia il Prefidente, il voto del quale vale per due. *Terzo*. Si fente vita, anco fe i voti di morte fuperino in uno di più i voti di vita (a). Dichiaro meglio quefto articolo, tanto effenziale in beneficio de' Soldati. Si figuri, che il Configlio di Guerra fia compofto di nove Giudici, e che cinque di effi decifero di morte, e quattro di vita: Benchè il numero di quattro della vita fia minore di quel di cinque, che fi fu di morte, pur perchè la differenza è di uno, s'intende la decretazion di *vita*, giacchè per un privilegio delle militari Ordinanze han da effere due voti di più di morte fulla vita, per fentirfi di morte; e quando fia uno s'intende per la vita. Fra i numeri difpari, di cui formafi il Configlio di Guerra, non può mai accadere una data divifione, ficchè i voti della morte fuperino efattamente di due quei della vita: Senonchè nel folo cafo, che i voti fieno tre di vita, in cui vi fia quello del Prefidente, che val per due, e fei di morte, in quefto folo efempio è divifibile

moftra il cafo prefente. Confidero in oltre, di effere ftato il Perla infultatore con vantaggio, perchè munito d'armi. E finalmente ho rilevato, che ... ec. Rifultando dunque la pruova fifcale chiara, nitida, e piena contra del medefimo, di effer egli ftato motor della riffa, afportatore di coltello proibito, che premeditatamente portava con animo deliberato, e con dolofa premeditazione, per la quale commife la ferita, in perfona dello Spataro, onde poi ne avvenne la morte: Per tali circoftanze criminofe, e gravanti, che un tal delitto accompagnano, conchiudo per parte del Re, che Saverio Perla debba morire paffato per le armi, in offervanza dello ftatuto prefcritto dalle Reali Ordinanze, regiftrato nel Lib. II. Tit. XI. Art. 15.

Gio: Rocchefini Sergente Maggiore.

(a) *Lib. II. Tit. X. art. 17., e 18.*

visibile a quella proporzione il totale de' voti, divenendo allora la divisione di quattro di vita, e sei di morte, per cui la sentenza riman conchiusa per la morte (*A*). *Quarto*. Ritrovandosi tre classi di voti differenti, per esempio, una terza parte a morte, l'altra a pena corporale, e coll'ultima darsi l'Accusato per assoluto, si ha da eseguire la decretazion più benigna, che in tal caso sarebbe il terzo voto per la libertà (*a*). Se il numero de' voti per lo gastigo corporale è maggiore di quello de' voti per essere assoluto, soffrirà il Reo la pena, che gliene vien determinata dal maggior numero (*b*). Ed accadendo, che i voti sien divisi in due parti eguali, una metà a morte, e l'altra a pena corporale, o ad esser assoluto, si dee sempre eseguire il voto dell'assoluzione (*c*). *Quinto*. Non si può condannare a morte un Soldato, se non vi concorrano due Testimonj, i quali depongano cagioni sufficienti contra del Reo, ed in contrario si ha da venire alla pena estraordinaria (*d*). E' un articolo da ben considerarsi da' Difensori militari, poichè di ordinario non sempre i Processi criminali son muniti di pruove sufficienti; e molto meno dell'assistenza di due fermi, e principali Testimonj oltre degli altri; i quali possano asseverantemente attestare di veduta il commesso delitto, e perciò è facile per questa via poter salvare molte vite a' Soldati.

D d IV. Pe-

[*A*] E' questa una legge bene antica, se si voglia attendere quel che ne scrissero Gio: *Seldeno* (*De Synedriis lib. II. Cap. V. §. 2. pag.* 1305. *& Cap. XII. §. 4. pag.* 1493.). Melchiorre *Leidekkero* (*de Rep. Hebraor. Lib. VII. Cap. XI. §. 5. & 9. Tom. I. pag.* 480.), e Giacomo *Cappello* (*In Observat. ad Deuteron. XVII. v. 9. pag.* 635.]. Il dottissimo *Pufendorfio* (*de J. N., & G. Lib. VII. Cap. 2. §. 17.*) la ripete egualmente dal tempo degli Ebrei, ove disse: *Quamquam apud Hebraos ne tum quidem reus damnatus censebatur, si Judices damnantes eos, qui absolvebant, uno dumtaxat suffragio vincerent; cujus rei ratio sine dubio hac erat quod, cum pari religione Judices debeant pronunciare, qua testes; igitur uti unus testis ad convincendum, ita nec unus Judex ad condemnandum satis momenti afferret. Nam cateri Judices, contradictoria statuentes, auctoritatem suam velut mutuo destruxerant.*

(*a*) *Lib. II. Tit. X. art. 21. princip.*
(*b*) *Lib. II. Tit. X. art. 21. nel fin.*
(*c*) *Lib. II. Tit. X. art. 22.*
(*d*) *Lib. II. Tit. X. art. 17. nel fin.*

IV. Però crederei, che abbiasi a sentire tal legge, ne' delitti puramente militari, e non comuni, altrimenti si può adottare un errore. Non si può mai ben giudicare la causa di un Soldato, senza intendere a pieno lo spirito interno delle leggi penali dell' Esercito. Minacciano esse per piccioli delitti, o dico meglio per ombre, e per sogni di colpa la morte ad un Soldato, senza che realmente la pena sia precisa, e proporzionata al delitto. Sembra pena propria l' esser passato per l'armi, se egli non obbedisce al più semplice cenno non dico di un Ufficiale, ma di un Sergente (a), o di un Caporale (b)? E' pena adattabile ad un sano raziocinio, il doversi punire colla morte, s' egli maltratti per poco il Sergente, o Caporale della propria Compagnia (c), o tenti di metter mano alla spada in segno di risentimento contra un Ufficiale, senza neppure sguainarla (d)? Quindi è, che per non vedersi in ogni poco un macello, si rende prudentemente un po' difficile la esecuzione (A).

V.

(A) Da ciò nascono que' tanti privilegi a pro de' Soldati, che tuttora si leggono e presso gli Eruditi, e nell' intero diritto de' Romani. Ed in effetto quel Soldato veterano, che si fosse per molti anni distinto nel servizio delle armi, non poteva esser espulso con ingiuria, purchè il delitto non ne distruggesse il merito (*l. 1. C. de Veteranis*). Poteva egli avere due Eredi, l' uno ne' beni castrensi, l' altro ne' beni paganici (*l. 17. §. 1. ff. de Testam. milit.*); morire testato, ed intestato (*l. 37. ff. de Testam. milit.*], il che per li pagani è una insanabile nullità di testamento; poter testare senza quelle tante sollennità, alle quali è soggetto un Paesano (*Institut. de Militar. testament.*); rinunciare espressamente, o tacitamente al privilegio del foro (*Rovito in Pragmatic. XVI. n. 44. de Milit.*], e non poter esser astretto per privato debito o contra la persona, o contra le armi, o contra del Cavallo, o contra del letto (Domenico *de Rubeis: Specimen certaminum forensium*). Graziosa cosa è leggere la familiarità, che gli ottimi Soldati han sempre avuta co' Sovrani, trattati da essi loro colla più amorevole confidenza Su di che son da osservare le dimande, che si faceano da alcuni Veterani all' Imperador Costantino, e cosa egli rispondeva a norma del giusto (*l. 1. C. de Veteranis*). Però si perdeano tali beneficj, quando un Soldato si desse in preda a' furti (*l. 3. C. de Veteranis*), o pur non avesse le seguenti condizioni. I. Dovea cinger la spada (*l. 43. ff. de Testam. milit.*). II. Esser da dovero Soldato, ascritto nel rollo dell' Esercito (*l. 2. C. de Castrens., & Ministerian.*, & *l. 42. ff. de*

(a) *Lib. II. Tit. XI. art. 11.*
(b) *Lib. II. Tit. XI. art. 3.*
(c) *Lib. II. Tit. XI. art. 5.*
(d) *Ibid. art. 8.*

V. Vedute tali cose insieme, si viene alla decision della causa; ed ogni Giudice opinando secondo che crede più giusto, pronuncia il proprio voto *(A)*, stando ritto in piedi col cappello in mano, e senza diverso Uniforme *(B)*. Si comincia dall' Ufficiale più moderno, e si perviene al Presidente, ch'è l'ultimo a decretare (a), il quale nel pronunciar il voto, si leva all' impiedi, e con esso lui tutti gli altri Giudici votanti, cosicchè dal totale de' voti se ne forma poi la sentenza *(C)*.

ff. de Testam. milit.). III. Dovea aver dato il giuramento di fedelmente servire, non scansar la morte in sollievo dello Stato, e non dipartirsi mai dalle Bandiere (*l. 45. ff. Ex quibus caus. majores*). IV. L'esser segnato da pubblici improntì (*l. 3. C. de Fabricensib.*). V. Esaminato parimente, se abile al mestier delle Armi (*l. 1. C. Qui militare possunt*). VI. E non esser negoziante, o altrimenti impiegato (*l. unic. C. Negotiatores ne militent*.

[*A*] I Giudici nel profferire una sentenza giuravano *se ex animi sui sententiam facere* (Quintiliano *declam.* 313.). E presso di *Seneca* (*Controv. II. Lib. IX.*) leggesi, che i Giudici *jurabant se nihil gratiæ, nihil precibus dare*.

[*B*] Niuna diversa Divisa vestono i Giudici di un Consiglio di Guerra nell'atto, che decretano, al pari, che usavan di fare i Magistrati Romani, come riferisce Pietro *Fabro* [*de Magistratib. Romanor.* nel *Tom. III. di Sallengre fol.* 1113.], parlando della *picta toga*, & *palmata vestis*.

(C) Formola, e modo di decretare di ciascun Giudice in un Consiglio di Guerra.

Primo voto del Capitano D. Nicola Montenach.

Facendomi carico delle circostanze dell' omicidio, commesso dal Soldato del nostro Reggimento di Reale Italiano Saverio Perla in persona del Soldato Pietro Spataro, e di quelle prodotte dal di lui Difensore; non trovandoci caso pensato, per lo quale in virtù delle Reali Ordinanze meritasse la morte, lo condanno per ciò per quindici anni in galea.

Nicola Montenach.

(a) *Lib. II. Tit. X. art. 27. in med.*

CAPITOLO XVI.

Degli Atti per la impinguazion del Processo militare.

I. HA' facoltà il Consiglio di Guerra, allora che vede un Processo difettoso, o per ragion di ordine, mancandovi gli atti necessarj, o per ragion di giustizia, dove le prove non sieno siffatte, che geometricamente convincano, per venire alla pena grave, ordinare l' impinguazion di quel-

---

Secondo voto del Capitano D. Isidoro de Mercy.

Per quel tanto, che ho rilevato dalle informazioni prese contra del Soldato Saverio Perla reo d'Omicidio in persona dell' altro Soldato Pietro Spataro, e per quel che ancora ho considerato sulle ragioni prodotte dal di lui Avvocato, non sembrandomi sufficienti i carichi, per condannarlo alla pena ordinaria; ma bensì bastanti per condannarlo ad una pena corporale, lo condanno perciò a soffrire la pena della galea, vita durante.

Isidoro de Mercy.

Del modo istesso susseguono gli altri voti, fino a quello del Presidente, che dee essere sempre l' ultimo

Settimo voto del Presidente del Consiglio di Guerra D. Francesco de Bausset.

Avendo commesso l' omicidio Saverio Perla in persona di Pietro Spataro con arma proibita, e con vantaggio, per avergli dato il colpo nel tempo, che stava trattenuto da' suoi Compagni, come viene riferito, e comprovato dalle informazioni di già compilate nel Processo, e trovando in tal delitto tutta la premeditazione, condanno per ciò Saverio Perla, che debba morire passato per le armi.

Francesco de Bausset.

For-

di quello, con renderlo perfetto, dov' è manchevole, ficchè possa pronunciare con fondamento la sentenza. Ciò nasce da un chiaro disposto delle Reali Ordinanze (a) in cui sta prescritto = *Che se la causa fosse dubbia, in dove non vi sieno bastanti prove per profferir la condanna, ma che per lo contrario ve ne concorrono delle molte, da non poter assolvere l'Accusato, potrà decretarsi, che si prendano altre informazioni, e che intanto il Reo continui a star preso*. Questo decreto ha da pronunciarsi, quando veggasi quasi che certa la reità, ma non ben assicurata. Alle volte il Costituto di un Reo

---

Formola della Sentenza di un Consiglio di Guerra.

Visto il Memoriale presentato nel giorno 16. *Febbrajo* 1781. *del corrente anno dal Sergente Maggiore del Reggimento di Real Italiano D. Gio: Rocchesini all' Eccellentissimo Sig. Capitan Generale degli Eserciti di S. M., acciò permettesse di prendere giuridiche informazioni contra del Soldato Saverio Perla della Compagnia Albini, e decretatosi* Agase como se pide; *visto il Processo contra del citato Reo; le Informazioni, le Ratifiche, e le Confrontazioni; ed essendo oggi comparso in Consiglio di Guerra il Delinquente, dove presiede il Maresciallo di Campo D. Francesco de Bausset, s'è inteso in tutto quanto è occorso; e dopo di aver ascoltata la difesa del di lui Avvocato, e la Conclusion fiscale; il Consiglio di Guerra ha condannato, e condanna il denominato Saverio Perla, per la pluralità de' voti, che soffra la pena della galea sua vita durante. Napoli* 23. *Febbrajo* 1781.

Francesco de Bausset.

Nicola Montenach.	*Emmanuele de Vasconcellos.*
Isidoro de Mercy.	*Marco Trevisan.*
Vincenzo de Schrattenbac.	*Basilio Ferron.*

(a) Lib. II. Tit. X. art. 27. nel fin.

Reo mette in sì diverso aspetto la causa, che lascia nell' animo de' Giudici sentimenti di sospensione. Talvolta va dilucidando il modo, ed i fatti, i quali non sono all' intutto smentiti dalla concreta ragion delle testimonianze, e perciò non si può a man franca profferir sentenza, senza rimanere con un interno rincrescimento. Dunque ha da farsi uso del decreto d' impinguazione, laddove benchè si conosca la reità dell' Accusato, mercè que' lumi interni, che ha ogni uomo, di conoscere da'fatti esterni lo spirito vero delle cose, la prova però non è sì lampante, nè assistita dalle solennità legali, sicchè il fatto impossibilmente non possa essere il contrario. Dove poi dall' Informativo si conosca snervata affatto la prova, e che non si possono sentire le querele del Fisco, perchè spossate di sostegno, allora non si andran cercando delitti, per far reo di pena quell' Accusato, che forse reo non è, ma si decide su quelle prove, che sono esistenti. E' una regola de'Giudizj criminali: *In re dubia benigniorem interpretationem sequi, non minus justius est, quam tutius* (a).

II. Per impinguazione s' intende la ricerca di altre prove, per render convinto il Delinquente, giacchè con quelle, che si son compilate non si può venire alla ordinaria condanna. Una tal decretazione può profferirla un Consiglio di Guerra, come di sopra ho avvisato, quando nell' Informativo non vi si scorge lampante la prova, benchè dalla pienezza degl' indizj sia persuaso della qualità del delitto. Varj Processi militari ho veduti, dove così si è decretato, specialmente quello di Nicola Sciotta Soldato delle Reali Guardie Italiane, il quale per ferite commesse entro del Quartiere nella sera de' 16. Maggio 1779. in persona di Nicola Riccardo; non si potè sentenziare alla pena ordinaria, pria di decretarsi la impinguazione degli Atti. Nel decreto di simil natura spiega il Consiglio di Guerra quali sono i dubbj dell' animo suo, e dove si consiste il difetto

(a) *L.* 192. §. 1. *ff. de R. J.*

fetto della prova (*A*), acciò il Fisco abbia scienza, su di che si han da aggirare le sue ricerche, ed in che interrogare i Testimonj. Non si pratica nella formazione di questo decreto fare scrivere ad ogni Giudice il suo proprio voto, com' è solito farsi allorchè si fulmina una definitiva sentenza, nel modo, che si è poco fa dettagliato (*a*), essendo questo un decreto interlocutorio; di peso non considerevole.

III. Decretatosi così, entra l'Inquisizione nella nuova obbligazione di mettere in chiaro, coll'acquisto di altre pruove, tutti que'dubbj dal Consiglio di Guerra nel di lui voto enunciati: Informativo, che non deve esser punto mancante di tutte quelle solennità di Atti di Ratifica, di Confrontazione,

(*A*) Formola del decreto per la impinguazione del Processo.

Voto del Consiglio di Guerra

Considerato quanto nel presente Processo si contiene, in dove mancan Testimonj di veduta, i quali possan deporre la qualità della rissa, succeduta nel Quartiere nel dì 16. Febbrajo 1781. tra l'Accusato Saverio Perla, e Pietro Spataro, per rilevare la qualità del delitto: Non si è evacuata la eccezion del Reo, il quale costantemente sostiene, di non saper egli scrivere, sicchè niega la firma della sua deposizione: Niega altresì, che il coltello mostratogli sia suo: Manca la ratifica del ferito Pietro Spataro; manca . . . . ec. ec.. Perciò siamo nel voto di decretare, che s' impingui maggiormente il Processo, e frattanto resti Saverio Perla detenuto nelle Carceri del Reggimento.

Napoli 20. Febbrajo 1781.

Francesco de Bausset.

Nicola Montenach.	*Emmanuele de Vasconcellos.*
Isidoro de Mercy.	*Marco Trevisan.*
Vincenzo de Schrattenbac.	*Basilio Ferron.*

(*a*) *Lib. II. Cap. XV. § V. pag. 211.*

zione, e di chiamata del Reo entro della sala del Consiglio. In esso si anderà sviluppando quanto conviene, per ben radicar le prove nella ricerca del vero (*A*). Dopochè l' Inquisitore ha fatto a se venire que' Testimonj, che posson render pago l' animo de' Giudici, perfezionando la prova, che non era ben espressa, comincia con un Certificato (*B*) nella solita

(*A*) Han praticato alcuni di ricorrere di nuovo al Comandante, ed impetrare la nuova facoltà di procedere agli Atti d' impinguazione, come se la facoltà di prima avuta fosse di già spirata. Io non stimo ciò farsi, anzi lo reputo superfluo, ed improprio della brevità militare; poichè la facoltà comunicata si ha da sentire fino a che non sia perfezionato il Processo, e si determina al Reo la conveniente pena, e sia in somma in tutte le sue parti compiuto il giudizio; e fino a che ciò non si faccia, non si può dire mai estinta la delegazion di procedere.

(*B*) Formola del principio dell' Informativo d' impinguazione.

Certifico io sottoscritto Sergente Maggiore del Reggimento di Real Italiano qualmente per la inquisizione del Soldato Saverio Perla, accusato di aver ferito con un coltello entro del Quartiere il Soldato Pietro Spataro nel dì 16. Febbrajo 1781.; si è tenuto Consiglio di Guerra nel dì 20. dello stesso mese, il quale è stato in voto di procedersi alla impinguazione del Processo, perchè mancavan Testimonj di veduta, i quali potessero deporre la qualità della rissa: Non si era evacuata la eccezion del Reo, da chi si è costantemente sostenuto di non sapersi scrivere, sicchè gli è riuscito facile negare la firma della sua confessione. Nega altresì, che il coltello mostratogli sia suo: Manca la Ratifica del ferito Pietro Spataro: Manca.... Perciò in esecuzione di un tal decreto

Nella Città di Napoli oggi &c. &c. Qui si andranno esaminando colla formola istessa di sopra enunciata (*Lib. II. Cap. VI. §. XV. pag. 119.*) tutti que' Testimonj, i quali possano impinguare la prova, ed adempiere a que' motivi, che dal Consiglio si sono richiesti; o pure si renderan perfetti quegli Atti, che talvolta per omissione, o per inavvedutezza non si formaron compiuti.

lita maniera ad interrogarli, fino a che non viene a capo di perfezionare il giudizio. Pel contesto di tal pruova si vanno esaminando quanti Testimonj si vogliano; de'quali se sieno due, sono ancor sufficienti, quando essi sien concordi, e sappian *de causa scientiæ* quanto il Fisco va in cerca di provare. Compiutasi questa parte d' Informativo si passa alla Ratifica, regolandola come nella Ratifica del principale Informativo si è dettagliato (a), usando le formole istesse; e poi adempiuto in tutte le sue parti questo Atto, senza omettere alcun de' Testimonj a tal uopo esaminati, si procede alle formole del Careo, confrontando religiosamente l' Accusato con tutt' i Testimonj nella dettagliata maniera (b); e la cantilena istessa si pratica cogli altri, notando fedelmente quanto da essi si depone, e quanto a propria difesa si contrappone dal Delinquente. Il che compiuto, si convoca di bel nuovo il Consiglio di Guerra, in dove fattosi condurre per la seconda volta il Reo, s' interroga, e si sente nelle sue discolpe, siccome se n' è data la formola (c); e discusse le prove della Impinguazione, pronuncia la definitiva sentenza, la più confacente alla giustizia.

CAPITOLO XVII.

Della pratica di procedere in contumacia ne' giudizj militari.

I. PEr contumacia ha da sentirsi l' *inobbedienza del Reo alla chiamata del Giudice, che per sfuggire la pena si mantiene nascosto, vagabondo, o rifuggiato* (d). Voglion le leggi, che si puniscano i reati; ed a poterli punire si richiede non meno, che il Reo stia nella forza del Magistrato, che anzi questo possa giudicarlo a fronte delle difese, a suo pro ammanite. Quindi alla di lui pertinacia, di non presentarsi per esser giudicato, supplisce la pietà delle leggi,

E e

(a) *Lib. II. Cap. XI. pag.* 174.
(b) *Lib. II. Cap. XIII. pag.* 185.
(c) *Lib. II. Cap. XV. §. II. pag.* 205.
(d) Veggasi *Chambers* Ciclopedia. Voce *Contumacia*.

gi, col mezzo della contumacia. Appena che un uomo commette un delitto, nell' istante si fa servo della pena. Se dunque dopo che lo ha commesso egli sen fugge, potrebbe in quel momento il Magistrato dar corso a quella condanna, che meglio corrisponde alla natura del delitto: E pure non lo fa, ma aspetta a ravvedimento il Reo, col chiamarlo, e col prescrivere un determinato tempo, a potersi comodamente presentare. Non si usa fra' Militari quel che i Tribunali ordinarj praticano, di chiamare il Reo più volte (*A*); ma ne basta una, per render solenne quest' Atto. Sentansi pria quali sieno in ciò i precetti dell' Ordinanza, che tali quali traduco (*a*). *Se alcun Soldato, o altro delle nostre Truppe commettesse alcun delitto, e si dipartisse, o si mettesse sulla Chiesa, ordiniamo, e comandiamo, che quell' Uffiziale, a cui si commette la verificazion del delitto abbia giurisdizione (come per la presente se gli accorda,) affinchè dopo prese le possibili informazioni, in giustificazion del delitto, nella maniera, che si previene in questa Ordinanza, possa chiamare, e chiami con effetto il Reo in quella parte, dove soggiorna, o si trovi la Truppa per mezzo degli Editti, e pubblici Banditori, affin di presentarsi fra lo spazio di un mese, enunciandovisi il delitto, di cui si trova accusato, designandogli dove si dee presentare, per essere inteso, dare le sue difese, ed esser giudicato. E nel caso, che non comparisce, e passa il riferito termine del mese, si ratificheranno i Testimonj, si convocherà il Consiglio di Guerra, a cui il Sergente Maggiore, o quell'Uffiziale, che avesse formato il Processo, farà relazione di tal diligenza. E se il Consiglio crederà esser il delitto meritevole di morte, dichiarerà la contumacia, e condannerà il Reo alla pena capitale, secondo prevengono le Ordinanze; e firmandosi la sentenza da tutt' i Giudici là intervenuti, ci s' invierà*

(*A*) Ne' Tribunali ordinarj non è contumace un Reo, se non comparisce alla prima citazione, ma se gli dee spedire la seconda, e la terza ancora, come per li suoi principj ciò viene esaminato da Gio: Batista da *Toro* (*Compend. omn. decis. p 3. v. citatio ad informandum expedita*), e da *Severino* (*ad Sanfelic. decis. 364. v. & citatio*].

(*a*) *Lib. II. Tit. X. art. 41.*

vierà il Processo originale (lasciandosene copia) , sicchè si possa rimettere al Giudice ordinario , che stimeremo più conveniente , affinchè solleciti l' arresto del Reo , e conseguentemente il suo gastigo: Però se sembra al Consiglio , che il delitto non meriti pena di morte , ne proporzionerà la pena arbitraria , la quale corrisponda al delitto , che fu cagione della fuga. Se poi fosse arrestato al di là della distanza , che prevengon le Ordinanze o dalla Giustizia ordinaria , o dalla Truppa , e rimesso al Reggimento , dovrà il Consiglio di Guerra di nuovo imporgli la pena di morte per lo delitto della diserzione . Ecco il dettaglio , che in questa parte di processura trovo stabilito dalle Reali Ordinanze , il quale andrò pian piano sviluppando , con adattarvi la pratica . Due possono essere i casi , dove son da formare gli atti contumaciali , o quando un reo dopo di aver commesso l' eccidio fugge , senza presentarsi , cosicchè se ne stia neghittoso , e vagabondo; o pure usando del beneficio del sacro asilo prenda Chiesa , su della quale , per non essere il di lui delitto eccettuato , meriti andar restituito . Or se il Reo perduri assente , allora si compila l' informativo , e gli atti di ratifica , senza la confrontazione ; indi si van formando gli atti contumaciali , di cui qui d' appresso porgo le formole .

II. Nel momento dunque , che si sia già decretato dal Giudice Ecclesiastico doversi restituire sulla Chiesa l' Inquisito , si dà ordine dal Sergente Maggiore , o pure in suo luogo dall' Ajutante , cacciarsi dal Calabozzo , e consegnato ad una Partita di un Caporale , e quattro Soldati , si porta a lasciare sulla Chiesa destinata . Deesi ciò con effetto eseguire , per cui ha da lasciarsene in Processo un legal documento (*A*) .

 Appe-

(*A*) Formola dell'Atto di essersi restituito sulla Chiesa un Delinquente.

Per decreto della Curia Arcivescovile di Napoli si è stabilito restituirsi sulla Chiesa il Soldato Saverio Perla : Come in effetto si è restituito nella Chiesa di S. Maria degli Angeli delle Cro-

Appena così restituito, si pubblica l' Editto (*A*) ne' luoghi soliti, col quale si chiama il Reo, a presentarsi al suo Consiglio di Guerra, e per esso all' Inquisitor militare, affinchè sul commesso delitto sia giudicato, a tenore delle Reali Ordinanze; altrimenti se gli minaccia, dopo l' elasso di un mese, il prosieguo del giudizio in contumacia (*B*). A nulla gli vale la scusa, che sia stato infermo, o occupato in uno più serio affare (*a*), se voglia poi querelarsi di non essere stato inteso. La formola dell' Editto (C) ne dà una più

---

le Croci oggi 24. Febbrajo 1781., là condotto dal Caporale Antonio Leti, e da quattro Soldati Giorgio Saleno, Pasquale Pesce, Pietro Conte, ed Orlando Grillo. Ed affinchè ciò costi, lo certifico = Napoli 24. Febbrajo 1781.

Gio: Rocchesini Sergente Maggiore.

(*A*) Il che dovrebbe farsi precedente decreto del Magistrato, in attenzion del disposto della *l.* 3 *C. de Exhibend. & transmittend. Reis.*

(*B*) La definizione del contumace la dà il Giureconsulto *Ermogeniano* in uno de' suoi responsi (*l.* 53. §. 1. *ff. de Re judicata*). *Contumax est, qui tribus Edictis propositis, vel uno pro tribus, quod vulgo peremptorium appellatur, litteris evocatus praesentiam sui facere contemnet* [Veggasi anco il §. 3. dell' istessa legge].

(C) Formola dell' Editto, per chiamare un Reo assente.

D. Gio: Rocchesini Sergente Maggiore di Real Italiano.

Per adempiere a quanto le Reali Ordinanze prescrivono, si fa ordine col presente Editto al Soldato del Reggimento di Real Italiano Saverio Perla, rilasciato sulla Chiesa di S Maria degli Angeli delle Croci, che da oggi innanzi, e per lo corso intero di un mese si debba presentare nella Piazza di Pizzofalcone, e propriamente alla Stanza del Picchetto del suddetto Reggimento, per sottomettersi al giudizio del Consiglio

(*a*) L. 53. §. 2. *ff. de re judic.*

più chiara idea, di cui si lascia una simil copia nel Processo, per memoria di tal atto.

III. Per render pubblico, e solenne tal ordine, si dispone dall' Ajutante, che lo Scrivano della Causa lo legga in sua presenza, dopo che a suon di cassa si sarà battuto il Bando, nelle vicinanze del Quartiere, e vicino quella Chiesa, dove si è restituito il Reo (*A*), con affiggere anco una copia sul rastello del Quartiere istesso, o dove altro si stima più proprio, sicchè l'avviso si renda manifesto. Tanto vale questo Editto, come se fosse una lettera, pervenuta in mano del Reo assente; ed il *Cujacio* è l'Autore di questa dottrina = *Edicta loco publico affiguntur, unde recte legi possunt, literæ ad Reum mittuntur, denunciationes fiunt per officia,*

---

glio di Guerra, e purgare la inquisizione del delitto commesso in persona del Soldato Pietro Spataro: Altrimenti elasso tal mese si procederà in contumacia, formandosi quella sentenza, che sara più propria, secondo le leggi militari: Qual Editto si debba render pubblico, con bandirsi ne' luoghi soliti, onde il Reo non possa allegare ignoranza.

Napoli 25. Febbrajo 1781.

Gio: Rocchesini Sergente Maggiore.

Il soprascritto Editto è stato pubblicato, ed affisso ne' luoghi soliti, e consueti.

Orlando Bentivoglio Caporale del Reggimento di Reale Italiano.

(*A*) Ne' Tribunali ordinarj, mercè un disposto di legge comune [*L. 53. §. 1. ff. de Re judicata*), autorizzato da un bellissimo Rescritto degl' Imperadori Diocleziano, e Massimiliano, (*l. 8. C. Quomodo, & quando Judex*), si han da fare al Reo tre chiamate, per indi dichiararlo contumace; e questo è un uso antichissimo, fin da' tempi del Giureconsulto *Paolo*, siccome ce ne rende accertati un luogo delle di lui sentenze = *Trinis literis, vel edictis, aut uno pro omnibus, aut trina denunciatione conventus, nisi ad Judicem, ad quem sibi denunciatum est, aut cujus vel Edicto conventus est, venerit, quasi in contumacem dicta sententia auctoritatem rerum judicatarum obtinet, quinimo nec appellari potest ab ea.* Ma fra i Militari basta una chiamata in forza del succennato Editto, per render contumace un Soldato.

ficia, & Executores (a). Laddove avviene, che il Bando, col quale si chiama il Reo non sia pubblicato, non può giugnere mai alla notizia del medesimo, per cui se vi sia di ciò una prova convincente, non vale la chiamata, anzi quello ha legittima scusa da discolparsi (*A*). Situate in tale stato le cose, se tra 'l termine prefisso di un mese si presenti il Reo (il che o al raro, o non mai succede) sarà giudicato nelle debite forme, perfezionando in tutte le sue parti il Processo, con ripigliarlo dagli atti di Ratifica; e percorrendo innanzi colla elezion dell' Avvocato, ed atti di Careo, si procede alla spedizione del giudizio: O il Delinquente si rimane vagabondo senza presentarsi, ed allora spirato il mese dal dì dell' Editto, di cui si forma un Atto espresso (*B*), si convoca il Consiglio di Guerra, soggettandosi il Reo a quella pena, che più combacia col delitto;

(*A*) Tanto avvenne nella causa del Soldato di Fanteria Real Napoli Vitaliano Ajello, reo di aver ferito un Sergente degl'Invalidi Girolamo Sozzi, contra di cui proceduttosi alla sentenza, e formatosi il Bando per la contumacia, non apparì esser questo sollennemente pubblicato: Ragion per cui opinarono i Magistrati, ch' era illegittima la chiamata; e per ciò si sospese la sentenza di morte, che il Consiglio di Guerra avea già profferita (Dispaccio de' 12. Febbrajo 1761.).

(*B*) Formola dell'atto, di essere spirato il mese, ed il Reo assente non si è presentato.

Atto.

Nel dì 25. Febbrajo 1781. fu restituito sulla Chiesa di S. Maria degli Angeli il Soldato Saverio Perla, per essersi a suo favore decretato il godimento del sacro Asilo; ond' è, che si spedì, e publicò l' Editto ne' luoghi soliti, per presentarsi fra lo spazio di un mese. Ma siccome il mese è di già elasso, senza essersi presentato, quindi ne formo l' atto presente, affinchè il Consiglio di Guerra possa procedere alla spedizion del giudizio in contumacia. Napoli 26. Marzo 1781.

Gio: Rocchesini Sergente Maggiore.

(a) *Tom. I. fol. 476. E.*

tò ; in guisa , che dà fuora la sentenza , che stima più propria (*A*) , anco se sia di morte ; ed estraendo copia del Processo , ne manda l'originale alla Corte , per le vie de' Superiori militari , sicchè a Magistrati ordinarj , ed a' Presidi provinciali si communichi l'ordine, per l'arresto del Delinquente vagabondo . Ad un tal Processo in contumacia profferito se gli dà quell'istesso corso di revisione per li Magistrati supremi dell'Esercito, come se fosse già perfetto , a potersi eseguire la sentenza, immaginando il Reo come presente (*B*).

IV. Qualunque sia il profferito decreto in contumacia , resta di sua natura sospeso nella esecuzione , fino a che non si arresti il Delinquente, o pure spontaneamente si presenti ; nel qual caso deesi sentire (*C*) e negli Atti del Carèo, e nel Consiglio di Guerra , che di bel nuovo ha da convocarsi , per così confermare , minorare , o accrescere la di già fulminata sentenza, a proporzione delle sopravvenute

(*A*) In tal modo trovo, che si praticò anni sono nella causa dell' Omicidio commesso da' due Soldati dragoni del Principe, Marco Antonio Vargas, ed Ambrosio Corvino, in persona del Soldato del Reggimento istesso Aniello Daniele: Questi dal Consiglio di Guerra , e dalla Giunta di Guerra furono condannati a morire passati per le armi , quando si fossero arrestati senza confugio . Al che andarono unisoni gli ordini di S. M. (Dispaccio de 24. Novembre 1762.) colla prevenzione , *che se practique con ellos ante de sugetarlos a dicha pena loque prescriven las Reales Ordenanzas* (*Lib. II. Tit X. artic.*41.) *para con los que fueren condenados en contumacia* .

(*B*) In tal guisa condannatosi il Soldato del Reggimento di Valdemone Carlo Forte a servire per dieci altri anni al Reggimento , per un Omicidio commesso in disfida, se ne fece rivedere la sentenza in contumacia profferita, così dall' Uditor Generale degli Eserciti, che dalla Giunta consultiva di Guerra , da' quali fu aumentata la pena, cambiandosi da quella del servigio militare a dieci anni di galea: Però con la condizione di doversi sentire il Reo, quando fosse arrestato (Dispaccio de' 19. Settembre 1763.).

(C) Per legge commune, laddove si tratta di punire un Reo assente, meritevole o dello scavo de' metalli , o della pena dell'ultimo supplicio, non si può pronunciar condanna , senza sentirlo nelle di lui difese : *Verum si quid gravius irrogandum fuisset , puta in metallo , vel capitis pœnam non esse absentibus irrogandam* [*l.* 5 *pr. ff. de Pœnis*].

nute circoſtanze (*A*). Tutto ciò è conſeguenza delle pietoſe Sovrane diſpoſizioni; poichè ſe ſi attende il diſpoſto delle leggi comuni, non ſi accorda altra udienza, o altro appello in pena della contumacia. *Sciendum eſt, ex peremptorio abſentem condemnatum, ſi appellet, non eſſe audiendum, ſi modo per contumaciam defuit, ſi minus audietur* (*a*); ſu di che ſcriſſe dottamente il *Cujacio* (*b*). Se poi ſia il Reo al di là de' confini, può eſaſperarſi la pena, fino anche alla morte, quando foſſe in tutte le ſue parti ben conſumata la diſerzione, ſiccome farò parola nel luogo opportuno. Qui non ſtimo intrigar la materia nelle gravi diſpute de' Forenſi, cioè ſe un Reo aſſente ſi carcera, ſe più della pena corriſpondente al ſuo delitto, ne meriti altra, per eſſerſi reſo contumace. Quel che ſo è, che ſecondo le antiche leggi colui, che rendevaſi inobbediente alle chiamate del Giudice, aſſoggettivaſi alla ſervitù, in pena della ſua contumacia: E ſe era paeſano, ſi obbligava per forza a fare il Soldato. Il *Cujacio* è ancor l'autore di queſta iſtoria: *Non licet quidem citato ad delectum non reſpondere, qua ex cauſa olim, qui citatus non reſponderet, in ſervitutem redigebatur; inviti ad militiam ducebantur* (*c*). Vi è anco a ciò relativo un luogo di *Lucio Floro* (*d*): *Curius Dentatus, cum haberet delectum, ejus qui citatus non reſpondebat, bona vendidit.*

LI.

(*A*) Così ſi praticò nel giudizio di contumacia, che ſi profferì contra del Granatiere del Reggimento di Principato ultra Domenico Acquaviva, come ſocio nel delitto d'omicidio, ſucceduto in perſona di un Caporale di Real Macedone Gicca Cocca; il quale poichè ſi riſuggì in Chieſa, rimaſe non eſeguita la ſentenza. Di là a tempo fu arreſtato fuora del ſacro aſilo, e fu rimeſſo al ſuo Reggimento, acciò ſi compilaſſe la proceſſura del Carèo, ed indi inteſo in Conſiglio, ſi giudicaſſe di bel nuovo, con darſene a S.M. conto, per la Regia approvazione. (Diſpaccio de 30. Settembre 1763.).

(*a*) *L. 73. §. 3. ff. de Judiciis.*

(*b*) *In §. 2 L. 31. ff. de Negot. geſt. Tom. IV. fol. 875. C. mihi.*

(*c*) *Ad Tit. VII. de Condict. ob turpem cauſ. To. IX. fol. 235. A. mihi.*

(*d*) *Epitom. Lib. IV.*

LIBRO III.

Degli Atti susseguenti al Processo militare.

I. Compiutosi nel descritto modo il Processo militare, e veduto anco, come ne' Consigli di Guerra si profferisce la sentenza, convenevol cosa è soggiugnere, come praticamente si eseguisce, per così dare una compiuta idea del sistema pratico, che il giudizio in generale degli Eserciti riguarda; ciocchè forma il principal soggetto del presente terzo libro. Stimo anco alcuni Articoli qui produrre, relativi non meno alla maniera di ben giudicare, che anzi alla facilità di ben concepire le decretazioni, i quali possono di molto sincerare la mente degli Ufficiali giudicanti, e decretare a man franca sulla vita, e sulla libertà de' Soldati, lontani quanto sia possibile d'incorrere nell'errore.

CAPITOLO I.

Del Sorteggio.

II. Sorteggio vuol dire *estrarre la sorte fra molti morienti, per farne morire pochi*. Lo spirito di questa legge è fondato su di un bel luogo di *Seneca* (a): *In singulos severitas Imperatoris distringitur; at necessaria est venia, ubi totus desævit Exercitus*. E' questo un uso antichissimo, che io leggo nelle opere de' primi, e più antichi Eruditi. Comincio da *Cicerone*, il quale lasciò scritto: *Exemplum illos a consuetudine militari transtulisse. Statuerunt enim ita Majores nostri, ut si a multis esset flagitium rei militaris admissum, sortitione in quosdam animadverteretur; ut metus videlicet ad omnes, pœna ad paucos pervenire .... Ne autem nimium multi pœnam capitis subirent, idcirco illa sortitio comparata est* (b). Passo più in là, e trovo, che ne' tempi di Poli-

(a) *De Ira II. 10.*

(b) *Orat. pro A. Cluentio 46.*

Polibio era anco in uſo, mentre diſſe (*a*): *Se talvolta gli Squadroni portati da quel tal Conſiglio abbandonaſſero il poſto, non ſi divenga a dar la morte a tutti, ma ſi trovi una maniera di caſtigo utile, e nel medeſimo paſſo terribile, cioè convocando il Tribuno tutto l'Eſercito, reſtituiſca alla ſua preſenza i Rei, gli accuſi, e li riprenda acerbamente; poi cavi cinque, o otto, o altre volte venti, ed al più il decimo de' Delinquenti, precedendo la ſorte, ed a queſti tolga la vita ſenza remiſſione alcuna*. Ne parla *Dioniſio* d'Alicarnaſſo (*b*), chiamando queſta ſpecie di ſupplicio *legge patria de' Romani*. Ne fece parimente memoria *Plutarco* nella vita di Craſſo, allorchè nella guerra contra i Parti, riuſcita per lui tanto fatale, e fuggiti i ſuoi al Nemico, ne ſeparò cinquecento, i principali nella fuga, e dividendogli in cinquanta decine, li decimò, togliendo la vita a coloro, ſopra de' quali cadde la ſventura. *Tacito*, parlando del ſorteggio dicea (*A*), che ſebbene non era ſpeſſo a'tempi ſuoi, pur nondimeno era uſatiſſimo fra gli antichi. E finalmente *Ammiano Marcellino* riferiſce (*c*), che l'Apoſtata Giuliano dal numero di dieci Soldati, ne cacciò vergognoſamente due Tribuni, per aver dati ſegni di codardia. Mille altri eſempj di tal natura ſi leggono paſſo paſſo fra gli antichi Scrittori, i quali coſtantemente teſtificano, che quando i Delinquenti eran molti, ſi tiravano a ſorte, eſtraendone uno in ogni giorno per tanti giorni, a cui davaſi morte, ed i rimanenti ſi caſtigavano con pene ignominioſe, come il prelodato *Tacito* riferiſce: Ed a queſto genere di ſupplicio furon condannati A. Claudio, M. Craſſo, e L. Apronio.

III. Riſpetto a' Regni Siciliani, l'uſo del ſorteggio è nella ſua aſſoluta oſſervanza, mentre ſpeſſo ſi è veduto accadere; ed io varj eſempj ne leggo nella Storia delle coſe decise

(*A*) *Raro ea tempeſtate, & e vetere memoria facinore, decumum quemque ignominioſæ cohortis ſorte ductos, fuſtis necat* (*Annal* III. 21.).

(*a*) *Lib. VI.*
(*b*) *Lib. II.*
(*c*) *Lib. XXIV.*

cise da' Tribunali dell' Esercito (*A*). La massima inalterabile delle nostre leggi militari è quella, di non accordarsi a' Soldati *sorteggio*, se non nel caso della semplice diserzione (*a*), poichè negli altri capitali delitti non si attende, se non quando il Principe voglia dispensarlo. Sieno perciò tre i Disertori, o più, tutti convinti, e condannati alla pena della vita, sarebbe tragica la scena, e lontana dalla umana pietà, volendoli tutti sacrificare. Quindi sta prescritto, che se i Disertori sono più (ma colla condizione, che sieno del Reggimento istesso, perchè in contrario la legge non vale (*b*)), già condannati a morire, si fa tirare da tutti la sorte con dadi, e quello morrà, che ha la sventura di fare pochi punti rispetto agli altri. Colla proporzione di ogni tre, uno, si procede ne' numeri maggiori de' Disertori; cosicchè di ogni sei ne muojono due; tre di nove, quattro di dodici ec. Però se sono due i Disertori, uno ne muore, l' altro scampa la vita; se sono cinque, ne muore uno; se sono otto ne muojono non più di due, se undici non più di tre, se quattordici non più di quattro ec. (*c*).

IV. Come ciò si eseguisce ne' Reggimenti, e qual'è la pratica da dare il sorteggio, egli è da sapersi, che accordato che si sia tal beneficio a' Disertori, si fanno uscire quanti essi sono del Calabozzo, e si conducono in altra stanza, che secondo il solito è quella del Picchetto. Là si ritrova presente il Sergente Maggiore come Fisco, un de' Capi del

(*A*) I due Soldati [illegible] Real Macedone Giuseppe Lepich [illegible] Giovanni Piler nel dì 10. Gennajo 1758. disertarono, il cui delitto provatosi concludentemente, furono e dal Consiglio di Guerra, e dall' Udienza degli Eserciti, e dalla Giunta di Guerra condannati a tirare fra di loro il Sorteggio, e morire passato per le Armi chi de' due avesse la sventura di far più pochi punti, e tanto di Real ordine fu eseguito, con Dispaccio de' 10. Agosto 1758. Per la cagione istessa di diserzione furon condannati a morire passati per le Armi, precedente il giuoco del Sorteggio i due Soldati di Macedonia Stefano Vilanovich, e Biase Jopich, a cui poi S. M. con Dispaccio de' 28. Agosto 1753. perdonò, in considerazione d' esser essi Reclute, non bene intese del rigore della militar disciplina.

(*a*) *Lib. II. Tit. X art.* 40. *pag.* 187.
(*b*) *Lib. II. Tit. X. art.* 40. *ad princ.*
(*c*) *Lib. II. Tit. X. art.* 40. *pag.* 187.

pi del Reggimento , o della Piazza , gli Avvocati militari , dati per la difesa de' Rei istessi , nulla importando , se vi sieno o no altre persone , che ad esempio s' instruiscano de' pericoli , a quali è soggetto l' uomo , che non ben si conduce. Menati là i condannati, si fanno inginocchiare, e lor si legge dallo Scrivano militare della causa la terribile sentenza della morte . Indi lor si avvicina una cassa di Tamburo , su del quale han da giocarsi la sorte. Senzachè abbiano o benda agli occhi, o legami che gl' inabiliti, loro si danno in mano due *Dadi*, e tirando pria l' uno , poi l' altro , quello andrà alla morte , il quale fa pochi punti , rispetto a quei de' compagni . Deciso così dalla sorte , con quanta imparzialità , e rettitudine sia possibile , allestita la Cappella , e presenti i Convertenti , si prende lo sventurato moriente , e si pratica con esso lui tutto ciocchè si usa fare cogli altri giustiziandi . Di tutto ciò il Sergente Maggiore ne fa un atto , secondo una formola prescritta (*B*) . Qui è da riflettere , che se i Disertori

---

[*B*] Formola dell'Atto, che dee fare l' Inquisitore, nel mentre che fra' Disertori si tirò il Sorteggio.

Atto.

Essendosi accordato a' due Soldati Giacomo Balsamo , e Sebastiano Altamura il beneficio del Sorteggio; cavati fuora dal Calabozzo , e condotti nella Stanza nominata del Picchetto, là inginocchiati a terra, lor s' intimò la sentenza di morte col beneficio del Sorteggio , contra di essi profferita , per lo delitto della commessa diserzione; indi lor si condusse vicino una Cassa di Tamburo, e datisi loro due dadi in mano , tiraron la sorte. Il Soldato Giacomo Balsamo fece undici punti , e Sebastiano Altamura ne tirò sette , per cui rimanendo quest' ultimo perditore , si è messo all' istante in Cappella , per eseguirsi contra di lui la sentenza. Ed in fede del vero fo il presente Atto . Napoli 24. Febbrajo 1781.

Gio: Rocchesini Sergente Maggiore.

tori condannati a morire sien molti, per esempio al numero di dodici, a' quali sia accordato il *sorteggio*, non è da recar confusione, o pregiudizio in cosa tanto importante, quanto è la vita. Ond'è, che in tal caso crederei opportuno, per evitare e la parità ne' punti de' Sorteggianti, e tutte l'altre possibili difficoltà, farsi uso di tre *Dadi* in cambio di due: Possono, è vero, in tal rincontro avvenire delle parità, ma queste si han d'attendere ne' numeri minori, e non mai ne' maggiori: Cosicchè si fa di nuovo tirare tra i pari, e perderà colui, che fa minori punti.

Leggi regolatrici il decreto del Sorteggio.

V. Non han lasciato le leggi su gli accidenti del caso, o alla libertà de' Giudici il decretare, darsi a' Soldati disertori il beneficio del *sorteggio*, ma ne han dettagliate le regole, una delle quali è la seguente. *Quando s' incontrassero diversi Disertori del medesimo Reggimento, dee gettarsi la sorte, affinchè un di tre sia passato per le armi; di maniera che a misura del numero debba soffrirsi questa pena: Di sei Disertori due; di nove tre, e così proporzionatamente a misura del numero, di modo che di tre Disertori dee morirne un solo; però essendo uno, o due, non per questo si lascerà di passar per le armi uno di essi; ed essendo quattro, o cinque, neppur debbono restar soggetti a questa pena altri, che uno; e nel numero di sette, o otto debbono soffrirla soli due, e così successivamente* (a) (*A*).

VI. Da

(*A*) Quest' ordinanza corrisponde in tutto a quelle di Francia, prescritte da Luigi XIV. nell' ultimo di Marzo 1666, e di Luigi XV. de' 2. Luglio 1716. [*art.* 16.], rapportata da Monsieur de *Briquet* nel suo Codice militare (*art.* 7. *ediz.* 1735.). Le Ordinanze di Spagna dell'anno 1768. hanno disteso il beneficio del Sorteggio, (*Trat. VIII. Tit. X.* §. 105. *Tom. III. pag.* 353.), ampliandolo di ogni cinque uno, di dieci due, di quindici tre ec.; da 10 fino a 14., due; da 15. fino a 19., tre ec. ec. proseguendo innanzi colla proporzione istessa. Quello, che rimane vincitore, ha una pena straordinaria, determinata a diece anni di presidio.

(a) *Lib. II, Tit. X. art.* 40.

VI. Da una tal legge par, che se ne possano dedurre più punti di pratica. *Primo*. Che il *sorteggio* è un beneficio, che si dà a' soli Disertori privativamente, e non ad altri Rei; in modo, che se sono venti omicidiarj, e trenta scorridori di Campagna, tutti andranno puniti colle pene ordinarie; ma se i Disertori non sieno venti, ma soli due, godono essi un tal beneficio, purchè però non si arrestino o nella metà del cammino, o entro le due leghe, diretti o ne' Paesi stranieri, o verso de' Nemici, poichè allora tutti quanti sono, han da soffrire la pena della forca (a). *Secondo*. Il *sorteggio* ha anco luogo tra le diserzioni complicate con altri delitti, sia furto, omicidio, disarmo di sentinella ec.; in modo che se sono due i Rei, uno perchè semplice disertore, l' altro perchè nel disertare commise altri delitti, anco fra essi corre il *sorteggio*. Così dice l' *Oya* (b) si pratica nella Spagna, in forza di un ordine Reale de' 7. Settembre 1716.. Io però sarei ben ritroso dar esecuzione a tal sentimento, sempre che il nostro Sovrano non ne ordinasse l' osservanza; perchè dico, il beneficio del *sorteggio*, fatto per lo solo sollievo de' disertori non dee garentire le ribalderie di uno scorridor di Campagna, di un omicidiario, di un ladro, il quale per esser anco disertore, ha da mettere in dubbio la meritata pena, e vedersi talvolta anco vincitore, in competenza di chi disertò semplicemente, e forse carco di merto, e veterano. Chi intende bene lo spirito delle leggi militari, sa per qual ragione a' soli disertori ha da darsi tal beneficio. All' equilibrio della giustizia sarebbe ben gravoso attaccarsi al sentimento dell'*Oya*. Ma mi si dirà in contrario, dovrebber morire tutti e due? No rispondo, si tiri la sorte: O il Disertore perde, e morrà; ma non per questo l' Omicida, per aver espiata la pena della diserzione, dee rimanere impunito di non mandarsi al Consiglio di Guerra, per vedere quali pene merita per gli altri reati, senza più parlarsi di diserzione. *Terzo*. Affinchè i Disertori possan godere del beneficio del *sorteggio*, han

(a) *Lib. II. Tit. XIV. art. 6.*

(b) *Par. IV. §. 2. n. 43. fol. 80. Ital*

no da esser tutti dell' istesso Reggimento, altrimenti tal grazia si convertirebbe in un maleficio, e contra le leggi della diserzione (a) andrebbe a svanire ogni pena: Almeno che non sien Rei di un istesso completo, e vengano arrestati nell' istesso tempo; poichè in questo caso siccome sogliono esser condannati da un solo Consiglio di Guerra di quel Reggimento, che il Comandante Generale stabilisce, così sembra confacente allo spirito istesso di pietà, che si accordi lo stesso sollievo a qualunque siesi numero di Disertori, benchè sieno di differenti Corpi. *Quarto*. Egli però è un bel quesito da discutere: *Se i Disertori, benchè sieno dell' istesso Reggimento disertano in diversi tempi, e si dirigono per diversi luoghi, godono, o no del sorteggio?* Le Reali Ordinanze, pare a me, non han parlato di questo caso, e perciò fino a che S. M. non decida quelche si può dire, è tutta opinione. Se fossi richiesto del mio sentimento direi, che considerando ineseguibile la pena della diserzione, quando si voglia attendere la riunione de' Rei disertati in diversi, e lontani tempi, per indi ridurgli insieme al cimento del sorteggio, sarebbe ben raro vedersi questo giorno, ed ecco un danno notabile alla militar disciplina; Per lo contrario volendo attendere il rigor della legge, che que' soli, i quali disertano nel momento istesso, e son diretti per le istesse strade, debban godere di tal vantaggio, sarebbe ben limitata la grazia: Quindi crederei esser proporzionato ed alla clemenza del Sovrano, ed al buon istituto militare, che tutti que' Soldati, i quali disertano da un istesso Reggimento, non più distante l'un dall' altro otto giorni, e sono arrestati fra lo stesso giro di tempo, nulla importando all' interesse del Re, se si dirigano per le istesse, o per diverse strade, purchè non sieno quelle de' Nemici, o straniere, debban godere della grazia del *sorteggio*. Il sentimento mio è opinione, che vale solo per dirlo, giacchè a rigore dandosi un tal caso, si dee impetra-

(a) *Lib. II. Tit. X. art. 40. nel princ.*

trare l' Oracolo del Sovrano , e tal quale eseguirlo . *Quinto* . Nasce altro quesito , cioè se il sorteggio è d' ammetterfi fra' Disertori solamente, che debbon punirsi colla pena di morte, *vi si debbono frammischiare quei , che per alcuna circostanza a lor favorevole , possan meritare dalla Real Clemenza qualche considerazione ?* Par che il dubbio potrebbe risolversi su due piedi, e dire, che si dovrebbero levare dal fatal cimento quei , che non meritano pena ordinaria , e lasciare , che il fato perverso n' elegga uno , condannato realmente a morire . E pure non saprei, se con giustizia si dee decider così , appena che si senta meglio lo sviluppo del dubbio , proponendo praticamente un esempio. Figuro, che i Soldati disertori sieno tre , la cui diserzione fu consumata in tutte le sue parti , sicchè scampo alcuno non rimane , che tutti sieno realmente incorsi nella pena prescritta dalle Reali Ordinanze . Si viene all' esame della causa , e si conosce , che la diserzione del primo fu vera , e perciò risponsabile della morte ; ma ricevendo mali trattamenti , e sevizie nel Quartiere disertò , spinto più dalla necessità, anzichè per voglia che ne avesse. Si esamina la causa del secondo , e si trova la diserzione egualmente consumata ; ma la cagion, per cui disertò , fu la mancanza del prest, che non gli si diede , o altra importante scusa, che a sua difesa produca. Si discute finalmente la causa del terzo, e non si trova ragione, che potesse a patto alcuno scusarsi dalla morte , giacchè commise volontariamente, e sollennemente la diserzione. Date queste tre ipotesi, ognun vede , che i primi due per legge naturale, e per un' apparente giustizia non debbon morire , attese le ricevute violenze, e la mancanza del prest, ma solo sarebbero soggetti a sentire una pena mite , secondochè meno, o più conviene alle circostanze del delitto : Rispetto al terzo, non avendo egli per se alcuna causa escusante, dee in pena della commessa diserzione immancabilmente morire . Qui dico io entra il pregiudizio di quest'ultimo , condannato alla morte, ed eccolo chiaramente dimostrato : La legge dice =
Chi

Chi diserta è soggetto alla pena della vita (*a*). Non si può portare in trionfo la scusa delle oppressioni, o della mancanza del prest, quando si potea ricorrere a' Superiori, ed ottener da essi la conveniente giustizia (*b*). Perciò sarà tutta pietà del Re, sarà tutta compassione del cuore umano il risparmiar la morte a i due primi, e condannare solamente il terzo, ma ammettendo lo statuto delle leggi militari, non dice la giustizia, che si faccia così: Se i due primi han disertato, sono essi egualmente rei, e responsabili della pena istessa, ch' è minacciata al terzo, giacchè la pietà, e la compassione per quelli non dev' esser l' istrumento del sacrificio per questo. Può dire sempre il terzo, e lo dirà con ragione: Gli altri due primi miei compagni han disertato con me, e per rigor di giustizia sono essi rei di vita, come son io: Hanno è vero il vantaggio delle scuse, che non ho io, ma non per questo non si rese consumata la lor diserzione, e per conseguenza resi servi della pena: Dunque è ben giusto, che si espongano meco al serio periglio del *sorteggio*, e lasciar arbitra la sventura, che chiami a sè, cui crede stargli ben giusta la morte. Questo veridico raziocinio lo trovo autorizzato da un parere della suprema Giunta di Guerra, allorchè ebbe a giudicare i tre Soldati di Fanteria del Reggimento del Re Francesco Vila, Gio: Batista Ridolfi, e Costantino Catalfi, in dove i due ultimi per mancanza di vestiario, e di prest rimasero assoluti dalla pena ordinaria, e convinto il primo, per non aver avuta scusa in contrario. Ma si soggiunse, che questo rimanea pregiudicato, perdendo il beneficio del *sorteggio* (*c*), dalle Reali Ordinanze promesso alle cause di diserzione, e per ciò potea la Real clemenza usargli qualche pietà: Onde il Re facendo uso di sua innata misericordia, si servì di accordare a tutti e tre la grazia (*d*), esigendo solo da

 ognun

(*a*) *Lib. II. Tit. XIV. art. 1. pag. 202.*
(*b*) *Lib. II. Tit. XIV. art. 2. nel princ.*
(*c*) Veggasi sul *sorteggio* Claudio *Cotreo de Jur. & privileg. milit. Lib. III. Cap. VIII. de Sortitione militum. in Tract. univ. Jur. Tom. XVI fol. 449.*
(*d*) Dispaccio de' 5. Settembre 1758.

ognun di essi un qualche aumento di servigio militare (A).

VII. Trovo deciso da' Magistrati militari, che le diserzioni tentate, e non eseguite, non si puniscono con pena ordinaria, ma con gastigo prudenziale, e mite, in guisa che se uno de' Complotati consumi la diserzione realmente, e gli altri nò, non può pretendere di tirar sorte con questi. Un esempio pratico, avvenuto nell' anno 1759. ne assicura ognuno. Disposero un complotto per disertare quattro Soldati del Reggimento Nazionale di Otranto Antonio Carocci, Bruno Bertuccia, Pasquale Trancheri, e Luca Parritto, trovandosi di servizio nel Castello di Barletta; per il che fare tentarono di scavalcar le mura del Castello: Come in fatto cominciò il primo Luca Parritto, il quale legatosi ad una fune, che per esser fradicia si ruppe, e caduto al basso, alle grida se ne avvertì la Guardia, e furono tutti e quattro arrestati, benchè gli altri tre non consumassero l' atto. Messi in Consiglio di Guerra, pretese il Parritto, condennato di già ad esser passato per le armi, di giocar la sorte cogli altri tre: ma nulla gli si accordò, rimanendo contra di lui confermata, ed eseguita la sentenza di morte, e gli altri tre assoggettiti a soli sette anni di galea (a).

CAPI-

(A) Avvenne, che a' 12. Aprile del 1762. disertarono dalla Piazza di Pescara otto Soldati del Reggimento di Calabria. Sei di loro si arrestarono con Chiesa, e due senza. Convocatosi il Consiglio di Guerra, siccome si assolvettero i sei primi, mercè il beneficio del sagro asilo, così rimasero condennati gli altri due a morire precedente sorteggio. Or mentre si era per spedir la causa, morì uno de' due Sorteggianti, per cui nacque il bellissimo quesito, se il sopravvivente solo dovea morire, o pure per non perdere il beneficio del sorteggio dovea tirar la sorte cogli altri. Non fu lontano il sentimento de' Magistrati militari dall' opinare, che con effetto sorteggiar si dovesse, avvisando essere ciò a norma di varj casi decisi: Ma poichè nello scrutinar bene il delitto della diserzione del sopravvivente, si vide, che non dovea subire la morte, per altri potentissimi motivi, che a suo favore concorrevan nella causa, quindi per giustizia fu condennato a sei anni di presidio; in dove poi facendo S.M. uso di sua connatural clemenza, ordinò, che si mettesse a dirittura in libertà (Dispaccio de' 16. Luglio 1762.).

(a) Dispaccio de' 17. Agosto 1759.

CAPITOLO II.

Dell' asilo nella Chiesa.

I. E' Un atto quasichè connaturale ad un Soldato, di andar sulla Chiesa per qualunque delitto, ch' egli commetta, sull' esempio, che siccome quando è reo di serzione, avendo il beneficio del sacro asilo è esente dalla pena ordinaria di esser passato per le armi, lo stesso crede sperare in tutti gli altri delitti; e perciò conviene pria parlare del modo, come estarre i rei dalla Chiesa, in forza de' precetti del Concordato, per poi interloquire sul modo di rimettere il Processo alla Curia del Vescovo diocesano nell' atto, che dee interporre il decreto sulla immunità personale. Stabilitosi il Concordato (*A*) fra la santa

Sede,

(*A*) Chi ha cognizione della Storia civile-ecclesiastica del nostro Regno, sa molto bene le dissensioni giurisdizionali avvenute tra la Corte di Napoli con quella di Roma. Varj Concordati si leggono, ed in particolare quello tral Pontefice Adriano IV. col Re Guglielmo, serbatoci dal Cardinal *Baronio* (*Annal. anno* 1156.), che porta l' epoca: *Datum ante Beneventum, per manus Majonis Magni Admirati anno Dominicæ Incarnationis* 1156, *mense Junii IV. Indictionis*. Veggasi il *Muratori* (*Annali anno* 1156.), Ugon *Falcando* (nella *Cronaca*), ed il Cardinal d' *Aragona* (*in Vita Adriani IV.*). Vi fu quello eziandio tral Pontefice Innocenzo III. con Costanza figlia del Re Ruggiero, e madre del picciol Federico circa l' anno 1198. [Veggasi anco Stefano *Baluzio in Tom. III. Part. I. Rerum Italic. Scriptor.*], ed il *Muratori* (*anno* 1198.). Famigerato fu l' altro ne' tempi d' Innocenzo IV., allorachè fu destinato dal Re Corrado Amministratore del Regno pel suo picciolo Corradino, di cui tanto scrisse Nicolò *Jansilla* (*in Tom. VIII. Rer. Ital. Script. fol.* 469.). Lo Storico Civile (*Lib. XIX. Cap. II.*) ci rapporta il Concordato tra Clemente IV. e Carlo d'Angiò, di cui fece anco parola il *Summonte*, il *Rainaldo* [*ann.* 1165.], ed *Inveges* [*Annal. di Palermo Tom. III.*]. In tanti patti, le discordie giurisdizionali non per ciò furono meno gravi; per cui per dar fine una volta per sempre a que' tentativi di accordo, che non mai vennero a capo, regnando Gregorio XIV., Benedetto XIII., e Clemente XII., all' infuora di alcune di lor Pontificie Costituzioni, riguardanti le Immunità ecclesiastiche, si stabilì un Concordato tral Pontefice Benedetto XIV. con Carlo Borbone, allora Re delle due Sicilie, ora Regnante Cattolico delle Spagne; sottoscritto pria in Roma a' 2. Giugno 1741. da' Ministri d' ambedue le Potestà; intervenendo per la parte del Papa il Segretario di Stato Cardinal *Silvio Valenti Gonzaga*, in

virtù

Sede, e la Corte di Napoli, si pensò pria togliere quella pratica di scandalo, introdotta dalla pertinacia capricciosa, dandosi i rei a sfuggire le pene de' commessi delitti, sotto l'aure sacrosante del Tempio di Dio; vedendosi con pregiudizio della tranquillità pubblica, e con rossore della Potestà suprema un Delinquente, che dopo di aver commesso un esecrabile eccidio, rimaneva impunito, per la sola ragione, di aver messo il piede in luogo di Chiesa, e così schermirsi e dalle querele dell' Offeso, e dalla spada punitrice della giustizia. Quindi fu stabilito, che qualora in un Malfattore concorressero non altro, che i soli indizj *ad capturam* (*A*), richiedendosi la licenza da' Vescovi, o loro

virtù della facoltà Pontificia, e plenipotenziaria datagli con Rescritto de' 2. Giugno 1741., e per lo Re il Cardinal *Trojano Acquaviva*, Ministro presso la Santa Sede, unitamente coll' Arcivescovo di Tessalonica *D. Celestino Galiani* Cappellan Maggiore del Regno, in forza di due Patenti plenipotenziarie de' 26. Maggio 1741.; indi sotto il dì 8. Giugno 1741. fu ratificato in Napoli da S. M.; e nel dì 13. dell' istesso mese, ed anno fu parimente ratificato dal Pontefice in Roma. Un tale stabilimento, che riguardò più di ogni altro estirpare gl' intolerabili abusi del Consugio, e la impunità de' Delinquenti, del mal uso delle franchigie, e della introduzion de' Libri di politico, e teologico scandalo, fu conchiuso con molti salutari articoli, distribuiti in dieci particolari Capitoli; i tre primi de' quali si aggirano circa la reale, la locale, e la personale Immunità; il quarto, e quinto circa i requisiti di coloro, che debbonsi promuovere agli Ordini sacri, e circa il rendimento, e visita de' Conti delle Chiese, dell' Estaurite, delle Confraternite, degli Ospedali, de' Conservatorj, e di simili Luoghi pii, fondati, e governati da' Laici; il sesto circa le cause, ed i delitti, in cui i Giudici ecclesiastici posson procedere anco contra i Laici; e gli altri quattro circa la introduzion de' Libri forestieri, circa le materie benefiziali, la erezion di un Tribunale misto, e la deroga delle disposizioni contrarie al suddetto Trattato. Si trova un tale stabilimento inserito in una Bolla di Benedetto XIV., che comincia *Memores &c.*

(*A*) E' stato mai sempre indissolubile il problema nella scuola de' Criminalisti: *Quali Indizj dee avere un Giudice per poter carcerare un Accusato?* Il Reggente *Petra* (nel *Rito* 41. *n.* 4.) attesta la costumanza de' tempi suoi, di essere stata la cattura sempre arbitraria del Giudice. Il *Novario* [Al gravame 275. *Tom. I.*] conferma, come testimonio oculare, che da tutt' i Tribunali del Regno per arbitraria si è reputata la carcerazione, non ostante qualsivoglia appellazione in contrario. Però non può procedersi a cattura, secondo che ordina la Prammatica *V.* §. 6. *de Offic. Magistr. Judic.*, senza pria prendersi Informazione, da cui possa risultare o prova convincente, a tenore della Costitu-

ro Vicarj Generali, o foranei; o in mancanza di questi dalla Persona ecclesiastica più degna, si potessero estrarre in qual numero essi si fossero da' luoghi immuni, stabiliti, e prescritti dal Concordato (*A*), col solo intervento di un Individuo del ceto ecclesiastico. In forza della qual richiesta non si può negare la licenza, e così i Delinquenti si estraggono, e si consegnano alle forze militari. Dal Capo della Partita, in nome dell' Inquisitor militare si fa l' obbligo in iscritto, di ritenersi il Reo, o i Rei estratti dal sacro Confugio a nome della Chiesa, e di restituirgli in caso, che si deci-

stituzione: *Humanitate nobis suggerente*, e del Capitolo del Regno: *Ab illo incohandum*, nelle parole = *De commisso plene constiterit*, o pure una prova conjetturale, con indizj sufficienti a tortura, a norma del Rito XLI. del Regno: Tanto è ciò vero, che per legge municipale (*Pragm. I. de Custod. Reor.*) se un Giudice imprigiona alcuno, senzachè pria abbia costato il delitto, egli è soggetto alla pena d' indebito carcere, di commessa ingiuria, ed alla risazion de' danni cagionati. Veggasi *de Rosa* (*Prax. crim. Cap. III. num. 14.*, la Prammatica VI. *de Meretricibus*, e la IV. *de Visit. Captiv.*). Quindi si sono stabiliti i seguenti Canoni, per gl' Indizj *ad capturam*. I. Se il delitto sia grave, che porti seco pena di morte naturale, o civile, galea, presidio, esilio, o altro simil gastigo, dee un Giudice procedere all' arresto del reo. II. Ne' delitti lievi, e di niuna conseguenza, non si può dar fuora ordine d' arresto, ma si pratica la citazione *ad informandum*, *ad deponendum*; l' uso del mandato *per Civitatem*, *per Palatium*, *Domi ec.*; come più, o meno sono le circostanze dell' accusa, nel modo, che insegnano i Pratici. III. Il delitto non è mai grave in forza della sola accusa, ma lo rende tale la prova, che ha da risultare dal precedente Informativo fiscale (*Pramm. V. §. 6. de Offic. Mag. Justit.*). La prova, che dà facoltà al Giudice di arrestare un Accusato ha da esser *plena*, o almeno concepita fra gl' Indizj a tortura, e ciò in forza del Rito XLI.

(*A*) Non sono luoghi immuni le Chiese rurali, dove non si conserva il Venerabile; nè anche le Cappelle, ed altri Oratorj esistenti nelle case de' particolari, e magnati, ancorchè avessero privilegio di Cappelle pubbliche, e l' adito nella strada pubblica: E' l' istesso per le Cappelle delle Fortezze, e Castelli chiusi, benchè in quelle si conservasse il Santissimo: Nè pure i Campanili, che sono separati dalle Chiese, e dalle mura di esse, nè gli orti, giardini, ed altri luoghi di Chiese, o di qualsivoglia altra casa religiosa, i quali non sono circondati da mura, nè compresi nella clausura: E per ultimo non sono nè pure luoghi immuni le case, in cui abitano i Sacerdoti, o altri Ecclesiastici; ancorchè abbiano l' ingresso nella Chiesa; eccettuate però le abitazioni, ove abitano Parochi, ed altri Ecclesiastici destinati alla cura, e custodia della Chiesa.

si decida, doverlo godere (a). La quì inserita formola dice lucida di molto tal atto (A).

II. Nel caso, che da alcun Vescovo, Vicario Generale, o foraneo, o da altro Superiore locale si fa difficoltà, di non accordare la chiesta licenza, credendo così forse usare un atto eroico, col dar campo al Reo di sfuggire la conveniente pena, allora quando si sien resi vani tutt' i mezzi della placidezza, si estrae dalla Chiesa, senzachè la Potestà militare abbia alcun timore d'incorrere nelle censure, purchè l'atto si faccia senza scandalo, o altra simile pubblicità; come distintamente sta espresso nel cennato Concordato (b). A nulla vale il beneficio della Chiesa, quando effettivamente il Reo non si estrae da quella. Conosciutosi dalla Maestà del Sovrano, oggi Re delle Spagne, l' intolerabile abuso, che da molti si commettea, col darsi all' Inquisito Biglietto di Chiesa, senzachè l'atto dell' arre-

(A) Formola dell' obbligo, di restituire dalla Chiesa un Preso, quando il delitto non è eccettuato dal Concordato.

S' attesta da me qui sottoscritto Paroco della Venerabile Chiesa di S. . . . . di Napoli, come si è consegnato il Soldato di nome Saverio Perla del Reggimento di Real Italiano al Sergente Antonio de Bernardo del suddetto Reggimento, da cui si riceve in nome de' di lui Superiori militari, con promessa, ed obbligo di vero Cattolico, di darlo franco, e libero da ogni pena corporale per lo delitto dal suddetto Soldato commesso, purchè non sia eccettuato nel Concordato del Pontefice Benedetto XIV., ed in fede ec.

Dato dalla . . . il dì 15. Febbrajo 1781.

Io D. Nicola Cascone Paroco della Chiesa di S. . . . attesto come sopra.

Io Antonio di Bernardo Sergente del Reggimento di Real Italiano prometto, e mi obbligo come sopra.

(a) Concordato *Cap. II. §. 1.*

(b) Concordato *Cap. II. §. 2.*

arresto succedesse su di quella; e vedendo quali pessime conseguenze portasse seco l' alterare lo statuto delle leggi, ed usar della indulgenza a favore de' malfattori, prescrisse per punto generale (a), che trovandosi un Reo con biglietto di Chiesa, senzachè dalla Chiesa fosse realmente estratto, a nulla gli valesse, ma che dovesse procedersi contra di lui, come se fosse arrestato in mezzo di una strada.

III. Condotto che si è nelle forze militari, si procede alla conveniente informazione, siccome conviene alla qualità del delitto; e dopo di esser giunto nello stato, che gli Atti abbian di già formato un Processo informativo (A), con aversi parimente costituito il Reo, si attenderà a mandare il Processo alla Curia del Vescovo ordinario del luogo, per attendere la decisione, se debba, o no godere il beneficio del sacro asilo. La pratica di rimettere alla Curia il Processo ella è facile. Il Sergente Maggiore, o l'Ajutante lo consegna allo Scrivano curiale, che in ogni Curia a tal fine sta designato, dal quale ritraendone Recivo, si fa notare il dì della presentata, servendo per dar principio a quel mese, entro i confini del quale dee la Curia rivedere l'Informativo, e decidere, se dee o no quel tal reo godere del confugio.

IV. Ma qui pel buon ordine delle cose, e per la miglior' intelligenza della pratica convien dichiarare, che dopo di essersi costituito nelle forze militari il Delinquente, e formatosi dall' Inquisitore l'Informativo, entra nell' obbligo di là a quattro mesi di esibirlo originalmente alla Curia del Vescovo diocesano, per la ragione di non far languire in un orrido car-

(A) Non deesi credere reo un uomo all'istante, perchè potrebbe darsi, che non sia vero il delitto, o non sia l'Accusato il delinquente. Diceva *Ammiano Marcellino* (*Lib. XVIII. cap* 1.) *Ecquis innocens esse poterit, si accusasse sufficiet?* Perciò è precetto della scuola criminale, che la sola accusa non fa reo un uomo; il che viene autorizzato da un disposto di Legge degl' Imperadori Onorio, e Teodosio = *Accusationis ordinem jamdudum legibus institutum servari jubemus, ut quicumque in discrimen capitis accersitur, non statim reus, qui accusari potuit, existimetur* (*l.* 17. *C. de Accusationib.*).

(a) Dispaccio de' 20. Aprile 1758, comunicato alla Giunta di Guerra.

carcere l' Inquisito. Quindi se tral confine de' quattro mesi non si esibisce, entra il Vescovo espressamente a chiedere la restituzion del reo alla Chiesa, donde fu estratto, mercè dell' obbligo sottoscritto in piedi della consegna. Qui già può nascere la disputa, da qual punto debbono cominciare i quattro mesi, se dal dì dell' estrazion dalla Chiesa; se dal giorno, che fu permesso al Maggiore di prender la informazione; o pure dal giorno del Costituto del reo. Che che si possa dire su questo punto è tutta opinione, perchè dal Concordato non si rileva spiega di una tal circostanza, le cui parole sono precise = *Costituito il reo nelle Carceri laicali, si formi dal Giudice secolare il Processo informativo sopra il delitto; e nel termine di quattro mesi si esibisca alla Curia del Vescovo, e questi dentro il termine di un mese debba dichiarare, se il reo goda, o no* (a). Han voluto alcuni Interpreti, com' è il *Moro* (b), che il termine de' quattro mesi cominciar debba dal dì del Costituto del reo, deducendo ciò dal senso più favorevole del poc' anzi citato testo. Io però crederei più opportuno, ed a senso di una verità più ragionata, che i quattro mesi debban cominciare dal giorno della estrazion dalla Chiesa; giorno donde comincia la scienza allo Ecclesiastico di essèrvi tal causa; di esservi un reo estratto dal sacro Asilo; e di essersi obbligato in questo giorno il Fisco militare di restituirlo, quando non sia eccettuato il di lui delitto.

V. Il Vescovo (A) dunque, o chi per lui faccia le veci di giudicare, non ha maggior tempo da decidere sulla immuni-

(A) *Sotto nome di Vescovi (parole del Concordato Cap. II. §. 8.) s'intendono i veri Vescovi, e non già i Prelati inferiori di qualunque specie, quantunque abbiano proprio, e separato territorio, e giurisdizione quasi Episcopale; dovendosi per tali luoghi esenti ricorrere o al Vescovo Diocesano, se il luogo è nella Diocesi; o pure al viciniore; alla riserva bensì di quei Prelati Inferiori, che avessero ottenuto, e che ottenessero dalla Sede Apostolica uno speciale Indulto, di procedere in queste cause d' Immunità locale.*

(a) Cap. II. §. 3. del Concordato.

(b) *Prat. Crimin. Lib. II. Cap. XI. n. 21. Tom. IV. pag. 120.*

munità locale, se non quello di un sol mese, cominciando dal dì, che apparisce di essersi presentato alla Curia il Processo; entro del qual tempo ha da profferire il suo decreto (*A*). Non ricerca altra pruova il Concordato, per conoscere, se un Inquisito possa o no godere del sacro confugio, senonchè la prova degl' Indizj a tortura (*a*), oltra di

Hh alcu-

(*A*) Formola di Decreto della Curia Vescovile, sulla immunità locale.

D. Aloysius Bianchini, Illustrissimi, ac Reverendissimi Domini D. Petri Pontano Episcopi, Vicarius Generalis.

Visis actis confectis a Majori, vel ab Auditore Majori Cohortis Militum, addictorum tormentis bellicis, vulgo dicti del Reggimento di Real Italiano, super homicidio inlato in personam Petri Spataro a Milite ejusdem Cohortis Xaverio Perla, ex quibus constat dictum Xaverium cum gladio die 16. *Mensis Februarii currentis anni* 1781., *mortale vulnus inflixisse, pro quo vulnere die* 17. *ejusdem mensis præfatum Militem diem obiisse supremum in Nosocomio S...., audito Domino Fisci Patrono hujusmet Episcopalis Curiæ, ac consideratis in omnibus in jure, & in facto considerandis dicimus, decernimus, ac declaramus prædictum Xaverium Perla extractum a Venerabile Ecclesia S.... hujus Civitatis, ecclesiastica immunitate minime gaudere, facta tamen obligatione ad formam novissimorum Concordatorum Cap. II. §. 6., & ita declaramus. Datum ex Curia Episcopali die ... Mensis ... anno* 1781.

Aloysius Bianchini Vicarius Generalis.

Franciscus Gurgo Scriba.

Antonius de Amato Magister Actor.

(*a*) Cap. II. §. 5. Concordat.

alcuni particolari articoli, nell' istesso luogo descritti (A). Quell'obbligo, di cui si parla nel fine del decreto del Vescovo vuol significare, che nel caso al Reo non riuscisse manifestare la propria innocenza nell' atto che si difende, allora all' istante ch' è sentenziato, resta casso l' obbligo del Fisco militare, rispetto alla restituzione del medesimo alla Chiesa, giacchè è morta ogni speranza, che possa più godere il beneficio della sacra immunità: Ma se poi l'Accusato non ne rimane escluso, allora si dee restituire sulla Chiesa, donde fu estratto, altrimenti è della facoltà del Vescovo di procedere colle pene canoniche di violata immunità contra del Consiglio di Guerra, a tenore di quel che dal Concordato si prescrive (a). Succedendo per lo contrario, che sia di già spirato il mese, e dalla Curia del Vescovo non si sia ancor profferito il decreto, allora il Sergente Maggiore è nell'obbligo di ricuperare dalla Curia il Processo non ancor deciso, e passarlo in mano de' Superiori militari, de' quali è il carico farlo pervenire al Tribunale misto, affinchè decida sulla cennata immunita; essendo legge espressamente stabilita nel Concordato istesso (b), che quando il Vescovo nello spazio prefisso di un mese ciò non dichiari, s' intenda *eo ipso* devoluto il giudizio al cennato Tri-

[A] Non godono Chiesa gl' *Incendiarj*, che *dolo malo*, & *data opera* metteranno, o faran metter fuoco: I Ricattatori: Chi vende con malizia, o fa uso del veleno contra l'umana vita: Chi assassina, o mandi ad assassinare, o presti opera di assassinio: I Guastatori, i ladri di strada pubblica, anche senza offesa della persona del dirubato: Chi con chiavi false, o altri istromenti simili apra le porte de' luoghi, o salga per li tetti a fine di furto, o di assassinio: Chi in tempo di notte sotto nome di Corte violenti gli Abitanti, con urargli, o toglier l'onore alle donne: I Falsificatori di cedole di Banco, sia ordine di Giudice, diretto al fine istesso: I Mercanti fraudolentemente decotti: I Tesorieri, e Percettori delle Provincie: I Cassieri, ed altri Officiali di Banchi, che frodassero o la Reale Azienda, o il Pubblico; i Cassieri delle Università: I Delinquenti di lesa Maestà divina, ed umana, e gli Offensori di offese personali a Ministri: Chi per forza estrae dalla Chiesa i Rei: Chi entro le Chiese, e luoghi immuni commette delitti: E chi abusa in qualunque maniera del Confugio.

(a) *Cap. II. §. 1. in fine Concordat.*

(b) *Cap. II. §. IV.*, & *Cap. IX. §. 2. Concordat.*

Tribunale misto (*A*).

VI. Può accadere, che la Curia Vescovile decida con errore, dichiarando quel tal reo capace della immunità locale, benchè non possa meritarla; apparendo dal Processo prove tali, che equivagliono agl' indizj a tortura, ed allora il Concordato espressamente prescrive, che possa il Fisco militare ricorrere al Tribunale misto, cui appellare della ingiustizia del decreto. Quel Tribunale ha la facoltà di ricevere i ricorsi di appellazione, ed anco ordinare, se così conviene la formazione del nuovo Processo, e la impinguazione, per indi intese le Parti confermare, o abolire inappellabilmente i giudicati de' Vescovi (*a*). Non può però il Reo a patto alcuno gravarsi del decreto della Curia (*b*), ma il gravame si accorda solo al Fisco; il che ho letto sem-

[*A*] Non son nuove nell'antica Storia della Chiesa le voci *Curie Mixte*, di cui nella vetusta età si fecea tanto uso, specialmente in molte Provincie, ov'era facile l' incontro del Sacerdozio coll' Imperio, secondo si legge presso del *Tommasini* [*Part. II. Lib III. Cap. LV.*], per cui la voce *Misto* di questo Tribunale è ad esempio dell' antico. Componesi egli di cinque Ministri (oltra di un Segretario, e de' Subalterni attitanti tutti regnicoli, e Vassalli del Re) due Ecclesiastici deputati dal Sommo Pontefice; due altri sieno ecclesiastici, sieno laici deputati da S M.; ed il quinto, ch' è il Presidente, sempre però ecclesiastico, si prescegli e dal Pontefice istess, da uno di quelli nominati [*Cap.IX* §.1. *Concordati*] nella terna dalla prefata M S.. Il di loro ufficio non dure, che per un solo triennio, da cominciare *a die capta possessionis*; dopo del quale spira ogni facoltà, quando non sieno confermati per altro triennio dalle due respettive Potestà [§. 2. *cap. 9. Concord.*]. La giurisdizione ordinaria di questo Tribunale è: I. Di determinare le controversie intorno alla immunità locale. II. Decidere le cause relative a' Cursori de' Vescovi, ed altri Ordinarj. III. Condannare l' assassinio commesso da un Chierico, o altra Persona ecclesiastica. IV. Invigilare alla buona amministrazione de' luoghi pii laicali, e decidere le liti nella reddizione de' conti. V. Riconoscere il bisogno nel dare le franchigie. VI. Aver cura all' adempimento de' legati pii, ed alla osservanza de' patti, stabiliti nel Concordato. Più: Interloquisce nella immunità personale, quando dal Vescovo nel mese stabilito non si decida, con ricevere le appellazioni dal Fisco laico, o ecclesiastico, e stimando così, impinguare il Processo, o pur ordinare nuovo informo; ne' quali casi procede il Tribunale misto come un Tribunale supremo inappellabilmente ad ogni altro del Regno, senza però ingerirsi in altra materia fuora dell' espressate, e far tutto senza alcun provento.

(*a*) *Cap. IX. § II. nel fine Concord.*

(*b*) *Cap. II. §. 7. Concord.*

sempre con non picciol rincrescimento. Qual diritto ha di più il Fisco di potersi gravare di un decreto, di quel che non abbia un infelice Reo, più facile ad essere soverchiato? Parte è l'uno, parte è l'altro; perchè quello può giustificare il suo impegno contra del Reo, e poi vietar a questo di non poter manifestar evidente la propria innocenza a quel Giudice, che gliela può menar buona? Basta: In questo caso, ed in altri simili procede il Tribunale misto privativamente a qualunque altro tanto ecclesiastico, che laico, sia Monsignor Nunzio, sia alcun altro Deputato da S. M., che pretendesse di procedere per via di Regia protezione, o di economica provvidenza, potendo quel Tribunale spedire le inibitorie, e le ortatorie; dopo spedite le quali, ogni atto di altra Curia rimane nullo, e sospeso (a).

VII. Pel Regno di Sicilia si è dato da S. M. un diverso regolamento, rispetto al gravame del Vescovo. Si è ordinato con Dispaccio de' 10. Luglio 1780., non potersi il Reo più gravare del decreto di *non gaudere* della Curia Vescovile, ma solo sia permesso ciò fare al Fisco militare; a vista della cui istanza la Curia Vescovile, senza attendere le lettere del Giudice della Monarchia, dee trasmettere gli Atti al Giudice istesso, affine di rivedere il decreto, coll'intervento del Fiscale dell'Udienza Generale di quello Esercito, il quale in nome del Fisco di qualunque Reggimento, o Piazza dee difendere il prodotto gravame: E tal revisione dee il Giudice della Monarchia disbrigarla tra'l decorso di un mese, dal giorno, che gli si presenteranno gli Atti.

VIII. La pratica di appellare per rispetto a'Militari è, che credendosi dall'Inquisitore, o sia Fisco, che la Curia abbia fatta ingiustizia, con decidere a pro del Reo, mal grado l'evidenti, e visibili prove a tortura, è del di lui carico produrre il gravame al Tribunale misto per la revision del decreto; per il che dopo aver ben chiuso, e suggellato il Pro-

(a) Cap. IX. §. 11. Concord.

Proceſſo, in eſecuzione dell' ordine del Re *(A)*, lo paſſa a Superiori militari, chiudendovi entro l' Iſtanza *(B)* di appellazione, affinchè queſti lo faccian pervenire al Tribunale miſto, e così attendere la deciſione. Quando capita nella Giunta di Guerra un decreto di tal natura, il quale meriti reviſione dal Tribunale prelodato, è ſolito il Fiſcale della medeſima d'interponere la ſeguente iſtanza a piedi del decreto della Curia = *Fiſcus Supremæ Junctæ Belli a decreto ſupraſcripto tamquam notorie læſus petit recurſum ad Regium Tribunal*

[*A*] *A viſta di una Conſulta del Tribunale miſto, e per evitare i diſordini, che dal medeſimo ſi enunciano, il Re ha riſoluto, che i Proceſſi informativi, che ſi formano da' Militari contra i Soldati de' loro Reggimenti, e che debbono preſentarſi in detto Tribunale per la deciſion del godimento del Confugio, da ora in avanti ſe gli mandino ben chiuſi, e ſuggellati da' reſpettivi Sergenti maggiori. Quindi lo partecipo di ſuo Real Ordine a V. E. per ſua intelligenza, e governo. Palazzo 23. Giugno 1765. = Antonio del Rio = Señor D. Domenico de Sangro.*

(*B*) Formola dell' Iſtanza, che il Fiſco militare fa al Tribunale miſto, gravandoſi del decrato della Curia.

Nel Supremo Tribunale miſto compariſce il Sergente Maggiore del Reggimento di Reale Italiano come Fiſco, e dice come, ſi è prodotto alla Rev. Curia del Veſcovo di . . . . . un Proceſſo informativo, ſul delitto commeſſo dal Soldato Saverio Perla, in perſona di Pietro Spataro, per decidere ſe debba o no il reo godere il beneficio della immunità locale, a tenore del Concordato. E poichè ha profferita di già la ſentenza, dichiarando, che poſſa quello godere del ſacro aſilo, contra l'evidenti prove di reità, che riſultano viſibili dal compilato Proceſſo; il che molto pregiudica e la giuſtizia, e la ragione del Fiſco: Quindi fa iſtanza eſaminarſi da eſſo Tribunale miſto il cennato decreto; e che trovandolo contrario al diſpoſto delle leggi, lo debba rivocare: Così dice, e fa iſtanza, proteſtandoſi in contrario di nullità.

Gio: Rocchesini Sergente Maggiore, e Fiſco fa iſtanza come ſopra.

nal mixtum , & instat decerni, rubricatum N. N. beneficio immunitatis ecclesiasticæ minime gaudere . Se il Tribunale misto sia in voto d' inerire alle istanze fiscali , negando con effetto al Reo il beneficio del sacro asilo , spiega colla usata formola il suo decreto. Restituitosi così di nuovo il Processo al Maggiore del Reggimento per li canali istessi , come sopra, due possono essere le vie, per procedere *ad ulteriora*; o la decisione della Curia, e del Tribunale misto accorda al Reo il beneficio dell' ecclesiastico asilo , e dal Reggimento si restituisce l' Accusato su della Chiesa , in osservanza dell' obbligo sottoscritto a piedi del biglietto , e del disposto del Concordato (*a*), senza che per far ciò vada interpretando a rigore quanto *Pietro Bellini* (*b*) volle investigare ; o gli si niega , e rimane all' intutto deciso il punto dell' immunità , cessando l' effetto di ogni obbligo (*c*), purchè il Reo nelle sue difese non purghi gl' indizj sopra la qualità del delitto, restando ciò a carico della giustizia del Magistrato militare (*d*) ; ed indi attender al proseguimento della compilazione del Processo.

IX. Perciò qui è luogo dire , come si pratica di restituire un Reo sulla Chiesa . Appena si è dichiarato dover godere il beneficio del sacro asilo , il Sergente Maggiore , o l' Ajutante va al Calabozzo , ed interroga il Reo in qual Chiesa ha da restituirsi ; perchè se la Chiesa , donde fu estratto , è nella Città istessa , deesi riponere in quella , senza cercarne altra . Se poi si trovi in lontano sito , da non poterlo rimettere senza grave incommodo , in tal caso si fa da esso lui prescegliere . Con un Caporale , e quattro Soldati si mena accompagnato nel luogo d' immunità , e là giunto si lascia libero ; il che si fa giuridicamente da un atto , che il Fisco per memoria delle

cose

(*a*) *Cap. II. §. 1. Concord.*

(*b*) *De Re militari Tit. XVIII. = Captus sub fide revertendi dimissus an debeat fidem observare = in Tom. XVI. Tract. Univ. jur. fol. 349.*

(*c*) *Cap. II. §. 6. princ. Concord.*

(*d*) *Cap. II. §. 6. nel fine Concordat.*

cose scrive nel Processo (*A*). Compiuto ciò si pubblica l'Editto a tenore, che prescrivono le Ordinanze (*a*), imponendo al Reo il ritiro al Reggimento fra lo spazio di un mese; altrimenti se gli minaccia il procedimento in *contumacia*, della cui pratica ho parlato distintamente altrove (*b*).

X. In ogni momento, che il Preso si discosta dalla Chiesa, e sia arrestato, si procede contra di lui, perfezionando il Processo nelle debite forme; o pure se è spirato il mese, dal dì della restituzione, come da un atto, che se ne fa dal Fisco (*c*), e non si è presentato, siccome di ordinario non così volentieri comparisce, si procede contra di lui in *contumacia*, nel modo come se fosse presente, senza potersi mai più dolere di essersi proceduto, e non essere stato inteso. A questo contorno brevemente si aggira la presente pratica sulla ecclesiastica immunità.

CA-

(*A*) Formola dell'Atto di essersi restituito sulla Chiesa un Preso.

Atto.

Esaminatasi la causa del Soldato Saverio Perla dalla Curia Vescovile di . . . . rispetto al punto, se doveva o no godere l'immunità ecclesiastica a tenore del Concordato; e decretatosi doverla con effetto godere, ho chiesto al Soldato istesso, su di qual Chiesa di questa Città si potea restituire; ha risposto su quella del Carmine Maggiore. Come in effetto là è stato condotto da un Caporale, e quattro Soldati, dove si è lasciato in questo sottoscritto giorno nella sua libertà; e di poi si è pubblicato ne' luoghi soliti l'Editto, per presentarsi fra un mese; qual elasso si possa procedere in contumacia, a tenore del prescritto delle Reali Ordinanze, Lib. II. Tit. X. art. 41.: Il che attesto per la ragion fiscale. Napoli 24. Febbrajo 1781.

Gio: Rocchesini Sergente Maggiore.

(*a*) *Lib. II. Tit. X. art.* 41.
(*b*) *Lib. II. Cap. XVII. pag.* 217.
(*c*) Di cui ho data la formola *Lib. II. Cap. XVII. pag.* 222.

CAPITOLO III.

Delle leggi regolatrici, per bene adattare la prova testimoniale ne' giudizj militari.

I. NOn si può, nè si dee condannare un Reo colla prova di un solo Testimonio, per non menare l'innocenza in braccio a' non meritati gastighi: *Sanctius est delinquenti facinus impunitum relinquere, quam innocentem condemnare*, era un detto di *Giacomo Egidio* (a). Il detto di un solo testimonio, e vaglia quanto si vuole ed in prudenza, in virtù, ed in onore, è molto debole fondamento, per poggiarvi una pruova. Non sappiamo qual giuoco facciano in lui le passioni interne; e se nel punto, che depone o pro, o contra abbia l'animo totalmente spogliato di affetti, e di affezioni, sicchè non possa in quell'istante traviare dal giusto sentiero. Forse un cuore abituato alle virtù non sarà capace di fallire, ma non si dee però sul *forse* cimentar la vita di un uomo, e dar per certo quel, che può esser dubbio. Non si può dar pena, se non a' Rei convinti di errore con dimostrazion geometrica; e laddove picciolo dubbio s'incontri sull'evidenza della prova, ha da darsi luogo alla compassione, ed al soccorso dell' incerto reo. Laddove poi sien due i Testimonj, o più, i quali depongano uniformemente sugli accidenti del delitto, senza punto variare, allora quando sien di ogni eccezion maggiori, non potrà più dubitarsi della verità nella prova, giacchè se è difficil cosa, che possa mentire un uom probo, il difficile si convertirà in impossibile, quando il detto di due probi Testimonj, conosciuti per persone da bene, sia uniforme. Da ciò nasce, che le leggi divine, dettate da Dio a Mosè, lungi dal voler dar credito alla testimonianza di una persona sola, benchè di probità, e di onesto carattere fornita, non furon mai contente, se nelle prove non vi concorressero almen due Testimonj = *Homicida sub testibus* punie-

(a) *De Testibus n. 1. in Tom. IV. Tract. univ. Jur. fol. 73.*

punietur ; ad unius testimonium nullus condemnabitur (*a*) : *Non stabit testis unus contra aliquem, quidquid illud peccati, & facinoris fuerit ; sed in ore duorum, aut trium testium stabit omne verbum* (*b*). Questo tal precetto mille volte sta riferito negli Evangelj e di S. Matteo (*c*), e di S. Giovanni (*d*); altrettante da S. Paolo scrivendo a' Corintj (*e*), a Timoteo (*f*), ed agli Ebrei (*g*).

II. Se si riguardino le leggi civili è facile il vedere, che sono in tutto uniformi al disposto delle leggi sacre; perciocchè sta scritto nelle Pandette, che laddove in un giudizio non vi concorra un competente numero di testimonj, e che non sii mai minore di due, non si dee accettare la prova = *Ubi numerus testium non adjicitur, etiam duo sufficient* (*h*): Così anco opinarono *Paolo* (*i*), ed *Ulpiano* (*k*) ne' loro responsi. Uniformi sono le leggi del Codice, specialmente quella ordinata dall' Imperador Costantino (*l*): *Manifeste sancimus, ut unius omnino testis responsio non audiatur, etiamsi præclaræ Curiæ honore præfulgeat*. Quindi i pratici Forensi, e fra essi *Federico Schench* (*m*) si son fermati a dire, che un Testimonio solo a nulla vale. E' famigerato quel luogo di *Valerio Massimo* (*n*), allora che Q. Scevola trovavasi in Senato per dare il suo voto in una causa criminale, e vide, che un sol testimonio era per nuocere all' Accusato = *Discedens adjecit, ita sibi credi oportere, si & alii idem asseveraßet, quoniam unius testimonio aliquem credere, pessimi esset exempli*. Per il che la pratica de' Magistrati ben regolati è quella, di non dar fede mai al detto di un solo ; ma quanti debbano essere, per ben fondare una prova, l'ha disputato *Giacomo Butrigario* (*o*).

Ii III.

(*a*) *Numer. Cap. XXXV.* 30.
(*b*) *Deuteronom. Cap. XIX.* 15.
(*c*) *Cap. XVIII.* 16.
(*d*) *Cap. VIII.* 17.
(*e*) *Epist. II. ad Corinth. Cap. XIII.* 1.
(*f*) *I. Ad Timotheum Cap. V.* 19.
(*g*) *Ad Hebræos Cap X.* 28.
(*h*) *L.* 12. *ff. de Testibus*.
(*i*) *L.* 20. *ff. de Quæstionib.*
(*k*) *L.* 1. §. 4. *ff. eod.*
(*l*) *L.* 9. §. 1. *C. de Testibus*.
(*m*) *De Testibus n.* 56. *in Tom. IV. Tract. Jur. Univ. fol.* 77.
(*n*) *Lib. IV. Cap. I.* §. 11. *fol.* 127.
[*o*] *De numero Testium in Tom. IV. Tract. Univ. Jur. fol.* 61.

III. Rivolgendo la cura al disposto delle leggi Canoniche, non sono talvolta nè anco contente di due testimonj, nel piantar bene la pruova ne'giudizj, ma ne pretendono molti di più: Ed Iddio non voglia, che si tratti di giudicare Ecclesiastici graduati, perchè la cosa è con preferenza *(A)*. Osservando le leggi militari, non son venute determinatamente a precettare qual numero di testimonj bisogna, per condannare un reo, ma par che han lasciato all'arbitrio del Fisco, e de' Giudicanti di esaminare, ed ammetterne quanti se ne stimino, come può rilevarsi dall'espressioni = *Y en pareciendole, que ha examinado suficiente numero de testigos* (a). Però se le Ordinanze non hanno ciò determinato, egli è certo, che più di uno ne precettano; giacchè in occasione, che han parlato di tal proposito, sempre si sono espresse colla voce plurale = *Examinado suficiente numero de testigos* (b), *bolverà a convocar los testigos en su casa* (c). *Hecha esta ratificacion de testigos* (d) .... *hará entrar a uno de los testigos* (e). L'effetto di questa pratica vedesi uniformemente osservato in tutt' i giudizj militari, sempre che si è dovuto dipendere da prova testimoniale. Un Consiglio di Guerra, o qualunque altro Tribunale supremo non ha menata mai buona la prova fiscale, o pur per poco s'è con tranquillità riposato sul detto di una persona sola, benchè prudente, e da bene. Nella causa dell' omicidio, commesso dal Carabiniere del Reggimento di Terra di Lavoro Marino Napolitano, in persona del Caporale Fabiano Mercora non si volle venire a pena ordinaria, perchè un sol testimonio deponea contra del

[A] Per condannare un Cardinal Vescovo, vi bisognano 72. testimonj; se è un Cardinal Prete, fan d' uopo 48.; se è un Cardinal Diacono 27.: E tutto il rimanente degli Ecclesiastici non si può condannare con meno di 7. (*Cap. Præsul non damnabitur* di *S. Silvestro Papa*). S. Paolo non andò cercando tante distinzioni; ma scrivendo a Timoteo (*I. ad Timoth. Cap. V.* 19.) era contento, che per condannarsi un Ecclesiastico bastassero due, o al più tre testimonj.

(a) *Lib. II, Tit. X. art. 9. nel mezzo.*
(b) *Lib. II. Tit. X. art. 9.*
(c) *Art.* 10. *eod.*
(d) *Art.* 11. *eod.*
(e) *Eod.*

dell'accufato, e non altri; ragion per cui alla galea in vita fu egli condannato (a). Se non che le Ordinanze han precettato, di effer fufficiente il detto di un folo Ufficiale con fuo Certificato, per formare una concludentiffima pruova; ma per un ragionato principio di buon fenfo fi ha ciò da fentire, quando non vi poffono effere altri Deponenti, che conteftin lo fteffo.

IV. Però per non entrarfi in equivoco, l'unità del teftimonio non ha da confiftere folamente nella unità della perfona, ma nella unità del detto; poichè potrà fuccedere, che fieno molti l'interrogati, i quali fi producono in giudizio, e le di lor depofizioni fon varie; coficchè dirà uno: *Io vidi, che fenza caufa Saverio Perla con una bajonetta diede il colpo a Pietro Spataro*; dirà l'altro: *Io era prefente al fatto, e non fu Saverio Perla, che tirò il colpo allo Spataro, ma fu Antonio Campo*; dirà il terzo: *Fu Pietro Spataro, che ferì il Perla, perchè il Perla l'infeguiva per ucciderlo, e quello difendendofi gli diede il colpo, come avrebbe fatto ognuno per difender fe fteffo*. Ed ecco molti efaminati, ma ognuno di effi fi oppone all'altro, coficchè non fono contefti, ma anzi producono tante diverfe teftimonianze, quanto diverfi effi fono, e perciò non effendovene due uniformi, non mai fara ben fondata la prova (*A*). Ha efaminato profondamente queft' articolo *Francefco*

Ii 2

[*A*] Se in una caufa non vi è un unifono, e fpecchiato linguaggio ne' teftimonj, ma fono effi differenti, e difformi, non fi può venire alla promulgazione di quella capitale fentenza, alla quale per micidiale delitto è foggetto ogni Reo. Fu condannato a morire fulle forche il Soldato del Reggimento di Real Macedone Pietro Popovich, per avere nella fera de' 2 Aprile del 1761. tirato un colpo di fucile al proprio Caporale. Sua fortuna fu, che i teftimonj erano di vario linguaggio, l'uno all'altro contraddicente, per cui fcampò la morte, rimanendo condannato a foli dieci anni di galea (Difpaccio del 1. Ottobre 1763.). Non oftante, che Bartolommeo Marchefe Soldato di Cavalleria di Napoli fi foffe condannato a morte, per delitto graviffimo, pure poichè i Teftimonj non furono contefti, e di una matura depofizione, fu il reo condannato alla galea in vita (Difpaccio da' 13. Ottobre 1763.).

(a) Difpaccio de 12. Decembre 1759.

cesco Maradei (a) , nè altro mi brigo dire al di lui paragone.

V. Riguardo alle Persone, che posson far testimonianza, o per meglio dire, quali son quelle, cui dee un Consiglio di Guerra prestar fede, sentendole esaminate in giudizio, *Nelli da S. Geminiano (b)* ne ha data la regola: *Testes omnes esse prohibentur, qui accusare non possint*; e per lo contrario ogni persona può far da testimonio, quando non ha quei tali ostacoli, che son registrati in un responso del G. C. *Califtrato (c)*, ed in molte leggi de' Titoli *de Testibus* e nelle *Pandette (d)*, e nel *Codice (e)*. Quindi non si può taluno interrogare da Testimonio, quando gli si attraversano i seguenti ostacoli. *Primo*. L' affezione di amicizia glielo impedisce, per essere un atto, che non può discompagnarsi da' principj energetici, e di simpatia, i quali son fatti in modo, che non può dire il contrario (ancorchè voglia), quando riguardi danno, o pena all' amico, o beneaffetto *(A)*. Questi principj sono come la forza di attrazione ne' Corpi, la qual' è massima quando sono in contatto, e va indebolendosi a proporzione delle distanze. L' affezione è grandissima, dove vi sieno maggiori rapporti di simpatia, e di amore; e siccome poi va discostandosi, così si va illanguidendo, che passa nello stato della indifferenza, per cui allora non è tanto da temersi, che la testimonianza possa esser fallace.

VI. *Secondo*. Non si possono sentire per testimonj, o almeno si han da sospettar per fallaci Coloro, che con mendicati pretesti cercano di scusar pria se stessi, o la propria turpitudine, e poi il delitto, di cui si tratta. *Baldo da Perugia*

[A] Non è bastevole motivo ripulsare un Testimonio perchè sia Soldato o del Reggimento istesso dell' Offeso, o di quello dell' Offensore. Fu questo un parere, che la Giunta suprema di Guerra diede a S.M. nella Causa per l' Ufficiale D.T.D. nella Consulta de' 9. Maggio 1759.

(a) *Tractat. Criminal. Analyticus Pars I. Cap. III. fol.* 10.

(b) *De Testibus n. 2. Tom. IV. fol.* 79. *Tractat. Univers. Juris.*

(c) *L. 3. princ. ff. de Testibus.*

(d) *Lib. XXII. Tit. V.*

(e) *Lib. IV. Tit. XX.*

rugia è l' autor di questa dottrina (*a*). Non si può dare forza maggiore di affezione, quanto quella di un Uomo con se medesimo: La ragion è, che l'amor proprio è parte essenziale della sua natura; ed è un pretendere un atto distruttivo del suo essere volendosi, che dica cosa contra se stesso; o pure potendo per tutte le vie scusarsi non voglia farlo, anco col mezzo di mentire (*A*).

VII. *Terzo*. E' causa impediente la parentela del testimonio col reo. E' ben difficile il testimoniare, ed avere costantemente avanti gli occhi tutte le sante massime della verità, nel deporre su quel che riguarda la ragione di una persona, che gli è congiunta in sangue, senza tradire al di lui pro la propria coscienza. E' principio di compassione umana dar perdono a tali debolezze, o pur evitare l' occasione, che si commettano, poich' è difficile, che l' Uomo si possa all' intutto spogliare di quell' impasto datogli dalla natura, nell'esser portato a conservare non meno se stesso, che i proprj consanguinei, con tutto ciò che loro siegue di fatto. Veggasi in ciò il *Puffendorfio* (*b*): Quindi è, che le leggi sentono con rincrescimento le testimonianze de' parenti, ed espressamente vietano potersi interrogare ne' giudizj, che han relazione a' proprj Consanguinei = *Lege Julia judiciorum publicorum cavetur, ne invito denuncietur, ut testimonium (litis) dicat adversus socerum, generum, vitricum, privignum, sobrinum, sobrinam, sobrino natum, eosve, qui priore gradu sint*: item, *ne liberto ipsius, liberorum ejus, parentum, viri, uxoris*: item, *patroni, patronæ*; *& ut ne patro-*

[*A*] Par ch' è un assioma in morale, che ogni uomo nasce col diritto di servirsi di tutto quel che può conferire alla sua conservazione, e felicità; cioè del minimo de' mali. Perciò le leggi [*l.10. C de Testibus*], e la pratica inalterabile de' Magistrati non han sognato mai di ammettere in *re sua* la propria testimonianza. Su di questo articolo ha scritto dottamente *Giacomo Butrigario* (*De Testibus num. 23. in Tom. IV. fol. 60. a ter. Tract. Univers. Juris*).

(*a*) *Circa materiam Testium num. 3. Partis I. in Tom. IV. fol. 71. Tract. Univers. Juris* = *Toro lib. I. Voto 17 num. 25.*

(*b*) *De J. N. & G. Lib. V. Cap. XIII. §. 9. & Lib. VIII. Cap. III. §. 21. in fine.*

patroni, *patrona adversus libertos*, *neque liberti adversus patronum cogantur testimonium dicere* (*a*). In fatti non può un Padre deporre contra di un figlio, o un figlio contra di un Padre (*b*), per essere il legame sì stretto, che non si può non dar luogo alla menzogna, scusabile per un interno principio di natura. Tolerano appena appena le leggi, che ne'delitti assai atroci, ed eccettuati possano interrogarsi i parenti, a' quali è da prestarsi pochissima fede, secondo la dottrina del *Farinacio* (*c*), ciò non per tanto in tali casi è da ricorrere al meglio, che può conferire alla vendetta pubblica, ed all' esempio de' gastighi (*A*).

VIII. *Quarto*. Siegue di più, che per espresso caso di legge non può esser testimonio l' Avvocato, o il Proccuratore, che difende il reo, o pur l' abbia difeso nel passato (*d*); e tanto meno può farlo ogni altro, che fosse stato un Protettore, un esecutor d'incumbenze, o abbia maneggiati trattati, che riguardassero gl'interessi de' Collitiganti (*e*). Le Istorie antiche ci assicurano, che persone di tal carattere non mai furono ammesse a testimonianza; ed *Aulo Gellio* (*f*) ci serbò un pezzo di orazione, che presso i Censori recitato avea Catone, ove espressamente si legge: *Testimonium adversum Clientem nemo dicit*.

IX. Rispetto alla testimonianza, che possa fare una Donna; sebbene non fosse stata mai ammessa a tal atto, secondochè nelle Antichità giudaiche riferisce *Giuseppe* lo *Storico* (*g*), esclusa all' intutto da Platone nella sua Repubblica (*h*); in

forza

[*A*] In fatti i Servi mercè il di loro proscritto carattere non potevano esser testimonj, siccome si ha dal *Noodt* (*Tom. II. fol.* 375. & 376.), citando un luogo di Terenzio; e da un Responso di *Modestino* (*l* 7. *ff. de Testibus*); ma poi quando *alia probatio ad eruendam veritatem non est*, si poteano benissimo ammettere (*Novell.* 90. *Cap* 6. *Authentic. si Testis Cod. de Testibus*), alla qual disposizione andarono unisoni i sentimenti dell' Imperador Leone in una delle sue Costituzioni espressi (*Constitution. Imperatoris Leonis* 49.).

(*a*) *L.* 4. *ff. de Testibus*.
(*b*) *L.* 9. *ff. eod.*
(*c*) *Quest.* 54. *n.* 76. 77.
(*d*) *L.* 25. *ff. de Testibus*.
(*e*) *L. eod.*
(*f*) Nelle Notti Attiche *lib.V. Cap. XIII. fol.* 101.
(*g*) *Lib. IV.* 8.
(*h*) *De legib. Lib. IX.*

forza delle comuni leggi però la di lei testimonianza vale benissimo (*a*), come se fosse uomo, e non altrimenti (*b*). I Pratici delle materie del foro, e tra essi *Giacomo Egidio* (*c*) non molto si compiacquero della di testimonianza delle donne, nè io intendo il perchè; giacchè molte di esse più ferme nella prudenza sogliono essere, e più perspicaci degli uomini (*A*). Quindi gli Scrittori delle cose del nostro Regno non si sono sì volentieri contentati de' di loro detti, con averle di ogni eccezione maggiori, ma che si abbian da reputare come prove indiziarie, e di supplimento; avendo forza nelle sole pene straordinarie, com'è da rilevarlo dal *de Marinis* (*d*), e dal *Maradei* (*e*). Vagliono però molto, (soggiungono) quando si producono da' rei nella lor prova a difesa (*f*), tratti forse dal disposto di una legge (*g*). Per lo di più, che un tale articolo riguarda, si può vedere il laborioso Trattato de' testimonj di *Giacomo Butrigario* (*h*), dove trovasi vasto campo da meditare.

X. Muovesi fra le leggi una disputa = *Un Ermafrodito può esser testimonio?* Di questa ne fu autore il G.C. *Paolo* (*i*); il che

[*A*] Non sempre, e con tutto il rigor possibile si ha da far uso di quella espressione di Salomone registrata in un de' suoi Libri [*Ecclesiastes Cap. VII. v. 29.*] = *Virum de mille unum reperi; Mulierem ex omnibus non inveni*: Nel far la testimonianza non si richiede una eccessiva perfezion di talenti, di cognizioni, e quant' altro ha di bisogno un uomo eroe, ma basta ad accennare un successo una mediocrità d' intelligenza, per così ben radicare una prova. Gli uomini, che fan da testimonj non sono al certo tutti Socrati per una perfetta morale, non tutti Platoni per li talenti, non tutti Aristoteli nella perspicacia, non tutti Scipioni, nè valorosi quanto un Lelio [*Horat. Sermonum Lib. II. Satyr. I. v. 65.*], ma è compatibile in essi ogni mediocrità per accertare i lor detti. Il dubbio mio per rispetto alle donne testificanti è la costanza, di cui temo all' eccesso. Veggasi il *Metastasio* nel *Siroe Atto I. Scen. 9.*

(*a*) *L. 18. ff. de Testib.*

(*b*) *L. 20. §. 6. ff. Qui testam. facere poss.*

(*c*) *De Testib. n. 5. in Tom. IV. fol. 53. Tract. Univers. Jur.*

(*d*) *Ad Reverter. decis. 221. n. 2.*

(*e*) *In Prax. criminal. Parte 1. Cap. 8. num. 6. & seqq. fol. 19.*

(*f*) *Anton. Matthaei in Tract. de Probation. Cap. V. n 19.*

(*g*) *In ff. de Obligationib. & Actionib.*

(*h*) *De Testib. art. Quadam Formae circa Testes fol 61. a ter. in Tom. IV. Tract. Univer. Jur.*

(*i*) *L. 15. §. 1. ff. de Testibus.*

il che occorrendo esaminare ad *Ulpiano* (*a*) fissò il quesito in altri termini: *A chi è da comparagonarsi un Ermafrodito?* Ed egli stesso ne produce la soluzione: *Puto ejus sexus æxistimandum, qui in eo prævalet*, della qual massima si prevalse tanto *Giacomo Egidio* (*b*); Vale a dire, che se l' Ermafrodito è più potente nel sesso femmineo, che nel virile, si ha da considerare come una Donna; se poi più potente in questo, e meno in quello, è da aversi come un uomo. Siegue da ciò, che l' Ermafrodito virile può far benissimo da testimonio (benchè non fosse stato dell' intero gradimento di *Gerardo Noodt* (*c*)), e quando poi sii reputato come donna, può farlo coll' eccezioni, e regole dalle leggi espresse. Su tal disputa è da riscontrare il dotto *Giacomo Mollero de Cornutis, & Hermaphroditis* (*A*).

De' falsi Testimonj.

XI. Vengo alla materia de' falsi testimonj, che tanto co' di loro bugiardi detti infestano la società, chiamati universalmente *pestifero contagio*. Non seppe *Salomone* (*d*) con quali più espressivi colori dipingere la bruttezza di que-

[*A*] Son pochi anni, che nella Libreria di S. Angelo a Nido lessi tal' Autore. Mi parve nuovo l'argomento, o almeno da altri non sì profondamente trattato. Dà egli le regole, come possa un Marito preservarsi da non far cadere la moglie in adulterio; quali sono i segni, se di già effettivamente ci è caduta; e quali quelli, quando sta già per cadere. L' opera è scritta con stile della più elegante latinanza, in dove vedesi sfiorata l'erudizion più rara, e la storia più peregrina de' Greci, e de' Latini, senza punto urtare nella più semplice oscenità, che forma il più alto elogio a questo Scrittore. Dedica egli l'opera con prodigiosa lepidezza così = *Patres Cornutorum Conscripti, omnium ordinum degnissimi, Viri patientia illustrissimi, generosissimi, cornibusque eminentissimi, maximeque conspicui*. L'edizione è *Berenoli* 1690. in quarto, resa rara, ed assai piacevole. Benchè io non ho moglie, ciò non per tanto ne ho formato un estratto, di cui varie copie ne han voluto i miei amici, che talvolta non sono state loro infruttuose.

(*a*) *L. 10. ff. de stat. Hom:*

(*b*) *De Testib. n. 56. in Tom. IV. fol.* 75. *Tract. Univ. Jur.*

(*c*) *Ad Lib. XXII. Tit. V. de Testibus in Tom. II. fol. 375. mihi.*

(*d*) Nel suo Libro de' Proverbj Cap. XXIV. v. 28.

di questo misfatto. Egli fu un divieto di Dio, che nelle Tavole della Legge manifestò al Popolo suo. *Non loqueris contra proximum tuum falsum testimonium* (a) = *Non suscipies vocem mendacii, nec junges manum tuam, ut pro impio dicas falsum testimonium* (b), che poi fedelmente *Mosè* facendosi venire innanzi l'intero Popolo d'Israele glie lo comunicò colle frasi stesse (c). Si rinnovò il divieto nella legge del nuovo Testamento per la bocca di Gesù Cristo = *Non falsum testimonium dices* (d): E ciò non pertanto altro tutto giorno non si scorge, che stuolo di falsi testimonj, i quali sfacciatamente vanno a dire ciò che non sanno, o pure il contrario di quel, che loro è noto. Un tale detestabile abuso non è solamente ne' tempi nostri, ma si vide molto più nascere, e mantenersi nella Grecia, secondo una testimonianza di *Cicerone* (e), giungendo fino a dire: *Da mihi testimonium mutuum*; cioè prestami la tua testimonianza, che io te la renderò. Attesta ancora Monsieur *de Drieux*, che nella Francia vi sia (non so, se ancora) un'intera Provincia, dove i Gentiluomini si scrivono fra di loro: *Io vi prego a prestarmi i vostri testimonj per pochi giorni, e che sieno molti, i quali rispondano quando lor si domandi di qual mestiere siete voi* (f). Or per conoscere un testimonio quando è falso, danno i nostri Pratici la regola, e dicono: *Si badi al di lui detto; se racconta cose incredibili, che non ben corrispondono ad un sano senso di ragione, allora è da sospettar per mendace la deposizione*. Questa norma seguì spesso il G. C. *Francesco Curzio* (g), e l'indovinò sempre.

XII. Per reprimere quanto sia possibile un difetto tale, han minacciate le leggi con assoluta eseguibilità le condegne pene. Per quanto si attiene alla legge divina, non deve rimanere impunito. Dicea *Salomone* (h) = *Falsus testis non*

 erit

(a) *Exodi Cap. XX. v. 16.*
(b) *Exodi Cap. XXIII. v. 1.*
(c) *Deuteronom. Cap. V. v. 20.*
(d) *S. Matt. Cap. XIX. v. 18.*
(e) *In Orat. pro L. Flacco.*
(f) *Monsieur je suis temoin a votre service.*
[g] *De Testibus n. 23. in Tom. IV. fol. 125. Tract. Univers. Jur.*
(h) *Proverb. Cap. XIX. v. 9.*

erit impunitus , *& qui loquitur mendacia* , *peribit* ; e ſpiegando altrove quale in effetto eſſer dovea la pena, par che non fu lontano dal minacciar loro quella dell'ultimo ſupplicio: *Jaculum* , *& gladius* , *& ſagitta acuta* , *homo qui loquitur contra proximum ſuum falſum teſtimonium* (*a*). Dunque per queſta parte non è difficile il vedere , che le leggi divine furono diſpoſte a minacciare al falſo teſtimonio la pena di andar punito con dardi , con ſpade , con ſaette acute , che a buon linguaggio corriſponde alla pena capitale. Nella lettura delle coſe ſacre varj miracoli s' incontrano delle pene date da Dio a coſtoro , per così far rilucere la innocenza de' calunniati (*A*).

XIII. Andando a vedere coſa ne han detto i Naturaliſti , e ſpecialmente *Ugon Grozio* (*b*) , e quale pena è la più conveniente contra le falſe teſtimonianze, hanno eſſi inſegnato , che ſiccome per un principio naturale il ladro è tenuto a reſtituire la roba furata , con tutto il valor de' danni, ed intereſſi, così il falſo teſtimonio è obbligato alla rifazione di tutte quelle fatali conſeguenze , che ſeco porti la di lui mendace aſſertiva ; E perciò ſe la falſa teſtimonianza giunſe a ſegno di far condannare a' ſupplicj il miſero innocente , non potendo altrimenti l' infame compenſare danno sì irreparabile , ragion vuole , che debba compenſarlo colla vita propria . Or ſe ſi riguarda la pena ad eſſo lui dovuta ſecondo le leggi de' Romani , queſti per non dare un determinato confine, affinchè con effetto ſi poteſſe dare più grave o meno, ſecondo il peſo della reita,

la la-

[*A*] Rinomato è il fatto, che *Lorenzo Surio* nella ſua raccolta degli Atti delle vite de' Santi [23. *Novembris in vita Gregorii Epiſcopi Agrigentini Cap.* 50. *& ſeqq.*] riferiſce. Racconta, che fu accuſato di ſtupro Gregorio Veſcovo Agrigentino in perſona di una tale Eudocia, la cui prova era avvalorata da 110. Teſtimonj falſi, eſaminati nel Concilio Romano, preſenti 150. Padri: Ma Iddio mal tolerando la ribalderia di quegli, e volendo dare all' innocenza la palma della propria virtù, fece cader morta la falſa Accuſatrice a piedi dell'innocente Veſcovo, e così videſi ſvanito ogni delitto.

(*a*) *Proverb. Cap. XXV. v.* 18.

(*b*) *De J. B.* , *& Pacis Lib. II. Cap. XVII.* §. 17.

la lasciarono arbitraria a' Giudici, destinandola come la lor prudenza credesse proprio = *Qui falso, vel varie testimonia dixerunt, vel utrique parti prodiderunt, a Judicibus competenter puniuntur* (*a*); al che par, che corrisponda un responso di *Modestino* (*b*) (*A*).

XIV. Riguardo poi alle leggi militari, vi è articolo di Ordinanza, dove espressamente si determina = *Prohibimos, pena de la vida, el servir de testigo falso* (*c*). Niuna interpetrazione ha di bisogno questa legge, giacchè ella colla massima chiarezza minaccia la morte contra i falsi testimonj. I Soldati, che servivano l' Imperio di Roma perdevano immediatamente il beneficio del foro militare per un espresso precetto di legge (*d*), stabilito dall'Imperadore Zenone, se un di essi testimoniava con falsità; ed ancora questa par, che si fu la volontà dell'Imperador Costantino (*e*), benchè pronunziata con diverse espressioni.

CAPITOLO IV.

Delle Pene, che un Consiglio di Guerra può proporzionare a' Soldati; e delle Formole, colle quali concepire i decreti.

I. DUe punti premedito, trattare nel presente Capitolo. Nel primo avvisare, quali sono le pene, di cui un Consiglio di Guerra può far uso, nel proporzionar-

 le

[*A*] Veggasi su tale articolo *Baldo da Perugia* [*Circa materiam Testium num. 13. Tom. IV. fol 71. a ter. Tract. Univers. jur.*]. Presso i Turchi, secondochè *Gio: Antonio Menavini* riferisce [*Lib. II. Cap. VI.*], la pena pel falso testimonio è quella di legarlo ignudo sul mulo, colle spalle a traverso, e legato colle mani alla coda del medesimo vien complimentato dal Boja con delle sferzate, portando il reo sul capo a lettere di scatola scritta la ragione del suo reato; indi con ferro rovente gli si focano la fronte, e le mani, e poi si lascia.

(*a*) *L. 16. ff. de Testibus.*
(*b*) *L. 27. ff. de Leg. Corn. de falsis.*
(*c*) *Lib. II. Tit. XIII. art. 17.*
(*d*) *L. 14. C. de Testibus.*
(*e*) *L. 21. C. ad Leg. Cornel. de falsis.*

le a' Soldati delinquenti (*A*); e nel secondo dare le pratiche *Formole*, da ben esprimere i decreti. Il ben concepire la vera formola di una sentenza, non è sì facile, quanto si crede. Taluni uomini e per dottrina, e per pratica si resero illustri nelle materie del Foro; ma allorachè ebbero da usar le formole de' decreti, si videro nella confusione, che o non seppero farle, o le fecero sì male, che a nulla servirono (*B*). A senso mio è un'arte a parte la felicità di voler ordinare quella tal sentenza, e saperla poi concepire colle formole più limate dell' arte. Alle volte la imperizia di non sapersi concepire fa sì, che il decreto sia tutt'altro di quel che si è inteso stabilirlo. Anco fra noi tutto giorno succede, che nella mente sta registrato un pensiere di un modo, e passandolo dalla mente sulla carta, ci mancano o i termini da concepirlo, o si esprime tutt' altro di quel che era. Quindi a facilitar la pratica militare ho creduto spediente, soggiugner qui d' appresso le formole, delle quali un Consiglio di Guerra può far uso; almeno secondochè in varj giudizj le ho veduto usare, affinchè si possa al più possibile evitar l' errore.

II.

[*A*] Come si posson notare le diversità delle pene, che un uomo può meritare, se infiniti sono i delitti, ch'egli sa commettere? Dicea *Virgilio* [*Æneid. Lib. VI.* v. 620.]:

Non mihi si linguæ centum sint, oraque centum
Ferrea vox, omnes scelerum comprehendere formas
Omnia pœnarum percurrere nomina possem;

specialmente se si voglia entrare nel vasto laberinto di quanto mai gl'Imperadori, ed i Generali antichi seppero pensare fra la loro più tirannica bile. Facil cosa era vedere un Soldato messo sossopra appeso al fumo; d'altri avviticchiati con peso, gettati nel mare, o ne' fiumi; altri a petto a petto legati con putridi Cadaveri sino a che non morissero; altri fabbricati vivi entro di un muro; o pur con più lievi gastighi lasciati di piantone tutti ignudi, e laceri per un giorno intero, avendo in mano o de' cespugli, o delle lunghe aste. Veggasi *Svetonio* nella vita di Augusto [*in Oct. August. Cap. XXIV.*], ed *Alessandro d' Alessandro* ne' giorni geniali [*Lib. III. Cap. V. fol.* 121.].

[*B*] Varj Ministri del Tribunale Napolitano furono stupendi e nelle dottrine, e nelle cognizioni del foro, ma loro era poi tutta nuova la materia di decretare. Per lo contrario ve ne sono stati altri di un mediocre sapere, che messi sul proposito di concepire una sentenza o intricata nelle parti, o difficile nell'ordinativo, vi sono sì ben riusciti, che Brissonio istesso non avrebbe saputo trovarla migliore.

II. Non importa meno alla disciplina militare incoraggiare il Soldato col beneficio del premio, che tenerlo sollecito col timor della pena. Egli di ordinario è un uomo non sempre della più perfetta morale, benchè talvolta s'incontri anco buono, come meditava *S. Basilio* (*a*), e perciò non è sì facile, che vegga da se solo il proprio dovere, senza le minacce de' gastighi. Quindi le leggi prescrissero a' Giudici, trattare con pene blande i rei paesani, ed esasperarle poi dove reo sia un Soldato (*b*): E ciò per la ragione, che avendo egli con se stesso la forza delle armi, di tutto si riderebbe, quando la esasperazion della pena non lo scuotesse. Colle armi alla mano, niuna pietà lo vince =

Nulla fides, pietasque viris, qui castra sequuntur (*c*);

anzi chi ardirebbe imporgli leggi; ed al rifletter di *Claudiano* (*d*)

Quisnam audet leges vibrato imponere ferro?

se la pena non superasse l' abuso di sua possanza? Ond' è, che le leggi hanno stabilite le pene in un grado di aumento, come si aumentano le circostanze del delitto: E però grado in grado, con sintetico progresso dal poco fino al molto andrò dicendo di quali pene si può far uso, con concepirne le formole, e sino a qual grado estendere si possano.

Decreto di condanna, profferito in contumacia.

III. Del giudizio in contumacia ne ho parlato in un intero Capitolo, ove sta espresso il proposito, ed in quali rincontri può così giudicare un Consiglio di Guerra, con tutt' altro, che la specie di un tal giudizio riguarda (*e*); per il che se avviene, che se ne dee far uso, non sarà più erronea cosa servirsi della seguente formola = *Visto il presente Processo, ed inteso quanto nell' Informativo si contiene, tenendo anco presente la Conclusion fiscale, decretiamo, che per* non

(*a*) *In Homelia XVIII. in Gordium Martyr. n. 7. in Tom II. fol.* 147.
(*b*) *L.* 14. *ff. de Pœnis.*
(*c*) *Lucano Pharsalia Lib. X. n.* 412.
(*d*) *In Ruffin Lib II. v.* 230.
(*e*) *Lib. II. Cap XVII. pag.* 217.

non efserfi Saverio Perla Soldato del Reggimento di Real Italiano, reo in questo giudizio, presentato tra'l termine prefisso di un mese, sia egli dichiarato contumace, per cui in pena del commesso reato lo condanniamo, come se fosse presente, a servire per dieci anni nelle Regie Galee: al qual effetto si debba riferire alla Maestà del Re, che si serva dare gli ordini circolari a' Presidi delle Provincie, per l' arresto del suddetto reo contumace, con umiliarsene parimente pel canale regolare l' originale Processo, e filiazione, per la conoscenza del medesimo, e tutto ciò secondo il disposto delle Reali Ordinanze Lib. II. Tit. X. art. 41.: *Però non si debba una tal sentenza eseguire, se pria dopo arrestato il reo non si senta in Consiglio di Guerra, a tenore degli Ordini generali. Napoli. . . .*

Decreto dell' impinguazione di un Processo militare.

IV. Si è altrove parlato (a) sulla facoltà, ch' è propria di un Consiglio di Guerra, di decretare la impinguazione del militare Processo, o per ragion di ordine, mancandovi gli atti necessarj, o per ragion di giustizia, dove non sieno sì sode le prove, o tanto convincenti gl' indizj, da venire ad una grave decisiva sentenza. Per impinguazione ha da sentirsi la ricerca di altre prove, che unite agl' indizj fiscali, possono insieme convincere immancabilmente il reo, senza più potersi scusare, di non esser egli il delinquente. Eccone la formola = *Visto il presente Processo, ed inteso quanto in esso si contiene, tenendo anco presente la Conclusion fiscale, decretiamo, che per non trovar prova concludente a convincere il Soldato del Reggimento di Real Italiano Saverio Perla della imputata reità, giacchè gl' indizj, che vi concorrono, non sono degl' indubitati (A); anzi per essersi dall' Accu-*

(A) Laddove fra i Magistrati Romani la prova di un delitto era sì oscura, che non desse loro coraggio di pronunciare la corrispondente pena, decretavano colla formola N. L., cioè *Non liquet*, o sia come interpreta il *Brissonio* (*de Formulis Lib. V. Cap. CCXIV. fol.* 456.) sull' autorità di Cice-

(a) *Lib. II. Cap. XVI. pag.* 212.

Accusato istesso prodotte scuse, le quali non vengono pienamente smentite dal detto de' testimonj fiscali, debba perciò il Fisco fra lo spazio di un mese proccurare la impinguazione del presente Processo; specialmente sulla sussistenza, o insussistenza di que' fatti, che per propria discolpa si sono dall' Accusato prodotti nella Confrontazione . . . o mentre fu condotto in Consiglio di Guerra, affinchè le prove si rendano più piene, ed indubitate: Ed in tanto si tenga l' accusato Perla custodito nelle Carceri, nel modo istesso, come oggi si ritrova: Dopo spirato il mese, e non riuscendo al Fisco migliorar la prova, decretiamo da ora, che il Perla si consegni al Reggimento . . . si tenga preso nel Quartiere . . . si metta in piena libertà . . . e tutto ciò secondo che prescrivono le Reali Ordinanze Lib. II. Tit. X. art. 27. nel fine. Napoli . . . .

Decreto per restituirsi un Preso sopra la Chiesa.

V. Non può un Consiglio di Guerra decretare, doversi rimettere sulla Chiesa un Soldato, perchè ne godesse la immunità, essendo questo un decreto, che ha da profferire la Curia Vescovile dell' Ordinario (*a*): Tanto più, che non può il Consiglio istesso decretare, dove non sia completo il Processo: Ma se cosa occorre su tal rincontro, è da vedersene quel che ne ho scritto in altro luogo (*b*).

Decreto di mettersi un Preso in libertà.

VI. Dove non vi è delitto, ivi non vi dee esser pena: *Deus ipse foret injustus, si quemquam damnaret innoxium*, erano espressioni di *S. Agostino* (*c*). Per lo contrario là vi dee essere la pena, dove vi è il delitto: *Ibi esse pœnam, ubi*

Cicerone, e del di lui Comentatore Asconio Pediano = *Obscura causa est*; per cui è verisimile, che ordinassero nuova indagine di prove, per proporzionare con più accerto la pena (*Heineccio Antiq. Rom. Lib. IV. Tit. XVIII. §. 31.*).

(*a*) Veggasi il Concordato.
(*b*) *Lib. III. Cap. II. pag. 236.*
(*c*) *Epist. CV.*

ubi & noxia est (a), come anco dissertò il *Grozio* (b). La pena è la misura di ogni reato, o sia un male, che si sente da un Delinquente, proporzionato a quel male, che ha commesso. Il *Puffendorfio* così la definisce = *Pœna est malum passionis, quod infligitur ob malum actionis* (c). Dunque è da riputarsi per innocente, chi non mai commise reato. Risulta l'innocenza o dall'accusa non vera, o dalla mancanza della prova, che smentisce l'accusa. Tanto è innocente all'occhio de' mortali chi non ha commesso delitto, quanto chi n'è accusato, ma le prove del fatto sono all'accusa contrarie. Come talvolta taluno innocente può per una sventura risultare reo, così è facile, che un vero reo, per volere di un fato propizio risulti innocente. Per il che un Giudice altro non ha da sapere di reato, o d'innocenza, se non quanto costa di vero dalle cose allegate, e provate; e dove voglia fare il contrario, è assumersi facoltà, che le leggi non mai gli permisero. Molto rari sono i casi, quando si vogliano attendere i termini veri della giustizia, ne' quali possa un Giudice ragionevolmente dipartirsi dalla verità registrata ne' Processi, dovendo giudicare su di quel che trova scritto. Or dunque se in un militare giudizio reità alcuna contra di un Accusato non apparisce, egli è giusto, che debbasi dichiarare innocente, e per conseguenza è da decretarsene la libertà. La formola può esser la seguente = *Visto il presente Processo; inteso quanto in esso si contiene; e tenendo presente la Conclusion fiscale, e tutto altro, che convenga al buono esame di questa causa, non trovando l'accusato Saverio Perla, Soldato del Reggimento di Real Italiano convinto del delitto, che gli s'imputa, anzi neppur sospetto di averlo potuto commettere, perciò lo dichiariamo innocente; al quale effetto si debba mettere all'istante in libertà; e come innocente sia reintegrato nel corso de' di lui militari servigi, con tutti gli onori, e prerogative, che ad ogni buon Soldato accordano le Reali Ordinanze; e ciò in forza del disposto*

(a) L. 22. C. de Pœnis.
(b) De Jur. Bell. & Pac. lib. II. Cap. XXI. §. 13. fol. 659.
(c) De Offic. Homin. & Civ. Lib. II, Cap. XIII. §. 4. fol. 393.

posto delle medesime. *Lib. II. Tit. X. art. 27. in fine*. *Napoli* . . . .

Decreto di liberarsi in forma un Preso.

VII. E' divenuta massima costante nella Scuola criminale, che se in un giudizio non vi concorrono sufficienti indizj a formare la natura degl' indizj a tortura, non può darsi ad un reo pena nè molta, nè poca, ma si ha da ordinare la di lui libertà *in forma* (a). Importa la parola *in forma* di mettere al coverto la ragion del Fisco nel caso, che si possano altre prove acquistare, per cui non si dà l'accusato interamente per assoluto, ma si abilita; perchè benchè vi sieno indizj di reato, questi però non son tali, che possano dichiararlo immancabilmente reo: Cosicchè se un rubricato purga gl'indizj fiscali col sofferto tormento della tortura, senza punto confessare il delitto; nè il Fisco per altra strada sa convincerlo di reato, ha da darsi luogo alla regola = *Tortus*, *& non confessus liberetur in forma* (b). Del modo istesso, se le prove dal delinquente a propria difesa addotte sien tali, che distruggono per intero, ed in tutte le di lor parti gl' indizj fiscali nell' informativo compilati, ha da assolversi *in forma*, lasciando solo al Fisco la via aperta nel circolo di un dato tempo, che suol essere un biennio, di ricercar le prove, per convincerlo, donde poi è venuta la formola *liberetur in forma novis supervenientibus indiciis*. Che se finalmente gl' indizj fiscali dall' accusato non si evacuino, snervino, e debilitino, sicchè l' accusa si renda spossata, è da interporsi il decreto istesso di *liberetur in forma*, che corrisponde al *liberetur in forma*, *etiam novis non supervenientibus indiciis*.

VIII. Se dunque l'abilitazione *in forma* non assolve intera-

(a) *De Rosa prax. crim. Lib. I. Cap. VII. n. 3. fol. 60.* = *Maradei* = *Tractat. Criminal. analyt. Cap. IX. n. 6. fol. 106.* = *Brigante Tit. VI. n. 28. pag. 135.* = *de Angelis de Habilit. Reor. Cap. IX. n. 4. fol. 9.*

(b) *Reg. Matthaei* = *Controv. XXVI. num. 2.*

ramente l' incolpato, ma resta al Fisco di ricercare nuove prove, e se gli riescano convincenti, siegue, che l' accusato ha da egualmente obbligarsi, di ritornare alla prigione, quante volte sopravvengano pruove del vero commesso delitto; qual obbligo, siccome ne' Tribunali ordinarj ha da farsi presso gli atti, di cui *Carlo Antonio de Rosa* ne dà la formola (a), così nel Tribunale militare può essere sufficiente un atto del Fisco (*A*), dove produca l' obbligo del liberato. Non è nuovo il decreto di liberarsi un accusato *in forma* ne' Tribunali militari. Si produsse accusa di delitto contra alcuni Soldati delle Reali Guardie Italiane: Ma poichè nella

[*A*] Formola dell' obbligo di un Escarcerato, di tornare alle Carceri *novis supervenientibus indiciis*.

Atto.

Per essersi decretato dal Consiglio di Guerra liberarsi in forma Saverio Perla Soldato del Reggimento di Real Italiano, ho ricevuto dal medesimo l' obbligo in iscritto, da presentarsi in Calabozzo ogni qualvolta sarà chiamato per la presente causa, al quale si è imposta la pena di anni cinque di presidio, controvvenendo a tal obbligo, il quale è del tenor seguente =

Mi obbligo presso gli atti del Fisco militare, di presentarmi nel carcere della Piazza . . . del Reggimento . . . ogni qualvolta sarò chiamato dal suddetto Fisco, sotto pena di cinque anni di presidio, per la Causa espressa nel presente Processo; al quale effetto per sicurtà di tal obbligo produco la persona di Orazio Porta, il quale sarà come me egualmente responsabile alla pena istessa, quando io mancherò ad una tale promessa. Napoli 18. Febbrajo 1781.

Saverio Perla mi obbligo come sopra.
Orazio Porta mi obbligo come sopra.
Gio: Rocchesini Sergente Maggiore.

(a) *Lib. I. Cap. VII. n. 7. fol. 61. Prax. Criminal.*

nella querela non vi concorsero pruove da dimostrare il delitto, furono essi liberati *in forma* (a). In occasione di essersi trovato ucciso a colpo di spada il Soldato del Reggimento di Dragoni di Tarragona Luca Alterio nella sera de' 25. Novembre 1765. in una strada della Città di Nocera de' Pagani, cadde il sospetto di esserne stato l'uccisore Pietro Piras, Soldato del Corpo istesso, perchè trovossi rifuggito in Chiesa. Ma come costui fece costare con validi documenti, che in quell'ora soleva egli la orare quotidianamente; non esservi passata nemicizia, o sospetto alcuno di odio coll'ucciso, fu perciò escarcerato *in forma* (b). La formola della decretazione può esser la seguente = *Visto il presente Processo, inteso quanto in esso si contiene, e tenendo presente la Conclusion fiscale, con tutt'altro, che convenga al buono esame di questa causa; e sebbene si veggano alcuni indizj di reato, che non giungono poi alla specie d'indizj sufficienti a tortura, anzi sono snervati dalle contrarie prove, che ne ha prodotte l'accusato nell'atto della Confrontazione, quindi per pluralità di voti decreriamo, che Saverio Perla Soldato del Reggimento di Real Italiano si liberi* in forma, *con lasciare al Fisco libero il diritto, di avere altre prove da convincere l'imputato, che fin'ora non risulta reo; al quale effetto debba il Perla obbligarsi insieme con altra idonea persona, di presentarsi nel carcere ad ogni semplice chiamata del Fisco, per sopravvenienza di prova, che acquistar si possa nella presente causa. Napoli* ...

Decreto per la pena di Carcere.

IX. Dove il delitto non sia tale, che pena infamante di galea, o di presidio meritasse un reo, usano i Magistrati proporzionare per pena ancor quella del carcere (A).

L l 2 Qual.

[A] Pena fu questa antichissima, se è da prestarsi fede a Dionisio d'Alicarnasso, a *Valerio Massimo* (*Lib. VI. Cap. III. §. 3. fol. 236.*), ad *Alessandro*

(a) Consulta de' 24. Marzo 1764. della Suprema Giunta di Guerra.

(b) Dispaccio de' 21. Giugno 1766.

Qual pena a rigor di legge non potrebbesi dare, perchè il carcere, secondo l'espressione di *Ulpiano* = *ad continendos homines, non ad puniendos haberi debet* (a) = *neque vinctum, neque in vinculis esse* (b), si crede un Uomo nelle carceri: Così rifletterono *Paolo Ghirlando* (c), ed il *Barbeyrac* (d). Almeno il carcere esser dovrebbe distinto, come diversi sono i fini, e le circostanze de' delitti. Fu sempre penoso allo stato per bene de' Cittadini il carcere (e) di patimento; per cui altro non s' inculca colle Prammatiche del Regno (f), se non la di lui migliorativa, sotto gravissime pene a Contravenienti, per non renderlo di maggior tormento di quelche potesse meritare un reo. Senonchè la pratica di oggi giorno par che sia contraria, poichè spesso sentesi una tal pena profferire di ritenersi l'Inquisito in orribili carceri; anco da sperimentarsi in quelle della Piazza, o ne'Calabozzi de'Reggimenti (*A*) tolerabili

dro d' Alessandro [*Dier. Genial. Lib. III. Cap. V. fol.* 121.], a *Celio Rodigino* (*Lection. antiqu. Lib. VII. Cap. VIII.*), ed alla scuola tutta degli Eruditi. *Antonio Bombardino* (*de Carcere, & antiquo ejus usu*) ne ha dimostrata la origine, e l' uso, che fra gli antichi se ne faceva. Il primo ad edificare il carcere, per terrore de' Cittadini fu Anco Marzio, per testimonianza di *Livio* (*Lib. I.* 33.); benchè altri, secondo l'*Einecio* (*Antiqu. Rom. Lib. IV. Tit. XVIII.* §. 6.) l'attribuiscono a Tullo Ostilio.

[*A*] Mi è ignoto perchè alle Carceri militari si è data la voce di *calabozzo*. Ha da essere una corruzion di termine, per diversificare le carceri dell' Esercito dalle pagane. Anco fra gli Antichi diversi erano i nomi delle Prigioni. Tarquinio Superbo ne istituì in Roma alcune, denominate *latomias*, & *forum piscarium*, *qui locus erat custodiæ destinatus*, oltre del *Baratro*, carcere usatissimo fra' Romani. I Persiani le appellarono *lethet*, & *domicilium cineribus refertum, ad quod nisi moriturus, accedat nemo*. Avevano ancor essi i Siracusani le *latomie* di una prodigiosa altezza, d' ond'era impossibile la fuga. I Messenj, Popoli nella Morea, chiamarono il Carcere *Thesaurus*, luogo orribile sotterraneo, in dove per non esservi aura, mancava il respiro, e si moriva. *Domum* il carcere atrocissimo, definirono gli Ateniesi; *Decas*, & *Cædas* gli Spartani, *quasi pallorem*, & *la-*

(a) *L.* 8. §. 9. *ff. de Pœnis*.
(b) *L.* 216. *ff. de V. S.*
(c) *De Relaxatione Carceratorum*.
(d) *In notis ad Pufendorff. de Jur. natur. & Gent. Lib. VIII. Cap. III.* §. 2. *num.* 1.
(e) Vegasi *Novario de Gravaminib. Vassallor Tom. II. fol.* 27. *ad* 41.
(f) *Pragmatica XIX. de Baronibus & eorum officio in Tom. I. fol.* 340.

rabili a pena da schiavi . Veggasi in ciò un rescritto dell' Imperadore *Antonino* (a), e qual si fosse la pietà di Costantino in ver de Carcerati in *Eusebio* (b).

X. In varj aspetti è da distinguersi il decreto di carcere: O il carcere sofferto ha da lasciarsi in luogo di pena, secondo i savj insegnamenti del Presidente *de Franchis* (c), e la formola del decreto potrebb' esser la seguente = *Visto il presente Processo, inteso quanto in esso si contiene, e tenendo presente la Conclusion fiscale, con tutt' altro, che convenga al buono esame di questa causa, decretiamo, che il tempo del carcere sofferto dal Soldato Saverio Perla del Reggimento di Real Italiano, gli vada per pena del commesso delitto; e perciò si debba all' istante mettere in piena libertà, con restituirsi al proprio Reggimento, affinchè continui il servizio militare, fino a compiere il tempo del suo impegno* (A). *Libro II. Tit. XIII. artic. 7. Napoli . . . .*

XI. Se

& lachrymas tetra caliginis, & diri aspectus. *Ancon* i Cartaginesi. *Heliotrapeza* gli Etiopi. Tutto ciò si sa da' giorni geniali di *Alessandro d' Alessandro* (*Lib. III. Cap. V. fol. 121.*). Nè mi brigo qui entrare nella disagiatissima disputa fra gli Eruditi, in qual luogo delle respettive Città eran poste le carceri, poichè se tanto si è disputato su quel luogo di *Livio* (*Lib. VI. 36.*), ove parla, ch' erano nelle private Case de' Nobili = *Repleri vinctis nobiles Domos, & ubicumque patricius habitet, ibi & carcerem privatum esse*. Veggasi *Marcello Donato* [*Dilucidationes in T. Livium*]: *Gio: Freinshemio* (*Supplementa Liviana*), e *Gaspare Facio* (*Politica Liviana*), considerisi poi cosa si dovrebbe fare del resto. Tanto meno poi conviene entrare nel cimento erudito, in qual tempo si usò da' Privati tenere le carceri, onde poi venne la salutare vietativa Costituzione di Zenone, registrata nel *Codice* (*L. 1. C. de Privatis Carceribus inhibendis*).

[*A*] La ragion della soggiunta in tal decreto ella è; che avutosi per vero, che alcuni Soldati commettono lievi delitti, per esser condannati per poco tempo, ed andar poi licenziati, per così frodare al proprio Reggimento quel tempo di servizio militare, che doveano ancor compiere, quindi dalla Giunta Suprema di Guerra se ne umiliò ragionatissimo sentimento in data de' 2. Luglio 1765. al Trono del Re, rassegnandogli sconcerto sì frodolento; per cui per punto generale si fece ordine, che condannandosi un Soldato a brieve tempo di presidio, e per delitto non infamante, debba dopo compieta la condanna ritornare al Reggimento, e compiere quel tempo di suo impegno, per così espellere ogni ombra di frode al Real servigio. Ecco le parole del Dispaccio = *Dopo che il Soldato*

(a) *L. 6. C. de Pœnis.*
(b) *Lib. I. Cap. LIV. de Vita Constantini Tom. I. fol. 529.*
(c) *Decis. CCCXVII. n. 5.*

XI. Se poi al delitto commesso non si creda pena sufficiente il carcere sofferto, ma è da purgarla con altra dilazion di tempo, finchè si creda all' intutto espiato (*A*), stimo poterfi usare la seguente formola = *Visto il presente Processo, inteso quanto in esso si contiene, e tenendo presente la Conclusion Fiscale con tutt' altro, che convenga al buon esame di questa Causa, decretiamo, che Saverio Perla debba permanere nel Carcere, ove si trova per un altr' anno .... per due ..., per tre ..., da cominciare da oggi in avanti, e nella continuazione da questo giorno (B): Dopo elasso quel tempo, si debba restituire in piena libertà al Reggimento, affinchè continui il servigio militare, fino al termine di suo ingagiamento (C). Napoli ...*

XII. Il ..

dato Fedele Guida avrà compiuta la condanna, alla quale sta servendo per un anno di presidio, per delitto di diserzione, comanda il Re, che secondo ha opinato la Giunta di Guerra nella da lei Consulta de' 25 Luglio 1765, si debba restituire nel suo Reggimento di Real Napoli, per continuare in quello il Real servigio per lo rimanente del tempo di suo ingagiamento. E di Real Ordine lo partecipo ec. Palazzo 10 Agosto 1765. = Antonio del Rio.

[*A*] La pena del carcere sofferto ha da risparmiare al Reo il tempo ordinario di sua condanna. In fatti un tal Pietro Maringola di Longobucco Soldato allistato uccise Giuseppe Galato. Mancarono le prove per condannarsi a pena capitale; ma vi erano gl' indizj di sua mala vita, e fama: Onde alla pena di sei anni di sofferto carcere gli si aggiunsero altri cinque anni di presidio: Il che di Real Ordine fu confermato (Dispaccio de' 18. Giugno 1759.]. Per lo Cadetto de' Fucilieri di Montagna D. L. M. rubricato d' intelligenza in alcuni delitti, si ebbe la considerazione istessa, al quale si proporzionavano sette anni di presidio; ma poichè si vide aver sofferti cinque anni di carcere, ebbe per complimento di pena altri tre anni di esilio (Dispaccio de' 18. Giugno 1759.).

[*B*] Allorchè nella sentenza non si è spiegato di andare escomputati gli anni del carcere sofferto nella decretata pena, ha da sentirsi correre il tempo della condanna dal giorno della sentenza istessa. Ad istanza di Gio: Francesco Principe Soldato del Reggimento di Cavalleria di Napoli, inquisito di omicidio, nella cui sentenza non erasi spiegato da qual giorno correr dovea la pena, e se gli si escomputava o no il carcere sofferto, fu decretato doversi sentire dal giorno della condanna [Consulta de' 18. Gennajo 1759.). L' istessa sorte toccò al Capitano del Reggimento di Fanteria della Regina D. G. A., condannato per cinque anni ad esser detenuto in Castello, a cui fu negato il tempo del sofferto arresto, perchè non altrimenti si spiegò nella di lui condanna [Dispaccio de' 17. Settembre 1758.].

[C] Che possa così decretare un Consiglio di Guerra, varj esempj di cose giu-

XII. Il tempo del carcere, e la di lui gravezza ha da esser proporzionato al delitto con prudenza tale, da non gravare il dovuto gastigo colla maggior pena (A). Nel proporzionarsi da' Magistrati sorte tal di gastigo, usan la regola di combinarlo sempre minore a quello del presidio: Quindi è; che le leggi non han saputo mai tolerare; che per molti anni, o pur perpetuamente si estenda una tal pena (a); giacchè vi sono altri gastighi di maggior calibro, quando di un tal peso sia il delitto.

Decreto di servire nel Reggimento per altri anni di più del proprio impegno.

XIII. Sino al Settembre del 1759. si videro sentenze da' Consigli di Guerra profferite, colle quali si assoggettiva un Soldato in pena del suo delitto a servire nel suo Reggimento tanti anni di più, per quanti se ne credessero sufficienti all'espiazione del delitto. Ma poi nel decorso degli anni posteriori nacque volontà nell'animo del Sovrano, di vietare decreto siffatto, per cui con decisivo Dispaccio de' 10. Settembre 1759. per punto generale pubblicato, non più permise a' Consigli di Guerra così decidere, ma che si dovessero condannare i Rei colle sole pene dalle leggi militari, e civili dettagliate, riserbando a se il Re un tale arbitrio: Quel che si sa, è, che una tal legge fu pubblicata nella causa del Soldato Giuseppe Moreno Dragone di Tarragona, condannato dal Consiglio di Guerra, e poi dagli altri Ma-

se giudicate vi sono. Alla pena di due anni di carcere condannò il Granatiere del Reggimento Real Macedone Stefano Pesichs, per un omicidio, che in disfida, e con tutte le leggi di onore commise [Dispaccio de' 10. Decembre 1764.].

[A] *Platone (De legibus, Dialog. X. circa finem fol. 596.)* distinse, per ben proporzionare a'Rei la pena, tre sorte di Carceri: Uno nel foro delle cose vendibili, per restringer quei, che potessero fuggire; il secondo per coloro, che andassero di notte vagabondi, denominato *Carcere di correzione*; il terzo per servir di pena, a seconda de' commessi delitti, appellato *di supplicio*.

[a] *L. 35. ff. de Pœnis.*

tri Magistrati militari a servire per cinque anni di più da Soldato al proprio Reggimento. Ciò da S. M. non fu approvato, riserbatolo, come dissi, al Reale volere; sicchè in permutazion di pena gli si proporzionarono due anni di presidio. Ma piacendole poi far vedere, ch' ella sola può aumentare al Soldato gli anni del militar servigio, in pena di qualche delitto, aggrazziò il Moreno, col dover prestare al suo Reggimento cinque altri anni il servigio da Dragone (a). Usò la M. S. la grazia istessa al Soldato del Reggimento di Real Napoli Pietro Papa, condannato a morire passato per le armi, permutandogli la pena in cinque anni di militar servigio, a pro di cui produssi io al Re le preghiere (b).

XIV. Che se poi si creda, che possa un Consiglio di Guerra così decretare o per dispensa, che ne ottenga, o per ragione, che ne abbia in contrario, la solita formola è stata la seguente = *Visto il presente Processo, inteso quanto in esso si contiene, e tenendo presente la Conclusion fiscale con tutt' altro, che convenga al buono esame di questa Causa, decretiamo, che il Soldato Saverio Perla del Reggimento di Reale Italiano in pena del commesso delitto debba servire nel suo Reggimento per cinque altri anni più del suo impegno; e ciò secondo il senso delle Reali Ordinanze. Lib. II. Tit. XIII. art. 15. Napoli . . .*

Decreto di degradazione d' impiego, o passaggio in altro Reggimento.

XV. Si è detto (c), che un Consiglio di Guerra non può su di altri metter le mani, se non sopra del Sergente, Caporale, Carubiniere, e Soldato; perciò è stato solito praticarsi, che laddove da un di questi delitto si commetta, si è fatto degradare (d), o passarlo da un Reggimento ad un' altro

(a) Dispaccio de' 28. Settembre 1759.
(b) Dispaccio de' 31. Marzo 1781.
(c) *Lib. I. Cap. I. §. III. pag. 4.*
(d) *L. 3. §. 5. ff. de Re militari.*

tro (*a*), o da un grado ſuperiore ad uno inferiore (*A*). Antico è l'uſo di dare queſta ſorta di pena, ſecondo che riferiſce *Seſto Giulio Frontino* (*b*), ed il *Nieupoort* (*c*); anzi nelle Iſtorie di *Tacito* (*d*), e preſſo *Valerio Maſſimo* (*e*) ſe ne leggono mille eſempj. Veramente il togliere ad un Soldato o l'antichità del ſervigio, o la graduazione ſu gli altri, tornando ad eſſer quel niente ch'era prima, non è al certo, come qui riflette *Pietro Fabro* (*f*) la pena più indifferente. Il paſſare da un Reggimento comodo, ove più ſieno facili gli aſcenſi, e meno diſagiato il travaglio, in un altro meno conſiderevole (*B*), e con difficili paſſaggi è al certo pena (*g*), che non può ſentirſi ſenza rancore (*h*). Le pene, che riguardan la dimiſſione dall' impiego, o il paſſaggio da un Corpo di Eſercito in un altro, ſono eſſe chiaramente compreſe frà le leggi delle *Pandette* (*i*). Leggeſi preſſo *Valerio Maſſimo* (*k*), che mentre Pirro cambiava i Soldati dalla Fanteria alla Cavalleria, e da queſta in quella, ſecondo che il delitto, o la virtù richiedea, non erano di poco conto le moſſe. E preſſo *Ammiano Marcellino* (*l*) ſta regiſtrato = *Omnes contruſit ad infimum militiæ gradum*; per cui queſta poteſtà di permuta, portando ſeco facilità di aſcenſi, qualità negli onori; e cir-

[*A*] La pena di eſſer privato del grado della milizia la meritava colui, che laſciaſſe in abbandono il proprio impiego (*l* 3. §. 5. *ff. de Re milit*); chi rubaſſe le altrui armi (*l. eod.* § 14.); chi non avvertiva a tempo un principio di ſedizione (*l. eod.* §. 20.); chi ſi dipartiva in tempo di pace, ſenza del dovuto permeſſo (*l.* 5. §. 1. *ff. de Re milit.*).

[*B*] Un Soldato, che commetteva una debolezza di laſcivia, o ſi diſcoſtava dalla unione degli altri Soldati, o pur ſi diſmembrava dalla Partita per alcun ſiniſtro fine (*l.* 3. §. 16. *ff. de Re milit.*), ſe gli perdonava la pena ordinaria, ed aſſoggettavaſi a permutare Reggimento da un migliore ad un peggiore (*l.6.* §.7. *ff. de Re militari*).

(*a*) *L.* 3. §.16. *ff. de Re militari*.
(*b*) *Stratagemmaticon lib. IV. l.* 41.
(*c*) *Sect. V. Cap. V.* §. 13. *in fine*.
(*d*) *Lib. IV. Hiſtoriar.*
(*e*) *Lib. II. Cap VII.* §.15. *fol.* 72.
(*f*) *Semeſtrium Lib. I. Cap. XVII. fol.* 99.
(*g*) *L.* 14. *C. de Re militar.*
(*h*) Veggaſi ſu di ciò *H. F. Salomon* = *de Judiciis*, & *Pœnis Cap. XXXVIII. in Tom. III. Sallengre fol.* 646
(*i*) *L.* 3. §. 18. 21. = *l* 6. §. 6. 7. = *l.* 13. = & *l. ult. ff. de Re militari*.
(*k*) *Lib. II. Cap. VII.* §. 15.
(*l*) *Lib. XXIX.*

e circostanze nel servigio, non potrebbesi a rigor di legge decretare da un Consiglio di Guerra, giacchè all' assoluta autorità del Sovrano trovasi riservata (a). La dimissione dall' impiego, che gli Eruditi chiamano *exauctoratio*, o sia lasciare inerme, ed in abbandono il Soldato, privo di ogni comodo, spogliato affatto de' militari privilegj (b) è ancor pena militare; ma dubito per la ragione altrove espressa, se possa decretarla o no un Consiglio di Guerra. Volendosi però la formola di tal decreto, si suole usare la seguente = *Visto il presente Processo; inteso quanto in quello si contiene, e tenendo considerata la Conclusione fiscale, con tutto altro, che convenga al buono esame di questa causa, decretiamo, che il Sergente Paolo de Folano in pena del suo delitto passi ad essere l'ultimo Soldato del Reggimento, dove ha servito, secondo il disposto della legge 3. §. 5. ff. de Re militar.*

Decreto di espulsione vergognosa.

XVI. Pria di venire alla parte pratica di questo articolo stimo premettere, quali sensi contiene in se l' idea di licenza, secondo il linguaggio delle cose militari (c). Le licenze sono *oneste*, *quæ emeritis stipendiis*, *vel ante ab Imperatore indulgentur* (d) (A). Allorchè un Soldato si era ben condotto per sedici, o pur per venti anni, come vuole *Tacito*, licenziato se gli lasciava il consueto stipendio (e). Varj esempj di simili oneste dimissioni ci descrive *Scipion Maffei* nella

[A] Varie formole della onesta dimissione ci han serbate gli Eruditi. Leggesene una presso *Livio* (*Lib. XXI. 21.*) = *Itaque cum longinqua ab domo instet militia, incertumque sit, quando domos vestras, & quæ cuique ibi cara sint, visuri sitis; si quis vestrum suos invisere vult, commeatum do*. Presso del *Brissonio* (*de Formulis lib. IV §. 57. fol. 346.*), ed in *Pietro Fabro* (*Semestr. Lib I. Cap. XVII. fol. 103.*), se ne leggono ancor delle molte.

(a) *L. 14. C. de Re militar.*

(b) *Francesco Robertello = de Pœnis militum, & ignominiis in Tom. X. Gravii fol. 1483.*

(c) Veggasi *Lorenzo Beyerlich Theatrum vitæ humanæ F. fol. 464.*

(d) *L. 2. §. 2. ff de his, qui notant. infam. = Nieupoort Sectione V. Cap. V. §. 14. fol. 348.*

(e) *Baronio Annali anno 290. n. 4. Tom. III. fol. 253.*

la Istoria diplomatica. Sono poi *causarie* (*A*), quando stanchi i Soldati dal lungo servire, non potessero altrimenti impiegarsi (*a*) o perchè infermi (*B*), o pure inabili (*C*) si licenziassero, senza rimaner loro alcuna macchia d' infamia (*b*), con lasciarsi ad essi il militare sostentamento. E finalmente vi sono le *ignominiose* (*c*), quando le licenze sien tali, che vi si dica *ignominiæ causa se mittere* (*D*), come varj esempj ce ne somministra l' Istoria (*E*). Un quarto esempio di dimissione è quando al So-

[*A*] L' essere dimesso un Soldato: non per colpa, ma per una onesta, o causale ragione, nulla d' ignominia rimanea nella di lui estimazione: Così fu dichiarato dall' Imperador *Filippo* = *Causaria missus nulla existimationis macula adspergitur* (*l.* 8. *C de Re milit.*). Anzi gl' Imperadori *Diocleziano*, e *Massimiano* [*l.* 2. *C. de his, qui non impletis*] dichiararono causaria, e per conseguenza onorevole la dimissione di un vecchio Soldato, a' cui fecero rimanere gli onori, e le prerogative istesse; se non che solamente nulla gli rimanea de' principali privilegj, che privativamente son dovuti a chi è nell' attuale esercizio delle armi.

[*B*] Sotto nome d' infermi s' intendono ancora gli stupidi, ed i mentecatti. Anzi trovo, che un Consiglio di Guerra, allorchè vede un Soldato di ragione sì privo, decreta, che si adoperassero i Periti ad usare gli esperimenti più proprj a discuvrire o la verità, o la finzione della pazzia; e dopo il decorso di un convenevole tempo, secondo più, o meno dalla di lor prudenza si stima, tornandosi a convocare, decide dal risultato ciò che sarà di giustizia. In tal modo decretò nella causa di un Carubiniere delle Guardie Italiane Giuseppe Galli reo di grave colpa; e così fu eseguito in forza di Real Dispaccio degli 8. Ottobre 1762. Senonchè solo fu permutata la circostanza dello esperimento, che in cambio di farsi in un Carcere, si ordinò farsi negl' Incurabili.

[C] Se un Soldato si licenzj per infermità, e poi ricuperi la salute, non si potrebbe nuovamente ammettere, senza una perizia de' Medici, e di perquisizione del Giudice ordinario di non aver commessi delitti, o contratti altri vizj (*l.* 6. *C. de Re militari*).

[*D*] Se si esautorizza un Soldato, con strapparsegli da sopra l' uniforme militare, discacciandosi come infame, non v'è bisogno della espressione *ignominiæ causa se eum exauctorasse*, bastando solo l' atto solenne della espulsione, con farsi a vista di tutto il Reggimento (*l.* 2. §. 2. *ff. de his qui notant. infam.*).

[*E*] Racconta *Svetonio* (*in vita Octavii Augusti Cap. XXIV.*) la vergognosa espulsione, che Ottavio Augusto fece della X. Legione, il che si conferma da un luogo di *Dione* (*Lib. XLIX. Historiar.*), ove parlando del prelodato Cesare, mentre caccia dall' Esercito suo i Soldati, scrisse = *Circumfusoque Exercitu eis arma ademit, & exauctoravit*. Presso *Hirtio*, o sia *Oppio* (*in libro de Bello Afric.*

(*a*) *L.* 2. §. 2. *ff. de his, qui notant. infam.*

(*b*) *L.* 8. *C. de Re militari*.

(*c*) *L.* 13. §. 3. *ff. de Re militari*.

Sovrano non conviene tenere molti Soldati, ma gliene bastan pochi al bisogno de' suoi Dominj; niuna infamia allora si arreca a quei, dandosi loro la licenza, rimanendo colla gloria, e coll' onore istesso di prima (*a*). Si dà la *vergognosa espulsione*, quando infame sia il delitto (*A*). Il G. C. *Giuliano* ci ha serbato nel notissimo Editto del Pretore il numero delle cause ignominiose (*B*). Il delitto militare non è mai di sua natura infamante, ma solo lo è il pagano. La diserzione, l' insubordinazione, e tutt' altro, che offenda la mili-

Afric. Cap. 54.), citato dal *Cujacio* (*In Tom. I. fol.* 1030. *E.*), e dal *Brissonio* (*de Formulis Lib. IV.* §. 57. *fol.* 346.) leggesi le elegante formola di une vergognose espulsione = *Ob eas res ignominiæ causa ab Exercitu meo te removeo; hodieque ex Africa abbesse* ... *Indignos vos esse arbitror, qui in meo Exercitu ordines ducatis* . . . *Discedite Quirites, atque arma deponite*. Nel *Cujacio* (*Ad l.* 8. *ff. de Excusationibus in Tom. I. fol.* 1030. *E.*) ritrovo una tal formola registrate, che corrisponde ad un luogo di *Lucano* [*Lib. V.* v 357.], mentre che Cesere i proprj Soldati discaccieve:

. . . . . *discedite Castris,*
Tradite nostra viris ignavi signa
Quirites.

Molte eltre formole se ne leggono presso *Svetonio*, narrando le gesta di Caligola [*Cap. XLIV.*], ed in *Elio Lampridio* (*Cap. LIII.*) parlando di Alessandro Severo: Anzi *Erodiano* (*de rebus gestis Imper. Roman. Lib. II.*) riferisce di questo Imperadore il discorso, che fece a' Pretoriani, di andersene via, e la minaccia, che in contrario soggiunse = *Edico, item juroque, ac denuntio, capite pœnas daturum, si quis vestrum posthac intra centesimum lapidem conspicietur* (Pietro *Fabro* = *Semestr. Lib. I. Cap. XVII. fol.* 106.).

(*a*) *L.* 2. §. 2. *de his qui notant. infam.*

(*A*) Chi ha prestete ezioni infami nella Truppa, egli non è degno dell' onor del Soldato, me anzi deesi vergognosamente espellere. Per avere un Tamburro del Reggimento di fanteria del Re Costantino Ventura prestato ejuto nell'atto nefando, che uno Schievo di nome Amet Algieri si dispose e commettere con un Giovene Soldato, benchè non seguisse il delitto, e nell' impedire il discovrimento si aggiraffe l'assistenza, fu ordinato cacciarsi vergognosamente colle debite formalità il Tamburro; allo Schievo oltra 400. bastonate, dargli si tre enni di galea con doppia cetene; ed al Soldato paziente sette enni di galee, perchè non fu consumato l'atto, nè la prove fe convincente da decretare la pena ordinaria [Dispaccio de' 14. Maggio 1759).

(*B*) I Soldati ignominiosamente espulsi dal grembo militare sono tacciati d' infamia; nè alcuno onore ad essi loro rimane di quel che forse si potcrono acquistere nel decorso del tempo. Senonchè solo possono dimorare ove lor piaccia; perchè il luogo di lor residenza prescelto non gli sie specialmente vietato (*l.* 3. *C. de Re militar.*).

militar disciplina, non produsse mai ignominia, come il furto, la scorreria, il proditorio, e la ribellione, i quali delitti poichè sono il semenzajo de' mali, e la desolazion dello Stato, lasciano una perpetua marca d'infamia (a).

XVII. Or venendo al filo dell'intrapresa materia ha da sentirsi per Soldato capace d'infamia colui, *qui ab Exercitu dimissus erit* (A) per que' delitti, che spiegò *Ulpiano* (b) nel suo responso; e per ciò nel formarsi la sentenza, è da distinguerla in diversi aspetti. O la espulsione è vergognosa, se il reo commise infami, ed esecrandi delitti all'onor militare incompatibili, e la formola del decreto ha da concepirsi di un modo = *Visto il presente Processo, inteso quanto in quello si contiene, e tenendo riflessione alla Conclusion fiscale, con tutt' altro, che convenga al buono esame di questa Causa, e dopo di aver conosciuto, che il delitto dell' inquisito Saverio Perla nasce dalla serie continuata di pessima morale, indegna dell' onore di un Soldato, ed alla disciplina militare di molto pregiudizievole* (B), *decretiamo, che il nominato Perla sia ignominiosamente espulso* (C) *non meno dagli Eserciti di S. M., ma ancora da' di lui* ... (D). *Ed in esecuzione di ciò farsi*

[A] Furono sì gelosi i Romani sull' onor de' Soldati, che se alcuno era con infamia espulso via dalla Truppa, non si potea più ricevere, anco se il Giudice ordinario l'avesse dichiarato innocente = *Ignominia missus; ad Judicem suum mittendus est; nec recipiendus postea militare volens, licet fuerit absolutus* (*l.* 4. §. 6. *ff. de Re militari*).

[B] La spiega della cagione, ed i motivi della pena si han da esprimere per un espresso comando di legge = *Semper enim debet addere, cur miles mittatur* (*l.* 2. §. 2. *ff. de his qui not. infam.*).

[C] L'uso di espellere ignominiosamente i Soldati per un qualche infame delitto si ha ancora da un antico costume, come ne' Semestri riferisce *Pietro Fabro* (*Lib. I. Cap. XVII. fol.* 103.): Anzi *Barnaba Brissonio* (*de Formulis Lib. IV.* §. 57. *fol.* 346) ci ha riserbate le formole, come davasi ad essi loro la ignominiosa dimissione.

[D] Altre pene minori, più semplici, e blande avevano i Romani per dar gastigo a' Soldati, adattandole al fatto, come meglio si conveniva. L'una era; I. Permutargli il pane, e dargliela d'orzo; perchè chi non era degno d'esser trattato da uomo, uopo era trattarlo da giumento. Dopo che Marcello ebbe dato alle Truppe quegli amorevoli sentimenti, registratici da *Livio* (*Lib. XXVII.* 13.) = *Ego experiar milites, & vos crastina die in aciem educam, ut victores potius, quam*

(a) *L.* 7. *ff. de Re milit.*

(b) *L.* 2. *pr. ff. de his qui notant. infam.*

farsi piena Rappresentanza alla M. S., perchè si compiaccia ordinare a chi si conviene la esecuzione della nostra presente sentenza, con rimettersi il reo nelle forze del Magistrato ordinario, per lo adempimento suddetto. Napoli . . . . Se poi la causa del delitto sia per fisica inabilità o di esser il reo debole di talento, o infermiccio, losco, pazzo, di avanzata età, o di età minore, non sarà più vergognosa la espulsione, ma diviene dimissione *causaria* (a), e perciò la formola del decreto ha da esser diversa = *Visto il presente Processo, inteso quanto vi si contiene, ed avendo ben ponderata la Conclusion Fiscale, con tutt' altro, che convenga al buono esame di questa Causa, decretiamo, che per essersi commesso da Saverio Perla il delitto, mentr' era di età minore, e per conseguenza non atto ad esser Soldato, e tanto meno soggetto alle leggi penali delle Reali Ordinanze, sia egli licenziato dal servigio degli Eserciti di S. M., dichiarandolo Paesano, con restar privo di tutt' i militari beneficj, che le Ordinanze, e le leggi comuni accordano a' Soldati. Napoli . . . .*

De-

quam victi veniam impetratis, soggiunse poi, *hordeum dari* a quei, che non si conducessero con onore. Ottavio Augusto, nell' articolo delle cose militari, che di lui descrive *Svetonio* (*Cap. XXIV. in vita Octav. August. fol. 564.*) decretò la pena istessa = *Decimatas hordeo pavit.* Il di più è da vederlo in *Polibio* (*de Castrament. Rom.*) presso H. F. *Salomon* (*de Judiciis & Pœnis Cap. 43. in Tom. III. Salengr. fol 645.*), e *Francesco Robertello* (*de Pœnis Militum, & ignominiis in Tom. X. Grævii fol. 1483.*). II. Pena ancor era l' aprirsi ad un Soldato le vene, e fargli deporre una porzione di quel sangue, che, come scrive *Mureto* (*Lib. XIII. Cap. ult. Variar. lectionum*) ripugnò spargerlo volontariamente per la patria. Un rastro di ciò si ritrova in un Capitolo di *Aulo Gellio* [*Noct. Attic. Lib. X. Cap. VIII.*]; ma più e distesò ne parlarono *Lipsio*, comentando un luogo di *Polibio* (*in Lib. VI. Histor.*), ed il prelodato H. F. *Salomon* (*Cap. 39. fol. 646. loc. cit.*). Varie altre pene si leggono, come quelle III. di far portare ad un manchevole Soldato il cesso, la palanca, il bagaglio, come leggesi in *Valerio Massimo*, ed in *Livio*, parlando di Scipione Africano (*Lib. LVII. in Epitom.*). IV. Il frenare gli Elefanti. V. Il mandarlo innanzi, per spazzare le strade. VI. Il vestirlo di una veste, nel lembo tutta cenciosa, su di che è da osservare il racconto di *Valerio Massimo* (*Lib. II. Cap. VII. §. 9.*), dove parla del Console L. Calpurnio, il quale mentre si trovava a combattere in Sicilia, vedendo, che un di lui suddito poca fedeltà gli usava nell'eseguire gli ordini suoi, lo fece vestire di un logoro, e guasto straccio,

(a) *Nieupoort Sect. V. Cap. V. §. 14.*

Decreto di consegnarsi un Reo al Tribunale del Giudice ordinario.

XVIII. Non sanno i Corpi militari tener persona, marcata con alcun delitto d'infamia. La vera motrice, su della quale si muovono è il punto solo di onore, che a serbarlo, cercano a tutto potere le vie di preservarsi, col non garentire persone di perduta probità. E' la polare de' loro fini il mantenersi in uno illibato decoro, per conservare il quale sono facili anco cadere in qualunque superstizione. Quindi è, che ne' delitti infami, specialmente in quelli, di cui parla *Polibio* (a), non sanno non sol tollerare, ma nè pur si fidano giudicare un reo, credendo, che le leggi militari non si han da contaminare, proporzionando ad esso lui il gastigo. A colui, che per cagione di sua detestabile vita non merita la unione fra gli onesti Cittadini, si debbono chiudere le porte alle dignità, ed a' privilegj, mercè un' espressa legge dell' Imperador Costantino (A). Da ciò nasce, che deviando un Soldato dal retto cammin dell' onore, con deturpare il decoro, e la illibatezza dell' Esercito, si pratica man-

dio, esponendolo in pubblico con ignominia, scalzo da giorno fino a sera; o pur con quella solita a vestire i dissoluti [*Nieupoort Sect. VI. Cap. I. §. 2. de Tunica, & aliis vestium generibus*). VII. Era ancor pena vestirlo da donna. Racconta *Zonara* (*Lib. III.*), che l' Imperador Giuliano cercò di correggere i Soldati delinquenti più colla pena della vergogna, che con quella della morte. Li facea vestire specialmente per delitto di codardia con abiti da donna, e mandarli così a passeggiare entro l' Esercito, giudicando l' istesso Zonara, che a' Soldati di onore era più sensibile la marca di un tal codardo vestira, anzichè la pena istessa della morte. Fra le leggi di Caronda si osserva la pena istessa. VIII. Lasciarlo scalzo per un intero giorno. IX. Vietarle di mangiare il rancio in unione degli altri. X. Dal servigio a cavallo passarlo a quello di Fromboliere, e varie altre pene a queste simili, che lungo sarebbe tutte rivangarle, e che si possono leggere in *Valerio Massimo* [*Lib. II. Cap. VII. §. 4. & §. 9.*], ed in *Francesco Robertello* (*de Poenis militum, & ignominiis in Tom. X Graevii fol. 1483. 1485.*).

[A] *Neque famosis, & notatis, & quos scelus, aut vitæ turpitudo inquinat, & quos infamia ab honestorum cœtu segregat, dignitatis portæ patebunt.* [*l. 2. C. de Dignitatibus*].

(a) *Lib. VI. de Castris* tradotto da Rathodio Fumanno Schelio.

mandarsi al Tribunale ordinario (*A*), perchè lo condanni a quelle pene, ben corrispondenti a' suoi delitti. Tanto più, se li avesse commessi pria di esser Soldato (*a*). La formola usata è la seguente = *Visto il presente Processo, inteso quanto vi si contiene, e tenendo presente la Conclusion Fiscale, con tutt' altro, che convenga al buon esame di questa Causa, dichiariamo, che trovandosi il Soldato Saverio Perla accusato di delitto di furto, di . . . di . . ., che rendono incompatibile un uomo a godere i privilegj militari, ed esser giudicato dal Consiglio di Guerra collo statuto delle Reali Ordinanze, il quale non tolera d' interloquire su delitti, che portano al decoro dello Esercito la più semplice infamia; si consegni perciò al Giudice ordinario . . . alla Vicaria . . . alla Regia Udienza di . . . alla Regia Corte di . . . perchè lo giudichi a norma delle leggi; e ciò secondo il precetto dell' Ordinanza (Lib. II. Tit. X. art. 13.). Napoli . . .*

In data del primo Aprile 1781. si è promulgata da S. M. una legge, precedente Consulta della Giunta suprema di Guerra, colla quale si è dato riparo allo grave sconcerto di prima, quando si ricevea di nuovo per Soldato quel tale, espulso da un Reggimento come incorregibile, e si è ordinato, che nello espellersi si dovesse marcare nella spalla, affinchè così segnato non infetti di nuovo altro Corpo dell' Esercito coll' esempio de' vizj, e delle discolezze. Però la esecuzione di questa legge trovasi fino a questo punto sospesa, finchè S. M. non si degna determinare la pratica, nonmeno sul punto, chi dee una tal marca imprimere, essendo ufficio di disonore, incompatibile a farsi dal Soldato, non essendovi ne' Reggimenti nazionali, e Valloni il *Prevosto* (*B*);

che

(*A*) Mentre un Soldato per un infame delitto reputavasi reo, vi era fra gli Antichi la formola di rimandarlo altrove per esser giudicato = *Itemque te A. Fontei, quod Tribunus militum seditiosus, maleficque ovis fui-sti, ab Exercitu dimitto* (*Hirtio de Bello Africo Cap. 54 citato dal Brissonio de Formulis lib. IV. §. 57. fol. 346.*).

[*B*] *Il Prevosto*, di cui si fa parola nelle Ordinanze (*Lib. II. Tit. XIII. art.*

(*a*) *Pragmatic. XI. §. 14. de Militibus, o sia de Re militari.*

che eziandio se si debba anco marcare per la espulsione de' delitti puramente infamanti, ed indegni del decoro militare, come il furto, il vizio nefando, il tradimento ec., o per ogni altro motivo, come per la reiterata diserzione, per la insubordinazione ec., in dove nulla vi è d' infamia. Di quel che sarà per risultarne, ne darò avviso nel decorso della presente mia opera.

Decreti per le pene di Corpo afflittive.

XIX. Finora si è parlato di pene, delle quali privativamente fa uso un Consiglio di Guerra. Può usar anco delle altre, che son comuni ne' Tribunali pagani, e che tutto giorno veggonsi proporzionare a' delitti, come sono appunto le pene non capitali (*A*) dell' esilio, presidio, bacchetta, tortura, e galea a tempo, o a vita; o pur le capitali (*B*), com'è il passare un reo per le armi, o farlo morire sulle forche, di cui andrò dicendo le solite formole de' decreti respettivi.

art. 14.) è un uomo, che si tiene da' Reggimenti Svizzeri, per eseguire gli uffizj infamanti; come quelli di mettere i ferri al Soldato, in segno di gastigo; batterlo, quando meriti per ordine da' Superiori le sferzate; consegna a' Soldati i virgulti, quando alcuno debba passar per la bacchetta ec.. Veste egli Uniforme, ma non usa armi, nè comparisce in funzione, e non gode onori di Soldato.

[*A*] Le pene non capitali, dette comunemente straordinarie consistono in un' afflizione di corpo, che si dà al reo, purchè non soccomba colla vita (*l. 6. §. 2. ff. de Poenis*).

[*B*] Per pene capitali, secondo un responso di *Callistrato* (*l. ab. ff de Poenis*) son da sentirsi quelle, quando al reo si toglie la vita coll' ultimo supplicio o del fuoco ardendolo vivo; o della mannaja, troncandogli il capo; o darlo pascolo alle fiere, o vivo metterlo nel contrasto del gallo gallinaceo, della vipera, e della scimia (*l. 9. ff. de leg Pomp. de parricid*), o assoggettirlo alla imminente morte dello scavo de' metalli. Ed in varj luoghi delle Pandette di quelle pene si fa distinta parola (*l. 3. §. 10., & §. 6. ff. de re militari*).

Decreto dell' Esilio.

XX. La pena dell' Esilio (*A*), che secondo il *Pitiseo* (*a*), corrisponde alla pena dell' interdetto di acqua, e fuoco, si è considerata per un de' gravi gastighi. Se si ha da credere a *Platone* (*b*), ella andò del pari colla morte. Ed in effetto il togliere ad un Esiliato la propria patria, gli averi proprj, le cure, la casa, i figli, la sposa, la madre, le pretensioni, i diritti, l' onore, con cacciarsi carico di vergogna, e di obbrobrio non è al certo la cosa più indifferente; il che meglio si può intendere da un luogo di *Ovidio* (*c*), in dove le angustie del suo esilio descrive alla moglie. Il *Cujacio* (*d*) lo definisce essere *fuga lata, aut loco circumscripta, quod salva Civitate contingit*; per cui è da considerarlo in tre aspetti, secondo che anco la legge lo concepisce (*e*); o proibire all' Esiliato ogni luogo de' Dominj; o proibirgli un luogo solo, e sia poi nella di lui libertà di andare ove gli piaccia (*f*); o pure determinargli per esilio un solo luogo, e non altri, ove possa condurli (*B*). Quest'

[*A*] Le antiche Nazioni non ebbero l' esilio per pena, ma più volentieri si fu *supplicj diffugium, ne pœnas jure debitas luerent* (*Alex. ab Alex. Dier. Genial. Lib. III. Cap XX. fol.* 157.). Clistene presso gli Ateniesi fu il primo a promulgare la legge dello esilio: E se è da prestarsi fede al prelodato *Alessandro d' Alessandro* (*Dier. Genial. loco citato*), fu egli anco il primo, che ne provò la pena. Dopo di essi cominciarono i Romani ad averlo per uno de' gastighi.

[*B*] Tal qualità d' esilio viene appellata dal *de Rosa* (*Prax. Criminal. num.* 19. *§. Tertio loco fol.* 130.) *relegazione*, fermandosi sul disposto di *Ulpiano* (*l* 7. § 1., & 2. *ff. de Inter. & Releg.*), benchè tra l' esilio, e la relegazione vi faccian gli Eruditi, com' è l' *Einneccio* (*Antiquit. Roman. lib. I. Tit X.* §. 9.) somma differenza, poichè col primo si perdea la cittadinanza, ed il Relegato la conservava, come da un responso di *Paolo* si deduce (*l. 2. ff de Publicis Judiciis*). Una tal pena corrispondea all' interdizione dell'acqua, e del fuoco, al pari che si legge in una delle osservazioni del *Cujacio* (*Lib. XVI. Cap. I. Observationum Tom. III. fol.* 457.).

(*a*) *Lexic. Antiq. Romanor. voce Exules Tom. II. fol.* 123.

(*b*) *Dialogus V. de Legibus, vel de Legumlatione fol.* 540.

(*c*) *Tristium Lib. V. Elegia II.*

(*d*) *Tom. I. fol.* 474. *B.*

(*e*) *L.* 5. *ff. de Interdictis, & Relegatis.*

(*f*) Veggasi *Alessandro d' Alessandro = Dierum Genialium Lib. III. Cap. XX. fol.* 157.

Queſt' ultima ſpecie può eſſere in vita perpetua, che le leggi chiamano *deportazione*, e i Deportati ſi han per morti; o pur temporale, ſe così convenga alla natura del delitto. Molto dagli Eruditi ſi è parlato dell' eſilio; preciſamente d' *Aleſſandro d' Aleſſandro*, d' *Anton Mattei* (a), da *Paolo Manuzio* (b), dal *Sigonio* (c), da *Guglielmo Budeo* (d), da *Nicola Antonio* (e), da *Carlo Antonio de Roſa* (f), e da tutta l' intera ſcuola de' Criminaliſti. Preſſo *Cicerone* ſi legge (g) l' uſo, che avevano i Romani, di eſiliare i rei nelle Colonie. Se dunque dell' eſilio dee farſi uſo, ſtimo, che la formola del decreto debba eſſer la ſeguente = *Viſto il preſente Proceſſo, inteſo quanto vi ſi contiene, e tenendo con attenzione la Concluſion fiſcale, con tutt' altro, che al buono eſame di queſta cauſa convenga; decretiamo, che il Soldato Saverio Perla ſia eſiliato da' dominj di S. M., vita durante* (A), *ſotto pena di . . ., al quale effetto ſi faccia obbligare* (B) *per la oſſervanza di tal decreto. Napoli . . .* Quando poi l' eſilio non ha da eſſer perpetuo, e dentro di un certo determinato confine, può uſarſi l' altra formola = *Viſto . . . decretiamo, che Saverio Perla ſia eſiliato per anni . . . continui da queſta Città di . . . ſuo territorio, e diſtretto, e da quelli luoghi, ove dimoraſſe la Parte offeſa, ſotto pena di . . ., al qual effetto ſi faccia obbligare, per la oſſervanza di tal decreto. Napoli . . .*

[*A*] Se taluno per commeſſo delitto era condannato alle beſtie, o pure in un perpetuo eſilio, e di là fuggiva, ingaggiandoſi per Soldato in altro Reggimento, ſenza manifeſtare il commeſſo delitto, la di lui pena diveniva capitale [*l.* 4. §. 1. *ff. de Re militar.*].

[*B*] Si regolì la formola dell'obbligo, nel modo di ſopra eſpreſſo nell' articolo di *liberetur in forma* [*Lib. III. Cap. IV.* § *VIII. pag.* 266].

(a) *De Criminibus Lib. XLVIII. Cap. III. num.* 3. *fol.* 726.

(b) *De legibus Romanis Cap IX.*

(c) *De Judiciis Lib. II. Cap. XIII.*

(d) *Annotationes priores, & poſteriores in Pandectas fol.* 141.

(e) *De Exilii pœna.*

(f) *Prax. criminal. Cap. ult. num.* 29. *fol.* 136.

(g) *Orat. pro Cæcina* §. *XXXIII.*

Decreto di Presidio.

XXI. Alla servitù del Presidio può anco il Configlio di Guerra condannare un Soldato, quando creda, che a tanto sia proporzionato il delitto (*A*), essendo questa pena consueta da darsi ad esso lui, per reato di natura non grave (*B*). Non mi dilungo a portar qui esempj di pratiche decisioni de' Tri-

[*A*] Par che Augusto fosse stato l'autor di quella pena, allorchè dispersi si videro tanti Esuli, i quali infestavano le campagne. Egli stimò restringergli in sito chiuso, per così cedere alle insolenze. Se si vuol credere a *Dione* (*Lib. LV fol.* 562.), par che le preghiere di Livia giunsero a movere la pietà d'Augusto, quando disse: *Quid enim mali fecerit is, qui in insulam conclusus, aut in agro, vel in urbe aliqua non modo sine copia servorum, & pecuniarum, sed etiam sub custodia, si hoc res exigeret, haberetur?* Varj esempj si leggono presso gli Eruditi. *Tacito* [*Annal Lib. III. Cap.* 68.] è lo storico della relegazione di Silano nell'Isola di Giara, e di quella di Servio, e Cornelio, bugiardi accusatori contra Sejano, rilegati nelle Isole [*Lib. VI. Cap.* 30.]. Famigerata è la storia di Cassio Severo presso del mentovato Scrittore (*Annal. Lib. IV. Cap.* 21], e ristretto per giudizio del Senato nell' Isola di Candia.

Avevano i Romani le Isole di pena per la relegazione, e deportazione, appunto come fra noi vi è la Pantelleria, Ventotene, ed il Maretimo. Una di esse era nell' Egitto, denominata *Gypsum*, in dove secondo riferisce il *Cujacio* (*Observ. lib. XX. Cap XXI.*, *& Lib. VIII. Cap. XXVII.*] il Magistrato di Alessandria, ed il Preside della Tebaide mandavano i rei rilegati (*l.* 26. §. 2. *C. de Poenis*). Al fine istesso teneasi l'Isola di *Jero*, detta da' latini *Gyaros*, sita nell'Arcipelago, come scrisse *Arriano* (*Commentar. de Epitect. disputationib. Disser. I.* 25., *& II.* 6.]. Della natura istessa fu l' Isola di *Oasin* tra l' Egitto, e Cirena, di cui fa menzione *Ulpiano* (*l.* 7. §. 5. *ff. de Interdict. & Releget.*), in dove le mosche, e le zanzare sono sì numerose, che tengono per lo più oscurata l'aria, al raccontar del *Cujacio* (*Observat. Lib. VIII. Cap. XXVII*). *Strabone* (*de Situ Orbis, sive Geographia*) nomina due *Oasin*, l'una maggiore, l'altra minore. Nel Corpo delle leggi Giustinianee s' incontra spesso (*Novell XXII. Cap. VIII.*, *& Novell. CXLII Cap. I.*), che occorrendo a Giustiniano dare pena a' delinquenti, a queste istesse Isole li rilegava. Erano esse di pena sì terribile, che il giorno, in cui un delinquente ne usciva, lo appellavano *natale*, come se da quel giorno cominciasse in lui una nuova vita (*Cicer. post redit. in Senat. XI.*]. *Sallustio* (*in Fragment. fol.* 500.] chiamò Cotta *bis genitum*, dopo che lo vide ritornare dal presidio Nè a tal pena in perpetuo, o per più di un anno poteasi alcun condannare, imperciocchè l' abbondanza degl' Insetti era una prossima cagione alla morte de' Relegati.

[*B*] L' anello, o sia griletto di ferro, che porta al piede un Presidiario non dee essere più di un rotolo, ed un quarto, secondo le Reali istruzioni.

de' Tribunali militari, poich' è ad ognun noto, esser decreto usatissimo, come può vedersi dalla causa del Soldato del Reggimento nazionale di Capitanata Pasquale Mancino, reo di rissoso omicidio in persona di Mariano Bruno Gentile, condannato a (a) cinque anni di presidio (A). Il decreto di tal condanna può concepirsi nel seguente modo = *Visto il presente Processo, inteso quanto vi si contiene, e tenendo ben'esaminata la Conclusion fiscale, con tutt'altro, che al buono esame di questa causa convenga, decretiamo, che il Soldato Saverio Perla debba servire da Disterrato in un Presidio chiuso per cinque . . . sette . . . diece anni, da destinarsi da S. M.; e ciò in esecuzione delle Reali Ordinanze Lib. II. Tit. XIII. art. 1. Napoli . . .*

Decreto per darsi la Bacchetta.

XXII. Non sempre le leggi han fissate a' Magistrati determinate, e certe le pene, sicchè non si possano dipartire punto nel proporzionarle a' respettivi delitti. Ne han lasciato alla di lor prudenza in molti rincontri l'arbitrio, d'adattarle a' reati, come meglio ne andassero calzanti; per cui non è nuovo, che un Consiglio di Guerra abbia decretata la pena economica, e spedita della *Bacchetta* (B), quando così ha stimato proprio. E per ciò se gli occor-

[A] Non può alcun Comandante di Piazza dar facoltà ad un Disterrato di uscire del Presidio, dove non vi sia un preciso bisogno, diretto all' immediato servigio del Re. Fu questo un ordine di S.M., pubblicato con Dispaccio del 1. Maggio 1764., profferito su i gravi sconcerti, che tuttora avvenivano.

[B] Sull'autorità di *Cicerone* [*Philippic. Lib. III. 6.*), e di *Livio* (*Lib. V. 6.*) si fa l'uso, che di una tal sorta di pena facevano i Romani con i lor Soldati, allora che loro volean dare un momentaneo, ma esemplare gastigo. Anzi *Polibio* (*Histor. Lib. VI. fol. 670.*] ne descrive il tito, come davanti a' medesimi le battitore colle verghe, quando mancavano all' osservanza della militar disciplina. Nè vi è cosa più facile, quanto quella, di leggere presso i prelodati *Cicerone* (*Orat. Philipp. III.*], e *Polibio* [*de Castrament. Romanor.*) la prontuaria salutare pena delle battonate a quel Soldato, che mancasse *in esecu-*

(a) Dispaccio de' 10. Decembre 1764.

corra, e purchè gli sia permesso così decretare, suol far uso della formola che siegue = *Visto il presente Processo, inteso quanto in esso si contiene, e tenendo in considerazione la Conclusion fiscale, con tutt' altro, che al buono esame di questa causa convenga; decretiamo, che per aversi il Soldato Saverio Perla fatto da altri mutare, mentr' era in sentinella, e non dal suo Caporale di guardia, in grave pregiudizio del buon servigio del Re, si assoggettisca alla pena di una . . . due . . . tre . . . carriere di Bacchetta, ed indi si metta in prigione . . . per un altro mese a pane, ed acqua, e ciò secondo le Reali Ordinanze Lib. III. Tit. V. art. 6. Napoli . . .*

XXIII. Dopo che da un Consiglio di Guerra si è decretato passarsi un Soldato per la bacchetta, s' impetra dal Comandante della Piazza il permesso, da far uscire armata del Quartiere quella porzion di Truppa, che si stima più propria (*A*): e distribuita in due righe, l' una dall' altra discosta circa sei palmi, si fa correre il Delinquente nell' interno spazio. Là passando denudato alle spalle, ed osservato pria da un Cerusico, se possa tal gastigo sostenere, riceve da ciascun Soldato la battitura o col portafucile, o con un virgulto (*B*) per tante volte, quante glie n' ha determinate il Consiglio, ed indi si restituisce in luogo di cura. Alcuni Reggimenti non tolerano tenere più Uomo sì macchiato, per cui all' istante gli dan la dimissione.

XXIV. Avverrà alle volte, che non può darsi la bacchet-

excubiis facere stationem; furto aliquid e castris tollere; falsum testimonium dicere, flore aetatis alicujus abuti, per cui da *Giovenale* (*Satyr. VIII. v.* 247.) la bacchetta di un tal gastigo si espresse

Nodosam post hac frangebat vertice vitem.

[*A*] Sogliono i Comandanti delle Piazze nel darsi la bacchetta spedire un Ajutante, per invigilare sicchè si tolga ogni asprezza, e non si ecceda da' termini dell' ordine.

[*B*] Si repura ad infamia per un Soldato la distribuzione de' virgulti nelle mani de' Soldati battenti, come quello, che far dovrebbe le veci di un *Littore*, carattere di poca reputazione; perciò si pratica, da farne trovare innanzi le porte del calabozzo due fasci, i quali si fan prendere dal Paziente istesso, da situarsegli sotto le braccia, e così passando in mezzo della riga de' Soldati, ne va prestando ad essi loro un per uno, per indi poi esser cogl' istessi battuto. Alcuni Reggimenti Svizzeri non praticano tal formalità, perchè hanno il Prevosto, da cui si eseguiscono atti di simil natura.

chetta al Soldato o perchè questo non possa, o perchè non voglia correre, gettandosi in terra senza far altro; ed allora si usa l'espediente, di legarlo ad un picchetto, o su di un cannone, e si fanno sfilare i Soldati, battendolo come se corresse da se solo per le righe.

Decreto per darsi ad un Soldato la tortura.

XXV. In quali casi, e colla forza di quali indizj possa un Consiglio di Guerra ordinare darsi ad un reo la tortura, ne ho altrove (a) lungamente ragionato; per cui solo qui stimo produrre la nuda formola, come concepire il decreto = *Visto il presente Processo, inteso quanto vi si contiene, e tenendo ponderata la Conclusion fiscale, con tutt'altro, che al buon esame di questa causa convenga; decretiamo, che il Soldato Saverio Perla sia torturato* (A) *pel tempo di* 30. *minuti continui, a dire colla propria bocca la verita del commesso delitto, e ciò senza pregiudizio di quanto nel Processo si trova provato. Tutto a norma delle Reali Ordinanze Lib. II. Tit. X. art.* 28., *e della l.* 6. *C. de Servis fugitivis* (B). *Napoli*... Dove poi il delitto sia atroce, che alla prova di non essere in tutto convittiva manca poco, può il tormento della tortura esasperarsi, spiegandovisi nel decreto *acremente torturato*, siccome la Suprema Giunta di Guerra con Consulta degli 11. Decembre 1764. decretò praticarsi contra del forzato Giuseppe del Re, che consenziente si volle all'omicidio commesso in persona di un Sergente, di cui non mai fu confesso.

De-

(A) Per disposito di legge comune il Soldato non è soggetto a tormenti, adattabili alla gente plebea (*l.* 3. §. 1. *ff. de Re militar.* = *&* *l.* 8. *C. de Quaestion.*) Dionisio *Ulpiano* (*In publicarum disceptationum libris ad perennem scientiam, & memoriam in l.* 11. *C. de Quaestion.*) conferma lo stesso. Veggasi in ciò il Cardinal *Baronio Annal. ann.* 290. *n.* 19. *Tom. III. fol.* 259., *& l.* 3. §. 1. *ff. de Re milit.*).

(B) Profferendosi un tal decreto ne' Tribunali ordinarj del Regno, ha da sottoscriversi dall'intero numero de' Ministri votanti (*Pragm. I. de Quaestionib. Tom. III. fol.* 649), con segnarvi diligentemente il giorno, il mese, e l'anno del decreto (*Pragm. XXXVII.* §. 20. *de Offic. Magistr. Justitiae. Tom. eod. fol.* 123.).

(a) *Lib. II. Cap. IX, pag.* 144.

Decreto della Galea in vita.

XXVI. Terribile è la condanna della galea all' occhio de' mortali, per non avere, che un solo grado di meno rispetto alla morte (*A*). Ella è una morte continuata; ed il *Pitisco* (*a*) chiamò morti coloro, che vi son condannati = *Quam damnationem, qui sustinent, eos vivos videntesque dicas esse mortuos*. Anzi la morte ad un Galeotto è di sollievo, se gli tronca il filo degli anni, e finire una volta di morire, per esserle la vita di pena, come in una legge si espressero gl' Imperadori Arcadio, ed Onorio (*b*): *Sit mors solatium, & vita supplicium*. Si proporziona dunque la galea in vita ad un reo, purchè sia abile al travaglio (*B*), dove

[*A*] Non v' ha, chi non inorridisce leggendo il Salmut (*in Panci rol. de Rebus deperditis, & inventis fol.* 710.), il Meibomio (*Fabrica Triremium in Thesaur, Gravii Tom. XII. fol.* 570), l' Opelit (*de Fabrica Triremium in Thesaur. Gravii Tom. eod. fol.* 686.), Isacco Vossio (*de Triremium, & liburnicorum constructione*), il Pitisco [*Lexicon, voce Triremis fol.* 644.), lo Schefero (*de Militia Navali veterum Lib. II. Cap. II.*), Celio Calcagnino (*Commentatio de Re nautica fol* 30), e Lazaro Baysio (*de Re navali*), che alla lunga discorsero de' patimenti delle galee. In esse sono unite le piaghe tutte di Egitto, annidandovi gl' insetti più maligni, che mai la putredine producesse.

[*B*] Pratica è de' nostri Tribunali condannare alla galea un reo, purchè sia abile al travaglio, che seco porta quella servitù. In contrario allorchè nel Delinquente vi sia l' impotenza, è solito diversamente condannarsi. In effetto era reo di pene di galea un Fuciliere di Montagna Pasquale Marino, per un commesso omicidio; ma poichè egli nel conflitto fu cattivamente in un braccio ferito, e resosi affatto inabile per agire da Forzato, se gli permutò la pena in quella di presidio (Dispaccio de' 5. Giugno 1762.)

Permutasi anco la pena di galea in pena meno infamante, quando un Condannato sia un nobile, ed il delitto non ha qualità tali, che meriti una perpetua indelebile infamia nella di lui famiglia. Varie volte nell' Esercito Siciliano è occorso, che sotto la divisa di un semplice Soldato sia nascosto un Signore di nascita, che per privati disegni ha precorsa quella fortuna; poi per qualche delitto ha dovuto giudicarsi. Discoverta la di lui prosapia, gli si è menato buono quel privilegio, che per consenso di tutte le Nazioni si dee ad ognuno, che vanti distinti natali. Nel Reggimento di Real Macedone fu condannato alla galea un Soldato, di nome G.S. per un commesso delitto. Si vide esser egli un nobile, apparentero

(*a*) *Lexicon voce Triremis fol.* 644.

(*b*) *L.* 5. §. 1. *C. ad l. Juliam Majestatis.*

ve non è in tutte le sue parti specchiata la prova, ed in dove molto poco vi manca da potersi condannare a morte *(A)*. Occorrendo dunque doversi profferire sentenza di galea in vita, la formola più usata è la seguente = *Visto il presente Processo, inteso quanto vi si contiene; e tenendo considerata la Conclusion fiscale, con tutt' altro, che al buono esame di questa causa convenga; decretiamo, che il Soldato Saverio Perla in pena del suo delitto debba servire da Forzato nelle Regie galee vita durante, in esecuzione della* ... *Napoli* ...

XXVII. Laddove poi in una causa non vi concorra la ferma prova, da poter condannare a tal pena vita durante un reo, suol decretarsi la galea a tempo, di cui più spesso da' Magistrati si fa uso. Non han saputo le leggi determinare tempo minore, o maggiore da prescriversi ad un delinquente, ma han lasciato alla prudenza del Giudice determinarlo, secondo le varie, e non numerevoli circostanze, che occorrano in una causa, le quali ne fan variare in modo la natura, ch'è difficilissimo prevenirle. Senonchè solamente in ciò la pratica manifesta, che da un Consiglio di Guerra si dee decisivamente spiegare il tempo della condanna, e precisamente sulla circostanza se dee o no cominciare dal giorno della sentenza, o pur da quello dell' arresto; di modo che non spiegandosi, si ha da sentire per

O o leg-

cato co' primarj Signori; per il che l'infamante pena della galea gli si permutò in quella di esser detenuto per alcuni anni in una Piazza (Dispaccio de 10. Decembre 1763.).

[*A*] Ho veduto costantemente praticare da' Magistrati militari, che non essendo il Reo confesso, nè convinto all' intutto degl' imputati delitti, senonchè caricato d' indizj urgenti, e non indubitati, non son venuti mai alla pena della morte: Solamente dove gl' indizj non sono stati indubitati, ma urgentissimi, hanno esteso l' arbitrio all' ultima pena straordinaria della galea in vita. Famigerata fu la causa del Soldato Granatiere delle Reali Guardie Italiane Pietro Paolo Moriando, inquisito di omicidio in persona di Mattia de Santis, e di ferite, cagionate a Francesco Minozzi, ambidue Soldati del Reggimento istesso. E poichè per quanto su tal causa si riflettesse, si vide, che gl' indizj erano urgenti, ma non indubitati, fu condannato per ciò alla pena straordinaria della galea (Dispaccio de' 23. Agosto 1765.).

legge, cominciato dal dì della condanna (*A*). Or se occorre doversi decretare la galea a tempo, è stato solito usarsi la formola seguente = *Visto il presente Processo, inteso quanto vi si contiene, e tenendo esaminata la Conclusion fiscale, con tutt' altro, che al buon esame di questa causa convenga, condanniamo il Soldato Saverio Perla, reo del delitto, di cui viene accusato, alla pena di servire da Forzato nelle Regie galee per 15, 10, 7, 5 anni continui, da dover cominciare dal giorno della presente sentenza, e tutto in esecuzione del disposto delle Reali Ordinanze Lib. II. Tit. XII. art... Napoli* ...

Della condanna di morte, e sue differenti specie.

XXVII. L'unico compenso, che a' capitali delitti si dà, egli è l'ultimo supplicio, togliendo al delinquente la vita. Se l'esempio di questa pena migliori o no l'uomo; e se con essa si diminuisce il numero de' misfatti, egli è Problema, che non è fra' Politici in tutte le parti deciso. Io, che scrivo una Pratica, val quanto dire come adattare la diversa natura de' casi alle leggi scritte, non posso, nè debbo entrare in quesito sì disputabile. Solo comincio a dire, che la condanna di morte è una pena capitale, d'appropriarsi a gravissimi delitti tanto militari da' Consigli di Guerra, quanto pagani da' Magistrati ordinarj (*B*). E' la pena capitale,

[*A*] Pretese un Capitano di Fanteria della Regina D. G. A. condannato a cinque anni di arresto in un Castello, da dover correre il tempo di sua prigione dal dì dell'arresto, per non essersi altrimenti spiegato nel decreto di sua condanna. Ma esaminatosi tal punto da' Tribunali Supremi al riverbero delle leggi, fu deciso, doversi sentire dal giorno della sentenza (Dispaccio de 17. Settembre 1758.). Occorse lo stesso decidersi su la medesima domanda del Soldato di Cavalleria di Napoli Francesco Principe, per non essersi nel di lui decreto spiegata circostanza sì fatta.

[*B*] La conoscenza delle cause capitali presso gli Ateniesi era delle quattro Curie. *Areopagus*, *Palladium*, *Delphinium*, *&* *Puteus*, com'è da osservarsi presso l'erudito Gioacchino Stefano (*de Jurisdictione veterum Graecorum Cap. VII.* nel *Tom. VI.* di *Gronovio fol.* 2710.).

pitale, come la definisce il *Brissonio*; *per quam a Civitate caput eximitur, vel morte, vel deportatione*; ritraendola da un detto del G. C. *Modestino* (a). Era formola degli Imperadori Onorio, e Teodosio (b), allorchè minacciavano a' delinquenti la morte, spiegarsi col *capitali supplicio subjaceant*. La formola istessa usavasi per li Soldati, come da un Responso di *Ermogeniano* si osserva (c): *Miles in eum ex militari delicto capitali dicta sententia &c.*

XXIX. Però le leggi per non lasciare indeterminato l'articolo, quali sieno le pene capitali, e quali no, han decisivamente stabilito = *Capitalia sunt, ex quibus pœna, mors, aut exilium est, hoc est, aquæ, & ignis interdictio; per has enim pœnas eximitur caput de civitate: Nam cætera, non exilia, sed relegationes proprie dicuntur; tunc enim civitas retinetur* (d). Decise parimente l' Imperador Costantino (e), in quali casi possano i Giudici decretare contra de' delinquenti la capital pena (A), per così rendere stretta l' atmosfera dell' arbitrio, con aggirarsi solo, dove più necessaria convenga (B). Or seguendo anch' io i termini stessi delle precitate leggi, le andrò adattando all' uso pratico degli Eserciti, mentre si ha da condannare un Soldato alla morte, o con passarlo per le armi, o con mandarlo al supplizio della forca, quando fosse infame il delitto: Quindi di ambedue queste sentenze ne dirò le maniere, con antepor-

[A] Se un Reo di grave pena va spontaneamente ad ingaggiarsi per Soldato, egli all' istante si fa soggetto della pena di morte. Ecco le parole dell' Imperador Trajano: *Reus capitalis criminis voluntarius miles, secundum Divi Trajani rescriptum, capite puniendus est* [*l.* 4. §. 5. *ff. de Re militari*].

[B] Secondo le leggi comuni de i Romani si restringeano le pene capitali al supplicio della forca; ad ardersi vivo il Reo, ed alla decollazione [*l.* 28. *princ. ff. de Pœnis*). Sebbene poi vi si aggiungessero eziandio le pene dello scavo de' metalli, di cui sì bene parlò *Plauto* [*Capteiv. Act. V. Scen. III. v.* 1.], e della deportazione nell' Isola.

(a) *L.* 103. *ff. de V. S.*

(b) *L.* 4. *C. Quæ res venire non possunt.*

(c) *L.* 22. §. 1. *ff. de Legatis III.*

(d) *L.* 2. *ff de Public. Judiciis.*

(e) *L.* 16. *C. de Pœnis.*

teporre quel che più convenga al propofito . E poichè il *Sorteggio* vien regiftrato ne' preludj delle cofe capitali, convien pria, che di lui faccia parola.

Decreto del Sorteggio.

XXX. Dopo di avere altrove (a) difcorfo del beneficio del Sorteggio, dove fi è meffo in attenzione quanto fu tale articolo era uopo, conveniente cofa ftimo dare quì la fola formola come decretarlo = *Vifto il prefente Proceffo, intefo quanto vi fi contiene, e tenendo ben difcuffa la Conclufion fifcale, con tutt' altro, che al buon efame di quefta caufa convenga; decretiamo, che trovandofi N. N., N. N., N. N. pienamente convinti della commeffa diferzione, e per confeguenza tutti e tre egualmente rei, e foggetti alla morte; fi debbano ammettere al beneficio del forteggio, e fia paffato per le armi folamente colui, che farà meno punti al confronto de' punti de' due altri forteggianti, fecondo il prefcritto delle Reali Ordinanze Lib. II. Tit. X. art. 40.. Napoli ...*

Decreto per paffare un Reo per le armi.

XXXI. Ufatiffima è da' Configli di Guerra la decretazione, che debba un Soldato morire, difparandofegli ful petto da vicino a vicino quattro fucilate, che colla voce dell' Efercito fi chiama *pafferlo per le armi*. E' quefta una morte, che a differenza della forca non lafcia alla parentela del giuftiziato alcuna ignominia. Si prefceglie per que' cafi, dove nel delitto non v'è l' infamia, che cagiona il furto, il tradimento, e la viltà. E' morte, che fi proporziona puramente per li delitti militari, i quali con tanto rigore fi puniscono, per mantenere nella più verde offervanza la militar difciplina. Innumerevoli poffo dire, che fono i cafi, a' quali vien minacciata una tal forta di morire: Altro non fi legge

(a) *Lib. III. Cap. I. pag. 225.*

legge nelle Ordinanze, che l' effer paffato per le armi colui, che per poco difetti fu le leggi dell'Efercito :- Pofto ciò, occorrendo, che abbiafi da condannare così un Soldato, fuol farfi ufo della formola feguente = *Vifto il prefente Proceffo, intefo quanto vi fi contiene, e tenendo difcuffa la Conclufion fifcale, con tutt' altro, che al buono efame di quefta caufa convenga; decretiamo, che trovandofi il Soldato Saverio Perla pienamente convinto del delitto di avere sfoderata la Bajonetta, in atto di offendere, mentre trovavafi di Sentinella, fia condannato a morire paffato per le armi, nella confueta maniera, ed in efecuzione del prefcritto dalle Reali Ordinanze Lib. II. Tit. XI. art.* 10. . *Napoli* . . . . Spelfo fuccede, che un Configlio di Guerra ha da così condannare un Soldato, perchè così è il precifo rigor delle leggi, non oftante, che non fempre rimane con animo pago fulla profferita fentenza; per cui nel formare il decreto è ftato folito fuffeguentemente umiliare Rappreſentanza al Re, colla ferie de' fatti, affinchè pofsa la volontà Sovrana decifivamente determinare ciocchè più gli viene in grado (*A*).

Decreto di morte fulla forca.

XXXII. A morir fulla forcha (*B*), iftromento chiamato da *Orazio* (*a*) di urto, e di violenza, può un Configlio militare condannare un Soldato, s' egli di tal pena

[*A*] Si praticò così nella caufa del Soldato di Real Macedone Niccolò Duchefqui, per delitto, che commife; le circoftanze del quale poteano meritare qualche pietà, benchè il rigor della legge gli foffe ftato contrario: Il che con effetto gli produffe dalla pietà del Re il perdono della vita (Difpaccio degli 11. Luglio 1759.).

[*B*] Varie fono ftate le figure, varj i fignificati di quefto patibolo in fra le antiche Nazioni. Il *Cujacio* (*Lib XVI. Cap. I. Obfervat. Tom III fol.* 457.) ne defcrive il difegno di uno ufatiffimo fra gli Antichi, col quale davafi ignominiofa morte a' malfattori. Ne' Trattati *de Rebus publicis* di Giufeppe *Lorenzi* (*Cap VII.* nel *Tom. VI.* di *Gronovio fol.* 3692.) fi legge, che la forca fra' Romani non fi usò fempre per dar morte a' rei, poichè la ignominiofa ferviva folo per recar loro la più fenfibile infamia, benchè poi rimaneffero in vita. Ma la forca

(*a*) *Epiftol. Lib. I. Epift. X. v.* 24.

pena sia divenuto reo (a). Varj sono nell'Esercito i delitti, per li quali si menano i Delinquenti a sì fatale supplicio. Tra gli altri: Chi presta soccorso all'Esercito nemico: Colui, che commette furto domestico (b): Il ladro della tenda, bottega, o mercanzia in Campagna (c): Quello, che violenti l'onore di una donna, sia maritata, vedova, o zitella (d): I Trafuggitori (e), di cui si fa parola altrove (f), ed i motori delle sedizioni (g). Il fine di una tal pena è il pubblico esempio, come lo espresse *Seneca* (h), affinchè dallo sventurato impari ognun altro a non errare. Tal morte si ha fra noi per la più ignominiosa, come veramente fu in ogni tempo, ed in ogni età; fino anco a negare a' Cadaveri degli afforcati ecclesiastica sepoltura, nel modo, che attesta *Servio* presso *Calvino* (i). Pieni sono i Trattatisti di cose all' ignominia della forca attinenti, ed alla di lei surrogazione, quando della croce non si potè far uso; per cui son da leggere Giusto *Lipsio* (k), Giacomo *Gretsero* (l), Bertoldo *Nicusio* (m), Antonio *Byneo* (n), Andrea

forca penale, ch'è *Furca, quod ferat caput, suspensumque, & strangulatum exanimet*, di cui parla *Isidoro* [*Lib. V. Cap XXVIII.*] era, com'è ancor fra noi spaventevole, chiamata da Adriano *Turnebo* (*Adversaria IV. 3.*), e dal *Sigonio* (*de Judiciis Libr. III. Cap. III.*) *infelix arbor*, perciocchè se di essa si paga colla morte il compenso al delitto. Specioso è il detto di Catone, e di Plinio, che leggesi presso Celio *Rodigino* (*Lection. antiq. X 7.*], e ne' Miscellanei di Gio: *Brodeo* (*IV. 6.*) i quali non infelice all'intutto reputarono l'albero de' Furciferi, ma felicissimo, perchè dallo Stato distrugge le pestifere frutta, e solo riserba le buone. Del rimanente cosa da dovero significhi la forca, si ha dall'espression del prelodato Giuseppe *Lorenzi*. Volendosene una più precisa istoria, è da ricorrersi a quel che ne scrissero Anton *Mattei* [*de Criminibus Lib. XLVIII. Tit. XVIII. fol. 625.*), il *Donato*, *Arnobio*, *Isidoro*, ed il *Briganti* (*Pratica criminale Tit. XV. §. 6. num. 6. al 13. pag. 236.*), dove la materia è discussa.

(a) *Ordin. Lib. II. Tit. XIV. art. 6.*
(b) *Lib. II. Tit XIII. art. 20.*
(c) *Eod. art. 21.*
(d) *Eod. art. 25.*
(e) *L. 38. § 1. ff. de Poenis.*
(f) Nel Trattato delle Diserzioni.
(g) *L. 38. §. 2. ff. de Poenis.*
(h) *De Ira Lib. III. Cap. XIX.*
(i) *Lexic. Jurid. voce Laqueo.*
(k) *De Cruce.*
(l) *De Sancta Cruce.*
(m) *De Cruce Christi.*
(n) *De Passione Christi.*

drea *Tiraquello* (*a*), l' *Ausonio* (*b*), Anton *Mattei* (*c*), e Giuseppe *Lorenzi* (*d*), oltra la inumerabile turba sulla ragione criminale (*A*). Se dunque occorra ad un Consiglio di Guerra di dover profferire decreto tale, la consueta formola è questa = *Visto il presente Processo, inteso quanto in esso si contiene, e tenendo presente la Conclusion fiscale, con tutt' altro, che al buono esame di questa Causa convenga; e costando chiaramente, che il Soldato Saverio Perla abbia commessa la diserzione, arrestato sulla via pubblica, che conduce a Paesi nemici, decretiamo per ciò, che debba morire sulle forche nel luogo nominato . . . . per mani del Carnefice* (*B*); *a norma di quanto prescrivono le Reali Ordinanze Lib. II. Tit. XIV. art. 6.* (*C*). *Napoli . . .*

Del-

[*A*] Se si vuole poi un po' scorrere la storia de' Romani, per incontrare l'antichità dell' uso di un tal supplicio, d'onde i Rei presero il nome di Furciferi [*Plauto in Mostellar. Act. I. Scen. I. v. 65.*] facil cosa è rinvenirlo, anco pria, che l' Imperador Costantino abolita avesse la morte de' rei sulla Croce, in venerazione di esserci morto Gesù Cristo, come nella di lui vita narra *Nicefora* (*Canon Chronicus Genearcharum Imperatorum, Regum &c.*). In fatti si sa da *Ulpiano*, (che visse ne' tempi dell' Imperador Alessandro, di lui gran confidente, come riferisce il *Muratori* [*Annali anno* XXVIII.]; val quanto dire molto tempo pria dell' Imperador Costantino) che vi era l'uso della forca = *Alios vero in furca suspendisse* (*l. 6. ff. ad l. Juliam peculat.*]. L' autorità istessa ne fanno non in una, ma in più leggi i G. C. *Callistrato* = *Summum supplicium esse videtur ad furcam damnatio* (*l. 28. pr., & §. 15., & l. 38. §. 1. 2. ff. de Pœnis*], e Modestino (*l. 3. §. 10. ff. de Re milit.*). Se si attende alla età di Plutarco, che visse sotto il Regno di Trajano, ancor esso fa parola della forca (= *Quest. Roman. art. 70. fol. 139.*). Ne' tempi de' Re Vandali, e specialmente in quelli del fiero Onorico, usavasi di un' orribil maniera supplicio sì fatto, come *Vittore Vitense* ce lo descrive (*Histor. persecutionis Wandalicæ lib. III.*].

[*B*] Antistene presso *Stobio* [*Sermon. 49. fol. 350*] dicea, che i Carnefici sono più santi de' Tiranni, perchè questi davan morte agl' Innocenti, e quelli puniscono i Colpevoli. Il *Grozio* (*de Jur. Bell., & Pac. Lib. II. Cap. XXVI. §. 4. n. 9.*] ne ha scritte di Costoro le obbligazioni. Il dottissimo H. F. *Salomon* (*de Judiciis, & Pœnis Cap. XL. in Tom. III. Sallengre fol. 647.*] non sa tollerare, che un Soldato debba ricevere la pena del suo delitto dalle mani del Manigoldo.

[C] La esecuzione della pena di morte, specialmente ne' delitti atroci deesi immediatamente eseguire, secondo

(*a*) *De Nobilitate Cap. XX.*

(*b*) *De Varietate fortunæ Epigram. XXII. fol. 20.*

(*c*) *De Criminibus Lib. XLVIII. Tit. XVIII. num. 2. fol. 62.*

(*d*) *De Rebus publicis Cap. VII. in loc. cit.*

Della condanna di morte sulle forche, col taglio della mano.

XXXII. Più della morte ignominiosa sulle forche hanno le Reali Ordinanze esasperata la pena, col taglio della mano = *Al que pusiere la mano a las Armas dentro de la Villa, en la Plaza de Guardia, o en los Quarteles, se le cortera la mano* (a). E' questa una legge poggiata sul senso della Novella (b) dell' Imperador Giustiniano, ove prescrisse = *Si vero criminis qualitas membri abscissionem exigat fieri, unam solam manum abscindi*... In varj altri luoghi delle leggi comuni (c) trovasi simil pena stabilita (*A*), e volendosi dar osservanza alle Costituzioni dell' Imperadore Leone, anch' esso per alcuni delitti dettagliò simil gastigo (d). Ma la rigorosa esecuzione di questa legge è andata affatto in disuso, mercè un dispaccio di S. M. Cattolica (*B*), col quale non più permise tagliarsi ad un delinquente la mano essendo in vita, ma dopo, che gli si è data la morte; per così toglietre al Paziente l' occasion di disperarsi, spinto dall' incessante dolore. Tal moderazione di legge è ancor fondata su prin-

condo un disposto dell' Imperador Costanzo, scrivendo ad un Preside di Arabia [*l.* 18. C. *de Pœnis*]. Ed abbenchè con altra legge (*l.* 20 C. *eod.*) par che si dia a' rei trenta giorni di tempo, a poter dar riparo a pena sì fatale, ciò non per tanto il *Cujacio* [*Observat. lib. XX. Cap.* 23. *Tom. III. fol* 591.] ne fa un dottissimo discorso, conciliando l' apparente contrarietà dell' espressate due leggi.

[*A*] Il taglio della mano fra gli Ateniesi, siccome riferiscono Celio *Rodigino* (*Lib. VI.*), e Gioacchino *Stefano* (*de Jurisdict. veter. Græcor. Cap. XII. fol.* 2735. *in Tom. VI. Gronovii*) non si ammetteva in altro caso, se non *si quis manus violentas mortis causa sibi intulerat, quod eidem manus, quæ facinus perpetrarat, abscindebatur.*

[*B*] *Comanda il Re, che in qualsivoglia caso succeda di doversi tagliare la mano diritta a qualche Soldato delle sue Reali Truppe per delitto, che secondo l' Ordinanza (Lib. II. Tit. XI. art.* 11) *meriti questa pena, si debba eseguire quest' atto dopo che abbia patita la pena capitale, e di nessun modo, o per motivo alcuno prima. Qual ordine lo partecipo &c. = Palazzo* 17. *Gennajo* 1742.

(a) *Ordin. Lib. II. Tit. XI. art.* 11.
(b) *Novel. CXXXIV. Cap. XIII.*
(c) *Novel. XVII. Cap. VIII. pr. = Novel. XLII. Cap. I. §.* 2.
(d) *Novel. XXXV. Imperat. Leonis.*

principj di soda umanità, giacchè leggesi, che così praticò sempre l' Imperador Giustiniano, quando proposito gli veniva a questo simile (a), per cui in ogni tempo, ed in ogni età ne meritò da' savj Giureconsulti i più sinceri encomj, come leggesi presso di Anton *Mattei* (b), del *Guazzino* (c), del *de Angelis* (d), e del *Briganti* (e). Occorrendo dunque ad un Consiglio di Guerra di così decretare, eccone la opportuna formola = *Visto il presente Processo, inteso quanto vi si contiene, e tenendo considerata la Conclusion fiscale, con tutt'altro, che al buono esame di questa causa convenga; e costando chiaramente, che il Soldato Saverio Perla abbia commesso l' omicidio in persona del Sergente dell' istessa Compagnia entro del Quartiere, con prender le armi in contravvenzione delle leggi dello Esercito, decretiamo, che debba morire sulle forche, nel luogo nominato ..., e di poi tagliarsegli la man diritta* (A), *in osservanza dell' art.* 11. *Tit. XI Lib. II. delle Reali Ordinanze, e del Dispaccio di S.M. de'* 17. *Gennajo* 1742., *Napoli* . . .

CAPITOLO V.

Riflessioni sul Soldato, relativamente alla pratica militare de' giudizj criminali.

I. IL fine di questa parte di pratica è di compilar bene il Processo, quando un Soldato commetta un delitto; e come determinargli la pena. Come compilar bene il Pro-

[A] In tal guisa fu condannato poco fa il Granatiere di Real Macedone Paolo Carnarovich, il quale a' 31. Luglio 1781. uccise con una fucilata il Sergente del Corpo istesso Giuseppe Drasischi, entro del Quartiere di Pizzofalcone, che poi morì afforcato col taglio del capo, e della mano, da affiggersi entro la piazza del Quartiere istesso, e così fu eseguito a' 7. Agosto 1781. in mezzo del Mercato di Napoli.

(a) *Nov. CXXXIV. Cap. XIII.*
(b) *De criminib. XLVIII. Tit. XVIII. Cap. I. §. 12. in med. fol. 632.*
(c) *Defension. XXXIII. Cap. V. n. 1.*
(d) *De delict. Cap. XCVII. n. 15.*
(e) *Miscell. Tit. I. §. III. n. 67.*

il Processo sta detto a sufficienza nel decorso di questa Opera; rimarrebbe ora di adempiere al secondo fine, cioè del modo come ne' diversi delitti equilibrare la pena. La pena è sempre relativa alla morale del Delinquente, giacchè non è la material natura del reato, che si punisce, ma la intenzione, e la prava volontà di chi lo commette. Dunque a ben decretare uopo è discovrire i secreti arcani del cuore di un Reo. Or se questo è il Soldato, quando egli spinto da sconsigliati sentimenti s' induce miseramente a delinquere, oggetto unico, e solo, dov' è diretta la pratica presente, perciò è necessità del Soldato parlare, in quanto tocca la potenza operativa de' delitti. Ma come tali cose conoscere in lui, senza pria esaminarlo nella parte morale, e nello sviluppo del suo intrinseco essere, indole, inclinazione, doveri, sentimenti, educazione? Indi scrutinarlo nella parte civile, diritti, privilegj, pericoli, leggi regolatrici, o vietative (*A*) del suo stato? Da ciò nasce, che si debbano in lui assodare tali principj, affinchè un Consiglio di Guerra possa a man ferma decidere con giustizia, allontanandosi quanto sia possibile dall' errore.

II. Or dunque per conoscere affezioni tali è da por mente I. Alla di lui *morale*, la quale è connatural figlia in buona parte

(*A*) I. Non può il Soldato esser Procuratore, o accettar carica civile, o politica, anco s' è richiesto da' Genitori propri, o dalla moglie, dovendo star egli tutto dedito al servigio del Re (*l. 7. C de Procuratorib.*); al che se contravviene, perde all' istante i beneficj, e le prerogative acquistatesi nell' atto del servir militare (*l. 16. C. de Re militari*); e colui, che per tal lo costituisce, decade all' istante dal dominio de' proprj beni (*l. 35. C. de location. & conduct.*). II. Non può esser fidejussore, o altrimenti pleggiare gli altrui debiti [*l. 8. §. 1. ff. Qui satisdar. cogant.*, & *l. 31. C. de loc. & conduc.*]. La ragion di tal divieto la dà Giustiniano (*l. 35. C. eod.*), cioè, che un Soldato può abusar colla forza, nel non voler adempiere a ciocchè promette. III Non si posson tenere Soldati alla custodia privata de' proprj fondi, case, o poderi, essendo questo un carico di Armigero, incomportabile all' onor del Soldato, giacchè essi servono per la pubblica sicurtà, e non per li privati interessi (*Novell. CXVI. pr. di Giustiniano*). E quando si voglia a ciò assoggettire sarà il Contravvegnente in pena condannato ad una libbra di oro per ogni Soldato, che in tal fatta guisa impiegasse (*l. 15. C. de Re milit.*).

te del clima sì, ma molto più della *educazione*, ficcome con profonda favиezza dimostrò il Marchese *Palmieri* nella di lui tanto applaudita Opera militare (*A*); per cui fe convenevol cosa è vedere di qual clima sia, si han da esaminar pur bene i principj fondamentali di sua militar' educazione, per bilanciar così il calibro della condanna (*B*). Parte ancora a tal discoverta relativa è II. Informarsi della di lui *nazione*, la quale molto influisce, per intendere gl' interni sentimenti del di lui cuore; giacchè poi ad un di presso si

[*A*] Intitolata = *Riflessioni critiche sull' arte della Guerra* [*Lib. II. Cap. II. pag.* 40. *Tom I. ediz. italian.*]; Opera, che sarà sempre gloria alla Nazione, incomparabile per la erudizione, e per la profondità di sentimenti; in dov' è sviluppato in modo facile tutto ciò, che per la guerra era un arcano.

[*B*] E' canone ben dimostrato nelle scuole de' Filosofi moralisti, che la diversità de' costumi nell' uomo nasce in buona parte dalla diversità de' climi. Allora l' uomo è sensitivo, ed audace, quando sente le fibre compatte, e ferme, onde generasi in lui un' attività maggiore, e si accresce il prodotto delle di lui forze. La Storia delle Nazioni ci avverte, che ne' Regni del Settentrione ogni Abitante ritrova la sua delizia in tutto ciò che produce azzardo, guerra, contesa, caccia, ginnastica, e tutt' altro producente forza, appunto perchè le azioni, e le reazioni del cuore sono dalla fierezza del clima in miglior sito; l' equilibrio del sangue, e degli altri fluidi agiscono più lesti, e con maggior ordine; ed essendo la struttura del corpo più nervosa, e robusta, lo rende meno sensibile. Questa minore sensibilità nell' uomo gli cagiona una maggior confidenza di se medesimo, e va crescendo il di lui coraggio nella ragione inversa dell' altrui debolezza. Da ciò nasce, che le Nazioni Africane più vicine alla Zona torrida si credono inette al mestier delle armi, riponendo la di lor felicità nel far nulla, e nel non essere obbligate a mettere in azione un corpo, perchè il calore essendo eccessivo, sverna, ed infievolisce, sicchè il riposo lor si rende delizia. Tali erano i Popoli Siamiti, di cui parla *Montesquieu* (*Spirito delle leggi Lib. XIV. Cap. V. Tom. II. fol.* 179.): Al che con somma lepidezza allude *Vegezio* (*Lib. I. Cap. II. fol.* 14.), quando disse, che tutte le Nazioni vicine al Sole, impallite da uno eccessivo calore si credono molto più scientifiche, anzichè sanguigne, perciò non hanno nè costanza, nè fiducia per combattere, temendo di non rimaner prive di quel poco di sangue, se ricevono delle ferite. Per lo contrario, (siegue l' istesso *Vegezio*) i Popoli Settentrionali molto distanti dal Sole peccano di ordinario di molta ferocia. Però benchè sien pronti a qualunque azzardo, non sono ciò non per tanto sempre frenati da' sentimenti di prudenza: Ond' è, che il più sicuro cammino è quello di avere il Soldato di un temperato clima, dove di ordinario consiste un prudente, e ragionato valore: Ma ripeto, molto più del clima, vorrei, che si attenda la educazione.

ſa come penſa una Nazione, a differenza dell'altra, e dove la natura più o meno inclina; il che forma la tanto preciſa obbligazione di Colui, ch'è deſtinato alla ottima ſcelta de'Soldati (*A*) III. La *religion* del Soldato ha intereſſata di molto la militar legislazione di ogni Monarchia (*B*). Non poſſiamo eſſer uomini da bene, quando non ſieguiamo la religion vera, o ſia la conoſcenza di quell'Ente ſupremo, con le principali ſue proprietà; conoſcere la noſtra debolezza, onde naſce la noſtra miſeria; conoſcer le leggi, che comandano, o vietano, onde mantenerci nel diritto cammino, pel quale ſi giunge ad eſſer felici; ponderando per fine il premio a chi l'ama, ed adora; o pur la pena, a chi lo ſconoſce. Da

[*A*] Il valore delle milizie, e la ſicurià della Monarchia è ripoſta principalmente ſu l'ottima ſcelta del Soldato, come avvertiſce l'erudito *Vegezio* (*Lib. I. Cap. VII. fol.* 17.) = *Vires Regni, & Romani nominis fundamentum in prima delectum examinatione conſiſtunt . . Numquam Exercitus profecit tempore belli, cujus improbandis Tyronibus claudicavit electio*. Su di che ſon da rivangare i regolamenti della Romana milizia, come quelli, che ſeppero ſibbene da picciolisſimi principj trarre ſeco sì rinomati vantaggi. I Romani per far ottima la ſcelta de'Soldati varie liturgie aveano nell'accettarli, com'è da oſſervarle in un intero capitolo de'Giorni Genali di Aleſſandro d'*Aleſſandro* (*Lib. I. Cap. XX fol.* 30.), e nel libro de'Paralleli militari di Franceſco *Patricio* (*Lib. VII. Cap. IV. fol.* 153.].

[*B*] Furono sì geloſi gli Antichi ſul punto della Religione, che non ammiſero Soldato, il quale non profeſſaſſe la di loro, che dominava nella Repubblica. Anzi il rito di dirigere la mattina ſul far del giorno i primi penſieri a' di lor Numi, ce lo riferiſce Samuele *Pitiſco* (*Lexic. in voc. Milites Tom. II. fol.* 570.), ritraendolo da un luogo di *Plutarco* (*in Marcello*), e dalle Iſtorie di *Tacito* (*Hiſtor. Lib. III. Cap. XXV. in fin.*). Gli Orazj, ed i Curiazj uſavan fare lo ſteſſo pria di batterſi, come atteſta *Zonara*. Leggeſi nelle Iſtorie criſtiane, che l'Imperadore Errico pria della marcia de' ſuoi Eſerciti facea premunire degli Eccleſiaſtici Sacramenti i Soldati (*Baronio Annal. ann.* 1022. *num.* 5 *Tom. XVI fol.* 528.). La ſera poi, dopo di aver dato ſeſta alle militari azioni, ed entrando un poco al riposo, offerivan le armi a' lor Numi, come da un luogo di *Ovidio* ſi rileva (*Triſt. Lib. IV. Eleg. VIII. v.* 21.):

Miles ut emeritis non eſt ſatis utilis armis,
Ponit ad antiquos, quæ tulit arma, Lares.

E preſſo *Lucano* (*de Bello civil. Lib. I. v.* 239.):

Rupta quies populis, ſtratiſque excita juventus,
Diripiunt ſacris affixa Penatibus arma
Quæ pax longa dabat . . . .

Da ciò nasce l'articolo di Ordinanza (a), che non è permesso nelle Truppe ammettere, o assentar per Soldato, chi non sia cattolico, apostolico, romano. Non so, perchè oggi non ha da usarsi, secondo l'antica disciplina [A] da un Militare l'atto del *giuramento*, di fedelmente servire il Re, come suol fare ognun, che s' impiega o nell' amministrazion della giustizia, o in altro modo gli prometta la fedeltà del servigio? Non sembra, che il servir nell'Esercito, anco del più semplice Individuo dev' esser meno fedele di ogni altro politico, o di economia; o pur contravvenendo non debba esser egualmente responsabile a Dio. Un anticipato giuramento

[A] Non vi è Scrittore, che avesse tanto bene discorso in materia de' militari *giuramenti*, quanto Francesco *Patricio* (*Paralleli militari Lib. VII. Cap. V. fol.* 156). Rapporta egli le formole diverse, che usavan gli Antichi, e quanto mai si voglia di erudito, e di grande. Varj Eruditi ne han parlato eziandio, dando ad un giuramento tanta santità, sino a farlo divenir Sacramento. Usavasi in Grecia, ed in Italia; e si usò specialmente nella Guerra de'Sanniti, laddove innanzi agli Altari conducevasi il Soldato, presenti i Centurioni colle spade denudate in mano; obbligando, se non serviva bene, la propria vita, la famiglia, la parentela, con tutt' altro, che leggesi distintamente presso *Livio* (*Lib. XXII.* 58.]. Lo spirito del giuramento aggiravasi a promettere di radunarsi ad ogni comando del Superiore; di non abbandonare il servigio dello Stato, se non con la dovuta licenza, ubbidire anco agli ordini degli Uffiziali, usando il possibile per eseguirli; nè di ritirarsi per timore, nè prender la fuga, o abbandonar le linee. Presso del *Brissonio* (*de Formulis Lib. IV. fol.* 319., 320., 321.), di Aulo *Gellio* (*Notti Attic. Lib. XVI. Cap. IV. fol.* 511.), di Carlo *Sigonio* (*de Antiqu. Jur. Civ. Roman. fol* 102.), e del *Rollini* (*Stor. Antiq. Tom. XII fol.* 44.) si osservano le formole di tali giuramenti. Il Cardinal *Baronio* (*Annal. ann.* 297. *num.* 7. *Tom. III. fol.* 278.) riferisce ancora quelli, che facevano i Cristiani, allorchè si obbligavano di servire nelle milizie. Non permisero gl'Imperadori Diocleziano, e Massimiano, come scrisse il prelodato Annalista (*loc. cit.*), che potessero in modo alcuno i cristiani Soldati usare il militar giuramento, quando non invocassero i di lor falsi, e bugiardi Numi. Riferisce *Tertulliano*, che fu lecito agl'istessi cristiani Soldati giurare per la salute de' Cesari, senza commetter colpa; sebbene a' Re Franchi ciò dispiacesse; per cui vietarono giurarsi per la vita del Re, o de' suoi figli. Da ciò è nato, che ne' tempi della Repubblica Romana era sì aspra la natura de' militari delitti, perchè erano effetti di tante sacramentali promesse.

(a) *Lib I. Tit. I. art.* 4.

mento dà molto da pensare, per non contravvenire alla legge. IV. Non si può condannare col rigor delle militari Ordinanze chi non può esser Soldato, sia per causa fisica, o morale (*A*). Come condannarlo, se quando egli prese partito ne' Reali Eserciti (*B*) non avea l'*età* corrispondente, prescritta dalle Reali Ordinanze (*a*), e dall' ultimo Dispaccio de' 19. Decembre 1771., dove si modera l'età, d'accettarsi la Recluta, anco di 16. anni (*C*)? Dove non si ha età,

[*A*] Si avvertiva ne' tempi andati sibbene, a non infamare gli Eserciti, con aggregarvi uomini resi indegni dell'onor militare, che non v'ha Scrittore, in cui non se ne legga l'Istoria. Quindi non ammetteano I. Coloro, che fossero infami, ed inquisiti di adulterio, o di altro pubblico delitto; ciocchè poi da semplice uso divenne legge = *Adulterii, vel aliquo judicio publico damnati, inter Milites non sunt recipiendi* (*l.4 §. 7. ff de Re milit.*). II. Diveniva indegno di essere Soldato, chi avesse recata ingiuria a' proprj Genitori = *Indignus militia judicandus est, qui Patrem, & Matrem, a quibus se educatum dixerit, maleficos appellaverit* (*l. 1. §. 3. ff. de Obseq. Parent., & Patron praestand.*). III. N'è parimente indegna la gente armata del Pretore, per una espressa legge dell' Imperador Leone (*l. 4. C. qui militar. poss. vel non*). IV. Non potevano essere Soldati i Negozianti, così disposto dall' Imperador Giustiniano [*l. unic. C. Negotiatores ne militent.*], non perchè non fossero persone probe, ma solo affinchè non si distraessero dall'util mestiere della mercatura, ed impedire allo Stato lo scolo delle ricchezze. V. Nè anco Soldati esser possono i Chierici, gli Eretici, gli Ascrittizj, come dimostrò Pietro *Bellini* (*de Re milit. Tit.VIII. Qui milit. prohibentur*). VI. Tanto meno è buono per Soldato quell' uomo, che di sua natura è scostante, o che abbia impiego nelle pubbliche esigenze [*l. 1. C. de Tyronibus*].

[*B*] Gl' infanti, ed i troppo vecchi non possono esser Soldati. Veggasi Pietro *Bellini* (*de Re militari, in Tit. VII. de ætate militiæ apta*).

[C] L'età del Soldato, secondo *Erodoto* (*Lib. VII.* = e *Rollini* = *Storia antica Tom. XII fol.39.*) era ristretta tra gli anni 30. fino a' 60.; benchè secondo la più sana opinione, attendeasi più volentieri la pubertà, lasciandosi alla prudenza del Generale, e de' Capi della Truppa la facoltà, di accettare un uomo per la milizia, secondo che più, o meno si vedesse in lui sviluppata la natura. *Vegezio* vorrebbe il Soldato di età giovanile, e fresca, per addestrarlo a' servigj della Guerra (*de Re milit. Lib. I. Cap. IV fol. 16.*); *melius est, ut exercitatus juvenis causetur ætatem non dum advenisse pugnandi, quam doleat praeterisse*. Per lo contrario Alessandro M. non volle servirsi, che di veterani, ed esperimentati uomini, i quali combattuto avessero col di lui padre Filippo, o co' suoi Zii. Non dava gradi, se non a persone giunte alla età di 60 anni (*Aless. d'Aless Dier. Gen. Lib. I. Cap. XX. fol. 30.*). Presso Aulo

(*a*) *Lib. I. Tit. I. art. 3.*

età, non si ha cognizione; e senza questa non si può un uomo dichiarare moralmente reo, ma reo più tosto, come un cane, che morde, o un cavallo, che ricalcitra, per azion che nasce da istinto, e non da volontà.

III. Chi non ha V. l'*altezza* dalle leggi prescritta, esser non può Soldato; o se pur lo è, non può esser condannato a tutto rigore. Un Reclutante non può arbitrare, in ciocchè gli è vietato, per cui non è la mente del Re, che si condanni come Soldato chi volea, che non lo fosse, per difetto di altezza (*A*). Tanto meno può incorrere nel rigore delle

Aulo Gellio (*Notti Attiche Lib. X. Cap. XXVIII. fol* 340) si legge, che i Romani, prescrissero al Soldato l'anno 17. fino a 40.; età in cui taluno si può considerare atto al mestiere dell' armi. *Samuele Pitisco* ha scritto molto su tale articolo (Veggasi il *Lexicon voce Ætas militaris*).

[*A*] Non poteva esser Soldato chi non avea sei piedi, o almeno cinque, e dieci once d' altezza. Flavio *Vegezio* [*de Re militari Lib. I. Cap. VI. in fin. fol.* 17.] è lo storico, che lo avverte. Senonchè un luogo di *Svetonio* [*in Octav. August. Cap. LXXIX. in fin. fol.* 593.] ci assicura, che ne' tempi di Augusto la precitata altezza passava per una bassa statura. Non si è però veduto sempre costante l'uso di tal misura; imperciocchè nel Codice di *Teodosio* (*l.* 3. *C. Theod. de Tyronib.*) si risconira una legge degl'Imperadori Valentiniano, e Valente, ove fu permessa l'altezza [benchè estrema] di cinque piedi, e sette once, a render atto al serviglo militare un Soldato, le cui parole sono = *In quinque pedibus, & septem unciis usualibus delectus habeatur*. Tanto è ciò vero, che presso *Simposio*, come si legge nel *Cujacio* (*Observ. Lib. XXI. Cap. V. Tom. III. fol.* 807.) s' incontra un lepido luogo, mentre parla di un Soldato podagroso:

Bellipotens olim senis metuendus in armis
Quinque pedes habui, quos nunquam nemo negavit,
Nunc mihi vix duo sunt, inopem me copia fecit.

Usavano gli Antichi una certa misura, colla quale si determinava l'altezza di ogni Soldato, nominato da essi loro *Incomma*, o sia *Incoma*. Interpretano gli Eruditi, e fra gli altri il *Pitisco* (*Lexic. voce Meles*), che una tal voce sia corrotta, proveniente forse dalla parola *commodum*: Veggasi il *Dufresne* (*Glossar. latin. voce Incoma Tom. II. fol.* 46), il Salmasio [*In Lampridio*], ed il Reinesio (*Variar. Lection. Lib. II.* 14.). Da questo uso è forse venuto fra noi l' istromento da misurare i Soldati, che chiamasi la *Tesa*; composta di sei piedi, colla quale si misura la Recluta, da non potersi accettare, se non abbia almeno cinque piedi, e due purgate di altezza. Il piede, che volgarmente chiamasi *piede del Re*, è una giusta misura, da tutte le Nazioni accettata, la quale componesi di dodici purgate, o sia pollici, ed ogni purgata di dodici linee.

delle leggi penali VI. Chi nell' atto dell'ingaggiamento fosse stato *inquisito*. Ogni delinquente di delitto pubblico, che si aggrega all'Esercito, per isfuggire la condegna pena, dovuta al gastigo, dee esser espulso, come incapace della militar protezione (*a*). Per ciò conviene ad un Consiglio di Guerra, aver presente circostanza di tal natura, per interporre la più propria decretazione, che potrebb' esser la consegna al Giudice ordinario. Per la ragione istessa VII. Chi non si fece Soldato *di spontanea volontà*, non può esser giudicato per tale. Non si può avere per Soldato colui, che fu ingaggiato per forza; e per conseguenza se commise delitto, non può punirsi colle rigorose leggi dell' Ordinanza. Sta espressamente proibito (*b*) a qualunque Reclutante, di far Soldato chi non ha manifesta volontà di farcisi. Mentre S. M. non precetta la forza, per lo bene de' suoi Stati, non si può coartare la volontà di alcuno, con aggregarlo nell' Esercito.

IV. L' *uomo infame* VIII. non è fatto per la milizia, laddove ha da giocare lo spirito solo del decoro, e dell' onore (*A*), e per ciò non potrebbesi accettare, o almeno nel giudicarsi è da por mente a circostanza di tal natura. IX. Siccome un Soldato sistente nella Capitale all' immediato servigio del Re non può ad altro distraersi (*B*), o per proprio, o per altrui interesse, in contrario egli è soggetto a gravissime pene (*c*), così per l' opposto quando la mancanza della di lui distrazione nasce della necessità di aver

(*A*) Quel Soldato, che si condanna in forza della *l. Julia de Adulteriis* diviene sì fattamente infame, che ninn privilegio gli vale, per toglierglì dalla fronte marca sì ignominiosa (*l.* 2. §. 3. *ff. de his, qui notant. infam.*).

(*B*) Le Ordinanze di Augusto, tramandateci da un antico Giureconsulto, erano tali, che *Equum militarem extra Provinciam duci non permittere: Ad opus privatum, piscatum, venatum, militem non mittere* [*l.* 12. §. 1. *ff. de Re militar.*).

(*a*) *L.* 16. *ff. de Re milit.*
(*b*) *Ordin. Lib. I. Tit. I. art.* 1.

(*c*) *L.* 13. *C. de Re milit.*

aver dovuto obbedire al comando del Superiore *(A)*, o niuna pena dee avere, o ha da esser sì leggiera, che senta del niente; purchè non si voglia osservare a rigore il precetto dell'Ordinanza, la quale presuppone nel Soldato volontà, ed intelligenza *(B)*, allorchè si rende soggetto ad un vergognoso servigio.

V. Han creduto alcuni, X. che la circostanza del *mestiere* dovesse anco considerarsi nel Soldato, mentre si ha da giudicare; credendo, che quando avesse esercitato un infame ufficio, non possa esser ascritto tral ruolo dell' Esercito. Ma tal circostanza valea molto negli andati tempi *(C)*;

(A) Non può un Uffiziele servirsi di qualunque Soldeto col nome d' assistente, o Servitore, così per gl'impieghi delle scala in su, che dalle scala in giù, o per fuora delle case, altrimenti in pene è privato d'impiego (*Lib II. Tit. XV. art. 5.*), oltre de' risarcimenti pecuniarj, espressi nell' Ordinenza (*Lib. II Tit. XV. art. 7.*).

(B) Quel Soldato, ch' è consenziente a far da Servitore ad un Uffiziale, o altrimenti condiscende ad usar degli atti vili, dee essere in pene frustato per man di Boje, riputandosi come una piazza supposta (*Lib. II. Tit. XV. art. 7.*).

[C] Gran dispute è stata *fra* gli Eruditi, di quel mestiere è da prendersi un Soldato. E' da vedersi cincchè ne pensarono Stewechio (*in Lib I. Cap. 3. Veget.*), Plinio (*Hist. nat. Lib. XVIII. Cap. V.*), e Pietro Bellini (*de Re milit. Tit. VI. num. 14, & Tit. VIII. Qui militare probibentur*). Vegezio (*Lib. I. Cap. VI. fol. 17.*) non lo vorrebbe pescatore, cacciator d'uccelli, ripostiere, pasticciere, tessitore, e tutt' altri, che facessero mestieri molli, ed effemminati; ma gli avrebbe prescelti artigiani, ferrari, carrozzieri, macellai, cacciatori di cervi, o di cignali, e simili. Disputa è parimente se i *Villani* son buoni per Soldati? Non credo, che se ne posse dubitare, dice lo stesso *Vegezio* (*Lib. I. Cap. III. fol. 15.*), perchè è solito del Villano sentire con indifferenza i disagi della vita, avvezzo a vivere allo scoverto, incallito alle fatica, il calore non lo sgomenta, l'ombre non le rifiuta; poco si cura de' bagni, non sa che sieno le morbide delizie, semplice di cuore, contento del poco, ha assoggettite le membra a qualunque tollerenze, e perciò egli è buono al maneggio delle armi, e sostenere il carico de' pesi, ed a tutt' altro, che seco porta il consueto vivere de' Villaggi. Del sentimento istesso par che fu *Plinio* (*Histor. natur. Lib. XVIII. Cap. V. fol. 198.*) = *Fortissimi Viri milites strenuissimi ex agricolis nascuntur, minimeque male cogitantes*. Ma niun meglio l'espresse, quanto *Seneca* = *Nullum laborem recusant manus, quæ ad arma ab aratro trasferuntur*. Ma che che ne sia di ciò, per legge comune è vietato a' Reclutanti di prendere i Villani per Soldati, anco se questi spontaneamente si offeriscano, per lo divieto, che ne fecero gl' Imperadori Arcadio, ed Onorio (*l. 3. C. qui milit. possunt.*). Forse l'utile delle coltivazione della terra lo videro più van-

anzichè ne' nostri. Solo fra noi dovrebbesi più di ogni altro attendere XI. il *coraggio* (*A*), unico principio, che costituisce l'interesse dello Stato. Cosa importa l'aver usato un mestiere, od un altro, ed esser poi inutile al fine, causando più gravezza, che vantaggio? Sarebbe questa una materia, che esaminandola nella sua ampiezza, porterebbe alla lunga; ciocchè non conduce alla brevità del mio pratico istituto. Si può dunque concludere questo Capitolo con una proposizione sola, cioè, che per condannarsi un Soldato a pena dalle Ordinanze prescritta è da vedere s'egli ha le condizioni tutte, che ne' loro varj aspetti han dettagliato le leggi, e

vantaggioso, da non preferirsi al serviglo dell' Esercito. Del rimanente la Milizia per precetto delle leggi non è da accollarsi a persone di vile, e basso mestiere; e perciò (veggasi il Codice Teodosiano *Lib. VII. Tit. XIII.*) non permisero accettare per Soldati nè servi (*L. 11. ff. de Re milit.*), nè tavernati, nè fornari, nè ostieri, o gente di simil mestiere: Così la discorrea *Demostene* (*Ordin.*, & *Olynth. III.*), che uomini addomesticati ad arti abbiette, e vili non possono aver coraggio, da resistere con onore a fronte di spiriti generosi, e bizzarri. Poi i Soldati, che sono puramente addetti al servigio dello Stato, e del Sovrano, a' quali è affidato l'esser pubblico, la sicurtà della patria, la pace de' Cittadini, e son messi al solo fine di custodire l'utilità pubblica, siccome in una legge si spiegò l' Imperador Leone (*l. 15. C. de Re militari*), bisogna, che abbiano una certa educazione, la quale non si può altrimenti avere, se non o per effetto di distinzion di nascita, o per alcune massime abituate di vita; il che non suol trovarsi tra' impieghi vili, ed abbietti.

[*A*] A che serve avere un uomo alto di statura, ben disposto, ad esser poi infingardo, e vile? Il fine degli Eserciti è il riportare vittoria; dunque null'altro è importante, quanto il coraggio. *Utilius est fortes milites esse, quam grandes*, erano espressioni di *Vegezio* (*Lib. I. Cap. VI. fol. 17.*). Il coraggio suol nascere da una forza di genio, la quale conduce l'uomo ad appetire, ed a volere più un oggetto, che un altro; e tutto proviene in lui dalle prime impressioni, che si formano nell' intelletto. I primi semi, che riceve, appena che comparisce sul teatro della guerra, gli fa espandere in modo le radici, che si attaccano più dov' egli ha bene, o mal riuscito, *Beyerlinck* (*Magn. Theatr. vit. human. voc. Miles*, & *Militia fol. 460. G.*) è lo storico, che riferisce, come Ificrate sperimentava i Soldati infingardi, e vili del suo Esercito da' bravi, e veterani. A ben conoscere il coraggio di un Soldato, e tutt'altro, che ha da discovrire l'interno valore, attendean gli Antichi a certi esteriori segni, ch'è piacevole il sentirli. Volevano il Soldato di un occhio vivace, diritto di collo, largo nel petto, nerboruto nelle spalle, forte nel pugno, lungo nelle braccia, stretto nel ventre, affinato nelle gambe, e ne' piedi, sicchè una sproporzionata grassedine non gl'impedisse l'agibile. Veggasi *Vegezio* (*l. c.*),

gi, e se sieno di quella specie (*A*), che di tanto li renda capaci. Dove si adempia a ciò, è tutto eseguito in modo, che non si può temere di una inadattabile sentenza, o pur profferita senza ragione.

CAPITOLO VI.

Della esecuzion della sentenza.

I VEngo brevemente a descrivere per ultimo le formalita consuete nella esecuzion di quelle pene, che per meritato gastigo s'impongono ad un delinquente Soldato, secondo il costume dell' Esercito. Varie possono essere; cioè di morte; di galea; di presidio; di esilio; di bacchetta; vergognosa espulsione; maggior tempo di servir militare; non vedendosi più usate quelle, che a' suoi Soldati dar soleva Augusto, come nella di lui vita racconta *Svetonio* (*B*).

[*A*] Non tutt' i Soldati avevenò une condizione istessa, come si legge nelle Istorie de' tempi andeti. Tre generi specialmente se ne leggono. Chiemavansi i primi *Evocati*, i queli non viveann sotto le leggi di una rigorosa militar disciplina, ma formavano un diverso istituto, componendosi di Cittadini, di Socj, di persone e cevallo, pregati; donde poi venne la enunciata voce di *evocati*. *Livio* fa di essi una distinta menzine. Questa gente di ordinario ricevè de' più grendi beneficj, privilegj, ed esenzioni; siccome leggesi presso *Tacito*. Vi erano i *Tumultuarj*, Soldati presi e forza; de' quali fa menzione il preciteto *Livio*, così chiamati *quod properate, & re ptim colligerentur, urgente necessitate, aut periculo*. Il lor essere era di gente a cevello, e di pedoni, distribuiti chi a portare le leggiere armature, proprie de' giovanotti, e degl' inabili, detti *Velites* (Veggasi *Livio Lib. XXVI.* 4.); e chi le Aste gravanti, i Coltelli, e le armi da lanciare, proprie per la gente vigorosa, e floride, denominati *Hastati* (*Livio Lib. VIII.* 8.). E finalmente la terze specie formavasi da' Vetereni; e dalle persone più virtuose, e probe, le quali si battevano in guerre in un terzo ordine, volgarmente chiamati *Trierii* (*Livio Lib. VII.* 23.). Leggesi parimente Lorenzo *Beyerlinch* (*Magnum Theatr. Vit. human. Voce Miles, & Militia fol.* 445. G).

[*B*] *Pro cætero delictorum genere variis ignominiis affecit, ut stare per totum diem juberet ante pretorium: Interdum tunicatos, discinctosque, nonnunquam cum decempedis, vel etiam cespitem portantes* (*in vit. Octav. August. Cap. XXIV. fol.* 564.).

Se la ſentenza è di morte, ſi dà l'ordine per mezzo de' militari Superiori al reſpettivo Reggimento per la eſecuzione. Quel Sergente Maggiore, o Ajutante, che fece da Fiſco, e da Inquiſitore, paſſa alla prigione, ove ſta chiuſo il Reo; e con un competente numero di Soldati armati lo fa venir fuora, ordinando metterſi in ginocchioni, mentrechè lo Scrivano militare, preſcelto a ſcrivere il Proceſſo, gli legge la fatale ſentenza. Quindi ſe lo abbracciano i PP. Confortatori già a tal effetto preparati, e vien condotto alla Cappella, per poi eſeguirſi (*A*) nello ſtabilito giorno (*a*).

II. Diſtinguono le Reali Ordinanze un tempo diverſo dal momento, che s'intima al Reo la morte, fino a che non ſi manda in effetto. Se la giuſtizia è da farſi in guarnigione, o nel Quartiere, ſi preſcrive un giorno ſolo di tempo; ſe poi è in Campagna, ſi eſegue nel giorno iſteſſo della notificazione; ſenzachè alcuno poſſa impedire, o far differire la eſecuzione di tutto quello, che ſi è ordinato; menochè l'ordine in contrario non ſia o di S. M., o del Comandante Generale (*b*). Se poi ſi attende la pratica di oggi giorno, introdotta dal coſtume, e non dalla legge, ſi danno a' Soldati giuſtiziandi (mentre la ſentenza ſi vuol eſeguire nella guarnigione) tre giorni di tempo, tanto ſe la morte ſia ſulle forche, o pur paſſati per l'armi.

III. Appena che ſia giunto il momento per tal' eſecuzione, ed impetratoſi precedentemente dal Comandante del luogo il permeſſo di eſeguirla, ſi chiede dal Sergente maggiore, o pur dall' Ajutante di far prendere le armi, e condurle nel ſito, ove l'atto fatale ha da adempirſi; il che gli ſi accorda ſen-

[*A*] Le Ordinanze de' Volontarj di Marina non eſeguiſcono la capitale ſentenza contra di un qualche reo, individuo del Corpo iſteſſo; ma ſta preſcritto, doverſi mandare all' Uditor politico della Marina, perchè ne diſponga la eſecuzione. Solo uſano la vergognoſa eſpulſione a fronte delle bandiere, con Tamburi ſcordati, ſiccome nelle Ordinanze iſteſſe ſe ne dà la formola (*Lib. III. Cap. II. §. 3. pag.* 190.).

(*a*) *Lib. II. Tit. X. art. 32. in princ.*

(*b*) *Lib. II. Tit. X. art. 32. nel fine*

da senza dilazione alcuna (a). Si permette, che non solamente il Reggimento del Reo prenda le armi, ma anco i Picchetti della Guarnigione, che là si trovino, con eseguirsi la sentenza nel tempo di entrar la Guardia, nel quale si rinvengono i Distaccamenti di tutt' i Corpi all'uopo (b). Intanto si manda a prendere dalla Cappella il Reo con sicura custodia, ed in questo mentre si batte, e si pubblica il Bandò alla testa del Reggimento, e di tutt' i Picchetti là pervenuti, in virtù del quale il Sergente Maggiore, o pur l' Ajutante in nome di S. M. dà ordine a qualunque Soldato di qualsisia condizione, o qualità di non alzar la voce, impetrando grazia pel Delinquente, sotto pena della vita, per così reprimere ogni principio di sedizione. Le Truppe debbono stare colle armi presentate, e gli Uffiziali ne' loro posti, fino alla durata di tal pubblicazione. Nel caso, che nella esecuzione della giustizia vi concorrono i Picchetti, o i distaccamenti dell' Esercito, si formano sopra le ale del Reggimento, dov'è incorporato il Reo, senz' attendere sito di antichità, o di preferenza (c). Se non che la pratica di oggi giorno par, che in ciò sia diversa dallo statuto delle Reali Ordinanze; poichè i cennati Picchetti, e i Distaccamenti si situano intorno le ali del Reggimento, piantato nel centro, secondo la loro antichità richiede, e non alla rinfusa, come dovrebbero.

IV. Condotto il Reo alla testa del suo Reggimento, in mezzo di una partita de Granatieri, che lo custodisce, posto in ginocchioni, gli si legge dallo Scrivano per la seconda volta in alta voce la sentenza; indi si conduce al luogo, ove dee eseguirsi. S' è condannato a passar per le armi, vi si ritrova collocata una trave, o una picciola sediuola. Affinchè il Confessore lo assista in quegli ultimi periodi della vita si fa inginocchiare; poi lasciatolo sedere nel succennato destino, si lega alla trave, con bendarse-

(a) *Lib. II. Tit. X. art. 30. nel princ.*
(b) Nell' istesso citato luogo.
(c) *Lib. II. Tit. X. art. 33. nel fin.*

darſegli gli occhi , ed in tal mentre ſe ne allontana ognuno . In tale iſtante la partita de'Granatieri, che l' ha condotto ſituata in tre righe in faccia al Moriente , alla diſtanza di tre , o quattro paſſi , quando dall'Ajutante Maggiore riceve il ſegno , ch'è quello d'alzare il baſtone ſu l'omero diritto, la prima riga prepara l'armi , e s'impoſta colla maggior diligenza , ſenza far il più minimo romore ; e nel ſecondo ſegno di calar il baſtone a terra gli fa la ſcarica; e ſe non muore all' iſtante , la ſeconda ſcaricherà la ſua. Compiuta così la tragica funzione , ſi battono le Caſſe, e sfilando le Truppe a quattro di fronte, vanno a paſſare per loro eſempio innanzi di quell'Infelice già eſtinto , il quale poi dalla ſua Camerata è portato al ſepolcro (*a*). Le forme iſteſſe ſi uſano, quando la morte del Reo ſucceda ſulle forche , sfilando egualmente le Truppe innanzi del Cadavere pendente. Qui è da eſſer in avviſo , che ſe il Reo mercè la di già decretata ſentenza dee morir ſulle forche, in ſito dove non vi ſia Carnefice , non per ciò ſe ne dee ritardar la eſecuzione , ma gli ſi dà morte col paſſarlo per le armi , eſſendo queſto un prontuario precetto dalle Ordinanze ſtabilito (*b*). La ſpeſa poi , per pagare in tali rincontri gli Eſecutori di giuſtizia la ſoddisfa là per là il Reggimento, per indi riaverla dalla Real Teſoreria, per mezzo dell'avviſo , che ne riceve dal General Comandante.

V. Deſcritta nel più brieve modo la eſecuzione di morte contra di un Reo capitale , vengo alla pratica , come ſpedirlo nella *Galea*, ſe il di lui delitto a quella lo meni . Condannato che ſia a tal pena da un Conſiglio di Guerra , ſi paſſa al Comandante Generale il Proceſſo , per lo di più , che convenga , ſino a che S.M. riſolva ciocchè più le ſarà in grado . Approvando tal ſentenza , ſi ſerve ſovranamente ſpedire gli ordini , perchè le Officine di Marina ne rimangano cerziorate ; ed indi ſi ſpediſce il Delinquente con un Certificato del delitto , e ſentenza , per formarſi l'aſſiento nella Con-

(*a*) *Lib. II. Tit. X. art. 34.*

(*b*) *Lib. II. Tit. X. art. 37.*

Contadoria di Marina, e collocarsi in seguito nella galea. Appena partito dal Reggimento respettivo per la galea, se ne forma dal Sergente Maggiore un appuntamento, per estraerne quando occorra de' Certificati, enunciando in esso per una memoria il nome, l'età, le circostanze, i delitti, la condanna, ed il tempo, che quel Delinquente riguardano.

VI. La pratica istessa si usa, se la condanna è diretta a *Presidio*, bisognando gli ordini istessi, e le medesime prevenzioni. Solo differisce, che il Certificato in cambio di esser diretto alle Officine di Marina, si dirige col Reo istesso alla Scrivania di Razione, dove filiato, e formato l'assiento del medesimo, colla respettiva condanna, si conduce nel Castel nuovo, ch'è il luogo, ove nella prima spedizione van diretti i Disterrati.

VII. Se poi nella Guarnigion del Regno, e lungi da Napoli si trovasse o alla galea, o al presidio sentenziato alcun militare, ad evitare il grave imbarazzo del di lui trasporto nella Capitale, ha prescritto S. M. poter rimanere nella respettiva Piazza, assegnato nella classe o di forzato, o di presidiario, dovendone i Superiori respettivi rimettere in Napoli la di lui filiazione, col Certificato della condanna, per spedirsi alle Officine, alle quali si appartiene, ad oggetto di formarne l'assiento.

VIII. Può darsi, che un Soldato in pena de' suoi reati ha da esser espulso con infamia dall'Esercito, come indegno di andare rollato nel servigio della Truppa, dove l'onore, e la probità gli ha da essere inseparabile. La pratica di ciò fare ella è, che dopo di essersi ricevuto l'ordine dal Comandante, per poter cacciare quel Soldato da' Reali Eserciti, si fa estrarre dal Calabozzo; e vestito di un vecchio uniforme, gli si legan col portafucile le braccia; ed in mezzo a sei, o otto Tamburi, battendo la fascina, guidati da un Sergente, o Caporale, si fa condurre fuora le porte della Città, in una determinata distanza, ed in un dato sito, ove meglio si stima. Là giunto si dislega, e dal Sergen-

te,

te, o Caporale si ordina ad uno de' Tamburi, che gli dia dietro un calcio, in segno di vergognoso discacciamento. Indi dandosegli il Passaporto, e la licenza in iscritto, ove si enunciano i giusti motivi della di lui espulsione, si lascia in abbandono, senza più curarne; in modo che, se ha commessi delitti pubblici, interessanti la ragion dello Stato, e si arresta dalla potestà ordinaria, non ha più diritto di appellare al foro militare, o altro simil privilegio produrre, per non esser egli più di quel gremio.

IX. L'espellere vergognosamente un Soldato da un Reggimento, se la sua pessima, e rea condotta è tale, che di correzione non è più capace, la pratica è, che il Colonnello ne proccura dall'Ispettor Generale la licenza, rappresentandogli le imperfezioni, le discolezze, i reati di quello, i mezzi presi da ben correggerlo, ma tutto in vano. A tale istanza è solito, che l'Ispettore v'inerisce, spedendogli colla qualità d'incorregibile la licenza, in forza della quale o privatamente, o coll'espresse vergognose pubblicità, qualora così si sia determinato, si manda via dal Reggimento, come indegno di servire il Re nel mestiere delle armi.

X. Ed eccomi al fine della I. Parte di quest'Opera; riserbandomi dare in appresso alla luce la Parte II., che ho di già scritta, e che si aggira intorno allo sviluppo pratico di ogni militar delitto, cioè della diserzione, insubordinazione, complotto, duello, omicidio ec., in dove si ha la particolar notizia da compilare il Processo relativamente a quel tal particolar reato, e si avvisano le leggi da ben giudicarlo, secondo la diversa natura delle di lui circostanze: Opera, che interessa principalmente que' Giudici, che han da sentenziare un reo in un Consiglio di Guerra, ed in dove sono enunciate le decisioni de' militari Tribunali, per vedersi qual regola han tenuta, e come han proporzionata la pena in que' simili rincontri.

FINE.